Vol. V. 1896

ARCHIVIO STORICO

PER

LE PROVINCIE PARMENSI

PARMA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1903.

ATTI E MEMORIE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER

LE PROVINCIE PARMENSI

Serie IV. - Volume V.

PARMA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1903.

ARCHIVIO STORICO

PER

LE PROVINCIE PARMENSI

VOLUME V.

1896

PARMA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1903.

Parma, 1903 - Stab. Tip. L. Battei.

ALBO DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE PROVINCIE PARMENSI

1° Novembre 1896

Sezione di Parma

MARIOTTI dott. comm. Giovanni, *Presidente*.
AMADEI dottor Alberto, *Segretario*.
PERREAU cav. sac. Pietro, *Tesoriere*.

MEMBRI ATTIVI

AMADEI dott. Alberto, *predetto*.
CALLEGARI cav. Carlo.
CAPUTO cav. prof. Michele.
CASA cav. dott. Emilio.
COSTA dott. Emilio.
MARIOTTI comm. dottor Giovanni, *predetto*.
PERREAU cav. sac. Pietro, *predetto*.
PIGORINI comm. prof. Luigi.
POGGI cav. Vittorio.
RÓNDANI nob. prof. Alberto.
TOMMASINI avv. prof. Gustavo.
VAYRA cav. Pietro.

Sottosezione di Piacenza

TONONI arciprete Gaetano, *Vicepresidente*.

MEMBRI ATTIVI

Marazzani conte Lodovico.
Nasalli Rocca conte Giuseppe
Tononi arciprete Gaetano, *predetto.*

SOCI CORRISPONDENTI

Alvisi cav. Edoardo. — (Parma).
Ambrosoli dottor Solone. — (Milano).
Barbieri ab. Luigi. — (Parma).
Brandileone prof. Francesco. — (Parma).
Capasso dott. prof. Gaetano. — (Parma).
Cimati cav. Camillo. — (Pontremoli).
Claretta bar. Gaudenzio. — (Torino).
Crescio Giovanni. — (Piacenza).
Da Ponte cav. Pietro. — (Brescia).
Delisle Leopoldo. — (Parigi).
De Paoli comm. avv. Enrico. — (Roma).
Faelli Emilio. — (Roma).
Gemmi Raffaele. — (Piacenza).
Giarelli Federico. — (Piacenza).
Grandi avv. Giuseppe. — (Piacenza).
Holder-Egger prof. Osvaldo. — (Berlino).
Loria cav. Cesare. — (Parma).
Magani monsignor Francesco. — (Parma).
Modona prof. Leonello. — (Parma).
Parazzi arciprete Antonio. — (Viadana).
Passerini dottor Giorgio. — (Parma).
Piacenza monsignor Pietro. — (Fiorenzuola d'Arda).
Pflugk-Harttung dottor Giulio. — (Tubinga).
Restori dott. prof. Antonio. — (Parma).
Ricci dottor Corrado. — (Parma).
Ridolfi prof. Enrico — (Firenze).
Rossi cav. prof. Luigi. — (Bologna).
Saccani arciprete Giovanni. — (Cadelbosco di Sopra).

SELETTI cav. avv. Emilio. — (Milano).
SPINELLI cav. Alessandro Giuseppe. — (Modena).
TABARRINI comm. Marco, senatore del Regno. — (Roma),

DEFUNTI

GALLENGA cav. Antonio.
ROSSI dott. Umberto.

SUNTO DELLE TORNATE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PROVINCIE PARMENSI

NELL' ANNO ACCADEMICO 1895-96.

I. TORNATA — 18 novembre 1895.

Il comm. Mariotti ringrazia i componenti la Deputazione per averlo chiamato alla Presidenza, e dice che non risparmierà cure e fatiche perchè il nostro Sodalizio abbia a continuare la tradizione lasciataci dai predecessori.

Pronunzia quindi parole di rimpianto per la morte del Presidente emerito conte Filippo Linati, avvenuta il 17 settembre u. s. confidando che da un collega sarà fatta una commemorazione degna dell' illustre estinto.

Poscia presenta un manoscritto suggellato contenente le « Memorie politiche » del predetto conte Linati dall' anno 1835 all' anno 1884 e che per desiderio dell' autore doveva esser letto alla Deputazione solo dopo la sua morte.

Data lettura del manoscritto la Deputazione delibera di conservarlo « per ora » nel proprio Archivio e di non comunicarlo ad altri se non dopo una speciale deliberazione.

II. TORNATA — 11 gennaio 1896.

Il cav. Casa presenta un suo lavoro sulla Cittadella di Parma, nel quale sono esposte le origini e le vicende di quell' opera militare.

La Deputazione accoglie lo scritto con plauso e delibera d' inserirlo in un prossimo volume degli « Atti e Memorie ».

Il segretario legge quindi una memoria del cav. Ricci, Direttore della Pinacoteca di Parma col titolo « La Madonna dal collo lungo del Parmigianino ». Questa memoria tende essenzialmente a propugnare il cambio d' un quadro di Cima da Conegliano esistente nella Pinacoteca parmense colla « Madonna » suddetta che trovasi nella Pinacoteca di Firenze.

A proposito di questo cambio progettato, il cav. Casa dice essere

d'avviso che i tesori delle Pinacoteche, formando il patrimonio artistico delle città rispettive, non debbano essere scambiati senza il parere dei Consigli comunali e provinciali interessati.

I prof. Rondani e Costa ed il dott. Amadei si associano essi pure al parere del cav. Casa; dopo di che la discussione è rinviata alla prossima tornata.

III. TORNATA — 23 aprile 1896.

Il Presidente annunzia la morte del dott. cav. Umberto Rossi, Ispettore del R. Museo Nazionale di Firenze e Membro attivo della Deputazione, avvenuta il 31 marzo p. p., ricordando che il defunto si era reso benemerito degli studi storici, e del nostro Istituto particolarmente, del quale il Rossi fu segretario per vari anni.

È data lettura d'un nuovo scritto del cav. Ricci intitolato « Di alcuni quadri del Parmigianino già esistenti in Parma » nel quale l'autore ha trasfuso in parte il lavoro col titolo « La Madonna dal collo lungo » di cui si è parlato nella seduta precedente.

La Deputazione approva la nuova memoria e delibera che sia inserita in uno dei prossimi volumi dell' « Archivio ».

Il prof. Modona legge una sua proposta per commemorare il centenario della morte del P. Ireneo Affò mediante la pubblicazione di una bibliografia completa dell'illustre storico.

La Deputazione encomiando la proposta, delibera di solennizzare il centenario dell'Affò, colla pubblicazione negli « Atti e Memorie » della bibliografia suddetta.

A riguardo delle pubblicazioni degli « Atti e Memorie » la Deputazione delibera che qualora gli autori delle memorie desiderino gli estratti del volume subito dopo la stampa, senza attendere la pubblicazione del volume intero, si dovranno comunicare gli estratti anche ai Membri attivi.

Delibera inoltre che i volumi dell' « Archivio » sieno d'ora innanzi, mandati anche ai soci corrispondenti per diffondere fra tutti i Colleghi gli studi della Deputazione.

IV. TORNATA — 30 maggio 1896.

Sull'argomento delle pubblicazioni della Deputazione, il cav. Casa rileva che sarebbe conveniente di studiare i mezzi per aumentarne la diffusione e fa alcune proposte a cui si associa il prof. Costa.

Parlano nello stesso intento il cav. Vayra, il prof. Restori, ed il cav.

Loria e infine la Deputazione delibera di affidare al prof. Restori ed al Segretario lo studio della questione.

La Deputazione dovendo nominare il suo Delegato presso l'Istituto Storico Italiano, ufficio reso vacante per la morte del Senatore Linati, elegge ad unanimità di voti il comm. Mariotti, già Delegato supplente presso l'Istituto stesso.

Si procede poi alla nomina del Delegato supplente e viene eletto il prof. Emilio Costa.

V. TORNATA - 30 giugno 1896.

Il cav. Vayra dà conto di una memoria di Leopoldo Delisle, Membro dell'Istituto di Francia, col titolo « Notice sur la Chronique d'un Domenicaine de Parme ». Trattasi d'un codice membranaceo del secolo XIV esistente nella Biblioteca Marciana di Venezia, che il Delisle ritiene essere opera d'un frate domenicano parmense, ed il cav. Vayra ne fa risaltare l'importanza, proponendo che sia esaminato accuratamente, per vedere qual partito se ne potrebbe trarre per le nostre pubblicazioni.

La Deputazione incarica lo stesso cav. Vayra di esaminare il testo e riferirne.

Alberto Amadei, Segretario.

MEMORIE

LE CORPORAZIONI PARMENSI

D'ARTI E MESTIERI

Quale tesi per la laurea in giurisprudenza all'Università di Parma preparai due anni or sono questo lavoro sulle Corporazioni Parmensi; speravo in seguito di poterlo completare esaurendo le ricerche, di modificarlo specialmente nella forma, di renderlo insomma organicamente migliore facendo scomparire quei difetti che inevitabilmente accompagnano gli studi che hanno l'origine di questo. Nuove occupazioni sopraggiuntemi me lo hanno assolutamente impedito, in modo che volendo aderire al desiderio della locale Deputazione di Storia Patria, mi trovo costretto a pubblicarlo quale allora lo presentai.

E questo faccio con minore esitanza giacchè spero di poter trattar di nuovo e meno indegnamente l'importante argomento, quando avrò modo di dare alla luce alcuni fra i più interessanti Statuti delle Corporazioni nostre.

G. Micheli.

Parma, 1 Gennaio 1899.

I.

Con la denominazione di « Corporazione d'Arti e Mestieri » s' intende generalmente significare una consociazione di persone che, nei tempi trascorsi, sia presso i Romani, sia presso altri popoli, erano occupate in una stessa arte od in un medesimo mestiere, rette con proprie leggi, governate con speciali magistrati ed aventi per iscopo principale l' assicurazione del lavoro per i suoi membri, il credito ed il decoro proprio (1).

Sarebbe qui superfluo il discorrere a lungo sia della nascita che dello sviluppo di queste associazioni; basti accennare che esse sorsero e si diffusero primieramente in Roma, dove presero il nome di Collegii e poi continuarono e fiorirono in quasi tutti i paesi d' Occidente. Che anche in quei tempi il nostro territorio non ne fosse privo viene affermato da varie testimonianze che tutt' ora sussistono (2).

Presso le nostre Repubbliche ebbero poi specialmente campo di espandersi e di fiorire; ma qui conviene accennare che si presentano con caratteri affatto diversi dagli antichi e con nuove

(1) F. Meda. Le Corporazioni Milanesi. (Milano, Tip. Ghezzi).
(2) Vedi prima parte dell' Appendice.

estrinsecazioni, perchè nuovo e diverso è l'ambiente nel quale sorgono.

Restando alla corporazione Medioevale, ne daremo una notizia abbastanza chiara e precisa riferendoci a quanto ne troviamo nel *De laudibus Papiae* (1): « Omnes homines unius artis collegium faciunt, quod paraticum vocant, etiam usque ad correrios communis, quos missos vel servitores appellant, nec non burgundiones, portatores bladi et vini paraticum faciunt et sunt circa viginti paratica habentia singula sua statuta, quorum singula eligunt consules suos et seniores, quos antianos appellant et aliquem de sapientibus et maioribus patronum habent cui de certo salario providetur. Habent autem palatium aliud magnum pro se, quod palatium populi nominatur, magnamque campanam quae quotiescumque pulsatur, quod rarissime fit, totus populus arma sumit ».

Questo brano si può benissimo applicare anche alle Corporazioni nostre, le quali pur nella loro intima essenza non differirono certo da quelle delle altre città.

La Corporazione sorta presso di noi, come una trasformazione di un istituto Romano, o come prodotto spontaneo delle nuove condizioni politiche ed economiche in cui le città italiane, dopo l'avvenuta fusione del sangue Latino col Germanico, si trovarono (2), certo si presenta come un'associazione intimamente legata alla vita comunale, anzi indispensabile al retto funzionamento degli ordini nuovi e più che rivestita di quel doppio ufficio politico ed economico che gli scrittori sogliono attribuirle, ci pare si potrebbe dire un vero potere dello Stato diretto al conseguimento di quell'unico bene cittadino, nel quale si assommano gli interessi, che male allora si sarebbero potuto distinguere, con linguaggio troppo moderno, in interessi politici, religiosi ed economici.

Il carattere del Comune medioevale, considerato come ente politico, è sopratutto quello di un organismo semplice e completo, nel quale ogni parte si è formata quasi da sè perchè necessaria,

(1) Muratori, *Rer. It. Scriptores*, tom. XI, cap. XIII.

(2) Vedi Solmi. Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune (Modena, 1898).

non tanto per deliberazione di maggioranza, quanto per consenso unanime e quasi per la natura delle cose.

Così è naturale che in un istituto politico, nel quale i nobili ed il clero rappresentavano, perchè organizzati, dei veri corpi capaci di rispondere alla parte loro spettante nella vita cittadina, il resto del popolo che potremmo chiamare il popolo minuto, sentisse il bisogno di dare a sè stesso un ordinamento per cui esso pure fosse posto in grado di adempiere la parte sua nella economia pubblica, e che in pari tempo dove occorresse, lo rendesse atto a difendere la propria influenza quando altri tentasse menomarla.

Il bisogno della difesa però, ci pare sia stato un elemento piuttosto di conservazione e di sviluppo delle associazioni popolari, non già la causa della loro origine (1).

Non possiamo esattamente, per mancanza di documenti, precisare le origini delle nostre corporazioni, ed anche se lo potessimo, questo non sarebbe che solamente per alcune, giacchè altre sorsero coll' andar del tempo secondo lo sviluppo del Commercio Parmense, e quando la necessità nel campo economico lo richiese.

Muratori fissa nella metà del secolo XII le origini delle leggi Municipali e della speciale organizzazione della Mercatura: « Potissimum vero ad fovendum ac amplificandum mercium ac rerum venalium commercium exarsere Italicorum animi postquam complures e Civitatibus saeculo XII in libertatem sese vindicarunt; nusquam enim melius est mercaturae quam in civitatibus liberis et Reipublicae formam custodientibus. Tunc ergo multis in locis invaluit mos creandi Consules Mercatorum... » (2).

Quello che possiamo affermare sicuramente si è che l' origine di gran parte di esse coincide e si confonde con quella del Comune, almeno per la parte organica nuova; e per parlarne dobbiamo riferirci alle memorie storiche di questo e specialmente a

(1) Questi pensieri togliamo dall' opera citata del Meda. Confronta anche SCHUPFERT. Manuale di Storia del Diritto Italiano. (1895, 2.ª edizione) pag. 407 e seg.

(2) MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*. Tom. II, col. 887.

quell' importantissimo monumento che ce ne rimane tuttavia, e che consiste negli Statuti Municipali (1).

Non sta a noi il discutere qui la questione intorno a quale epoca i Parmigiani pensarono a raccogliere le sparse leggi e le ordinarono in volume a guisa di Statuto. Certo fu nei primi anni del secolo XIII, e nel 1221 abbiamo un atto che ci assicura essersi già costituito un corpo di Leggi Municipali (2).

Ad ogni modo negli *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV* (3) troviamo un capitolo dell' anno 1215 col titolo *Determinatio compositionis mercadanciae*, che fra le antiche memorie intorno a questo argomento è certo la più importante. Eccola:

« In nomine Domini amen. Nos Johannes de Colurnio et Gerardus Scaravaxia et Jacobus Abrae, et Matthaeus Buthulini, electi a Domino Roberto Manfredi Pizi Potestate Parmae in Conscilio generali Parmae facto ad sonum campanae in Palacio Communis sine fraude coadhunato ad dixernendum et separandum et terminandum quae sunt placita et banna mercadanciae Parmae, videlicet quae debeant exerceri et fieri per Rectores mercadanciae, a placitis et bannis Communis civitatis Parmae, ita in concordia dicimus et determinamus et separamus praedicta. Super placitis ita dicimus in concordia et determinamus: quod Rectores mercadanciae cognoscant inter infrascriptos negociatores civitatis Parmae et Episcopatus, scilicet Cambiatores, Drapperios, Beccarios, Calzolarios. Callegarios, Drapperios panni lini, Merzadros, Corezarios, Boarolos, Sallarios, Sartorios, Napparios, Zappellarios, Parolarios et Ferrarios controversiam inter se habentes sive inter se litigantes de

(1) Le memorie più antiche delle nostre arti ci vennero conservate appunto negli Statuti Municipali, dei quali ci varremo largamente, specialmente in questa prima parte.

Delle splendide prefazioni che A. Ronchini ha premesso a ciascuno di essi ci siamo valsi assai in tutto ciò che tratta dei rapporti delle corporazioni col Comune e nella storia di questo.

(2) Vedi prefazione del Ronchini allo Statuto del 1255, più innanzi citato, pag. IV.

(3) *Monumenta Historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*. (Fiaccadori, 1856) Vol. I, pag. 187. È riprodotta anche negli Statuti posteriori.

rebus mobilibus et mercibus mobilibus quas suprascripti mercatores inter se emunt et vendunt, seu permutant, gratia lucri acquirendi, scilicet quando emunt aliquas res mobiles sive merces mobiles, sive ex permutatione accipiunt a suprascriptis mercatoribus ad hoc scilicet ut revendant eas alicui vel aliquibus, vel ea ex causa permutationis alii vel aliis concedunt cuicomque dent et concedant ».

Le questioni di cui sopra e fra i sopra nominati mercanti « cognoscant Rectores mercadanciae tantum et non de aliis neque inter alias personas huius civitatis et episcopatus nec aliunde cuiuscumque misterii sive artis sint ».

Le altre questioni e controversie però che nascessero fra i detti mercanti « de rebus quas emunt, vel in causa permutationis accipiunt, ut in domo sua consumant et utantur gratia victus et vestimenti et nutrimenti hominum et animalium, sive de rebus immobilibus » rimanevano di competenza del Comune di Parma. Così pure « per Commune Civitatis Parmae cognoscantur et determinentur » tutte le altre questioni « inter quascumque personas.... sive mercatores et non mercatores, de quibuscumque rebus et iuribus mobilibus ».

Al Comune pure si addimandavano le « appellationes causarum mercadanciae, et executiones sententiarum mercadanciae et banna laudorum ruptorum mercadanciae ». Segue poi l' enumerazione delle materie speciali nelle quali potevano i Rettori dei mercanti, eretti quasi in Tribunale Mercantile, condannare; il Comune si riserva però sempre il diritto di appello: infatti « quod si ille cui ablatum fuerit bannum, voluerit dicere ipsum bannum sibi iniuste ablatum esse per Rectores mercadanciae, cognitio sit sub Commune Parmae » (1).

Dai brani citati appare chiaramente come le nostre Corporazioni fossero al principio del secolo XIII già fiorenti e potenti, e come si sentisse la necessità di delimitare con apposita legge la competenza dei magistrati speciali che le corporazioni avevano. Il Comune peraltro mantiene sempre inviolata la sua giurisdizione, il suo potere supremo e questo non manca di affermarlo ogni volta in cui se ne presenti il destro.

(1) Luogo citato; pag. 189.

Fin d'ora però si può notare una certa disuguaglianza di trattamento da parte del Comune verso le varie arti; infatti non tutte sono comprese nella *Compositio*. Anche fra noi quindi c'erano quelle differenze che altrove si estrinsecavano colla denominazione di Arti maggiori e minori. A Parma, vedremo poi, come fossero le cosidette quattro arti, che avevano una supremazia incontestata sulle altre e che in molte occasioni le rappresentavano. La differenza che esisteva allora non si spiega se non ritenendo le arti escluse come non arrivate al grado di sviluppo e di potenza delle altre. Questo sarebbe confermato dalle aggiunte posteriori, quando presumibilmente le arti escluse s'eran venute parificando alle prime. Troviamo infatti nelle aggiunte al capitolo che abbiamo riportato, come nel 1253 alle arti già comprese nella legge municipale, si sieno unite queste altre: « Aurifices, Textores pignolati, Cartarii et Coronarii, Patterii, Pellizzarii operae domesticae et salvaticae, Speciales et Textores pannorum de lana et Fublarii de auricalco ».

Desta meraviglia il vedere come solo quest'anno siano state comprese nella *Compositio* le corporazioni dipendenti dall'arte della Lana, che da tutti i documenti ci apparve sempre come sovra ogni altra importantissima, tanto da meritare, come vedremo a suo luogo, che nel 1211 se ne facesse giurare al Podestà il mantenimento con speciale menzione in apposito capitolo. Così pure non si saprebbe spiegare il perchè delle corporazioni appartenenti alle quattro arti (beccai, ferrai, calzolai e pellizzai), solo questi ultimi siano compresi nell'aggiunta, mentre gli altri sono contemplati nella disposizione del 1215.

Nel 1261 poi si aggiunse ancora « quod Carnaroli et Piscatores, Linaroli et Lanaroli sint eo modo et forma in hac determinatione ut praedicta misteria ».

Gli Statuti accordano inoltre altri privilegi ed altri diritti ai *Rectores Mercadanciae*. Ad essi è attribuita la cura e la sorveglianza « guardam et custodiam » delle fiere della città e del Vescovado e dei mercati che sin d'allora tenevansi in Parma tutti i sabbati.

Coloro che nelle altre città o nei luoghi di mercato avessero altri offeso o danneggiato potevano venire multati dai *Rectores*

di 15 soldi, pur rimanendo al Comune la competenza della congrua pena.

Se persona poi li avesse offesi nell' esercizio delle loro funzioni « eam compellent, et ad rationem stare compellant et ad Commune Civitatis mittant ». Veniva così ad essere ad essi attribuita l' autorità di officiali del Comune.

Inoltre nei tre mercati principali dell' anno il Comune mandava i proprii « advocati ad rationem faciendam » ed il « suum proprium nuncium... qui cognoscat de placitis quae pertinent ad Commune Parmae superius determinatis » (1). Così allora tutelavansi la mercatura ed il commercio che erano le fonti precipue della ricchezza locale.

Possiamo asserire, che le corporazioni nostre erano, nella loro maggior parte, unite in una specie di Federazione, la quale serviva, tenendole unite ed organizzate ad accrescerne la potenza e che veniva ad essere un altro Comune nel Comune; in questo loro organismo, oltre ai *Rectores* ed ai magistrati giudiziarii, avevano esse pure un Podestà ed ufficiali per le altre gestioni. Se ce ne fosse bisogno, questo sarebbe provato dal Capitolo seguente (2) nel quale si stabilisce « quod Potestas mercatorum, advocati et consules et officiales mercadanciae » debbano, per rendere giustizia e per sbrigare le altre faccende del loro ufficio, avere il banco sotto il Palazzo del Comune e non già, come sino allora, nella Chiesa di San Pietro. Detta Chiesa, sopra la quale il Comune, i militi e le Arti ebbero sempre padronanza, continuerà peraltro a rimanere la Chiesa speciale di molte corporazioni.

Più che dal fatto di rendere maggiormente autorevoli le sentenze e le deliberazioni degli ufficiali dei mercanti, attribuendo ad esse una specie di ufficialità, il legislatore ci pare mosso da reverenza verso il luogo sacro della Chiesa, cui forse non conveniva troppo la presenza frequente dei capi della mercadancia; il modo con cui egli comincia « capitulum ad honorem Dei et Sancti Petri » (3)

(1) Statuto citato; pag. 190

(2) Statuto citato; pag. 190.

(3) Statuto citato; pag. 190. Il capitolo è intitolato: *Quod Potestas et officiales mercadanciae debeant stare subtus palatium Communis ad jura reddenda.*

lo fa capire; del resto la sua intenzione non trova che in parte applicazione, giacchè si permette ancora che « possint facere in praedicta ecclesia conscilia et arenga quando oportunum fuerit ». Ciascun' arte, al pari dei collegi de' Giudici e Notaj (1), aveva i proprii consoli; la *mercadancia* poi, come vedemmo, oltre ai consoli, ed agli ufficiali proprii aveva anche un Podestà speciale, capo supremo di tutte le arti soggette e che veniva così ad essere il rappresentante più autorevole della fazione popolare.

Tutti questi corpi reggevansi con Statuti propri e deliberavano delle loro faccende con completa autonomia.

La facoltà però di disporre della cosa pubblica, il vero potere legislativo risiedeva in altri corpi che facevano capo al Comune. Il Podestà entro i primi quattro giorni della sua entrata in uffizio, delegava otto cittadini, due per quartiere, a formare un Consiglio di cinquecento sessanta fra i migliori cittadini (2). Essi formavano l' assemblea detta *concio*, ad essi per diritto associavansi, oltre ai consoli delle vicinie, anche i *Rectores artium et misteriorum* in modo però che « nulla vicinancia habeat ultra tres consules, vel iuratores vel misterium et minus secundum qualitatem viciniae ». Risulta qui come i rappresentanti delle arti fossero computati anche come rappresentanti delle rispettive vicinie, cosa che alle volte poteva limitarne il numero. A questo

(1) Dei collegi dei giudici, dei notai, dei medici e dell' arte degli speziali od aromatari non tratteremo, giacchè ci è parso non avessero colle Corporazioni che una relazione di forma, ed anche per non allargare troppo i confini di questo lavoro. Nel secolo XIII esisteva già in Parma un fiorente collegio di medici, il quale ordinava per la prima volta i proprii Statuti nel 1299, che vennero rifusi nelle successive compilazioni del 1412 e del 1440. (Affò. Letter. Parm. I, pag. XXIV). Nello stesso secolo esisteva pure un collegio di dottori e giuristi e per testimonianza dell' Aimi (*Tractatus de alluvionibus, Epistola dedicatoria*) sappiamo ch'esso pure era fiorente nel 1390. Della storia e degli statuti di quel collegio scrisse l'avvocato Giuseppe Pigozzi. (Sopra un manoscritto inedito di Statuto del Collegio dei Dottori dello studio di Parma, nell' *Archivio Giuridico*, 1872, Vol. IX). Nello stesso tempo sorgeva il collegio dei Notai. (Vedi Mariotti. Sul pareggiamento della R. Università di Parma (1886; pag. 9, 11 e 12). I relativi statuti furono pubblicati dall' Ugoleto, nel 1513.

(2) Stat. cit., pag. 11. *De electione hominum de Conscilio, et quid sit statutum in eis.*

si ovviò in seguito, con un' aggiunta del 1242 nella quale i rappresentanti delle Arti vengono considerati a parte, dicendosi: « quod quodlibet misterium subiectum mercadanciae et Potestati mercatorum habere debeat duos consules et debeant venire ad Conscilia » (1).

Le arti così partecipano direttamente al governo della cosa pubblica; questa partecipazione s' accrescerà in seguito sino a diventare supremazia.

Le disposizioni per favorire il commercio cittadino, disposizioni molto frequenti nello Statuto che esaminiamo, ci rivelano indirettamente l' influenza delle Arti nella patria legislazione.

Nel 1233 si obbliga il Podestà a visitare « cum inzigneriis » il luogo ove fare, se fosse possibile, un naviglio « bonum et habile ita quod naves possint ire et redire bene et libere cum rebus venientibus ad civitatem (2) ». Questo grande canale navigabile si voleva condotto dalle fosse di Parma allo sbocco dell' Enza; e fu compita certamente l' opera colossale, giacchè vediamo ordinato al Podestà di far porre nel naviglio tant' acqua quanta fosse necessaria perchè una nave potesse venire alla città in ogni tempo, e sorvegliare affinchè « nullus in ripis Navilii habeat aliquod plantumen » (3).

Il sale forestiero ed altre merci condotte per acqua a Brescello, venivano a Parma pel detto Naviglio; esso era stato fatto colla precipua intenzione di agevolare il nostro commercio coi paesi esterni; a questo fine veniva inoltre fatto obbligo al Podestà di mantenere libera la navigazione del Po; di curare il libero passaggio ed il mantenimento delle strade che mettevano alla città « et nominatim viam Mantuae et Veronae, et aquam Paudi et specialiter stratam Franciscam per Mombardonum »; e di conservare ed aumentare « amicitias omnes quas Parmenses nunc habent aut in antea habebant » e di proteggere sia negli averi

(1) Luogo citato; pag. 44.

(2) Luogo citato; pag. 378. *De navilia per Potestatem, inzignerios, quatuorque homines videnda, et navilio fiendo, et qualiter, et infra quod tempus.*

(3) Luogo citato; pag. 45.

che nelle persone; coloro che fossero fra noi venuti per causa di commercio (1).

Questi provvedimenti, che aprirono un comodo e facile sbocco ai nostri prodotti, valsero a far prendere alle arti, specie alla mercatura, sempre maggiore sviluppo.

Così nel 1211 vediamo l'arte del pignolato, ossia della lana, già stabilita fra noi, specialmente considerata dal legislatore che pensa a proteggerla contro la concorrenza delle città Lombarde e ad aumentarne la produzione coll'attirarvi i forestieri ad acquistarla (2).

Nel secolo XIII i mercanti parmensi possedevano la maggior parte delle case e delle botteghe nella contrada, che dal ponte di pietra (ora di mezzo) conduce alla Piazza; appartenevano tutti all'arte *merzadrorum*, la quale appunto in mezzo al suo sigillo ha un ponte.

Il credito dei mercanti nostri era esteso eziandio nelle altre città Italiane; nelle principali anzi avevano case di corrispondenza e di traffico, specialmente in Pisa, nella quale, narrando di esser stato da giovane e mandato a questuare, Fra Salimbene, l'arguto nostro cronista, soggiunge: « et ibam per contratam Sancti Michaelis de Pisis ex parte Vicecomitum, quia ex alia *Mercatores Parmenses* domum habebant ad hospitandum quam Pisani fondicum appellant » (3).

Anche allora grande importanza avevano i mercati di bestiame bovino, ed ai negozianti di esso era assegnata per mercato la Ghiaia lungo le mura della Parma.

(1) Luogo citato; pag. 175.

(2) Luogo citato; pag 191. *Quid sit observandum super misterio pignolati.*

(3) Chronica Fr. Salimbene Parmensis, ord. min., ex cod. Bibl. Vat. nunc primum edita. (Parma, Fiaccadori, 1857). Di questo singolare diritto di ospizio vedi Pertile, Storia del Diritto Italiano, parte IV, p. 643, nota 33, e Lattes, Diritto Commerciale nella legislazione statutaria Italiana, pag. 91.

Pochi altri accenni ha Fra Salimbene per le arti nostre: a pag. 344 accenna all'intervento dell'autorità comunale per fissare il prezzo dei pesci, venduti troppo cari dai pescivendoli. In altro luogo (pag. 19?) racconta di una gentildonna, la quale facendo distillare in casa l'essenza di rosa per distribuirla ai poveri suscitò forti malumori nei medici e negli speziali.

Ivi, ad evitare le frodi, stavano continuamente due Notai, detti *notarii bovarolum*, incaricati a porre in iscritto ogni contratto che in mercato si facesse (1).

I mercati, che tenevansi in città ogni Sabato, e che già vedemmo sotto la sorveglianza diretta dei *Rectores mercadanciae*, non dovevano mancare di concorrenti, giacchè era proibito a tutti quelli del Vescovado e del Distretto di recarsi in detto giorno ad « alium forum nisi Parmae » e per questo fine sorvegliavano le strade di confine speciali custodi comandati dal Podestà (2).

Oltre ai mercati si teneva in Parma, sin dai tempi antichi, una celebre fiera denominata di Sant' Ercolano, il luogo della quale dal prato del Comune venne traslocato nella Ghiaja già detta. A questa si aggiunse un' altra fiera da tenersi nel primo del mese di maggio e nella quale oltre al bestiame si vendevano mercanzie d' ogni sorta.

Perchè potessero essere frequentate ognor più, nel 1255 si aggiunse allo Statuto apposito Capitolo (3) pel quale « omnes homines illorum misteriorum, quorum Consules veniunt ad Conscilium Parmae teneantur ire cum mercadanciis eorum » nelle dette due fiere « et binas (4) et stationes ibi habere » con minaccia a chi contravvenisse di tre lire parmensi di multa, pagabili dallo stesso console che non avesse denunziati i contravventori.

Per favorirle ancor di più nel 1228 si stabiliva che le leggi severissime che erano in vigore contro i giuochi d' azzardo, re-

(1) Statuto citato, pag 29. « Potestas teneatur facere eligere duos homines Notarios ad brevia, qui debeant stare in mercatis in glarea Parmae ad componendum instrumenta de contractibus qui fuerint in ipso mercato et specialiter de bobus et vacis ». A pag. 144 altro capitolo stabilisce « quod notarius, qui debet stare in glarea, sacramento teneatur quod non habebit aliquam societatem cum aliquo bovarolo, nec cum aliqua persona, nisi esset notarius cum quo haberet societatem de notaria, et de lucro dividendo quod fecerit in dicto mercato ».

(2) Idem, pag. 330. « Potestas teneatur sacramentum ponere custodes in confinibus episcopatus Parmae, qui prohibeant ne aliqua persona de districtu Parmae et episcopatu debeat sabbato ire ad alium forum nisi Parmae ».

(3) Idem, pag. 347.

(4) *Bina* è un luogo coperto, nel quale i mercanti espongono in vendita le loro merci (Ducange).

stassero momentaneamente sospese per i detti due giorni di fiera (1).

È naturale quindi che grande fosse il numero dei concorrenti; tra i forestieri lo Statuto nomina i Francesi ed i Fiamminghi (2) « et potestas teneatur operam dare bona fide sine fraude quod *Flamenghi* et *Francigenes* veniant in Civitatem Parmae et drapos vendant in grosso et minuto ».

Il Podestà era tenuto a fare « unam feram stazonatam de drapis et aliis rebus et bestiis », cioè provveduta di botteghe pei mercanti, che vedemmo più sopra chiamate *binas et stationes*. Chi però era di queste possessore non poteva nè venderle nè affittarle: poteva restarvi ed usarle se voleva, « et si non vult sit in arbitrio Potestatis vel Consulis Communis dandi et locandi cui voluerit » sino a che il primitivo proprietario o i suoi eredi non ne volessero ritornare in possesso.

Nella stessa maniera poi che gli stranieri venivano alle nostre fiere per commerciarvi, così i mercanti Parmigiani, i quali, come i Piacentini, indubitatamente facevano parte della celebre compagnia dei mercanti Lombardi, si recavano oltremonti e specialmente in Francia; ad alcuni di essi « qui fecere perditam ultra montes » (3) il Podestà si obbligava a « facere saximentum » (*saxire* era la facoltà di far sequestrare tutta la roba che si trovasse nello Stato, appartenente agli abitanti di quella terra, nella quale i nostri erano stati danneggiati); non solo, ma questi dovette mandare apposita ambasciata a spese del Comune al Re di Francia, al Conte di Sciampagna e ad altro potente Signore, affinchè i nostri mercanti venissero reintegrati nei loro diritti; di più si chiese l'aiuto del Pontefice nella questione, spedendo a lui pure « nuncium bonum et idoneum ad voluntatem mercatorum »

(1) Stat. cit., pag. 332.

(2) Id., pag. 61.

(3) Statuto citato, pag. 56. Il RONCHINI pone a detto luogo questa nota: Da questo Capitolo sembra potersi arguire che i mercanti parmigiani facessero parte della celebre compagnia de' mercanti Lombardi, la quale appunto nel XIII secolo *teneva sopratutto relazione con Francia*. (Vedi SCLOPIS, Storia della Legisl. Ital., pag. 180). Per quanto riguarda i mercanti Piacentini, vedi il libro di C. PITON. *Les Lombards en France et à Paris*. (Parigi, Champion, 1892) al capitolo intitolato *Plaisance*; e TONONI. I mercanti Piacentini in Francia, nella Strenna Piacentina del 1894.

e si supplicò anche l'imperatore affinchè in risarcimento di detto danno, concedesse ai nostri mercanti un pedaggio.

Così si proteggevano da un piccolo Comune i propri sudditi all'estero, e in tale considerazione era la mercatura tenuta da far considerare quasi affare di Stato l'interesse privato di pochi individui!

Nè mancano altre disposizioni di questo genere. « Si discordia fuerit inter negociatores Parmae et alias civitates, Potestas teneatur dare ambaxatores, si requisitus a Potestate seu consulibus negociatorum, pro negociatoribus Parmae » (1) è il titolo d'un altro capitolo dello Statuto, fatto allo scopo che i negozianti nostri « possint ire et stare per Lombardiam et ducere negociacionem in Parmam cum amicis Communis Parmae. Et hoc pro bono statu civitatis Parmae »; nè ci sarebbe difficile il dimostrare quanto l'avviatissimo commercio conferisse alla floridezza, *bono statu*, d'allora.

A questa teneva tanto il legislatore che nel capitolo seguente fa obbligo al Podestà, nel caso in cui vi fosse discordia fra la città nostra ed altra, o fra altre città a noi amiche, e di Lombardia e fuori di essa, di interporre « favorem et conscilium et adiutorium pro suo posse ut concordia fiat inter ipsas civitates »; a far tutto questo, anche ragioni di altro ordine lo avranno mosso, ma qui non se ne esprime che una: « ad hoc ut negociatores et alii homines huius civitatis libere possint ire et redire et stare in illis civitatibus, et illi de illis civitatibus in civitate Parmae sine impedimento et contradictione alicujus ».

Ma fermiamoci un momento nell'esame dello Statuto e diamo una fuggevole occhiata alla storia del Comune.

Fuggito, coll'onta di turpe sconfitta, Federico II dall'assedio della città nostra (1248), non per questo potè essa godere di quel riposo e di quella pace che pareva prometterle una così insigne vittoria.

Passati appena due anni Oberto Pallavicino, alla testa dei Cremonesi e dei fuorusciti, prese Borgo San Donnino, e si avanzò sin sotto le nostre mura ed azzuffata battaglia, imprigionava

(1) Statuto citato; pag. 92.

migliaia di cittadini, tradotti poi a Cremona, ove ebbero a subire ludibrii e tormenti indegni di città civile.

Così rinacquero le gare intestine e le guerre desolatrici, solo momentaneamente sedate. A farle cessare si accinse un ambiziosissimo concittadino, Giberto da Gente, allora podestà de' Mercanti.

Era il momento in cui le moltitudini organizzate reagendo alla lunga compressione, che avevano sofferto, si impadronivano del tutto dei Comuni Italiani. A Firenze i magistrati supremi del Comune si confondono con quelli delle Arti. Non altrimenti a Bologna, (tacendo d'altre città) pei rivolgimenti del 1245, rinnovati poi dieci anni dopo, il capitano del popolo diventa magistrato comunale.

Le altre città dell'Emilia, dice l'Orlando (1), non risentono meno l'influenza della democrazia Bolognese di quello che le città Toscane della Fiorentina.

Giberto comprese il momento e se ne seppe valere; si insinuò così bene nell'animo dei mercanti, e degli altri della fazione popolare, della quale era già come *Potestas Mercadanciae* parte importante, da essere, per voto di essi, dichiarato Podestà del Popolo.

Questa carica straordinaria, che non è da confondersi con quella di Podestà del Comune e che attribuiva a lui larghi poteri per mantenere, in così critici momenti, l'ordine pubblico, non ci appare molto diversa da quella di Capitano del Popolo del quale era offizio « militiam regere, et quoties exigebat occasio, tumultuantes compescere atque in eos animadvertere... » (2).

E gli ordini da lui dati e poscia trascritti nello Statuto provano chiaramente che principale sua attribuzione si fu quella di organizzare e di dirigere i cittadini armati.

Intanto Oberto Pallavicino, messosi paciere fra i nobili ed i popolari di Piacenza ebbe (1252) la Podesteria della Città, mezzo col quale potè poi l'anno seguente farsene assoluto signore.

(1) ORLANDO. Fratellanze artigiane in Italia. (Firenze, Pellas, 1884) pag. 84.

(2) MURATORI. *Ant. it. Medii Aevi.* T. IV, col. 127. - Vedi la prefazione del RONCHINI al primo Statuto, pag. IX e seguenti.

Mosso da quest' esempio tentò Giberto di imitarlo e vi riuscì. Per effettuare il disegno di una pacificazione, da tutti desiderata, ottenne che in lui facessero amplissimo compromesso Enrico da Monza, Podestà, pel Comune di Parma, Matteo da Sessa, Podestà di Borgo San Donnino per quel Comune ed i fuorusciti, tutti disponendosi a stare a quanto egli avesse stabilito.

Ai 20 maggio 1253 Giberto pubblicava solennemente una sentenza di pacificazione. Intanto, licenziato il Podestà succitato, veniva a Giberto conferita anche la carica di Podestà del Comune. Così venivansi ad assommare, come in altre città, in una sola persona i varii reggimenti d' allora.

Le corporazioni, liete di vedere a capo della città chi era anche capo loro speciale, contribuirono potentemente ad innalzarlo all' auge della sovranità. La Comunità dei Beccai specialmente gli fu di grande ajuto; come dice Fra Salimbene « assumpsit sibi dominium Parmae cum adjutorio Becariorum » (1). Infatti in un' adunanza di fautori di Giberto, nella quale gli si confermano le già assegnate attribuzioni, troviamo un Jacopo Clerici, Podestà de' Beccai (2).

Ad assicurare i benefici effetti della sentenza di pace il popolo volle prorogata la triplice Podesteria (Dominum Gibertum da Gente Potestatem tunc Communis et populi et mercadanciae Parmae) per cinque anni (3). Molte leggi in quel tempo emanò per rinforzare l' autorità propria, fra le altre che corressero pronti ad ogni sua chiamata i consoli delle arti e dei mestieri e delle vicinie, coi gonfaloni e le bandiere di queste e di quelle, con tutti i dipendenti armati o disarmati a seconda dei suoi ordini; e precisamente « quod quilibet de quolibet ministerio, et quodlibet ministerium, et quaelibet societas, et quilibet de qualibet societate, et quilibet alius de populo..... teneatur venire cum armis et sine

(1) Cronaca citata, pag. 228.

(2) Statuto citato, pag. 226.

(3) Idem. Prima Giberto è chiamato solamente *Potestas populi et mercadanciae*.

armis quandocomque et quotiescomque voluerit idem Dominus Gibertus, et stare, ire et redire suo velle » (1).

Ad un uomo investito di così ampii poteri non riuscì malagevole il continuare nella via del comando. Da dittatore diventò se non tiranno, signore della sua patria; si fece infatti investire delle sue cariche a vita e dichiarare signore della città con assegnamento annuo di 2000 imperiali (2). Tra le prime sue cure vi fu la revisione del codice statutario; in esso non mancano le disposizioni a favore delle arti, dalle quali avea avuto così possente aiuto.

Ebbe però breve dominazione, giacchè, soverchiamente insuperbitosi, pensando più al proprio che al pubblico interesse, venne nel 1259 dal popolo disingannato, deposto.

Il codice di Giberto rimase però in vigore; solo vi si aggiunsero nuove leggi.

Più vive incalzarono le discordie intestine e Parma fu salva dal cadere in mano dei Ghibellini e dei Pallavicino dall'ardimento di un sarto, Giovanni Barisello, il quale con una turba armata di popolo ne fece loro deporre ogni pensiero.

La bravura del Barisello pervenne a Carlo d'Angiò, che mandò ai Parmigiani sue lettere, esortandoli a formare una regolare e stabile società in servigio della Chiesa, da nominarsi *Società dei Crociati*. Venne infatti costituita, ed il Comune concesse ad essa molti privilegi, allettate dai quali gran parte delle corporazioni le si unirono in modo da renderla potentissima.

Così anche a Parma il popolo costituendosi in compagnia d'arme veniva a provvedere più sicuramente alla sua esistenza. « Certo uno dei mezzi più poderosi con cui la democrazia italiana acquistò e mantenne quella politica supremazia furono le

(1) St. cit., pag. 217. « Et consules arcium et misteriorum, et capitanei sive consules societatum et confalonerii eorumdem, et consules vicinearum teneantur ire eodem modo et forma ad Dominum Gibertum, ut dictum est supra, et ipsum sequi cum eorum confalonibus et banderiis ad voluntatem Domini Giberti, et operam dare ut quilibet, qui est sub eis, cum ipsis teneatur venire ».

(2) Idem, pag. 225. Capitolo intitolato: *De salario Nobilis viri Domini Giberti de Gente Potestatis populi et mercadanciae Parmae, et ejus quantitate.*

armi. Già nei primi tempi della corporazione, noi troviamo accanto alle scuole dell'Arti quelle della milizia... Tutti i popolari vi erano iscritti esclusi sempre i nobili... sarebbe audacia il negare che le Compagnie del popolo divise per quartieri non fossero che aggregazioni delle Arti in un dato quartiere comprese » (1).

Di questa esclusione di nobili non abbiamo trovato cenno, ma essa è più che giustamente congetturabile, tanto più che questa organizzazione militare popolaresca ci pare possa esser nata in contrapposizione al *Commune militum*. Esso era composto di nobili cavalieri, formanti un corpo speciale ed una comunità a parte, la cui sede era nella Chiesa di San Pietro. Da essi dipendeva *la Valle de' Cavalieri,* sopra la quale i loro consoli, che tenevano le adunanze nel Palazzo del Comune, esercitavano una speciale giurisdizione. La giurisdizione di questi consoli si esercitava eziandio nella città sopra quelle arti che somministravano l'arredo ad un cavaliere e al suo cavallo; dovevano infatti giurare di obbedire ai loro comandi « fabros et ferarios qui ferrant equos et scudarios et sellarios, et omnes alios vendentes frena et cavacinas equorum et sperones et lanceas occasione eorum officii » (2).

Dal capitolo seguente si scorge che i Consoli avevano sopra queste Arti una completa supremazia ed il diritto di sorveglianza; li potevano punire di multa ed il Podestà stesso non poteva « compellere Consules militum absolvere homines praedictorum misteriorum » (3).

Così anche a Parma troviamo coesistere all'ombra del Comune due corpi o collegi della cittadinanza, secondo l'opinione del Mu-

(1) Orlando, Op. cit., pag. 87.

(2) Stat. cit., pag. 186-187.

La Valle dei Cavalieri era un tratto della nostra montagna confinante colla Toscana e col Reggiano e comprendeva le alte valli dell'Enza e della Cedra, eccettuate le Corti di Monchio possedute dal Vescovo. Vedi la prefazione del Ronchini, a pag. XXIII.

(3) « Capitulum quod si aliquis scudarius malum colorem vel corium, vel selarium malum aredum in sellis et scutis et cazetis, vel ferrarii male versati fuerint in ferrando vel fabricando, et non bene fabricando, quod istarum rerum sit cognitio Consulum militum. Insuper praedictis bene faciendis homines misteriorum praedictorum teneantur Consulum militum praecepta attendere ».

ratori (1), l' uno dei nobili, appellati poscia *milites,* e l' altro del popolo inferiore, che sarebbe quello già da noi accennato.

Molte poi sono le provvidenze di questo Statuto intorno a ciascuna arte; così i beccai, i fornai, gli osti, i molinari, i muratori etc. hanno speciali capitoli che li riguardano e che riferiremo a suo luogo.

Non ci restano che più poche osservazioni allo Statuto che abbiamo tra mani; negli uffici pubblici si stava in carica un anno; perchè però in una persona sola non si accumulassero officii appartenenti alle varie istituzioni cittadine d' allora, provvede uno speciale capitolo.

Il Podestà è obbligato a punire coloro che stessero in carica più del tempo stabilito e li deve rimuovere; a questo si aggiunge: « Et locum habeat in officialibus Communis et Militum et Mercadanciae, et praedicto tempore cesset per officia Communis ab officio Mercadanciae et Militum, et per officia Militum vel Mercadanciae cesset ab officio Communis » (2).

Vedemmo a suo luogo come i *consules mercatorum* rendessero giustizia sotto il portico del Comune: nel 1258 si stabilisce anche che il Podestà « teneatur permittere Potestati Mercatorum vel advocatis vel consulibus, facere congregare consilium mercatorum in palatio Communis, sicut concessum est consulibus militum et hoc quociens voluerint » (3). Di più nel 1266 si concede « quod Rector Mercadanciae possit libere et commode facere sonare consilium Mercadanciae ad campanam mezanam, quae est in turri Communis, ad modum qui placuerit Consilio mercatorum » quando « propter impedimenta obstancia » non potesse suonarsi la campana di San Pietro, oppure quando questa non venisse udita « per totam civitatem per mercatores » (4).

Altra disposizione del già citato anno 1254 è quella per cui il Podestà è obbligato « totam mercadanciam quae vadit per Episcopatum Parmae, facere venire ad civitatem, undecumque

(1) Muratori. *Antiq. Ital.*, Diss. XIX, tom. I, pag. 166.
(2) St. cit., pag. 15.
(3) St. cit., pag. 472.
(4) St., cit., pag. 472.

veniat seu vadat » (1) ed alle ville ed ai luoghi ove fosse passaggio di negozianti far noto affinchè « *praedicti negotiatores debeant venire ad civitatem* ».

Se però il Comune protegge in questo modo, con evidente danno di altri interessi, le arti cittadine, non manca per altro di sorvegliarle, nè manca di leggi che possano reprimere ed annullare quanto esse stabilissero di contrario al bene comune. In un capitolo ove si parla di venditori d' olio e di carne, si dice « et faciant consules praesentes et praeteritos venire qui ostendant ei scripta brevia nova et vetera; et si quid erit in ipsis quod noceat communi utilitati, vel quod noceat praedicto ordinamento, faciet auferri ». Sin d' allora ogni anno si rivedevano gli Statuti delle Arti; abbiamo anzi un capitolo del 1262 nel quale per procurare ad esse minori spese, si limita il numero dei revisori. A chiusura dell' esame sopra questo primo Statuto, lo riportiamo per intiero: « Capitulum quod capitula et ordinamenta Misteriorum et Arcium Parmae debeant examinari et approbari per iudices Potestatis tantum, ita quod propter ea homines dictorum Misteriorum et Arcium aliquid de cetero non expendant » (2).

II.

Esaminiamo ora il secondo volume degli Statuti Municipali contenente le leggi *ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV.* (3)

In esso sono ripetute parecchie delle disposizioni che già trovammo nell' antecedente e fra le altre ritroviamo la *Compositio Mercadanciae;* non mancano peraltro nuovi accenni.

Nel Consiglio Generale detto dei Cinquecento continuano a partecipare i consoli delle arti, i consoli e l'avvocato dei mercanti

(1) Stat. cit., pag. 412.

(2) id., pag. 443.

(3) *Statuta Communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV.* (Parma, Fiaccadori, 1857).

(1); solo ora richiedesi una condizione « dummodo sit de parte Ecclesiae et descriptus in Societate Croxatorum ».

Questa supremazia della Società dei Crociati e della parte Guelfa non poteva non essere di vantaggio alle Arti che ne erano la parte più numerosa.

La Società dei Crociati, che ora diventa arbitra del Comune e sorgente del potere legislativo, perchè i suoi decreti ed i suoi ordini sono legge per il Podestà, non cessa di essere una vera milizia.

Ma la forza principale della città, quella che coll'armi era la più efficace salvaguardia del Comune contro le prepotenze dell'aristocrazia, formavasi dai *duemila del popolo,* eletti ogni anno, entro i primi quindici giorni di gennajo dai capi delle Arti insieme al capitano del Popolo.

« Capita *societatum* et anciani *misteriorum* » dice lo Statuto dal quale non si è in caso di avere migliori spiegazioni intorno a queste Società: forse con esse s'intendono quelle che altrove si chiamarono arti maggiori, e che da noi erano quella dei mercanti, anche nel presente Statuto chiamata « Societas negotiatorum » e le cosidette *Quattro Arti,* beccai, calzolai, fabbri ferrai e pellicciai, ciascuna delle quali aveva uno speciale Podestà e che esercitavano, a preferenza delle altre, una grande influenza nella repubblica.

Infatti nella alleanza fatta dai Pontremolesi colla Società dei Crociati, nel 1271, è fatta menzione di dette Arti (2); ed in qualunque altro fatto importante della nostra storia trovansi sempre alla testa di tutti, o per sedare rivolte o per promuovere, o per atterrar case di fuorusciti o per altro.

(1) Nelle aggiunte fatte nel 1261 al primo Statuto si era stabilito (pag. 342) « quod advocati et consules mercatorum, qui sunt et qui pro tempore fuerint, possint venire et stare ad conscilia generalia Communis Parmae, sicut electi de Conscilio ». Il secondo Statuto, a pag. 201, conferma la cosa « item quod advocati et consules mercatorum toto tempore sui officii sint sicut de electis de Consilio generali ».

L'*advocatus mercatorum* viene considerato come uno degli Anziani « et habeat similem bayliam sicut habet unus ex eis et simile officium ».

(2) Vedi Affò, Storia di Parma, vol. IV, pag. 339.

Ed Ugolino, di Maestro Giovanni da Niviano, fondando con sua disposizione testamentaria del 1322, un nuovo Ospedàle nella Vicinia di Santa Cecilia, in capo di Ponte, ne delega l' amministrazione e la direzione « ad Potestates quatuor Misteriorum Civitatis Parmensis et ad decem de melioribus hominibus cuiuslibet dictorum quatuor Misteriorum » onde, sino al non lontano suo totale cambiamento, fu sempre chiamato l' Ospedale de' quattro mestieri.

Nonostante l' uso della frase accidentale in questo caso, *misteria* serviva sempre ad indicare le arti minori, dette anche semplicemente *artes*; coll' andare del tempo poi questi nomi si applicarono indistintamente a tutte le Corporazioni, giacchè negli Statuti di esse abbiamo sempre trovato una grande miscela di *ars*, *collegium*, *universitas*, *comunitas*, *misterium*, usate promiscuamente e senza differenza di sorta.

I mercati del territorio vengono aumentati; a Parma al mercato del Sabato si aggiunge anche quello del Mercoledì (1). Le disposizioni intorno al commercio perdono il carattere protezionista che avevano prima: ad ogni persona, cittadina e forestiera, viene ora concesso di trasportare merci d' ogni sorta e venderle in Parma all' ingrosso ed al minuto, cassando le contrarie leggi e garantendo la personale sicurezza di ciascuno, escludendo qualunque gravame « in rebus vel personis » (2).

La famosa fiera di Sant' Ercolano non solo è dallo Statuto confermata, ma è commesso al Podestà l' obbligo di curarne ognor più l'incremento e la floridezza (3). Doveva questi spedire alle terre straniere apposito invito col quale, fra l' altro, richiamavasi alla memoria dei mercanti le leggi stabilite dal Comune per evitare ogni motivo di rappresaglia, materia nella quale il Comune

(1) Stat. cit., pag. 68. « Capitulum quod bis in hebdomata cuiuslibet mensis, videlicet in die sabbati et in die mercurii, fiat mercatum in civitate Parmae ». Tuttora nella città nostra i mercati si tengono in detti due giorni; il mercato del mercoledì deve forse la sua minore importanza alla minore antichità.

(2) Stat. cit., pag. 69.

(3) Idem., pag. 66. Vedi il capitolo: *De nundinis celebrandis Sancti Herculiani, et de modo observando in eis.*

nostro era andato incontro a molti disturbi, per evitare i quali aveva fissate norme piene di equità e di tatto pratico (1).

È mantenuta la disposizione della durata di un anno per le cariche degli ufficiali. « Et hoc locum habeat in officialibus mercatorum ita quod officiales Communis cessent modo praedicto ab officiis Communis et ab officiis mercatorum et e converso, et qui fuerit officialis mercatorum cesset ab officio mercatorum similiter » (2).

In detti uffici non poteva essere eletto « nullus de parte imperii » il quale oltre ad essere escluso dai Consigli « Communis, populi vel Societatis, militum, mercatorum » non si poteva eleggere » nec consul nec ancianus alicujus artis seu misterii seu collegii » (3).

I Podestà e chiunque fosse « caput alicujus Societatis » dovevano essere maggiori di 25 anni, duravano in carica per un quinquennio; riguardo poi agli anziani delle Arti « eligentur communiter et aequaliter per portas et sucessive de porta in portam et nullus ancianus misteriorum seu artis duret ultra tres menses et cesset per duos annos a dicto officio » (4).

I giudici ed i notai aveano due consoli per porta; ed è strano che ad essi fossero equiparati gli osti: *et tabernarii similiter!*

Detto capitolo della elezione dei consoli continua: « et quodlibet misterium seu ars, subiectum seu subiecta mercadanciae habeat similiter in qualibet porta duos consules ad plus et debeant esse et venire ad Conscilium generale Communis; et eligantur infra tres dies post electionem Consilii generalis sicut consueverant eligi per homines suae artis (salvo quod de consulibus bechariorum unus ad minus eligatur de illis qui vendunt ad voltam Ghynamorum de capite pontis) et scribantur nomina eorum in libro Communis » (5).

(1) Vedi Ronchini, Prefazione al II Statuto, pag. XVII.
(2) St. cit,, pag. 38.
(3) St. cit., pag. 41.
(4) St. cit., pag. 46.
(5) St. cit., pag. 51.

Ai consoli ed all' avvocato dei mercanti viene assegnato uno stipendio, ai primi di 30 soldi imperiali ciascuno, al secondo di tre libre Parmensi, a tutti però « infra quatuor menses sui officii » (1).

Di una importante disposizione intorno al *signum*, specie dell' odierna marca di fabbrica, parleremo trattando dell' Arte de' Ferrari, nello Statuto della quale si trovano varii capitoli sull' argomento.

In capitolo apposito viene sanzionata l' osservanza del riposo festivo in tutte le feste ecclesiastiche, concetto che vedremo sempre mantenuto e le infrazioni ad esso punite con multe non lievi, negli Statuti speciali di tutte quante le Arti (2).

Affinchè « Deus misericorditer conservet civitatem Parmae in bono statu, quieto, pacifico et tranquillo, quod omnes personae Civitatis Parmae amodo teneantur celebrare devote omnes festivitates..... taliter quod in dictis festivitatibus nemini civitatis Parmae intus de Civitate Parmae liceat laborare » pena 20 soldi.

Aggiuntasi alle altre feste quella di Santa Lucia, in memoria della rivolta sedata il 13 dicembre 1295, colorito episodio di una di quelle lotte accanite che furono travaglio

di quei che un muro ed una fossa serra,

venne equiparata in solennità alla festa di Sant' Ilario, patrono della Città, e come in questa, coll' intervento delle Arti, degli Anziani e di quanti erano in Parma rivestiti d' autorità civile, militare e religiosa « portari debeant canellae per dominos Potestatem, Capitaneum, Antianos, capita societatum et per societates, misteria, artes et alios civitatis Parmae ibidem et eodem modo, in omnibus et per omnia, quemadmodum portantur et solita sunt portari ad festum Sancti Hilarii » (3). Nella festa di Sant' Ilario le Arti accompagnavano con tutti i loro membri e coi gonfaloni il Podestà e gli altri ufficiali che si recavano nella chiesa del Santo, e tutti insieme vi facevano una oblazione in cera, usanza che le Arti mantennero sino al principio di questo secolo.

(1) Statuto citato, pag. 98.
(2) id., pag. 158.
(3) id., pag. 158.

III.

Il periodo che da Giberto da Gente, toccando la supremazia di Giberto da Correggio, va alla dedizione del Comune nostro alla Santa Sede (1322), è uno dei più infelici della nostra storia. Piena di discordie e di guerre intestine, di incertezze e di mutamenti, dopo aver scossa la tirannide di due cittadini, non potendo più mantenere illesa la propria autonomia, mediante questa temporanea e condizionata dedizione al Pontefice, (il Podestà diventa Rettore *pro Sancta Romana Ecclesia succedente*, *Romano vacante imperio*) Parma diventata non libera del tutto nè serva, si preparava a curvare paziente il capo sotto maggiore servaggio.

Nelle cronache di quei giorni burrascosi non rado primeggia l'opera delle Corporazioni, le prime sempre in ogni circostanza a difendere le libertà comunali. Grande ne appare pure il loro spirito di solidarietà; ucciso nel 1279 da uno della famiglia Putalia un calzolaio, il Podestà con tutti i capi delle Arti e gran folla di popolo andarono a smantellarne le case « et tunc Statuta populi, facta in suum favorem, contra nobiles et potentes offendentes illos de Societate incoeperunt fieri et servari » (1). Fatto analogo successe più tardi nel 1316, nei momenti della cacciata di Giberto da Correggio « homines misteriorum cucurrerunt ad domum illorum de Saca et destruxerunt eam, quia unus eorum offenderat unum ferrarium qui destruebat domum Benedicti de Zabulis » (2).

Gli incarichi più difficili vengono alle Arti affidati; e così nel 1289, debellato Reggio dai nostri e condottine a Parma molti prigionieri, vennero dati in custodia appunto alle Corporazioni.

E continuando a spogliare il *Chronicon Parmense* (3) troviamo come nel 1266, ridotta la repubblica in malo arnese, ne assumevano temporaneamente il potere alcuni anziani, il Capitano

(1) In *Chronica Parmensia a saec. XI ad exitum saec. XIV*; pag 46. (Parma, Fiaccadori, 1858). Vedi anche Affò, Storia della città di Parma, vol. IV, pag. 41.

(2) Cronaca citata, pag. 196. — Vedi Affò, idem, pag. 209.

(3) Cronaca citata, pag. 30.

dei Crociati « com potestatibus beccariorum et calzolariorum » sino alla venuta del Podestà novello, Alberico Suardi di Bergamo.

Nel 1287 « misteria et artes civitatis Parmae, omnia simul in pleno Consilio generali Communis, coram Potestate et Capitaneo, juraverunt se manutenere, et provisiones quasdam fortes fecerunt pro civitate manutenenda in bono statu » per acquetare certi rumori « qui erant in Civitate et nesciebatur quare » (1).

Sempre per sopire cose del genere, vi fu una ripetizione del fatto pochi anni dopo nel 1291.

« Item eo anno quaedam murmuratio fuit in Parma, et sic quatuor misteria, scilicet beccariorum, ferrariorum, calzolariorum, et pellicciariorum, cum judicibus et notariis et aliis misteriis civitatis, sacramentati simul fuere se manutenendo; et, factis certis provisionibus, incontinenti cessavit omne murmuramentum » (2).

Nel 1303, quando doveasi fare la pace tra le varie fazioni che dilaniavano Parma, coll' ammettere il ritorno dei fuorusciti « in ipso data fuit auctoritas et baylia dominis advocato mercatorum, potestatibus quatuor misteriorum, proconsuli notariorum, anziano iudicum ». Solamente le conclusioni di questo non piacquero troppo e l'amnistia concessa a pochi fu estesa a tutti. Essa fece acquistare il favore popolare ad uno dei promotori, Giberto da Correggio, che se ne valse per insignorirsi della città, spadroneggiando nella quale, si chiama poi « defensor sanctae pacis Ecclesiae, mercadantiae, artium et misteriorum protector et gubernator ». Cacciato, ritorna e riesce a sommuovere il popolo a danno dei Guelfi; nel 1309 riesce a farsi eleggere Podestà de' Mercanti, ricuperando così parte del perduto potere, che poi a poco a poco riesce a riafferrare. Sicchè nel *Chronicon* citato, sotto l' anno 1314 troviamo la seguente memoria:

« Eodem tempore, pro mense januarii deputati et electi fuerunt XII antiani Communis de voluntate d. Ghiberti de Corrigia et suorum consiliariorum, quibus proponebantur negotia Communis, et cum eis erant, more solito, anciani pro mercatoribus, iudicibus, notariis, beccariis, ferrariis, calzolariis et pellizariis, qui omnes eligebantur ad voluntatem dicti d. Ghiberti, et non elige-

(1) Cronaca citata, pag. 69.
(2) Cronaca citata, pag. 82.

bantur ad brevia » (1). Peraltro nel 1316 Parma fu stanca e se ne liberò definitivamente: il 26 luglio il consiglio dei tremila lo dichiarò decaduto; quel giorno e la notte antecedente le bandiere dei quattro mestieri « associatae et custoditae a populo unius ipsorum misteriorum cum armis aportatae fuerunt in plateam »; così pure il vessillo della Vergine che stava in Cattedrale fu portato in piazza « et positum fuit super alia vexilla seu banderias, desuper taurellum; et subsequenter omnes aliae artes et alia misteria omnes eorum banderias aportaverunt et tenuerunt in platea ».

Interpretandosi il volere del popolo venne conferito il potere, in momento così difficile, ad Obizzo della Porta, che non avendo voluto esser Capitano del Popolo era avvocato dei Mercanti, all' anziano de' giudici, al proconsole dei Notai ed a Negro de Guidobovi podestà dei Beccai, a Gherardo Lupo podestà de' Calzolai, a Lionardo da Modena podestà de' Ferrai ed a Pino Berri podestà de' Pelliccíai « qui omnes stabant de die et de nocte continue in palacio et in domibus Communis » *et rexerunt viriliter et sapienter*, aggiunge il cronista, con semplicità d' elogio che oggi meraviglia (2).

E siccome per respingere i tentativi che si facevano da Giberto e dai suoi fautori contro la libertà, il Comune avea dovuto sobbarcarsi ad ingenti spese crebbero le gabelle e se ne pose una nuova sui vini: in quel frangente le corporazioni nostre che aveano aiutato il Comune colle armi e col concedergli le menti direttive, lo aiutano anche col danaro: « omnia misteria et collegia et artes mutuaverunt Communi Parmae MMMM libras imperiales » (3).

Per non ripetere quindi in seguito quanto abbiamo già avanti detto, e quanto scaturisce dai fatti citati, non ci fermeremo più a far rilevare l' importanza e l' influenza politica che godettero in questi tempi le Corporazioni nostre: le poche citazioni, delle molte che avremmo potuto fare, ne saranno sempre irrefragabile prova.

(1) Cronaca citata, pag 174.

(2) Cronaca citata, pag. 195. Vedi anche Affò, luogo cit., pag. 203.

(3) Nel 1332 i nostri mercanti concessero a prestito grande quantità di denaro al principe Carlo, figlio di Giovanni di Boemia. Nel 1334 Rolando Rossi prende a prestito dagli stessi mercanti millecinquecento fiorini d' oro; e poco prima, sempre per cagion di guerra, ne avea tolte quindicimila Matteo da Sommo, Vicario e Podestà di Parma nominato da Giovanni. Vedi Affò, luogo citato, pag. 282 e 283.

Tornata così la patria nostra alla primiera indipendenza, richiamò in vigore gran parte delle sue leggi repubblicane, modificandone ed aggiungendone qualcuna e formando così il terzo Statuto *ab anno MCCCXVI ad MCCCXXV* (1). Lo Statuto è irto di precauzioni e di pene per togliere la probabilità di future tirannidi; quindi nessun Parmigiano, pena il capo, poteva aspirare alla carica di Podestà e di Capitano del Popolo.

La durata dell'ufficio degli Anziani è ridotta ad un mese, ed il loro numero a tredici; così cinque soli rimasero i rappresentanti delle arti: « duos de quatuor misteriis eligendos et dividendos inter quatuor misteria secundum quod melius videbitur ipsis quatuor misteriis » uno, alternandosi un mese per ciascuno, pei collegi de' Notai e dei Giudici « et alii duo Antiani sint et eligantur de aliis artibus, pro mercadancia et aliis artibus solitis habere Antianos in Communi extra dicta quatuor collegia et misteria, per illos de dictis aliis artibus secundum quod dictis aliis artibus melius videbitur » (2); inoltre « illi de illa arte sive artibus teneantur dictum Ancianum eligere de porta in portam » ed all'elezione, pena la nullità non doveano concorrere « nisi illi de illa porta in qua electio Antianorum devenerit ».

Si esigeva di più ed era stabilito « quod nullus possit eligi vel nominari Antianus pro aliqua dictarum arcium, qui ipsam artem, pro qua electus et datus fuerit, publice non exercuerit et exerceat; et solum possit esse quilibet in dictis officiis pro ipsa arte sive misterio, quod et quam exercuerit » (3). E questo certamente per impedire che quei nobili, i quali benchè tali, ad arte, si erano iscritti in qualche corporazione non potessero essere eletti ai pubblici ufficii.

Nel 1321 (4) si portò a questa parte ultima, una nuova aggiunta resa necessaria dal fatto « quod, cum multi homines civitatis Parmae sint in multis artibus et in collegiis multarum

(1) *Statuta Communis Parmae ab anno MCCCXVI ad MCCCXXV*, Vol. 3.° (Parma Fiaccadori, 1859).

(2) Statuto citato, pag. 33.

(3) Statuto citato, pag. 35.

(4) Idem. È in data del 18 settembre.

arcium, quas non exercent neque faciunt et pro qualibet arte seu collegio arcium, in quo scripti sunt, accedunt ad accipiendum brevia dominorum Ancianorum,.... quod est indecens et absonum » in modo che se uno è iscritto a cinque arti, può avere diritto a cinque voti; per questo si stabilisce, pena la nullità delle elezioni che nessuno possa prendervi parte se non in un' arte sola « nisi in una arte tantumodo, scilicet in illa quam facit et exercet: et, si fecerit seu exercere faceret plures artes, teneatur eligere unam.... »

Novella magistratura era quella degli *Otto del Popolo,* scelti fra i cittadini più assennati e prudenti e che praticavano col popolo per esplorarne i bisogni. Una volta al mese chiamavano a sè i capi delle principali corporazioni della città e li interrogavano se avessero proposte da fare in pro del Comune e del popolo (1).

La Società dei Crociati si muta in *Società dei tremila* (2), e continua sempre ad essere il principale appoggio della repubblica e come tale ha larga parte nel Consiglio generale. Di questo seguitano a far parte i consoli *arcium et misteriorum*, più l'avogadro ed i *consules mercadanciae;* anche questi però per essere eleggibili bisogna che paghino *coltas Communis* e siano perciò iscritti nei libri delle vicinie, diversamente, anche se rappresentanti di qualche arte, vanno soggetti alla sorte comune « faciant abradi et cancellari de ipsis libris consciliariorum ».

Così venne ricostituita la repubblica Parmigiana, la quale mirando prima di tutto alla propria stabilità, emanò leggi severissime contro chiunque avesse turbato l' ordine pubblico. E per prevenire le opposizioni al nuovo ordine di cose, richiamò in vigore una vecchia ordinanza, che si trova anche nello Statuto antecedente, vietante la formazione di società e di congreghe, con pene gravissime ai contrafacienti, di quelle in ispecie che si creas-

(1) Statuto citato, pag. 45. Vedi il capitolo: *de officio dominorum octo et eorum notarii, et electione ipsorum, et quantum tempus durare debeat officium, et de baylia ipsorum.*

(2) Stat. cit., pag. 47. Delle società dei tremila è detto ampiamente dal capitolo *de modo et forma electionis capitaneorum trium millium et eorum officio, et iis quae circa haec sunt,* lungo ben otto pagine.

sero reggitori col titolo di Podestà, Capitano ecc. « salvo quod mercatores possint habere advocatos et consules secundum formam Statutorum, et eos eligere, secundum quod consueverunt, et quaelibet ars, collegium seu misterium civitatis suos consules et antianos, secundum quod consueti sunt et secundum formam Statutorum » (1). La parte popolare trionfa completamente e lo Statuto è pieno di disposizioni contro i nobili, niuno dei quali poteva esser eletto nè Anziano nè Sindaco; per tenerli maggiormente soggetti viene creato un tribunale di cento cittadini a scelta del Podestà, del Capitano del Popolo e dei capi delle Arti; in esso si discutevano le accuse portate dai popolari contro gli aristocratici. E non poche disposizioni, anche di diritto privato, vengono in seguito ispirate a questi sentimenti di reazione popolare.

Non mancano le provvisioni intorno alle arti ed un apposito capitolo statuisce (2) « quod Potestas et Capitaneus teneantur et debeant sacramento praeciso tueri et manutenere artes et misteria et collegia civitatis Parmae et homines, qui sunt de praedictis misteriis, artibus et collegiis civitatis Parmae, in omnibus eorum juribus, honoribus, et non pati quod contra praedictos inducatur assetum, aliter quam in Statutis Communis et populi continetur ».

Così pure viene ora concesso di esercitare l'arte in casa propria; si stabilisce infatti « quod, non obstante aliquo Statuto Communis, licitum sit cuilibet civi Parmae exercere artem suam in domo propria; salvo quod non habeat locum in budellariis, nec in facientibus sepum, nec in aliquibus facientibus aliquod misterium unde putredo veniat seu putor, nec in aliis qui exercendo artem suam faciant incommodum audientibus ».

Si aggiunge in seguito che « ad evitandum calumpniosas et falsas accusaciones et oppressiones quae fiunt plerumque hominibus misteriorum et arcium » « liceat cuilibet civitatis Parmae facere artem suam sive misterium ubicomque voluerit, bene et legaliter sine poena, dummodo ipsa faciat extra loca prohibita » (3).

(1) Statuto citato, pag. 212.
(2) Statuto citato, pag. 187.
(3) Statuto citato, pag. 187.

Numerosi anche qui gli accenni ai fornai, ai beccai, ai fornaciai ecc. È poi singolarmente notevole un capitolo che promuove l'arte del fare la carta, dando facoltà a tutti di liberamente fabbricarne: in nessun'altra arte troviamo questa libera concorrenza così facilmente ammessa (1).

Altra cosa che non ci pare dover tralasciare è un capitolo nel quale si obbliga il Podestà (2) « ne mercatores et aliae personae avocentur a suis conciliis et mercacionibus » a non tenere mai Consigli Generali in giorno di Sabato, nel quale « fit mercatum in civitate Parmae... nisi esset propter necessitatem a qua Deus avertat ».

In un capitolo, finalmente, « ad obviandum gravibus periculis imminentibus Communi et populo Parmae propter enormia maleficia commissa hactenus et quae cotidie committuntur » si stabilisce « quod per capitaneos societatis trium millium et antianos collegiorum, misteriorum et arcium eligantur singulis tribus mensibus duo de qualibet societate, collegiis, misteriis et artibus » che reprimessero appunto e punissero questi delitti « quibus dentur advocati per capitaneos societatis, et antianos collegiorum, misteriorum et arcium, qui cum eis praedicta procurent, et faciant ultra hoc quod per praedictos capitaneos societatis, antianos collegiorum, misteriorum et arcium et per omnes et singulos de dictis societate, collegiis, artibus et misteriis detur omnis favor et omne auxilium dominis Potestati et Capitaneo ad praedicta omnia et singula facienda et exequenda tam in extrahendo et veniendo ad eos et eis assistendo... cum armis et sine, etc. » (3).

E tralasciando altre leggi di minore entità ed altre notizie lasciateci da' cronisti che troppo ci condurrebbero in lungo, veniamo ad un breve esame dell'ultimo Statuto.

(1) Statuto citato, pag. 181. Vedi circa l'arte della carta l'Affò, luogo citato, pag. 207.

(2) Statuto citato, 92.

(3) Statuto citato, pag. 222-223.

IV.

Dalla soggezione al Pontefice Parma passò a quella di Lodovico di Baviera, indi sotto Giovanni di Boemia. La lotta dei Correggesi contro i Rossi, dall' ultimo favoriti, la fece cadere in mano degli Scaligeri che le tolsero quel poco di libertà che, in mezzo a tante traversie, erasi conservata. L' esosità di questi fece alla città nostra acquistare novella e più duratura signoria per mezzo di Luchino Visconti. Così per Parma esulavano completamente i giorni gloriosi dell' autonomia comunale, della quale non avremo in seguito che un temporaneo e languido guizzo.

La mutata condizione della cosa pubblica richiese una generale riforma delle patrie leggi; il nuovo codice, il quarto ed ultimo Statuto (1) fu compiuto nel 1347 e, nonostante l' assoluto potere del regnante, ritenne ancor molto dell'antico, serbando al municipio tali franchigie da fargli riuscire men duro il giogo della nuova dominazione.

In esso però non troviamo più che pochissime traccie delle Corporazioni; nè per gli Anziani, nè pel Consiglio Generale, dove prima aveano gran parte, si trova più cenno di loro. La fazione popolare, colla perdita dell' autonomie comunali, era stata pressochè annientata e le Corporazioni seguono e dividono la sorte del popolo.

I nuovi sospettosi padroni non potevano certo lasciare dentro di loro un centro così forte d' indipendenza, ed a poco a poco tolgono i privilegi delle Corporazioni nel campo politico. Così comincia ora per l' istituto nostro l' epoca di transizione, finita la quale la Corporazione non resta ormai più che un aggregato economico.

Resta solo intatta la costituzione della mercatura, della quale spesso ancora si ricordano l' *avogadrus* ed i *consules*. A questo anzi viene stabilita l' esenzione e l' immunità da ogni « exercitus vel cavalchatas, nec facere vel fieri facere aliquas

(1) *Statuta Communis Parmae anni MCCCXLVII.* Accedunt leges vicecomitum Parmae imperantium usque ad annum MCCCLXXIV. (Parma, Fiaccadori, 1860) 4.° vol.

custodias diurnas vel noturnas, sed sint immunes ab omnibus oneribus personalibus, durante eorum officio ».

Ne viene mantenuta la giurisdizione verso gli appartenenti alle arti che già vedemmo ammesse alla *compositio mercadanciae*, la quale è, con poche variazioni, nuovamente riportata.

Le solite disposizioni per le fiere e pei mercati sono qui pure riprodotte; vi si aggiungono anzi alcune leggi di carattere, diremo così, commerciale intorno ai crediti, ai contratti e cose simili.

Per ovviare l'esorbitanza dei lucri si statuì che in capo di ogni trimestre il Podestà e gli Anziani, associatisi dieci savii per porta, stabilissero un calmiere da proclamarsi per la città ed in tutti i mercati, ed obbligatorio per gli appartenenti ad ogni arte e mestiere sotto pena ai trasgressori di soldi 20 di Parma.

Il protezionismo viene ora totalmente abbandonato giacchè viene stabilito che « omnes mercadanciae, cuiuscomque condicionis fuerint, possint conduci ad civitatem Parmae, et ibi vendi in grossum et ad minutum per quamcomque personam volentem vendere, non obstantibus aliquibus capitulis vel Statutis, ut major ubertas et melior numata possit haberi in civitate Parmae » (1).

E per attirarvi i forestieri si dichiara che si avranno per nulle le rappresaglie concesse « non obstantibus aliquibus rapresaleis concessis et concedendis, et quolibet alio obstaculo cessante ».

I capitoli che obbligano il Podestà a « manutenere artes collegia et misteria Civitatis » sono riprodotti identicamente dagli altri Statuti; solo si tace del Capitano del Popolo. istituzione soppressa dalla tirannide forestiera.

Le Corporazioni vengono conservate evidentemente perchè non se ne poteva a meno, e perchè un colpo ad istituzioni ancora così necessarie e così rispondenti ai bisogni dei tempi, poteva riuscire fatale, più che ad esse, a chi lo avesse tentato.

Non si manca però di imbrigliarle, anche in quel poco di autorità che loro si lascia.

Si ordina infatti che « artifices, misteria et collegia civitatis Parmae non possint nec debeant exercere vel habere inter se

(1) Statuto citato, pag. 65, 66.

assetum seu ordinamentum utilitati communi contrarium », facile modo per tôrre di mezzo ogni organizzazione che potesse dar ombra (1).

Si inserisce un nuovo capitolo, il quale, dopo disposizioni insignificanti, ne aggiunge altre, relative al giuramento, che concordano colle soprascritte: « Potestas teneatur facere jurare capita et consules collegiorum, misteriorum et arcium quod non recipient aliquod servicium vel pecuniam ab aliquo, qui voluerit intrare in eorum misterio..... Et teneatur facere consules et capita misteriorum collegiorum et arcium praesentes et futuros venire coram eo, vel ejus vicario, et facere quod ostendant sibi ordinamenta nova et vetera sui misterii; et si quid erit in illis scripturis vel ordinamentis, quod noceat communi utilitati vel quod sit contra formam Statutorum Communis Parmae, teneatur illud facere auferri de dictis scripturis et ordinamentis » (2).

Così pure si rimise in vigore l' usanza che ogni anno venissero gli Statuti delle Arti corretti « per sapientes ad hoc eligendos ».

« Omnia et singula capitula et ordinamenta misteriorum et arcium et collegiorum civitatis Parmae debeant approbari singulis annis de mense Januarii per sapientes ad hoc eligendos....... qui teneantur corrigere et approbare omnia et singula Statuta et ordinamenta artis et collegii, quae cognoverint et crediderint esse iniqua et iniusta aut contra communem utilitatem etc. Illa vero Statuta quae fuerint reprobata, debeant canzellari, ita quod aperte appareant reprobata ».

(1) Ben diverso da quanto qui si stabilisce è il capitolo *de societatibus et coniurationibus destruendis* del primo Statuto (pag 176). Ora la legge lascia campo all' arbitrio, mentre l' antica disposizione era assai più concreta, ed il podestà dovea cercare *per consules vicinearum et societatum, per juratores et per alias personas, quas ad hoc bonas seu utiles putaverit, et zuras et conjurationes praedictas*. Non bene quindi venne dal PERTILE (Storia citata, Vol. II, pag. 203) questo accenno interpretato come una menomazione delle corporazioni; non pare tale, giacchè la legge ne chiama i capi a coadiuvare il Podestà nelle repressioni ordinate. Del resto or ora abbiamo riportate dallo statuto del 1316 disposizioni quasi analoghe, fatte evidentemente durante il tempo d' incontestata supremazia popolare.

(2) Statuto citato, pag. 190.

Ad ogni modo col cessare delle libertà repubblicane, concluderemo coll' Orlando (1), cessa altresì ogni importanza politica nelle corporazioni. Importanza, intendo, aperta, palese, manifestata direttamente per mezzi legittimi. Che del resto si ingannerebbe d' assai chi credesse che nessuna influenza, d' allora in poi, avesse esercitata quella istituzione popolare sulle sorti della storia italiana. Un governo per quanto dispotico rigorosamente non lascia per questo di essere sempre l' efficienza ultima di tutte le forze politiche ed il rappresentante di tutti gli organismi viventi nella società cui esso presiede.

Resta inoltre la corporazione un potente organismo economico e come tale non piccola è la sua parte nella Storia. Solamente ciascun' arte d' ora innanzi fa da sè, nè i legami che una volta le rendevano temute, più li stringono in fascio; occorre quindi che per studiarle in questo nuovo periodo che ci si presenta noi le osserviamo separatamente, dando il primo posto ai loro Statuti. Questo è quello che faremo in seguito dopo d' aver dato uno sguardo generale alla più intima organizzazione di esse, in quanto aveano di comune.

V.

I molti Statuti, ai quali accenneremo più avanti, sono fatti tutti sopra un *substratum* comune a tutte le Arti Parmensi, le quali alla lor volta in poco assai differiscono dalle Arti delle altre città.

A capo della Corporazione si trova un *Podestà*, detto anche *Consolo* o *Rettore*, aiutato nella gestione da alcuni altri ufficiali, fra i quali, in tutte le arti, il *Massaro* od Economo, obbligato spesso a dare cauzione; gli altri ufficiali si chiamano sempre *consoli*, raramente *consiglieri*.

Vengono eletti quasi sempre per estrazione, raramente per elezione; in quasi tutte le Arti gli ufficii sono gratuiti; come segno, più che di compenso, d' onoranza, in occasione della festa di Sant' Ilario, si regala loro un pajo di guanti.

(1) Orlando. Opera citata, pag. 92.

Anche per questo non troppi si sentivano lusingati ad accettare queste cariche, onde pene severissime a coloro che eletti non avessero accettato. Quasi tutti doveano prestare giuramento di amministrare rettamente e d' osservare gli Statuti. Erano poi eletti i Sindaci che aveano per obbligo di sindacare e di rivedere i conti agli ufficiali scadenti.

Gli obblighi dell' Arte riguardo alle pubbliche amministrazioni non erano troppi; presentare ogni anno gli Statuti alla revisione; prendere parte in corpo e col gonfalone alle visite fatte dal Podestà alla chiesa di Sant' Ilario, nel dì della sua festa, e quello più importante (e che in certi momenti riuscì gravosissimo, perchè in essi le Arti non pareano considerate che per quello) di pagare le collette che erano ripartite fra tutte le Arti della Città in ragione della rispettiva consistenza economica.

Non tutte le Arti nostre erano esclusiviste al punto da non permettere che un dato mestiere si esercitasse se non da quelli che nell' arte erano matricolati, solo a questi era riserbato il godimento dei privilegi che ciascun' arte aveva; i non iscritti peraltro doveano quasi sempre pagare una ricognizione.

La *liminaria* o tassa d' entrata era varia, a seconda che chi chiedeva d' entrare era un cittadino, un abitante del territorio od un forestiero; questi però doveva aver sempre esercitato l' arte nella città per 5, 8 o 10 anni. Per tutti poi era fissato un esame per constatarne la idoneità.

I figlioli dei maestri, detti *figli dell' arte*, aveano diritto d' entrare, previo sempre l' esame, senza pagamento.

Gli iscritti erano divisi in lavoranti o garzoni, detti anticamente *zignores*, e maestri: i primi erano, si capisce, in una condizione molto inferiore, e minori erano anche le tasse che pagavano.

Una disposizione comune a quasi tutti gli Statuti è quella per la quale nessun maestro poteva accettare lavoranti che fossero in debito col maestro dal quale si licenziavano, senza il consenso di quest' ultimo.

Così l' altra analoga che nessuno dell' Arte prestasse i propri servigi verso chi non avesse pagato i suoi debiti, per antecedenti lavori, verso altri dell' Arte.

Comune è anche l'articolo riguardante le illecite concorrenze completamente vietate. Coloro che avessero commesso furto erano puniti severamente ed i recidivi erano cassati dall'arte.

Ogni Statuto poi è pieno di dettagli tecnici di ciascun mestiere, quasi tutti miranti al fine di salvaguardare il pubblico, fornendogli roba onestamente fatta, e di mantenere il buon nome ed il decoro dell'arte, del quale ciascuna andava gelosissima.

Le pene erano quasi sempre pecuniarie, ed assai forti. Il provento di queste veniva impiegato nelle spese ordinarie ed il superfluo in dotare ogni anno una o più donzelle figlie di appartenenti all'Arte, caritatevole usanza che trovammo consacrata in quasi tutti gli Statuti.

Gli ufficiali che non fossero zelanti nella riscossione delle multe andavano a rischio di pagarle del proprio; verso coloro che fossero renitenti a sborsarle avevano diritto di pignoramento e potevano ricorrere per aiuto alla potestà Municipale.

La giurisdizione delle questioni e delle liti fra gli appartenenti all'Arte, e fra essi ed estranei, ma in cose pertinenti alla stessa, spettava sempre a qualcuno degli ufficiali. Parecchi Statuti interdicono anzi l'appello ad estranee autorità.

L'obbedienza agli ufficiali è dovunque inculcata, e pene severissime sono minacciate a coloro che li avessero insultati nell'esercizio delle loro funzioni, e specialmente nella visita alle botteghe ed ai magazzini, che doveano fare assai di frequente.

Speciali disposizioni riguardano la conservazione della pace, affinchè fra tutti i membri della Corporazione alberghi e regni sempre un sano spirito d'amore e di concordia.

Obbligo a tutti i componenti d'intervenire alle congregazioni od adunanze, e di comparire, ad ogni richiesta, dinnanzi ai proprii Ufficiali.

I principii della mutualità e del soccorso sono comuni in molti Statuti; molte arti si obbligano a soccorrere, non bastando le entrate tassandosi, i compagni caduti in miseria; tutte poi a sepellire a proprie spese gli indigenti.

Al funerale degli appartenenti all'Arte doveano tutti prender parte, e gravemente multati venivano coloro che non lo facessero senza legittimo impedimento.

L' idea religiosa domina sovrana; in tutti gli Statuti se ne trovano numerose traccie. Ogni Corporazione avea il suo Santo patrono, avea la sua Chiesa ove celebrare le funzioni prescritte; molte aveano obblighi per funzioni, mantenimento di lampade, doni di candele ecc. Proscritto severamente il bestemmiare; ed il riposo festivo, salvo i casi d' urgenza, rigorosamente obbligatorio in tutti i giorni, e non erano pochi, riconosciuti festivi dalla Chiesa, più negli speciali di ciascun'arte. Ogni anno inoltre, coll' intervento di tutti gli ascritti, si celebrava un solenne ufficio in suffragio dei defunti già all' arte appartenenti.

Questi i concetti principali informatori degli Statuti delle Arti nostre; visto ciò brevemente possiamo accingerci a dare una rapida scorsa a ciascuno di essi e notare quello che ci parve maggiormente degno di nota.

Di ciascun'Arte tratteremo partitamente, ed intorno a ciascuna di esse aggiungeremo quelle notizie più importanti che ci fu dato di raccogliere sull' argomento.

VI.

— Barbieri.

Il primo Statuto (I) che ci si presenta è del 1418, redatto in 23 capitoli. Doveva certo essere in latino, ma a noi non resta che la traduzione in volgare fatta nel 1597 (1).

Si eleggevano a voce due dei più discreti e più vecchi dell'Arte consoli affinchè esaminassero *senza strepito* tutte le questioni e per disobbedienze (cap. 1.); non si poteva essere ufficiale per due anni di seguito; per la processione di Sant' Ilario tutti i capi bottega si radunavano nella bottega dell' Anziano, dalla quale partivano (c. 13); non si poteva essere ufficiale se non sapendo leggere e scrivere (c. 14); per le funzioni di Sant' Ilario e dell' ufficio dei morti l' Anziano distribuiva un grosso pane a ciascun capo bottega,

(1) Fra parentesi con numeri romani segniamo la numerazione degli Statuti, che corrisponde all' elenco pubblicato in appendice.

uno al Rettore della Chiesa, uno a chi aveva cantato messa ed uno al sagrestano (c. 18).

Del 1646 abbiamo un nuovo Statuto (II), di capitoli 31, in molto uguale all'antecedente, ma che vi si distacca per la parte riguardante i Chirurgi che sono d'ora innanzi uniti all'arte. Obbligatorio il riposo festivo « eceto però se non fosse qualche ammalato, che bisognasse tosarli overo raderli il capo per necessità, overo in occasione di qualche forestiero » non mai però nella bottega ma nella casa o nell'osteria (cap. 6); per mettere su bottega si richiedeva si fosse esercitata l'arte per 10 anni, e più si doveva dar un esame nel quale « si habbi da mostrare tutte le vene et dichiarare li suoi nomi quale vengono dalli signori fisici ordinati con il segno evidente del modo di far con la lancetta colegatura et anco il modo di preparare dette vene; che habbino a mostrar il modo di metter sanguete con il modo canonico d'attacarle; che habbino a mostrar il modo di metter le ventose et visicatorii con suoi proprii luoghi assegnati ecc. » (cap. 7); nessuno può essere accettato « se non persona honorata et che sia passato per partito et balotato » (c. 8); non si può far bottega in due o più « nè alcun mastro possa far doi boteghe o vero farle fare ad altri mentre però non fossero doi boteghe conesse assieme cioè che una entrasse nell'altra, che venisse ad essere una sola afinchè fossero doi ochii di botega, soto pena di uno scudo d'oro » (c. 28); morendo un maestro che lasciasse un figlio maschio può far bottega, ma non può far altro che tosare e radere sino a che sia stato esaminato, o non abbia in bottega un idoneo (c. 11). Alla fine dello Statuto si trova la lista dei 23 barbieri che esercitavano allora in Parma.

Chirurgi e barbieri vengono poi a formare definitivamente una cosa sola nel 1738, (III) del quale anno abbiamo « li capitoli stabiliti ed accordati tra li Sig.ri Chirurgi e li barbieri semplici intorno all'aggregazione che essi Sig.ri Barbieri semplici fanno al collegio dei Chirurgi ».

È una delle pochissime Arti nostre delle quali ci resti il libro dei verbali delle adunanze; va dell'anno 1732 sino al 1778 (IV); non vi abbiamo trovato alcunchè d'importante.

Nel primo Statuto è detta protettrice Sant'Apollonia. Risulta

però da documenti autentici che nel 1794 si venerava come patrono Sant' Anastasio vescovo e nel 1798 S. Francesco di Paola. Negli ultimi momenti di vita come corporazione, ebbero San Lodovico. Non si può fissare la cagione dell'elezione di protettori diversi a sì brevi intervalli; se non fosse ciò avvenuto o per essere i professanti l'arte del barbiere divisi in diversi rami ciascuno dei quali avesse il proprio; o per essere l'arte decaduta e ristabilita sotto nuovo protettore, il che è meno probabile. Sant'Apollonia era la protettrice dei chirurgi, e la accettarono forse anche i Barbieri quando, come abbiam visto, esercitavano la chirurgia minore.

Nel 1578 l'Arte possedeva un altare nella Chiesa di San Pietro.

— Beccai.

Una delle quattro arti ed importantissima per l'influenza che vedemmo da essa specialmente esercitare, per mezzo del proprio Podestà, nella repubblica.

Molto numerose sono le disposizioni degli Statuti Municipali che la riguardano.

Nello Statuto del 1248 (pag. 341) si legge: « quod quilibet beccarius et quilibet alius civitatis Parmae, teneantur per sacramentum non vendere in grossum neque ad minutum carnes infirmas nec morbosas nec viciosas nec malatas nec involtas, nec eciam porcos de malatis de sancto Lazaro in beccaria nec subtus beccariam nec etiam in civitate nec in burgis »; vi si aggiunge poco dopo « quod quilibet beccarius teneatur non vendere carnes feminas pro masculo, nec carnes de pecora seu de montono pro castrono, nec carnes de bestia infirma » disposizioni che si trovano poi accolte e ribadite nello Statuto dell'arte.

Nel secondo Statuto (pag. 205) oltre al rinnovamento di quanto sopra, si stabilisce « quod Potestas teneatur sacramento infra mensem, cogere becharios civitatis stare ad vendendum carnes in illis portis in quibus habitant et non alibi, aliquo modo vel ingenio, et hoc pro majori utilitate emencium carnes.... Item quod nullus becharius, nec aliqua alia persona vendens carnes nel excorians eas, praesumat carnes inflare cum sprochis nel cum alio

instrumento, vel buffare cum bocha in eis, vel aliter cum alio instrumento, qualitercomque dici vel excogitari possit.... Item teneatur.... non tenere carnes excoriatas pellibus involutas. Item teneatur.... tenere carnes pecudum separatas a carnibus castracinis et a carnibus de montone.... Et Potestas Communis teneatur compellere Potestatem et consules bechariorum jurare de hoc capitulo observando ed de accusando contrafacientes ». Così pure per carni « lebrosas seu gramignosas, viciosas, morbosas, malatas ».

Nel terzo Statuto troviamo pure qualchecosa; vi è (pag. 182) un capitolo col quale si rende lecito « cuilibet bechariorum tenere pellas circa bestias, et vendere carnes licitas et modo licito ubicomque voluerint, dummodo bechariae civitatis manuteneantur more solito; et possint ire ad festum beatae Virginis de augusto per se, ut facere consueverunt.... ».

Le disposizioni antecedenti sono ripetute in un nuovo capitolo. « Qualiter becharii tenentur tenere carnes unius condicionis separata ab aliis et non vendere carnes unius condicionis pro aliis seu alia ».

Si aggiunge inoltre: « Capitulum quod potestas et consules bechariorum concedere ac praecipere possint cuilibet bechariorum quod debeant venire et interesse ibi ubi praeceptum fuerit per Dominos Potestatem et Capitaneum Parmae et alibi secundum praeceptum suae potestatis et consulorum suorum », obbligati questi a denunziare ed a multare i contrafacenti.

Importante è pure questo Statuto dove stabilisce « quod unaquaeque persona licite possit facere carnes licitas, quantascomque voluerit et ubicomque voluerit. Et Capitaneus teneatur praecise facere quod aliquis non dampnificetur vel injurietur occasione praedicta.... »; è bandito così il monopolio pei beccai, monopolio però che non tarderanno molto a riassumere. L' ultimo Statuto ha pure cinque capitoli intorno ai Beccai, ma non sono che la ripetizione quasi identica di quelli che abbiamo già citati.

Lo Statuto che rimane dell' Arte, uno dei più importanti e che ancor più lo sarebbe se invece di una copia scorretta ne possedessimo l' originale (V), fu fatto nel 1309, e fu confermato nel 1448 dal Podestà nel tempo « felicis regiminis defensionis libertatis Parmae ».

Siccome sarebbe tra quelli che nutriamo speranza di poter pubblicare in seguito, non ci occorrerà di farne troppo lunga disamina.

Per la festa della Madonna di Agosto tutti i beccai doveano seguire il Podestà andando processionalmente alla cattedrale; privilegio che abbiamo visto sanzionato dagli Statuti del Comune.

Proibito il vendere « publice vel privatim » carne nei giorni festivi « nisi praedictae festivitates essent diebus sabbatinis, in quibus quilibet becharius possit vendere non obstante dicto statuto ».

Non si potevano tagliare nè vendere carni nello stesso giorno nel quale le bestie fossero state uccise.

Il podestà era obbligato ad andare o a mandare « unum loco sui ad omnia mercata Episcopatus Parmae ».

Proibito severamente era a chiunque il vendere a credenza.

Ciascun beccajo era tenuto ad unirsi al Podestà nel caso di funerali e di sposalizii: doveansi però disporre le cose in maniera che « dummodo remaneant due stattiones bechariorum fulcite et aperte cum becharìis et carnibus vendendis ».

Coloro che avevano nei luoghi pubblici le banche o le botteghe non potevano affittarle se non a persone appartenenti all'arte.

Il podestà veniva scelto, fuori di loro, da sei elettori nominati da tutti i membri dell'Arte; durava in carica un anno ed aveva 6 libre parmensi di stipendio. I consoli erano nove.

Vietato era il tenere *zignores* o garzoni; più severamente ancora l'associarsi con loro.

L'arte doveva avere « uno libro grosso » nel quale fossero segnati i nomi ed i cognomi di tutti gli appartenenti « de littera grossa nigra miniata pro quolibet nomine con zinabro » (1).

In altro libro doveansi scrivere tutti gli altri che fossero al servizio della Corporazione: « stant seu stabunt ad mandata comunitatis bechariorum ».

In un terzo libro doveansi scrivere « omnes habere et possessiones bechariorum et quantitas ipsorum » la località, gli istrumenti e tutti gli altri diritti. Un ultimo libro « de carti de

(1) Di tutti questi libri, che sarebbero interessantissimi, non si è potuto aver traccia.

pecude » dovea contenere gli Statuti dell'Arte; tutti poi indistintamente « cooperiantur cum una bona coperta ».

Le disposizioni già accennate degli Statuti Municipali sono incorporate e fatte proprie in tanti speciali capitoli.

Infine allo Statuto sono aggiunte, quasi sempre per mano di notajo, le modificazioni non poche che venivano introdotte ad ogni revisione dei cosidetti Statutarii.

Accenneremo le principali.

Nel 1418 al capitolo » de forma eligendi potestatis et officialium » si aggiunge che questi debbano essere « de antiquioribus, fidelioribus et sufficientioribus dictae Artis; » si modifica pure « de fideiussione massarii » e « de beccariis accipiendis in dicta arte ».

Nel 1421 si obbliga il Podestà al giuramento, e tutti gli iscritti « ad sociandum potestatem ad omnes oblationes civitatis ad quas portabitur gonfalonem dictae Artis » pena 5 soldi, metà dei quali si devolva « fabricae capellae S. Sebastiani ».

Nel 1428 « ex parte spectabilis Rolandi de Lampugnanis potestatis Parmae fiat crida generalis »; in essa si stabilisce « quod becharii non possint vendere carnes ovinas, caprinas, ircinas, castratinas et pecudinas » l'una per l'altra e tutte le debbano tener separate, e così pure non possano tenere « super eodem banco carnes vitulinas et mancii ». Al Podestà inoltre è fatta obbligazione di dare entro otto giorni comunicazione al Comune delle multe inflitte.

Nel 1430, con aggiunte rogate da Antonio de' Tardilessi, si fa una riforma di 8 capitoli, nei quali si insiste fortemente sull'obbedienza che si deve prestare al Podestà, si rende obbigatoria la votazione « cum fabis albis et nigris », si fissano a cinque gli elettori del Massaro e si aggiunge un nuovo capitolo « de iusto pondere ».

Così pure pochi anni dopo, essendo podestà dell'arte Bosello de' Guidoboni, radunati tutti gli inscritti si viene d'accordo ad un'altra riforma di quattro capitoli; si puniscono di libre dieci i disubbedienti al Podestà e coloro che condannati rifiutassero di pagare; che « si aliquis facieret becharium et non esset scriptus in misterio et non vellet obedire praeceptis banniatur » e con

essi « aliqui de ipso misterio nullum colloquium et nullam familiaritatem habere possint ». Vengono pure accettati alcuni nell'arte; fra questi si accetta *Franciscus de Fontana iudex* aggiungendosi peraltro che « non aliquis iudex ponatur nec poni possent in dicto misterio tempore moderno. »

Nel 1347 si trasportarono le beccherie rimaste sino allora sulla Piazza Grande presso la chiesa di San Giorgio, la quale era a capo della strada Santa Lucia. Si rese indispensabile tale trasporto allorchè Luchino Visconti volle della Piazza fare quella fortezza cui pose nome *Sta in pace.* Giovanni del Giudice, altri cronisti e l'Angeli, contrariamente all'Affò che lo assegna all'anno 1348, dicono in modo chiarissimo che le beccherie vennero condotte fuori della città nel 1348. Ottimo insegnamento datoci da quei tempi antichi, e che nonostante l'utilità sua fu trasandato nei tempi posteriori, e solo rimesso in vigore più recentemente nel 1838, per la munificenza di Maria Luigia che eresse nella Ghiaja un sontuoso edifizio capace di tutte le beccherie della città.

Nel 1386, sotto Gian Galeazzo Visconti, venne fatta una giunta ai *Pacta Locationis Datiorum*, sulla scannatura delle carni, colla quale si ordinò: 1) niun beccajo nè altri potesse enfiare le carni da vendere; 2) non si poteva ferire sul capo bestie bovine, tranne i vitelli lattanti, se prima non fossero state visitate dal console delle vettovaglie; 3) non si desse giunta maggiore di sei once a chi comperasse carni porcine in quantità minori di quattro libre; 4) non si desse per giunta fegato o milza in quantità maggiore di quella ne volessero i compratori; 5) avessero i venditori di carni approntata ognora tanta carne quanta bastasse al bisogno, secondo la qualità del tempo ed il volere del Podestà o del Giudice sopra le vettovaglie.

Nel 1393 poi in esecuzione di una lettera di Gian Galeazzo 15 ottobre 1392, si stabilì che ogni macellajo, e qualsivoglia altra persona che macellasse bestie da carni mangerecce, pagasse all'appaltatore del Dazio sulla scannatura, nel giorno stesso del macellamento o nel giorno dopo, un imperiale per ogni libra.

Le beccherie erano tutte di proprietà comunale e venivano affittate; nel 1478 fu rinnovato l'affitto di dette beccherie per

cinque anni. In quel tempo erano quindici, dodici prossime alla Piazza e tre in capo al ponte. Si capisce che esse dal di fuori dov' erano state relegate aveano già fatto ritorno nel centro della città. La rinnovazione fu pattuita in lire imp. 115 per le dodici e 28 per le tre, annualmente. All' adunanza dell' Anzianato per questa deliberazione erano presenti il Podestà de' beccai, due sindaci e sette altri dell' arte. Ai conduttori fu concesso il privilegio di macellare e di vendere carni al minuto. E con pubblica grida ne fu proibita la vendita a tutti gli altri durante il tempo dell' affitto. Il rogito fu rogato da Gaspare Del Prato e fu anche convenuto che chi, all' infuori dei conduttori avesse macellato o venduto carni in luogo diverso dalle dette beccherie, cadesse in multa di fiorini dieci a profitto metà dell'arte e metà del Comune.

Pochi giorni dopo i beccai si divisero fra loro di buon accordo le botteghe prese in affitto; solo vollero escluso un Cabrino Fabi.

Anche ciò rogò il Del Prato, e dall' atto risulta come le botteghe vicine alla Piazza erano tutte contrassegnate da una lettera dell' alfabeto. Era in questi tempi in Parma un canale speciale a comodo delle beccherie che si chiamava *canale dei beccai*. Il Comune pagava un salario di 4 lire imp. a chi introduceva l' acqua in detto canale.

Da un altro atto poi del 1476, col quale l' arte affitta « unam apothecam » a certo Marco Pezzali, si viene a stabilire come il Palazzo dei Beccai, vicino appunto a tutte le loro botteghe, parte delle quali erano anche in Strada Santa Lucia, che allora chiamavasi contrada de' Beccai, era attiguo all' allora Chiesa Parrocchiale di San Giorgio, precisamente sulla piazzetta ora detta *Pescheria Vecchia*.

Del 1513 abbiamo una grida colla quale si ordina di vendere le *victualie* al prezzo del calmiere; in altra del 1515 si proibisce di vendere carni prima dell' Avemaria del mattino; una terza del 1541 vieta *a ciascun beccaio di ammazzare* più d' un vitello alla settimana; nel 1543 si notifica a chi volesse vendere carne di chiederne licenza agli Anziani che l' avrebbero accordata dopo la lettura dei capitoli a ciò riferentisi.

Con grida del 4 febbraio 1545 è data facoltà a chiunque di presentare le ragioni che avesse sulle case e botteghe distrutte

per fare le beccherie della città, entro il termine d'un mese avanti il governatore di Parma. Nel 1602 gli Anziani fanno aggiungere allo Statuto che il Podestà faccia vedere ogni anno, in gennaio, lo Statuto dell'Arte al Vicario della Grassa (disposizione comune a tutte le Arti), più che venga « aggiunto inviolabilmente » che ciascun estratto officiale debba accettare incontanente, ed a lui obbedire padroni e famigli.

Con grida del 1644 si proibisce agli uffiziali e capitani di vender carni macellate nemmeno ai proprii soldati, nè di ammazzare bestie bovine.

Nel 1651 infine, e tralasciamo molte altri gride posteriori, si pubblicano ordini e provvisioni perchè la città non manchi di carni e siano rigorosamente osservati i bandi antecedenti.

Nel 1707 abbiamo la riforma dell'arte, la quale viene retta con nuovo Statuto (VI) di 24 articoli; l'arte è governata da un Anziano, un Sindaco ed un Massaro. Nessuna persona possa esercitare l'arte fuori del Vaso grande della Beccaria, e le botteghe di fuori si chiamino *Soriane*. In quaresima si tenga aperta una sola bottega, si ponga all'incanto ed i danari ricavati, non si ripartiscano più fra i singoli, come prima, ma si devolvano alla cassa dell'arte. Le domande per essere iscritti non si accettano che dal primo giorno di Quaresima al Lunedì Santo; per evitare « i susurri e discordie » i Triparoli non si fermeranno nelle Beccarie se non pel tempo necessario per ricevere le intestina degli animali.

La Chiesa dell'Arte è San Pietro e si fa la solenne funzione il giorno di San Rocco.

Il sigillo dei Beccai fu pubblicato dall'Affò nella Zecca Parmigiana e dal Zanetti nella nuova Raccolta delle monete e Zecche d'Italia - tomo V. Vi è scolpito un torello colla leggenda ✠ S. COMUNITATIS BECARIORUM PARMAE.

— Boccalari.

Erano i lavoranti nell'arte della Ceramica, arte che nel 1500 ebbe anche fra noi singolare sviluppo, come può vedersi in una memoria del marchese Campori sulle Ceramiche modenesi, nella quale in appendice si diffonde a parlare anche delle Parmensi.

Gli Anziani del Comune in seguito a petizione di Angelo Dieci ne stabilirono gli Statuti nel 1794 (VII) in capitoli.

« Il buon governo degli affari politici richiedendo che le arti riconoscano le loro regole ed i loro diritti, così ancora i Boccalari che hanno vissuto sino al dì d'oggi con provvidenze incerte è bene che che si trovano in un sol corpo uniti, per godere dei privilegi che gli convengono ».

Per essere iscritti all'arte bisogna provare il possesso stabile di un valore di Zecchini 600 (cap. 6); erano divisi in due categorie, fabbricatori e negozianti. Seguono poi molte disposizioni tecniche intorno agli scarti, alla vernici ecc.

Vincenzo Balestrieri decurione in seguito alla disposizione sopra citata « si è prestato ad esaminare le disposizioni ed ordinazioni date in diverse epoche su tale proposito » ed ha concluso col proporre i succitati Capitoli approvati dagli Anziani il 9 aprile.

— Brentatori.

Arte antichissima e che in mezzo a vicende d'ogni sorta ha saputo mantenersi e conservarsi, unica fra le altre, sino ad oggi.

Ad essi era affidato l'incarico di correre a spegnere gli incendii che divampassero nella città; così infatti parla di loro il secondo Statuto Municipale a pag. 106 « Capitulum quod massarius Communis debeat dare singulis brentatoribos, et singulis vicibus quibus ibunt et fuerint et aquam portaverint ad ignem estinguendum in civitate vel burgis, XII imperiales de avere Communis. Et liceat ipsis brentatoribus stare cum brentis suis iuxta Sanctum Petrum, et alibi, in Platea Communis, sicut et ubi consueverunt, et brentas suas tenere in locis consuetis, non dando aliquid Communi nec speciali personae.

Nel terzo Statuto a pag. 269 ne viene lor fatto obbligo preciso: « brentatores teneantur et debeant venire cum brentis et aquam portare ad ignem extinguendum, quando et quociens esset in civitate vel burgis, poena et banno decem sol. parmen. pro quolibet et qualibet vice. Et non debeant ire praedicti brentatores in aliquibus exercitibus vel cavalcatis nec stare, nec facere aliquas custodias diurnas vel nocturnas: et, tempore cujuslibet exercitus

vel cavalcatae, sub poena praedicta, stent in platea Communis de die et de nocte ».

Più innanzi si stabilisce pure « quod nullus brentator audeat vel praesumat stare in platea Communis, quando carariae vini sunt in platea Communis causa vendendi vinum et mustum, prope ipsas cararias per duas pertichas, nec eciam inter homines vendentes vinum seu saços (saggi) vini causa vendendi; sed longe ab eis per unam pertícham stent: salvo quod, facto mercato vini, possint ire ad portandum ipsum ».

Sotto pena poi di cento soldi nessun brentatore poteva « ire ad sepeliendum aliquem defunctum » o a scavare fossa per sotterrarvelo; sotto pena di 5 soldi non potevano i brentatori stare « prope staciones Communis..... quae staciones sunt sub scalis palacii Communis, super quo moratur dominus Capitaneus ». Inoltre « ut aquae puteorum civitatis et burgorum Parmae non victuperentur » nessun brentatore, od altri « debeat ascendere cum pedibus super tolta alicujus putei causa trahendi aquam de puteo ».

Nel quarto Statuto a questi Capitoli se ne aggiungeva un nuovo: « si aliquis brentator seu portator vini effondent vinum alicujus, teneatur illud emendare, scilicet medietatem precii vini quod constiterit emptori, vel illi cujus fuerit, infra terciam diem postquam hoc contingerit, in poena dupli ».

Morto nel 1279 un Alberto da Bergamo, di professione brentatore, corsa per l' Alta Italia la fama di molti miracoli avvenuti sul suo sepolcro in Cremona, vollero i Brentatori nostri recarsi colà, d' onde tornati, dice l' Affò, pieni della novella divozione, e raccoltisi nella Chiesa di San Pietro sulla Piazza, dove solevano radunarsi colle loro brente, dipingere ne fecero l' immagine nella tribuna di essa e tanto concorso vi promossero e tante offerte raccolsero che, radunata la somma di trecento lire imperiali, comprarono nella Vicinia di Santo Stefano le case dei Malebranchi, e vi fondavano un *Ospedale* che si chiamò di *Frate Alberto*. Fra Salimbene nella sua Cronaca si mostra avversissimo a questo Frate, fu prima però che la Chiesa lo avesse santificato, e fra l' altro lo chiama peccatore e più che brentatore bevitore di vino. Fatto sta che il culto che in Parma gli prestarono i brentatori, continuò forse sino a tanto che l' Ospedale citato s'incorporò, come

gli altri, all' Ospedale Grande. « Dopo quel tempo, dice l' Affò, confuse le idee di quei buoni uomini, e secondate non saprei da qual testa loro pari, equivocando tra quel Santo Alberto, ed altro di simil nome carmelitano, si diedero a celebrare la festa di quest' ultimo, che sino al dì d' oggi invocano protettore senza saperne il perchè ». Ed anche ora nell'umile fondaco che serve di bottega ai Brentatori, che tutt' ora mantengono l'Arte, si trova un quadro di buon pennello di Sant' Alberto, vicino ad una graziosissima Madonna, dovuta a Michel Angelo Anselmi, nostro pittore, e fatta appositamente per l' Arte.

Gli Statuti dell'Arte furono compilati nel 1553, nuovamente approvati poi nel 1602 (VIII). L'originale in pergamena si trova presentemente presso la Società dei Brentatori che abbiamo già accennata. Consta di 27 capitoli. Così cominciano:

« Essendo fra le altre Arti di questa magnifica città di Parma, una l' Arte dei Brentatori, molto utile et necessaria, siccome la esperienza il mostra, quale già tanti et tanti anni ha Privvilegi et Statuti, et è stata molto perservata, volendo si come conviene, vivere con ordine et drittura, et che le sue leggi, Statuti et stabellimenti appaiono et siano osservati, et per abusione o trascuragine sieno pretermessi quelli già fatti e statuiti, che furono latinamente composti, ridurli a parlare materno, talmente che possano da tutti essere intesi, a cui spetta et spetterà et agiungerli e sminuirli si come giusto ed honesto debbe essere », così presentano alla superiore approvazione, che fu concessa, i seguenti capitoli.

Che il Brentatore non faccia fraude nel suo officio, che non dica parole inoneste ad alcuno, che non faccia o dica ingiuria agli ufficiali dell' Arte, colle altre disposizioni solite, sono il sunto di questo Statuto.

Il Brentatore che farà vendere vino a credito sarà tenuto in solido col compratore al pagamento di esso (cap. 4).

« Ad effetto che facilmente si possino servire il Prencipe e li Rettori della Repubblica Parmeggiana e le altre persone » si statuisca che i Brentatori nei giorni di lavoro debbano stare continuamente, pronti al servizio del pubblico, al luogo del Dazio del vino.

Nel caso che uno dell' arte fosse ricercato di portar vino in campagna, egli debba chiamare con sè i più vicini ed i primi che trova e non andare girando per cercare altri.

I Brentatori non iscritti nell' Arte siano obbligati a pagare a questa ogni mese « un certo che » e precisamente 20 soldi imp.

Al cap. 21 si obbligano « tutti li Brentatori di detta Arte ogni volta quando si sentirà o si oderà sonare campana di chiesa alcuna o del Comune al fuocho, andare con le brente loro al luoco dell' incendio e portare de l' acque per estinguerlo, e di indi non partirsi senza licentia di lo Antiano, se vi sarà, o de i Consoli di dett' Arte » sotto la pena comminata dallo Statuto; e la pena « s'applichi per mettà a l' Arte predetta, e per l' altra mettà al patrone del luoco abbruggiato ».

Si riportano poi in tanti capitoli le prescrizioni comunali che abbiamo già viste ed a proposito delle esenzioni dalle cavalcate ecc., così si esprime lo Statuto: « Si come più carico si da a uno, ancho onesto premio più che agli altri se gli concede, pertanto essendo dalli Statuti della Magnifica Città di Parma datto Privillegio alli Brentatori, pare che sia ancho honesto questo in questi Statuti dell' arte predetta commemorare ».

Seguono poi le approvazioni annuali sino all'anno 1804.

Nel 1583 gli Anziani fecero aggiungere allo Statuto che alcun brentatore non potesse comprare vino per rivendere « così nella Città come fuori et tanto in Giara o altra Piazza quanto in altro loco pubblico o privato » nè in questo possa avere società o compagnia con altri; così pure si vieta che s' intromettano a far vendere vino di sorta. Quelli che antecedentemente avessero comprato vino entro tre giorni ne diano nota alla Cancelleria della Comunità, col numero delle botti, la quantità del vino e la provenienza.

L' ordinazione degli Anziani non era che una ripetizione di quanto si era già stabilito nel 1524, e che i Brentatori pare avessero scordato. Infatti negli Ordinamenti di quell' anno si legge:

« Vigesimo tertio statuerunt quod Brentatores non valeant quomodo intromittere pro vendi faciendo vinum quod a Mercatoribus in Civitate Parmae defertur causa vendendi, neque emere

valeant causa revendendi, nec precium aliquod a reventitoribus vini recipere, sed tantummodo ab emptoribus recipere possint mercedem causa gestationis dicti vini ad domos emptorum et hoc in et sub pena ducatorum duorum auri a quolibet et qualibet vice auferendum et aplicandum ut supra etc. ».

Ma nemmeno all' ordinanza del 1583 si acquetarono tutti, ed alcuni l' anno dopo fecero una domanda asserendo « che dificilmente si possi trovare chi dia vino alla minuta a brente e mezze brente per servitio delli lettori et scolari dello studio introdotto in Parma ».

A questo rispondono abbastanza risentiti gli anziani dicendo che « detta obiettione è impertinente et si risponde che vi sono Provisori per lo Studio, quali hanno fatto fide nanti alli Signori Antiani che provvedano et provvederanno a' Signori lettori et scolari di maggior cosa non che di vino et che non solo si è provveduto che li ne sia dato a brente e a mezze brente, da grandi e piccoli et d' ogni sorte, rossi e bianchi ma anco a fiaschi, se così vogliono.... che quindi quando Antonio Bornio Persuto (capo dei firmatarii della petizione) e gli altri vogliano essere mercanti e venditori di vino depongano la brenta ».

Nel 1604, essendo il numero di quaranta sufficiente ai bisogni dell' Arte, perchè altri non chiedano di essere iscritti si accrescono le tasse portandole da L. 20 a 40 per i terrieri e da 40 a 70 per i forestieri.

Nel 1640 si rimette in uso la consuetudine, interrottasi per il contagio del 1630, di far celebrare ogni anno un solenne ufficio in suffragio dei defunti dell' arte stessa.

Nel 1704 dietro petizione dell' Arte, che si lamenta d'essere ridotta in così miserabile stato da non sentirsi di pagare le pubbliche gravezze, perchè tutti portano vino, persino i soldati, con apposita grida si stabilisce, pena 25 scudi d' oro, che ciò non possa farsi che dagli iscritti nell' arte.

Nel 1715, a rogito di Alessandro Baroni, i Brentatori si obbligavano a pagare ciascuno cinque soldi al mese per costituire un fondo « per soccorso di mano in mano dei poveri Brentatori che si trovavano infermi »; i figli dell' arte all' atto dell' entrata dovranno pagare solo un anno, e gli estranei quella

somma che sarà creduta sufficiente. Il sussidio si concederà solamente a coloro che siano già ammalati da 8 giorni. Così modestamente si iniziava in Parma sin d'allora una propria e vera società di Mutuo soccorso. Nel 1787 la cosa venne poi stabilita formalmente con tutte le dovute autorizzazioni, e venne costituita « una Cassa a favore degli Individui dell' Arte dei Brentatori o infermi o impotenti all' esercizio del loro mestiere ».

Nel 1734 poi, dietro richiesta della maggioranza dei Brentatori i quali non desideravano che i denari e la cassa rimanessero presso l' Anziano, perchè ne vengono abusi, si stabilì dagli Anziani la nomina di un apposito Tesoriere.

Attesa la tenuità della mercede corrisposta dagli Osti ai Brentatori in soldi 5 per brenta, era venuta la consuetudine che questi si appropriavano quattro boccali per ogni botte o carraro; con grida del 14 agosto 1779 si vieta questo severamente, ma nello stesso tempo si statuisce sia lecito in avvenire al Brentatore l' esigere soldi 10 per brenta, per quel vino solo che verrà scaricato alle osterie, non per quello portato alle case dei privati per i quali resta intatto il prezzo di prima.

La soppressione delle Arti non ha recato alcun pregiudizio a quella dei Brentatori, la quale come già dicemmo sussiste tutt' ora nella nostra città, mantenendo parecchie delle sue antiche consuetudini, fra le quali quella di chiamare con un sopranome ciascun appartenente ad essa. Ora è regolata con un Regolamento Municipale (IX) andato in vigore nel 1864 ed approvato con Regio Decreto 11 ottobre 1863. Anche questo Regolamento è ormai lettera morta e gli articoli prescriventi la cauzione in lire 60 e le piastre di riconoscimento si sono per tacita dissuetudine abrogate, e la Società continua a sussistere libera da ogni vincolo che non sia quello della volontà dei pochi consociati.

— Caffettieri.

In data 23 giugno 1751 da molti caffettieri si chiede l'erezione dell' Arte, per essersi questa estesa e diventata importantissima: « sin' ora li Professori di questa, essi dicono, hanno dovuto soggiacere ora ad una ora ad un'altra sotto semplicissimi e vani

titoli e pretesti da antichi ed ostentati Statuti, quali al presente Stato di cose non sono verificati, ed a quali neppure adempiscono alcuni che pretendono tenere soggetti e dipendenti li Professori antedetti, chiamati Caffettieri ».

Addì 26 giugno gli anziani leggono un memoriale del *Collegio degli Speciali* il quale protesta « perchè li Cafetieri (che con tal nome vogliono appellarsi abbenchè sempre chiamato col titolo di Acquaroli) non si contentino di vendere Caffè, Acque ecc. ma pretendano manipolare dolci, confettorie, biscotterie, che invece sono attinenti » a loro, come si rileva dai loro Statuti e da un decreto del 1593 che vieta a chiunque non Speciale la vendita di molte cose e fra le altre delle citate; non aver mai mancato essi di fare le dovute proteste, e che inoltre nel 1737-38-41-42 vennero collettati anche i Caffettieri nella colletta o taglione imposta al loro collegio, il che prova come quelli siano sempre a questo stati sottomessi.

Nonostante però questo cumulo di ragioni l'erezione dell'Arte viene concessa e ne vengono scritti ed approvati gli Statuti (X) che hanno questo mirabolante titolo:

STATUTI E CAPITOLI

dell'Arte dei Professori nella fabbricatura e manipolazione di Bevande, di Caffè, The e Ciocolato, di Acque rinfrescative, di Sorbetti ed altri Gelati, Siroppati, Biscotterie e dolci d'ogni sorta confettati di puro piacere e delizia del gusto umano! E scusate se è poco!

In essi all'infuori di prescrizioni tecniche su quel po' di roba di cui sopra, non c'è nulla che merita d'essere rilevato.

— Callegari.

Una anche questa delle arti più antiche; la vedemmo infatti nella *Compositio mercadanciae*; era composta dei confettori ossia conciatori e trafficanti di pellami.

Nel secondo Statuto troviamo intorno ad essa un capitolo col quale si assegnavano ai callegari alcune norme da seguire

nell' arte loro: « Potestas teneatur sacramento praeciso facere fieri secundum modum antiquum et inventum, qui est in Camera Communis, secundum quem antiquitus soleae calegariorum consueverint designari, et secundum quem extra signa ipsae soleae consueverunt esse amplae et longhae (eo quod secundum modum, ad quem de novo fiebant calzarii non poterant calzari nec guerdolari (sic); qui modo ferratus et legitimatus, ut antiquitus esse consuevit, est in camera Communis, ad quem soleae signabantur in coreis confectis) et soleas facere incidi et vendi. Et si aliquis calegarius contrafecerit solvat pro banno XXV libras parmenses ».

Da essi prese il nome certamente la « via gallegariae » ricordata nel terzo Statuto a pag. 143, e che tutt' ora porta quel nome. Di quell'arte ci resta uno splendido statuto (XI) conservato nell' Archivio di Stato, cui fu regalato dall' Archivista Gasparotti che lo scoperse venale in un negozio di libri vecchi.

È originale in pergamena, con i titoli dei capitoli in rosso, ed è scritto in italiano molto barbaro. È del 1473.

Nelle prime pagine vi sono scritti un' infinità di nomi di appartenenti all' arte, parecchi dei quali sono resi dalla corrosione del tempo indecifrabili.

Vi sono poi alcuni capitoli sparsi ed aggiunti poco dopo la formazione dello Statuto; in uno di essi si dà l' incarico all'anziano dell' Arte di porre all' incanto a calende di gennaio l'affitto della beccheria unica che, come abbiamo visto a suo luogo si teneva aperta in quaresima; affitto, s' intende solo relativo alle pelli, ed un altro che comanda « che nisuno di l' arte predicta osa ne presuma per alcuno modo de impedire e molestare ne fare molestare quel tale ch' havera conducta la suprascripta becharia sotto la pena de livere dese de imperiali ».

Dopo 6 pagine principia lo Statuto, di 34 capitoli, che comincia: « A honore e gloria de lo omnipotente dio et de sua madre Intercedente et exaltatione de Illmo signor nostro e astato pacifico e tranquillo perpetuamente da essere observato da li huomini de larte de la Caligaria de la Cità e del Vescovato de Parma ».

Nessuno che non sia e cittadino ed abitante della città, ed iscritto nell' arte da 10 anni, può essere Anziano.

Coloro che, legittimamente impediti, non possono intervenire alle oblazioni delle feste di Sant' Ilario e Sant' Antonio (speciale per l' arte) mandino 1 libra e mezza di cera.

Seguono molte disposizioni intorno ai cuoi nostrani e spagnoli che vengono da « Sibilia e Lisboa », del tempo che debbono restare in concia, e del modo di confezionarlo.

L' anziano, quando sospetti sull' osservanza di qualcuno agli Statuti, può fargli giurare toccando le scritture, e chi vi si rifiutasse paghi 20 soldi imp. di multa.

Nessuno dell' arte può prendere in affitto più di una beccheria per averne le pelli; se un cittadino porterà una pelle da confezionare il maestro cui si dirige è obbligato ad esaudirlo purchè l' altro affermi di usarne per la sua famiglia *et non aliter*.

Nessuno della città, che non sia sotto l' obbedienza degli ufficiali dell' arte ardisca lavorare della medesima.

Chi avrà mancato all' osservanza degli Statuti sia punito *ipso jure* « et senza altra scriptura di processo » in lire 10 imp.

È vietato severamente il conciare pelli di porco. Colui che punito per trasgressione agli Statuti « si volesse defendere e piadezare contro gli ufficiali denanze ali giudici » abbia oltre l' altra pena altre 10 lire imp.

Seguono le firme annuali dei correttori, fra cui quella del celebre Grapaldo; la prima è del Notaio Petrus de Bono nel 1473 e si viene anno per anno, salvo qualche salto, sino al 1732.

Non fummo in caso però di trovare gli statuti che si devono esser fatti in quell' epoca; come pure non riuscimmo a trovare di quest' arte, che se visse di vita rigogliosa commercialmente stette peraltro quieta e modesta, se non queste altre poche notizie.

Nel 1551 si aggiunge che tutti i figli dei maestri, vivi e morti, presenti e futuri, s' intendono nell' arte compresi, senza pagamento, purchè la esercitino e siano approvati. Possano anche essere eletti agli uffici ai quali è di nuovo rigorosamente vietato rifiutare.

Nel 1581 essendo nata contesa tra i callegari ed i calzolari e mercanti, che sogliono introdurre in città corami forestieri, e che fattili tingere li vendono come nostrani con grave danno dei primi, gli Anziani ordinano che sia vietato e punito il farli credere

non forastieri, che non si possano tingere in alcun modo ma solo venderli bianchi come sono.

Loro patrona Santa Agnese, loro chiesa San Silvestro.

— **Calzettai**.

È chiamata *ars Aguchinorum* ed è certamente una parte dell' arte dei Merciai dalla quale si è in seguito staccata.

Unica memoria che di questa ci rimane è uno Statuto (XII) del 1597.

Sono 15 capitoli e sono intitolati « Statuti Capitoli et ordini dell' arte delle Calzette fatte all' agocchio et d' ogni altra sorta d'agocchiami dell' Ill.ma città di Parma ».

I capitoli furono loro formati dagli Anziani che in quell'anno stesso ne approvavano l' erezione in arte autonoma.

L'Arte è retta da quattro uomini intelligenti, eletti dagli Anziani, che devono vedere tutti i lavori che si vogliono vendere (cap. 1); tutti quelli che vorranno aprire bottega dovranno essere approvati dai detti quattro, e così pure i garzoni (cap. 3). Viene poi fissata la lunghezza delle calze, la quantità della seta reale da impiegarvi ecc. Le multe e le tasse serviranno a maritare ogni anno una donzella figlia di un Maestro in esercizio.

In questo Statuto non si trova alcun accenno all' idea religiosa, così pure vi si parla di ufficiali senza dire prima quanti e quali debbano essere: — questo fatto e l'essere la copia sprovvista d' ogni altra aggiunta, lettera ed approvazione posteriore, ci fa ritenere che più che dello Statuto sia una copia di un memoriale o delle direttive sulle quali si compilò poi lo Statuto dell' Arte.

— **Calzolai**.

Era una delle quattro Arti e conseguentemente delle più importanti della città. Nel 1215 la troviamo nella *Compositio Mercadanciae*.

Del 1256 ci resta tutt' ora una lapide, visibile presso l'Ospedale Maggiore, su cui è incisa una convenzione stipulata tra

l'arte dei calzolai ed una casa di Ricovero (forse l' Ospedale di Rodolfo, o uno degli aggregati a questo) per la quale ciascun membro di essa avea diritto di esservi ricevuto e di ottenervi ciò che gli fosse necessario per la vita e suffragi dopo morte. Eccola:

HOC MEMORAT SCRIPTUM QUIA CŌPETIT UT MEMORAT
QUANTIS CERDONUM. TURBA BONIS FRUITUR.
QUISQUIS EGĒS FUERIT. SEU PAUPTATE COAC̄T
HIC RECIPI DEBET. QUODQ: NECESSE DARI.
HIC HIIS DEFŪCTIS. CATABIT̄ ANNUA MISSA
HINC SOLITO FACTO. PLENIUS OFFICIO.
S̄CI MARTINI. POST FESTUM TŪC CELEBRATŪ
PRIMA DIES LUNE. POSTULAT ID FIERI.
DE PROPRIIS DONAT. HI IPI QUOLIBET ANNO.
NON SINE RE DEGNA. TALIA CUM MERITANT.
A DECIES QUĪTO. SEX RURSUM MILLE DUCENO
TEMPORIB. CUNCTIS. HEC DOMUS HEC FACIET
TEMPORE GERARDI. QUI TUNC MASS̄AR AGEBAT.
CONSUL ERAT IACOB. PETRUS. UBALDUS ET HII
SIC IACOB. PETRUS. BERNARDUS Q̄U JOH̄ES.
NEC NON ALBERTUS IUNGITUR INDE SIBI.
GAUDEAT ERGO DIU. CERDONŪ PARMEA TURMA
QUAE MERITIS MULTIS. TALITER EST SOCIA.

Protettore dell' arte San Crispino, che possedeva un altare in San Pietro (chiesa che nel 1578 di 13 altari ne aveva ben sette appartenenti ad altrettante arti); nel 1778 però celebravano le loro funzioni nell' Oratorio di M. V. del Ponte.

Il primo Statuto che ci si presenta, compilazione sugli antichi statuti scritti in latino, è di 27 capitoli e dell'anno 1568 (XIII).

Nel giorno di San Cristoforo l' arte estrae dal bussolo, nel quale son tutti i Maestri d'anni 25 e che n'abbiano 10 di esercizio, il *Podestà* e i due *Sindaci* che dovranno assisterlo; essi a lor volta dovranno eleggere un benestante e giudizioso *Massaro*.

Tre giorni dopo gli Ufficiali giurano in mano d' un cancelliere della Comunità « bene et fedelmente e da huomini da bene, rimossa ogni passione d' odio, malizia o rancore et ogni amicizia, affetto, parentella o humana grazia ».

Ogni mese siano questi tenuti a visitare le botteghe e visitare diligentemente se vi siano fraudi di qualunque sorta; le cose sequestrate saranno portate dal bidello al Vicario della Grassa. « Non parendo conveniente che uno di un Arte sappia tutti gli interessi dell' altra rendendosi ancora impossibile il servire a due in uno stesso campo » si statuisce che non possa entrare nell' arte chi sia iscritto in un' altra « et si tollerano i presenti perchè turpius ejcitur qua non admittitur hospes ». « Perchè il Signor Iddio nostro Giesu Christo ama sommamente la pace e molto volentieri alberga e si trattiene dove quella si ritrova e si mantiene » gli Ufficiali devono essere « vigilanti ed avvertiti in orecchio » e se nascono discusioni pacificarle.

Le pene, comminate dallo Statuto, si applicheranno per $^1/_3$ alla Mag.ca Comunità di Parma, per un terzo all' Arte, ed il rimanente all' accusatore o scopritore che sarà tenuto segreto.

Del 1573 resta la matricola dell'Arte (XIV) ossia « uno quaderneto de carta membrana nel quale siano scritti tutti i cappi mastri che fanno stazone.... a nome per nome, con la sua casata da una banda e dall'altra banda si scriverà tutti gli forestieri cioè zavatini et altri che pagheranno su la nostra arte ».

Detto libro « sarà chiavato nella cassetta delli Istrumenti dell' Arte nostra, le qual chiave (?) siano tenute con buona diligenza, cioè la prima al Podestà e l' altra a uno deli sindaci e che deto quaderneto non si tira fuori senza licenza della maggior parte delli Hufficiali ».

Sono in esso notati i pagamenti sino all'anno 1665.

Nel 1686 si chiede « una riordinatione et riformatione de' Statuti della medema arte, con aumentarsi le tasse al presente tenue per gli augumenti delle monete, per il che si rende difficile ai potenti della medesima Arte eseguire le obbligazioni » ed i membri *Pubblici Regiminis Ill.mae Com.is Parmae* riordinano e riformano gli Statuti (XV) i quali per altro vengono di poco cambiati. I capitoli sono 20.

Al 4.° ci sono tutti i requisiti per entrare nell' arte; eccoli:

1) dovranno essere di buon nome e vivuti onoratamente;

2) nati in città o habitanti in essa da dieci anni;

3) dovranno provvedersi d'un capitale di bottega da scudi cento;

4) fare la prova d'abilità dinanzi agli ufficiali;

5) pagare al Massaro se della città Lire 14 soldi 18 danari 10

se della città	Lire 14	soldi 18	danari 10
se del vescovado	» 20	» 18	» 10
se forestiere	» 29	» 17	» 8

Se il capitale è stato momentaneamente prestato da altro, sia venduto a beneficio dell'Arte ed i due ne restino esclusi.

Se alcuno in città o nel territorio, non essendo dell'arte, ardirà lavorare in detto esercizio e vendere incorra nella pena di uno scudo d' oro per ciascun lavorerio (cap. 6).

È vietata l' entrata nell' Arte a chi, anche se figliuolo della stessa, disprezzasse od affrontasse gli ufficiali della medesima, perchè, dice lo Statuto, « beneficio legis non meretur qui in legem committit ».

Le tasse sono aumentate in Lire 8 e 10 pei calzolai e 2 e 3 pei ciabattini a seconda se sono o della città o del territorio.

Lo Statuto è rogato dal notaio Franciscus Ferrus; segue l' approvazione ducale e la presentazione regolare al cancelliere comunale sino al 1803.

Nel 1707 vi si scrive una deliberazione degli anziani che chi ricuserà l' ufficio, entro 3 giorni, sarà costretto a pagare 60 lire imperiali da prendere anche con pignoramento.

L' ultima aggiunta è del 1796; viene trascritto il verbale degli Anziani, col quale comandano che il giorno di Sant' Ilario i capi delle Arti debbano presentare l' elenco di tutti gli appartenenti alle medesime.

Numerosissime furono le questioni che nacquero tra i Calzolai ed i ciabattini, i quali formavano una specie di *Ars Zavatinorum*, si riunivano per eleggere i sindaci, sentivano comunicazione degli ufficiali eletti dai calzolai, facevano fare i verbali da apposito notaio, ma pure erano legati ai calzolai per tasse, collette ed altro.

Nel 1625 presentano un memoriale in cui chiedono la separazione dell' arte come lo è a Roma, Milano, Verona e Piacenza, e di potersi fare un gonfalone con S. Bertoldo, dicendo che essi non sono contati « et non si riconoscono che per le gravezze, ingiustitie ed ingiurie che gli dicono et che gli fano chiamandoli ancho dugaroli et altri brutti nomi » e che del resto non si

trattava che di rendere completamente autonoma un' arte che in molte cose è già indipendente dai calzolari; questi però risposero con un altro lungo memoriale e gli Anziani non ne fecero nulla ed i poveri ciabattini continuarono ad essere soggetti all' arte dei calzolari.

— **Cappellari.**

Abbiamo la costituzione dell' arte nel 1768, ed *a stampa* vi sono gli Statuti di quell' anno. Non occorre quindi che accennarli (XVI); sono di 24 capitoli; il protettore è S. Giacomo (25 luglio).

Fra le disposizioni che ci permetteremo di chiamare transitorie vi è che « pel primo anno il Corpo dell' arte pregherà S. Ecc. il Sig. Marchese Ministro (Du-Tillot) affinchè gli sia in piacere di eleggere e nominare pel primo anno l' Anziano e li due esaminatori, mentre se di presente si eleggessero a voti, potrebbe cadere la sorta sopra certi soggetti poco abili e capaci, i quali invece di procurare la perfezione dell' Arte colla debita vigilanza e magistero, potrebbero, stante la loro insufficienza, dar luogo all' introduzione di varii errori ed abusi nell' Arte ». Inoltre « che sia posta nel registro delle Arti e che essa debba insieme alle altre in argomento di obbedienza e dipendenza comparire alle consuete chiamate, che sogliono farsi dall' Illmo Anzianato di quest' Illma Comunità ogni anno il giorno di Sant'Ilario, 14 gennaio, quello dei Santi Fabiano e Sebastiano, 20 gennaio, e la vigilia dell' Assunta, 14 agosto, e rispetto a Sant' Ilario andare alla Chiesa di esso collo stendardo e con la offerta in compagnia delle altre arti.... » presentare gli Statuti ogni anno, e pagare le Collette secondo la tassa che alla nuova arte sarà fissata. Riguardo al posto nell' ordine delle arti, viene alla nuova assegnato quello che aveano prima gli Spadari.

— **Cassonieri.**

Era anticamente chiamata *Asinariorum seu Somariorum*. Di quest' arte ci restano gli Statuti del 1526.

Convocati il 1.° di maggio da Giovanni de Gartiis, Anziano, tutti gli appartenenti all' arte, nella Chiesa di San Pietro, d'accordo stabilirono i nuovi ordini in 18 capitoli.

I cittadini che tengono bestie possono esercitare, ma per loro esclusivo vantaggio; se per trarne guadagno, paghino ogni anno all' Arte 40 soldi imp. (cap. 2).

Chiunque quindi esercita, per uso del pubblico l' Arte, deve nella medesima farsi iscrivere (c. 5.).

Nel giorno di Sant' Ilario ciascun iscritto pagherà all'Anziano un soldo per ogni bestia da soma che abbia (c. 7).

Segue dopo « amplam immunitatem et exceptionem universitati Asinariorum.... ab omnibus consulatibus et custodiis » coll' onere però di prestare alla Comunità « centum carigia gratis ».

Seguono infine i pagamenti delle tasse sino al 1586.

Molte sono le Gride intorno a questo mestiere: per non andare troppo per le lunghe, citeremo solo la più antica, del 15 dicembre 1508, sul modo con cui debbono condurre la sabbia e la calce entro bigonci e some bollate.

Altre prescrizioni sono loro imposte con un' ordinanza del 1509, conservata nelle Ordinazioni Comunitative di quell'anno.

— Facchini.

Ci restano gli Statuti del 1567 « stabiliti per li fachini et portatori della Mag.ca città di Parma » constano di 21 capitoli (XVIII).

Anche essi furono sempre esentati dalle guardie che si fanno in città, e furono, un certo tempo, obbligati a concorrere coi brentatori nello spegnere gli incendii.

I denari che si caveranno dalle multe « s' habbino dispensare in opere pie » a piacimento degli iscritti nell' arte (cap. 8).

Dieci soldi imp. di multa si comminano a colui che non essendo dell' arte, così con sacco et corda come senza, trasportasse roba a pagamento (cap. 11).

Se un facchino non verrà pagato dal suo principale della sua mercede, nessuno possa più servire questo, se non ha pagato

il primo (c. 12). I figli dei facchini potranno esercitare senza pagare tassa di sorta, ma necessario si facciano iscrivere.

Dopo gli Statuti viene la lista dei 27 esercenti l' arte.

Nel 1593, Cavirano Bergonzi, *corrector Statutorum*, corregge il cap. 8°; le tasse non si diano più in opere pie, ma, visto il mutamento dei tempi, si mariti ogni anno una donzella.

Nel 1673, ai 10 agosto, si aggiunge l' obbligo ad ognuno dell' Arte di far dire una messa in suffragio di ciascun compagno che morisse.

— Ferrari.

Era una delle Quattro Arti, e nella *Compositio mercadanciae* del 1215 è essa pure compresa. Come vedemmo, in quei tempi parte degli appartenenti a quest' arte, e specialmente quelli che fabbricavano le cose pertinenti alla milizia, erano sotto la soggezione del *Comune Militum*.

La più antica memoria che di quest' arte si ritrovi è in una lapide posta nella chiesa di San Silvestro (lapide che insieme ad alcune altre daremo in Appendice) affermante avere in quell'anno i Fabbri costrutta una capella in detta Chiesa, o meglio, secondo vogliono altri interpretare, la stessa chiesa, restaurata poi nel 1480 dagli stessi. Sopra detta Chiesa godettero sempre padronanza i Fabbri, e nel 1716 nei verbali di una visita pastorale del Vescovo Mons. Marazzani si trova « l'arte dei Ferrari di questa città meglio provveda all' altare maggiore di cui è padrona ».

Ci rimane conservato un interessante Statuto del 1439 (XVIII) il cui originale pergamenaceo è tutt' ora presso la Camera di Commercio, dalla cortesia della quale potemmo ottenere di ricopiarlo per darlo con altri due in Appendice in un prossimo lavoro.

Il Podestà deve essere « civis et oriundus civitatis seu episcopatus Parmae » e non deve durare in carica più di tre mesi. È coadiuvato da *quatuor sapientes* che durano invece un' anno. I cinque ufficiali scadenti scelgono otto dell' arte, i quali alla lor volta « ad scurtinium cum fabis albis et nigris » eleggono i suddetti.

Vi sono inoltre quattro consoli, uno per porta, che pur essi durano in carica tre mesi. I primi cinque poi nominano un massaro ed un sindaco. Vengono pure eletti quattro *cercatores*, per ricuperare i crediti dell' arte sia verso gli associati che verso i terzi « et debeant habere dicti cercatores, cum notario eorum, medietatem eius tocius quod recuperaverint ».

Ogni volta che si deciderà di riformare gli Statuti si' eleggeranno a ciò « statutarii adminus quatuor videlicet unus per portam ». Il Podestà, i consoli e i sapienti eleggeranno un notaio, che dovrà anche essere il Sindaco dell' arte, e sarà obbligato a presentarsi « in pallatio ferrariorum vel alibi ubi necesse fuerit » « sub pena et banno soldi unius pro qualibet vice ».

Se qualcuno degli ufficiali, purchè almeno in due, « de die vel de nocte iverint ad domum alicuius causa cercandi si fecerit seu laboraverit contra formam statutorum dicti misterii et ab eo petierint pignus pro utilitate, bono et honore dicti misterii » esser questo obbligato a concederlo immantinente, e se si ricuserà o se vorrà portar la questione dinnanzi ai consoli *mercatorum* o ad altri giudici del Comune « cadat in penam XV sol. parm. ». Gli ufficiali dell' arte sono obbligati ad « inquirere et cercare omnes fuxinas novas et omnes ferrarios qui incepissent laborare de novo » ed a costringerli a pagare la tassa all' arte.

Si accettano anche coloro « qui laborant carbonem ». E' vietato invece il tenere « secum pro socio » chi non fosse dell' arte. Oltre al Notaio l' Arte deve avere iscritto fra' suoi « unus sapiens iuris.... qui debeat componere Statuta Ferrariorum et suum patrocinium prestare in negotiis et causis et refformaciones firmare ». Se qualcuno de' ferrari fa parte o del Consiglio generale del Comune, o della Società dei Crociati, o della mercatura « teneatur et debeat si habuerit breve aliquod illud dare uni ex ferrariis scriptis in dicto misterio ».

L' arte si obbliga a mantenere, nella Chiesa maggiore, una lampada dinnanzi all' altare della B. Vergine. « Et teneatur ispam lampadem manutenere et facere ardere continue die noctuque ». Quest' usanza era comune alle arti d' allora e nel 1458 se ne videro ardere a loro spese 25, fra le quali una dei Beccai e varie dell' Arte della Lana. Un' altra lampada s' obbligava l'Arte a mantenere in San Silvestro.

Debba l'arte avère « una tabula de aricalcho » nella quale si debbano incidere « signa cuiuslibet ferrarii » ed il contrassegno di uno non deve assomigliare a quello d'altri, ma deve essere ben distinto.

Nel secondo Statuto Municipale (pag. 405) vi è appunto una disposizione a questo proposito, la quale benchè non parli dell'arte, pure si capisce che ad essa si riferisce: « Capitulum, ad conservacionem misteriorum et hominum de artibus civitatis, et ad obstandum et cessandum multas fraudes quae committuntur et committi possent in artibus civitatis, quod nullus de arte vel misterio debeat se intromittere de signo alicujus alterius personae quae sit de misterio, nec facere signum alterius nec simile, nec contrafacere, in cultellis nec in spatis; et, si aliquis de misterio vel arte civitatis consuetus est facere signum in cultellis, spatis vel aliis ferramentis per X. annos, et aliqua alia persona civitatis reperiretur incoepisse facere vel fecisse ab uno vel duobus annis citra idem signum vel simile vel stampitum vel formatum aliquo modo in similitudinem alterius signi vel quod alteri assimiletur, teneatur de cetero illud signum non facere nec operari in cultellis, spatis vel aliis ferramentis, et hoc in poena et banno X. libr. parmen. pro quolibet et qualibet vice etc. ».

Nel quarto Statuto c'è un'altro capitolo sulla questione (p. 302). « Nullus, qui sit in arte ferrariorum qui faciat cultellos, nec aliquis alius homo praesumat nec debeat facere super cultellis signum aliquod alicujus ferrarii civitatis Parmae, nisi suum. Et, si quis contrafecerit, solvat pro banno centum sold. parmen... ».

Si aveva quindi quello che oggi commercialmente si chiamerebbe marca di fabbrica, che senza essere depositata, come ora, attirava però l'attenzione del legislatore patrio.

Tutte le arti, chi più chi meno, oltre alla propria sede, possedevano beni immobili, e quella dei Ferrari possedeva alcuni prati che lo Statuto ordina si debbano « terminari cum terminis lapidum in quibus sculpita sint incugine et martellum » che insieme alle tanaglie si vedono tutt'ora nelle lapidi che dianzi citammo.

Sono obbligati con giuramento a non far chiavi sopra modelli di cera; così pure era vietato « facere aliquam mensuram

de fero molio », ed appena fossero in possesso di ferri rubati doveano subito farli vedere ai consoli.

L'arte doveva ajutare quanti ferrari « caderent in aliquam paupertatem infirmitatem et brigam » e dovea procedere contro quel nobile che avesse offeso qualcuno della medesima.

Parecchie disposizioni vi sono intorno al carbone, che è l'alimento del mestiere e l'arte pensa a farne grande provvista: « unam canevam de carbone bene fulcitam ».

Il lavoro notturno era solamente permesso in parte della primavera e dell'estate; solo quelli che facevano elmi e schienali (avvelerias et schenerias) potevano lavorare sempre « de die et de nocte ».

In mezzo agli articoli dello Statuto vi sono aggiunte, scritte nell'originale collo stesso carattere del testo, e vi sono accenni di correzioni e riforme, in una anzi è detto che fu deliberata di comune accordo da 36 presenti, ma non si può dare nessun accenno preciso dell'anno giacchè nelle date e nei nomi proprii vi sono delle abrasioni posteriori. Nell'ultima parte poi vi sono capitoli contenenti concetti già espressi ma che pure sono parte integra dello Statuto, non essendovi traccia, che in qualche punto, ove espressamente si dice di aggiunte posteriori.

Importante è un capitolo col quale si statuisce « quod de cetero possint recipi in arte ferrariorum de bonis viris popularibus civitatis predictae et qui vere sint populares et pro popularibus comuniter habeantur, quamvis ferarii non sint nec exerceant dictam artem ».

Altra disposizione di pubblica utilità è che « aliquis qui sit in rebellione comunis non possit habere aliquod sagittamentum se variis » e che nessuno d'essi s'arbitri di fabbricarne senza espressa licenza del Podestà e dei quattro sapienti.

I danari che si ricavano dalle tasse e dalle multe non si possono spendere che per « causa emptionis fiende pro dicto misterio seu arte terrarum domorum et alliarum rerum immobilium et mobilium et causa redemptionis seu recuperationis stationum, pallacii ferariorum et pratorum eorundem ». Dette entrate si paghino all'Arte entro il mese di aprile.

Coloro che non volevano pagare e che di detti pagamenti

facessero questione, potevano venire condannati molto sommariamente « condepnare semel et pluries, alte et basse, ipsis presentibus, et absentibus, citatis et non citatis et eos privare offitii dicte artis usque ad certum tempus ».

Anche tutti i fabbri del territorio erano sottoposti alla Corporazione della città « et obligati sint fuisse et esse intelligantur pro eorum ratis et contingentibus portionibus servare adimplere et manutenere omnia et singula ordinata conclusa seu quod obtenta fuerint vel eciam sint nunc vel in futurum per Universitatem Ferariorum Civitatis Parmae ». Nello Statuto vi sono le approvazioni comunali sino al 1467 nel quale anno l'Arte ha un novello Statuto, pure in latino (XIX) e che varia in pochissimo da quello che abbiamo esposto sin'ora. Solo le feste, nelle quali è vietato il lavoro, sono molto diminuite; se ne sentì forse il bisogno giacchè i giorni segnati come festivi nell'altro Statuto sono 83, non comprese le Domeniche.

— Festari.

Di quest' arte si conservano gli Statuti (XX) dell'anno 1605. Constano di 31 capitoli.

Non era lecito ad alcuno il fabbricare sorta alcuna di feste, o cialdoni, o cannoncini o simili (cap. 2); a quei dell' arte era proibito il fabbricare feste eccedenti il valore di lire 3, eccetto che per i giorni delle cresime (c. 5); vietato pure era al festaro o rivenditore mettere banchi o tavoli sopra li sagrati delle Chiese dove si celebrano solennità, e molto meno siavi alcuno che si faccia lecito entrare nelle Chiese a vendere (c. 6); eleggono a loro patrono San Giacinto (c. 10); si obbligano ad eseguire lo statuto *ad unguem*, pena di un ducatone d' oro (c. 11); nessuno dell'arte possa avere in giro più d'otto rivenditori, grandi e piccoli, maschi e femmine, dei quali 6 in città e 2 in campagna, e più di due banchi con roba da vendere (c. 20).

Nel 1610, dietro petizione dell' arte, nella quale si osserva che « i rivenditori di città per lo più sono putti che doppo aver venduta la robba o giocano o altrimenti perdono i danari » il capitolo ventesimo viene abrogato.

Nel 1630 dall' anziano dell' arte si fa noto come detta abrogazione abbia apportato « grande disconcerto e pregiudizio alli festari e al pubblico »; chiede sia rimesso in vigore come fu difatti. Seguono alla fine degli articoli le approvazioni Comunali sino al 1742.

A quell' epoca l' arte dei Festari decadde, ma venne poscia ristalibita e riconosciuta sotto il nome di Arte degli Offellari.

— Fornaciai.

Anche questa è una delle arti antiche, fra le più importanti e lavorando in cose di pubblica utilità, si trovano intorno ad essa non poche disposizioni negli Statuti Municipali.

Nel primo Statuto (secolo XIII) è stabilito che essi « debeant facere quadrellos ad modum novum et ferratum eis datum a Communi Parmae; et cum modulo copporum non debeant facere ultra XX milliaria cupporum; et vendere calcinam ad culmum ad legitimum sextarium currentem de Parma et adlectam. Et teneantur cuppos et quadrellos de fornace trahere et eos adaquare. Et teneantur quod non tenebunt assetum inter se aliquod quod non possint facere aliquod laborerium, et coquere fornaces quacomque hora voluerint. Et quod nullum sacramentum inter eos facient, vel promissionem, seu consulatum; et si fecerint non observabunt.... Potestas teneatur facere laborare omnes fornaxarios continue congruo tempore.... et dicti fornaxarii teneantur bene coquere cuppos, et quadrellos, et calcinas, et planellas sub praedicto banno ».

Viene fissato anche il prezzo dei generi in dieci sol. imp. per ogni mille mattoni o tegole, e 2 soldi per moggio di calce.

Da un' aggiunta fatta nell' anno 1241 sappiamo come il Comune nominasse due soprastanti per gruppo di fornaci, le quali si trovassero verso San Barnaba, alla porta di Parma, ed a Porta Nuova.

Nel secondo Statuto (pag. 178 e seg.) si stabilisce che i possessori di fornaci, che nel raggio d' un miglio d' intorno alla città debbano fare « quinque cotas adminus » all' anno. « Et teneantur cotam aperire in praesencia unius ex judicibus vel sociis

vel ex notariis Domini Capitanei ». Seguono poi altre disposizioni intorno alla calcina la quale deve essere da essi ben cotta « bona, necta et monda et sine lapide ».

Vengono cambiati i prezzi e ad essi si obbligano i fornaciai a stare. Inoltre « Dominus Capitaneus teneatur sacramento preaciso facere attendere et observare per omnes fornaxarios omnia Statuta et reformaciones Communis et populi Parmae loquencia contra eos, et de eis, et eis accipere *bonam et ydoneam securitatem* de praedictis osservandis, et eciam de ommibus praedictis inquirere possit per denonciacionem et accusationem » e nessuno si lasci lavorare se non ha dato questa sicurtà che obbedirà agli Statuti Municipali. Così pure si statuisce « quod nullus fornaxarius praesumat cavare nec cavari facere penes aliquam stratam vel viam per duas perticas racionatorias in pena X lib. parm. et in restitucione stratae seu viae quam romperet ».

Non mancano altre leggi nel terzo Statuto nel quale anzi si ordina che in tutti i paesi del Parmigiano nei quali « fuerit ecclesia batismalis » si debba fare, a spese degli abitanti, una fornace che debba fare almeno due cotte all' anno.

Nell' ultimo Statuto poi abbiamo una ripetizione di tutti i capitoli antecedenti con leggerissime e non sostanziali modificazioni.

Ci sono rimasti poi anche gli Statuti dell' Arte e nel loro codice originale, nel quale furono compilati circa l'anno 1458: così diciamo abbenchè non si trovi data di sorta nello Statuto, perchè la data della prima approvazione Comunale è del 1459 (XXI). Constano di 17 capitoli e sono scritti in latino.

Le adunanze o congregazioni dell' Arte si fanno nella Chiesa dei Predicatori, in San Pietro Martire, nel giorno del quale nessuno lavorar potesse « salvo quod si aliquis fornaxarius ante ipsum diem vel festum diem vel festum posuisset vel posuerit iguem in fornaci ».

Obbligatorio l' ufficio annuale per l' anime dei defunti e se l'arte non ha danari da pagare paghino gli inscritti (cap. 8).

L' Anziano dell' Arte è obbligato a fare una volta all'anno una visita alle fornaci per « revidere modulos, pensas, cavagnas et alia *usurilia* » (c. 12). Gli iscritti si obbligano a « facere bona et justa laboreria et calcem bene coquere ».

Non c'è coercizione di sorta per far entrare nell'arte quei lavoranti che non vi si trovassero iscritti, soltanto questi « non debeant nec possint nec valeant aliqualiter habere vel gaudere aliquid de honoribus, commoditatibus et prehemiuentiis ipsius artis » (cap. 15) — sia lecito inoltre « cuicumque civi Parmae coqui facere ad ejus fornellum laboreria pro uso suo ».

Seguono le correzioni e le presentazioni Municipali sino al 1698.

Fra le prime ne notiamo alcune:

Nel 1640, essendo cresciuto il corso delle monete, « e quello che altre volte valeva quattro adesso vale otto », si aumentano le tasse da 4 a 12 lire pei forestieri e da 20 soldi a 4 lire per i cittadini.

Nel 1652 Camillus de Pavesiis antianus e i quattro ufficiali stabiliscono che nessuno « possit nec valeat per se neque per interpositam personam sub quoque pretextu coquere aliquam fornacem cuiusvis hominum, sit qui vellet, ni illarum personarum quae sunt descriptae in arte praedicta.... et totiens quotiens casus evenient debeant solvere una dubla auri monasterio S. Petri Martiris ».

Nelle *Ordinazioni Comunitative* dell' anno 1794 (a carte 165 e seg.) trovasi una copia di Statuti di quell'anno (XXII); non vi trovammo alcunchè che meritasse essere rilevato.

— Fornari.

Anche questa è un' arte che ha dato molto da pensare e da stabilire al legislatore patrio, perchè essendo delle più necessarie, era conveniente fosse retta da savie e sicure leggi.

Nel primo Statuto (pag. 158) si trova che i fornai erano obbligati a giurare che avrebbero custodito le loro case in modo che alcuno non riuscisse a rubare « de pasta seu farina quae vadit ad furnum ». I fornai sono obbligati a cuocer bene il pane « et levare seu saxonare ». Se qualcuno volesse far il pane in casa sua gli fosse lecito. « Et omni die teneantur coquere si poterunt, nisi in die dominico et festis principalibus ». Il Podestà era obbligato a far giurare a ciascuno di essi ed alla sua famiglia l' osservanza di questo capitolo al quale si aggiunge in ultimo

« et si farinam vel pastam dimiserint in fumum illi qui fecerint panem, teneantur reddere domino vel dominae cujus esset. »

Tanto poi premeva la cosa al Comune che fra le altre mansioni attribuite ai *cercatores* c' è anche quella di vedere « si fornarii fecerint contra eorum statutum, et non observaverint eum in totum ». Statuto nel quale erano inserite le disposizioni succitate e del quale parleremo più innanzi.

Nel secondo Statuto l' argomento è svolto più ampiamente.

Ripetuto quanto sopra si aggiunge: « si aliquis voluerit conqueri de aliquo fornario vel de aliquo de sua familia sibi male cosisse panem, vel furtum sibi fecisse de pasta vel farina, vel furtum esse sibi factum in furno suo, quod de furto seu de dampno facto in pane seu farina alicuius solvat fornarius, in cujus furnus factum fuerit, pro quolibet et qualibet vice III lib. parm. et nihilominus emendet dampnum conquerenti; et soli sacramento cujuslibet conquerentis credatur ». La situazionne de' fornai non era per vero troppo privilegiata!

Di più fossero anch' essi obbligati a prestare sicurtà: « et dominus Capitaneus teneatur in principio sui regiminis accipere securitatem cuilibet fornario de hoc capitulo observando ». L'obbligo inoltre di tenere « propria vasa, corba..... pulcra firma et necta ». É stabilita eziandio la tariffa e precisamente che un fornajo non possa pretendere di più di 4 imp. per la cottura di un pane di uno stajo di frumento, di 5 per pane di uno stajo di mistura, e due se di spelta.

Affinchè poi « ex alieno facto periculum ignis non incurrant homines civitatis Parmae » quel fornaio che tenesse un forno con pericolo di prossimo incendio sia punito in cento soldi e debba trasportarlo in una casa separata.

E fra le altre seccature che i fornai avevano, essendovi un dazio sul pane, questa anche vi era che doveano « manifestare daciariis dicti dacii et suis nonciis quot staria panis venalis coxerint de alieno.... »

A pag. 347 del 3.° Statuto trovasi il prezzo del pane e della pasta ed i patti approvati per il suddetto dazio, ed alla lettura di quello rimandiamo coloro che avessero vaghezza di saperne di più. E qui ci permettiamo di saltare a piè pari le citazioni di

tutti i calmieri e di tutte le variazioni sul prezzo del pane, e le relative ordinazioni intorno ai fornai, giacchè allora non finiremmo sì tosto.

Gli Statuti dell' Arte de' Fornai, che ci sono rimasti nei loro originali pergamenacei, sono due; uno come dice il Soragna, porta la venerabile data del 1236, ma forse è una traduzione del 1583 (XXIII) ed è in volgare; l'altro in latino, del 1461 (XXIV); ad ogni modo l' uno e l' altro sono perfettamente eguali e quindi, saltando la questione della data, questione che non ci porterebbe a sicure conclusioni, limitiamoci ad esaminarli come facemmo per gli altri. Del resto gli Statuti che portano la data del 1461, perchè furono collazionati, nella copia esistenti, in quell'anno, crediamo possano benissimo essere gli Statuti di due secoli prima giacchè nelle deliberazioni degli Anziani di quell' anno, a questo proposito troviamo che « nulla novitas fieri posset ipsis Statutis et ordinibus tamen in addendo quam in diminuendo ».

Lo Statuto mantiene l' obbligo del giuramento di guardare e custodire in buona fede « el pan, la pasta e la farina, et di cosere el pan a tutta possanza » (cap. 1).

Morendo un fornaio, o un membro della sua famiglia tutti gli altri siano obbligati a presenziarne il funerale « e se ge venissino senza calze » paghino 2 soldi imp. di multa (c. 2).

Se uno ha rubato nel mestiere, l'Anziano lo denunci al Podestà affinchè lo *perseguiti* e sia scacciato per sempre dell'Arte (c. 3). Il Sindaco dia i danari che gli occorrerà ricevere all' Anziano ed ai consoli e se esso « per cazone dell' Università dovrà piadezare dei danari da riscodere abbia per libra soldi 2 per sua mercede e fatica ». I consoli si rechino una volta al mese dai fornai « per corezzerli ed admonirli che se abstengano da le male opere » (cap. 7.)

Non cuociano pane nei giorni festivi ed in quelle di San Bastiano, protettore dell' arte, « salvo se li dicti Fornari fussero costretti a cosere in li dicti de sopra per li Ofiziali de la cità de Parma » (cap. 17). « Che se lo accadesse alcun Fornare litigare con l'Arte e Università de la Cità e Burghi de Parma, che non posseno nè debiano condurre Procuratore nè Advocati denanzi al Judice dove litigarà, el quale debia procurare e ale-

gare per quello se la lite non sarà dubia e tale litigante sapia dire la sua razone in pena di soldi 20 » (cap. 19).

Il cap. 24 fissa lo stipendio all' Anziano ed ai consoli; abbia il primo soldi 4 e ciascun de' secondi 3 per bocca di forno.

« Niuna persona possa cosere o far cosere in lor casa pan o pasta, se non è scripto nel libro di dicto Misterio, salvo nel tempo della peste, dalla qualle Dio ne scampi » cap. 26).

Le correzioni e le aggiunte allo Statuto sono numerosissime; guarderemo di scegliere lo più importanti.

Nel 1477 si stabilisce « quod nullus fornarius audeat vel praesumat coquere vel coqui facere de pane in die carnisprivii sine expressa licentia Antiani ».

Nel 1509 si ha una causa contro 25 fornai che non giuravano, come era prescritto dal cap. 1 dello Statuto; rispondevano essi che si era fatta una riforma, approvata con lettera di Re Lodovico, nella quale si diceva che vista la difficoltà di far prestare a tutti questo giuramento « satis esset Antianus ipsius Artis iuraret pro se et pro aliis — et ita obtinuerunt de anno 1449 ». I giudici dichiarando essere a loro conoscenza come il capitolo del 4.° Statuto Municipale « sub rubrica de Fornariis non fuisse nec esse in viridi observantia » presa visione della riforma succitata, rogata a ministero del notaio Gaspare del Prato dichiarano come « non posse nec debere ad ulteriora procedi contra dictos Fornarios ». Nel 1514 ci si presenta un'altra causa perchè alcuni fornai contrariamente al cap. 17 lavorarono nella festa di San Sebastiano non solo ma « quia noverunt permittere cerchari per Consulibus dictae artis quia immo negaverunt et noluerunt hostia domorum ipsorum aperire iuxta tenorem Statuti ». I Giudici « visis exceptionibus per suprascriptos Fornarios qui dicebant Statutum ipsum non fuisse in viridi observantia et quod erat de nocte et tempore nocturno non tenebantur aperire hostia sua praedicta » sentenziarono « praefatos fornarios non posse nec deberi molestari, pro hac vice, dumtaxat Statuto observandi ad literam omni exceptione remota ».

Nel 1542 il Consiglio dell'arte preso in esame il cap. 24 sullo stipendio degli ufficiali: « considerantes dictum Statutum fore et esse contra facientium seu cohentium panem in Civitate

Parmae et eorum prejuditio et quod non fuit nec est in viridi observantia Statutum (capitulum) praedictum adhimerunt, cassarunt, irritaverunt et annullaverunt, et salarium Officialium habendum sit in aliis bonis et reditibus dictae artis ».

Dello stesso anno esiste una querela « per Dominos Calmerantes contra fornarios facentes fraudem in venditionem furfuris seu rumuli » alla quale gli Anziani rispondono decidendo che si debba « vendere romulum iuxta bonitatem et mensuram solitam et convenientem accalcatam, pro ut consueverunt ».

Della stessa epoca è l' altra decisione presa dall' arte, e rogata da Dionisius de Mediis e da Gaspare de Bretis, *pro secundo notario*, colla quale si stabilisce « quod nullus ipsorum Ferrariorum qui faciant panem vendendum, non possint nec valeant vendere nec vendi facere panem in Burgis nec in Stratis publicis nisi ad ejus vel eorum proprias habitationes et ad ejus Fornus et in Platea Magna Communis Parmae ubi est semper solitus vendendus dictus panis vendendus, sub poena ducati unius auri ».

Nei 1548, ai 29 giugno, convocata l' Arte si delibera « quod singulo anno in perpetuo in die festo Sancti Sebastiani debeat dicta ars maritari unam pauperam domicellam, filiam unius dictae artis et detur dotis 25 lib. imp. et unum guarnellum ». Nel 1555, congregata l' Arte « in disciplina nova Portae novae », si delibera « quod si aderit pecunia ipsius artis vel autem ex danariis et pecuniis propriis ipsorum Pistorum » se ne maritino parecchie « et quod estrahi debeant in festo Sancti Josephi et ire debeant in festo Beatae Mariae Virginis de mense Marcii ad oratorium Dominae Sanctae Mariae della Stechata vestitae albo, cum illo guarnello seu pignolato, quo datum fuerit, et stare illam diem ad missam et ad divina ufficia et ire cum torcia et cum signo ipsius artis ... et facere aliud quod faciunt domicellae quae maritantur per ipsum oratorium ».

Nel 1514 l' Arte emana alcune provvidenze sopra le adunanze, causate certo da qualcuna di esse (pare fosse un debole anche di quei tempi) riuscita troppo tumultuosa. Si stabilisce infatti « quod nullus Furnarius audeat vel praesumat percutere nec verberare aliquo modo aliquem alium fornarium de dicta arte,

in aliqua congregatione fienda per ipsos fornarios et quando erunt congregati pro tractandis negotiis dictae artis »; si aggiunge inoltre, ribadendo un capitolo dello Statuto sull'argomento, « quod omnes et singuli Fornarii teneant et debeant tacere et silentium praestare donec aliquis eorum consuluerit in Universitate dictae Artis — et si quis contrafecerit solvat pro banno sol. 5 imp. ».

Nel 1576, 11 aprile, gli Anziani, acciocchè li Fornari possano attendere all' impresa loro, li fanno liberi ed esenti dalle guardie, da consolati et da alloggiamenti de soldati; sieno però tenuti al pagamento delle gravezze così per soldati come per altro.

Nello stesso anno 1576, ai 27 di settembre, gli Anziani della Comunità rogano un pubblico atto « *cum Pistoribus* stipulantibus pro se ipsis et pro eorum haeredibus et successoribus » in un complesso di 24 capitoli, con l' obbligo principale di fare quotidianamente pane per cento trenta staja di frumento (XXV). Nel cap. 1 si obbligano a non comprar frumento nella Piazza ma solo nei granai dei cittadini; col c. 2 a far pane buffetto, rodellato e tutto fiore senza vantaggio di sorta; ciascun fornaio abbia i suoi luoghi e porte sulla Piazza, nè loro si possa mettere banco innanzi, nè essi debbano avere, comprese le botteghe, più di otto porte.

« Accadendo venuta d' esercito di soldati, che Dio ne guardi, possino li fornari fabbricare pane per quelli, mentre che non manchino di fabbricarne per uso della Città la tassata quantità, et non potendo essi per l' uno e per l' altra farne abbastanza, sia lecito agli agenti della Comunità farne fabbricare a qualunque persona; e se i soldati non pagassero o se pane avanzerà sarà pagato dal Comune (cap. 9).

Non possino li Fornari in alcun modo, di pene corporali esser puniti (c. 10). Col 24.° ed ultimo capitolo si ordina che le Ortolane e Revenderole stieno in Piazza dietro i banchi del pane.

Degna pure di essere consultata è la tariffa (sono 68 pagine) calcolata da Stefano Triunfi d'ordine degli Anziani nel 1637 (XXVI).

Nel 1602 gli Anziani, attese le richieste dell'arte dei Fornai tanto da pan venale quanto di quelli che cociono pane per le case, per ovviare contese future, statuiscono che i denari che si pagano all' arte debbano essere distribuiti in servigio di tutta l' Arte medesima, giacchè, siccome sono un corpo solo e congre-

gati sotto uno stesso stendardo, debbano così avere ogni cosa in comune.

Non molti anni dopo l'Arte si divise in due, l' una detta dei Fornari da Massaro, della quale si hanno gli Statuti del 1724 (XXVI) e quello dei fornari da pan venale, i cui Statuti sono del 1740 (XXVII); questa divisione tra i fornai esiste tutt'ora, come si può vedere nello Statuto del 1886 della Società di M. S. fra Padroni e Lavoranti Fornai e Pastai della città e provincia di Parma » (Tip. Adorni).

— **Guantari**.

L'arte prenominata venne dietro domanda degli esercitanti la medesima eretta a parte e distaccata dalla *Marzeria* nel 1682, dagli Anziani i quali considerano « che quanto più corpi d'Arti sono nelle Città e più conspicue appariscono e maggior beneficio ne riceve il pubblico ed utile grande ne sentono i cittadini ».

Nello stesso anno vengono scritti gli Statuti (XXIX), nella compilazione dei quali si è veduto quello dei Pellizzari, giacchè, per l' affinità dell' Arte, questi non ne restassero pregiudicati. Sono capitoli 16.

È scelto a patrono Sant' Ubaldo, che dovrà essere dipinto nello stendardo da erigersi nel giorno di detto Santo.

Quei maestri che non volessero entrare nell'arte possono esercitare sino alla morte, riconoscendo o l' arte de' Pelizzari o quella dei Merzari, pagando però una recognizione di 20 soldi. Così pure quelli iscritti all' Arte dei pellizzari, che vendono guanti possono continuare come sopra.

Seguono altre disposizioni sui corami, il far conciar i quali « salvo li Statuti de Callegari e Pellizzari che non s' intendono co' presenti pregiudicare », è proibito a chi non è dell'Arte.

Gli Anziani si riservano in fine la facoltà di aggiungere, minuire etc. e la cognizione d' ogni controversia.

Nel 1682 si aggiunge che i Ballettini possano comprare pelli di animali porcini e farli acconciare a' Maestri loro confidenti: si obbligano però ad una ricognizione annuale ed al concorso per le eventuali gravezze.

Seguono le presentazioni al Comune e le firme sino al 1693, dopo il qual' anno l' Arte si estinse e si unì con quella dei Pelizzari.

— Lana (Arte della).

Sino dal tempo dei romani il nostro territorio era famoso per le lane che produceva; questo ci assicurano Columella, e Marziale, che nei suoi Epigrammi lasciò scritto:

Tondet et innumeros Gallica Parma greges;

ed in altro luogo:

Velleribus primis Apulia, Parma secundis
Nobilis, Altinum tertia laudat Ovis.

E sin da quei tempi erano oggetto di un commercio avviatissimo, e sin d' allora c'era chi si esercitava nel purgarle e scardassarle e chi nel tingerle a porpora.

Non farà quindi meraviglia il sapere come nel 1211 l'Arte della Lana si trovasse già fiorente nella città nostra, e tale da richiedere la protezione del legislatore patrio.

In detto anno, essendo Corrado Munari Podestà, gli fu fatto fare speciale giuramento, riportato nel primo Statuto (pag. 191) e che così suona: « Ego qui sum Potestas vel Consul Parmae juro quod bona fide et sine fraude manutenebo misterium pignolati in Parma, et faciam fieri ad bonum et utilitatem Communis Parmae et honorem hominum ipsius misterii toto tempore mei regiminis, et ita faciam jurare consulibus, vel Potestati, qui post me intrabunt; et quod in Parma nec in episcopatu non permittam vendere, nec debeat vendi, aliquod pignolatum, nisi illud quod erit factum in civitate Parmae vel in burgis. Et nullum pignolatum factum vel districtum de aliqua civitate Lombardiae debeat duci Parmam nec in episcopatum pro revendere; et si sciverit (sic) aliquem qui ducat dictum pignolatum, ei auferam et super regiam Sancti Petri eum ardere facere (sic). Et ei qui detulerit vel deferri fecerit, pro unaquaque pecia pignolati per bannum XV sol. parm. auferam. Et omnes personae quae velint venire Parmam pro facere pignolatum vel facere fieri [veniat], ad plenam fiduciam eundo et stando undecumque sunt et permanendo ad civitatem

ad faciendum dictum misterium pignolati, sicuti alii cives Parmae ». Una simile disposizione, cui la stessa antichità accresce importanza, meritava di esser citata per intero.

Nel secondo Statuto (pag. 199) vi sono due capitoli dello stesso tenore: « Capitulum quod Potestas, Capitaneus, Anciani et alii teneatur dare operam modis omnibus, quibus poterunt, efficacem quod magistri seu artifices pannorum lanae, lini et pignolati, in qua majori quantitate poterunt, veniant ad standum in Civitate Parmae ad facendum misterium lanae et pignolatorum ». E l'altro aggiunge « quod Potestas teneatur dare et conservare plenam fiduciam omnibus et singulis personis ad veniendum et standum seu morandum in civitate Parmae, undecumque sint, ad faciendum misterium pignolati, et illam securitatem habeant veniendi, standi e discedendi de civitate Parmae sicut habent alii cives Parmae. Et totum pignolatum, quod fiet in civitate Parmae, fieri debeat eo modo et forma quibus antiquitus fieri consuevit, et cuilibet tam civi quam forasterio liceat ducere in civitatem Parmae pignolatum tam foresterium quam nostranum, et vendere absque poena et eciam ducere de civitate et forcia Communis Parmae, ut melior denariata sint in Civitate Parmae de pignolato ». Segue poi una tariffa minutissima di quanto debbano ricevere per mercede i tessitori in ogni singolo loro lavoro.

Nei due ultimi Statuti vengono i capitoli citati ripetuti, ma benchè non s'aggiunga nulla di nuovo, basta il fin qui citato per provare indirettamente quanta floridezza e benessere dovesse detta arte recare al nostro paese.

Dell'arte suddetta ci resta la Matricola (XXX) splendido volume in pergamena, fortemente rilegato, e scritto in rosso, e che ora si conserva presso l'Archivio di questa Camera di Commercio.

Si incominciò nel 1307 « tempore Domini Adigherii anziani dicti misterii » ed in esso « scripta sunt omnia nomina et pronomina omnium et singulorum hominum qui sunt in misterio illorum qui faciunt et fieri faciunt panos lanae ». La quantità stragrande di iscritti anche in un solo anno ci dimostra chiaramente la floridezza e la potenza dell'arte. In essa troviamo iscritti persone appartementi alle famiglie più nobili del nostro patriziato,

come i Lupi, i Rossi ecc. come pure uomini d' ogni mestiere; in poche pagine infatti trovammo un *pilixarius*, un *draperius*, un *tintorius*, parecchi *calegarii*, un *cartharius*, un *fornarius* e persino un *campanarius*. Le leggi Statutarie, nella parte in cui si cercava di attirare a Parma i forestieri che professassero l' Arte, riuscirono nell' intento giacchè tra gli iscritti sono numerosissimi i forestieri di Cremona, Reggio, Bologna, Brescia, Verona, Bergamo ecc.

In mezzo ai nomi si trova anche qualche preziosa notizia. Così a carte 19 si rileva come Giovanni Veneri, certo congiunto alla Beata Orsolina, essendo podestà di Parma Gian Francesco da Pistoja, presentò nel settembre del 1408 ai Reggenti del Comune diciotto capitoli per l' Arte della Lana, che sino allora « ars irregolata erat ». Passò però un certo tempo prima che si ponessero in effetto; molte opposizioni s' incontrarono, come a novità inutile, negli Anziani, e non poterono venire approvati che dal Consiglio generale del 1411, che nominò ad un tempo quattro deputati che sorvegliassero gli interessi dell' arte medesima.

E più minute particolarità si potrebbero avere di questi fatti se non fosse interamente guasta una parte di bei caratteri rossi di questo foglio. Nel seguente trovasi memoria come, dopo quei provvedimenti, si convocassero, ne' giorni di S. Stefano e di San Giovanni, i maestri dell' Arte, presenti nel numero di 72, nel capitolo dei Frati Predicatori, ed aver eletto ad Anziano « providum et discretum virum Dominum Marchionem Burallum » a Sapienti Genesio Zandemaria e Pietro Bertano, a Provveditori Giovanni de Silvestris e Lodovico de Ghisis.

Dallo stesso libro ricaviamo pure come nel 1418, essendo Rettore Giovanni Antonio da Cassio, l' Arte fece consacrare l' altare di San Severo in cattedrale. San Severo era il patrono dell' Arte, ed ogni anno al primo di febbraio, il Rettore doveva far pagare a ciascun membro dell' arte un Bolognino « per andare afare honore alo altaro de misere Sam Severo »; ciascun tessitore poi era obbligato ad accompagnarvi il Rettore con 2 imperiali in mano.

A carte 35 troviamo come nel 1422, 4 novembre, l' arte mandò suoi deputati alla cattedrale per l' offerta di un calice

d'argento dorato che doveva servire all'altare di San Severo « positum in dicta Ecclesia infra versus septentrionem ».

Il calice apparteneva prima al nobile Simone da Borsano che fu Rettore di essa Arte, ed aveva cesellato sul piede le armi di Simone ed un Crocifisso smaltato. Pesava il calice colla patena once 13, un quarto e mezzo.

Intanto, non bastando più i 18 capitoli del 1408, i nostri mercanti rivolsero le loro cure a compilare uno Statuto più vasto e più corrispondente ai bisogni.

« Aveano nelle andate età veduto i nostri Padri, dice il Pezzana, che grande accrescimento di prosperità sarebbe per recare al paese solamente ricco delle produzioni del territorio il tessere fra noi le lane che le immense greggie della nostra montagna allora somministravano, ed anzichè impoverire lo stato di danaro, comperando panni dallo straniero intessuti colle nostre lane medesime, preferito avevano, con saggezza indarno desiderata nei tempi che si chiamano di progresso, di fabbricare in patria i panni occorrenti pel giornaliero consumo dello Stato. E bene è forza conchiudere che vi facessero loro pro, se lungi dal dismettere tale industria l'ampliarono a tal foggia da comprare le lane altrui per moltiplicare la fabbricazione de' panni, e mandarne in gran quantità a forestieri ».

Lo Statuto, che fu promulgato nel gennaio del 1422 (XXXI) e del quale esistono due esemplari pergamenacei in Biblioteca, riuscì veramente consono ai bisogni e rispondente all'importanza che allora avea l'Arte raggiunto. Di quanti Statuti rimangono delle Arti Parmensi è questo certo il più meritevole di studio e di osservazione; questo imponente corpo di leggi, comprese alcune aggiunte posteriori, è diviso in 122 capitoli, che pubblicheremo, a Dio piacendo, in seguito, giacchè è tutt'ora inedito, nonostante che il Bonaini, il Gonetta, persino il Soragna e molti altri scrivano che fu messo alla luce dal Pezzana, Appendice al Vol. III della sua Storia di Parma: pare impossibile che nessuno d'essi si sia presa la briga di consultare il citato volume; se qualcuno lo avesse fatto avrebbe visto che il Pezzana non pubblicò che una lettera di conferma di detti Statuti per parte del Duca di Milano (17 agosto 1462).

Diremo di più: il Pezzana stesso, in altro luogo dice « che meriterebbero d'essere pubblicati colle stampe come modello del senno, dell'amore del retto, e dell'antivedere legislativo dei nostri avi ».

Ed ora facciamone un breve esame.

A capo dell'Arte si trovava un Rettore, il quale doveva essere straniero, « qui sit forensis », usanza che vedemmo già usata nel Comune pel Podestà e pel Capitano del Popolo; era eletto ogni anno da una congregazione composta dell'Anziano, dei Sindaci e di altri Mercanti, in modo che non fossero in meno di 25 membri. Doveva trovarsi nell'ufficio in giorni ed in ore fissate e doveva ottenere l'approvazione del Duca di Milano (cap. 1).

Aveva facoltà di esaminare e di provvedere intorno ad ogni tessuto di lana fatto nella città e nel territorio, affinchè fosse fatto secondo le disposizioni dello Statuto. A seconda pure di questo giudicasse « pro rebus et causis tantummodo spectantibus et pertinentibus ad dictam artem lanae et ab eadem dependentibus » e di qualunque persona all'arte attinente e cioè ritagliatori, tintori, cardatori, lavatori, gualchierai, filatori e filatrici ed altri ancora (c. 2). Avea diritto di percepire la terza parte del provento delle multe, oltre ad uno stipendio mensile di 10 lire imp.; avesse un sostituto che in caso di bisogno lo supplisse, e scaduto di carica dovesse sottostare al Sindacato (cap. 3). Nessun Mercante poteva dare a filare più di quarantadue oncie di roba; e se ne fissa l'epoca ed il prezzo; come pure seguono minutissime disposizioni tecniche sopra la lunghezza, la quantità, la qualità dei panni; intorno alle varie lane « Angliae, de Sancto Matheo » Bolognesi, Mantovane; così « de pannis bissetis, Pergaminis, Camellinis etc. ».

Tutti gli orditoi della città avessero lunghezza di 6 braccia e due terzi, e fossero inchiodati con grandi chiodi di ferro, da un capo bollato col Biscione Visconteo, dall'altra col Torello; lo stesso bollo doveano avere i panni, ed alcuno di essi non sortisse di città se non bollato (cap. 48).

Vietato era il fare panni a chi non fosse dell'Arte, non solo, ma anche il fabbricarne per chi non fosse iscritto (cap. 50).

Doveansi portare all' officio del Rettore « quaelibet petia panni et capitia cum testa et cauda » affinchè egli le potesse diligentemente esaminare « et illos defectus quos reperiretur in ipsis pannis tarexare delitae et expensas illae personae » che ne avessero colpa (c. 52).

Panni forestieri non potessero penetrare nello Stato, se non per « causa transitus et causa fullandi purgandi et tingendi » (c. 54).

Tutti gli iscritti fossero obbligati a prender parte al funerale d' uno di loro, che fosse defunto « salvo quam ad honorandum funera usurariorum non sint adstricti » (cap. 60); razza che trovava certo anche a quei tempi da far bene, giacchè si vieta (cap. 109) che « judeus vel alius usurarius » prestino danari con pegno sopra tele e panni.

Nella Piazza Grande si abbruciavano i panni fabbricati contro le prescrizioni; il contraffattore pagava 70 lire imp. ed era cassato per sempre dall' arte.

Ciascun tessitore dovesse « suum signum facere » in ciascun panno e da porsi « in testa vel in cauda » (c. 67).

Seguono lunghe e minuziose disposizioni per i tessitori *(texarii)* per gli *sguratores, purgatores, fullatores, garxatores, tinctores et lavatores*. Non si potevano lavare i panni di lana nel canale detto *la Fossa*, che scorreva dietro a Borgo Strinato, se non quando questa aveva chiara ed abbondante l' acqua, che spesso avea « turbida et turpis » (c. 83); si lavassero invece nel lavatoio a ciò, che era « prope portam Bononiae » (c. 86).

In ogni mercato eranvi deputati a misurare i panni che chiamavansi Messetti, ch' erano poi anche specie di mediatori, ed i registri dei quali, autenticati dal Notaio dell' Arte facevano fede come pubblico istrumento.

Si fabbricavano panni d' ogni sorta e d' ogni colore: « celestri, azuri, monegini, viridis schuri, viridis clari, turchini et scarlattini ac morelli » (cap. 87); se ne facevano pure alcuni detti « a navigando » (cap. 113) perchè doveano esportarsi oltremare; non poteano però spedirsi altrove che a Venezia, Genova e Pisa (cap. 117).

Nel caso che il Rettore chiedesse quelle che oggi italiana-

mente si chiamano le generalità, « occasione officii » nessuno « audeat sive praesumat nullo modo suum celare nomen vel pronomen nec viciniam » (c. 91).

Non mancano molti capitoli escogitanti la maniera di far pagare i debitori e dell' arte e dei singoli.

Il Rettore è obbligato a fare ogni settimana una visita (*circham*) a tutte le botteghe dipendenti dall' arte (101).

Seguono poi cinque capitoli molto importanti intitolati: « Qualiter debeant decidi per Rectorem questiones coram eo vertentes sine aliqua cavillatione, inspecta qualitate facti ».

L'ultimo capitolo, il 119, giacchè le lettere e le aggiunte posteriori sono pure divise a capitoli, in modo che così diventano 122, obbliga il Rettore a terminare « omnes inventiones, accusationes et denuntiationes quorumcumque delictorum comissorum contra suprascripta Statuta infra duos menses ».

Dalle cose che abbiamo visto in questo Statuto ognuno può leggermente arguire a quale grado di prosperità fosse arrivata fra noi l'Arte della Lana. Era essa la più potente delle arti in Italia, per questo anche a Parma, dove ne vedemmo Rettore un Marchese, come altrove « i grandi cittadini non solo, al dir del Cibrario, ma anche famiglie nobilissime si facevano in essa scrivere senza timore di degradarsi attendendo al commercio ».

Allora la città nostra mandava ogni anno a Venezia quattromila pezze, che valutate a 15 ducati ciascuna, davano un totale di 60,000 d. che rientravano nello Stato; diciamo rientravano, perchè effettivamente noi ne sborsavamo 104,000 ogni anno ai Veneziani per derrate di necessità e di lusso, come si trae da un' arringa fatta nel 1421 dal Doge Mocenigo in Senato, e riportata da Marin Sanuto, colla quale si dimostrava la necessità di tenersi in pace col Duca di Milano, nostro Signore, con alcune terre del quale i Veneziani aveano così vitali interessi.

Ma tornando ai nostri Statuti, diremo che sono seguiti da « una selva selvaggia ed aspra e forte » di lettere, di petizioni, di approvazioni, di correzioni ecc. fra le quali guarderemo di raccapezzarci il meglio che ci sarà possibile.

Prima viene la già citata lettera del 1462 del Duca Vincenzo, nella quale si approva che invece di un Rettore l'Arte

venga retta da tre consoli; i mercanti aveano così motivata la loro richiesta: « Però che vivendo de tal misterio et exercitio una buona parte di questo populo in questa terra como fanno, e cum diversi modi de lavorare, non è possibile uno offitiale sollo videre et intendere quanto è necessario, et fortius non avendo noticia di talli misterii, ni è credibil che tre notabili merchadanti se accordassino in seme a patire se comitesse falsitate o fraude in dicta arte che più facile saria contaminare uno che tre ».

In una seconda lettera dello stesso Galeazzo, del 1469, egli conferma le disposizioni Statutarie intorno all' introduzione dei panni forestieri « in quibus non intelligantur drapi urbis nostrae Mediolani quos libere conduci et vendi posse volumus », dando facoltà al Rettore di inquisire e provvedere anche nei territorii dei feudatarii, che sinora aveano trovato modo di eludere la legge.

Una nuova lettera dello stesso, datata da Pavia, 13 ottobre 1473, concede alcune nuove riforme ed aggiunte agli Statuti conformemente a quanto l'Arte avea chiesto; eccone le principali: prima la facoltà di trascrivere gli Statuti « per essersi tali vecchi caduchi et raspati et più non si possano intendere » e poi una *certa adiuncta* in otto capitoli per maggiore chiarezza e corroborazione degli altri. Si aggiunge al cap. 85 che sia creduto « alli libri delli merchanti bene et diligenter examinati per li detti ufficiali »; al cap. 96 che alcuno non si possa appellare da sentenza data da questi « nisi la appellatione abbia da esser commissa in uno de dicta arte et confidente ad le parte ». Inoltre che nessuno non dell'arte possa « retagliare panni de lana, esclusi anche li sartori »; che non si possano introdurre « fasse ne rasse », se non di quelle fatte in Milano e che finito l' ufficio dei consoli venga questo sindacato da quattro mercanti, che esercitano, eletti dall' Università.

Seguono le lettere *de pannis ultramontanis*, ora solo vietati, *et de pannis bisetis et bassis*. Sono le solite proibizioni che rinnovandosi ogni giorno (abbiamo anche una grida del 1448) dimostrano come non fosse troppo radicata nei popoli l' osservanza a leggi di tal genere. Dopo una provvisione fatta dall' Arte nel 1484, « supra solutione panorum purgandorum » rogata per Johannem de Burtiis, abbiamo un' ultima lettera di Galeazzo,

del 1495, nella quale, cancellando quanto avevano stabilito i correttori Municipali degli Statuti, che aveano ristretta la giurisdizione dei consoli ai soli mercanti, concede nuovamente che i consoli abbiano giurisdizione sopra tutti i dipendenti dall'arte, e su tutti quelli che contraessero con loro cosa all'arte spettante « como hanno facto fin qui et como fano le altre Università dei Mercanti ».

Trovansi quivi diverse approvazioni degli Statuti, due di *Luduvicus rex Francorum*, una del 1500, l'altra del 1511 ed una terza di *Franciscus Rex* del 1516; una provvisione *super pannis non bagnatis*, rogata da Giovanni de Burtiis nel 1495, l'altra quasi uguale, *de pannis perfecte non bagnatis*, rogata da Nicolò Chiaramonti nel 1533.

Nel 1512 si fa allo Statuto l'aggiunta di quattro capitoli, nel secondo dei quali si da facoltà ai consoli di creare ufficiali che vadano ad investigare per la città, il Vescovado e luoghi feudali, se ivi si facciano cose contrarie agli Statuti e punirle; detti ufficiali possono, nell' esercizio del loro ufficio, portare armi « senza che per dicta portatione possino essere molestati da ufficiali regii, dando perhò denanti al Podestà de Parma idonea sigurtà » di non usarne male, e male usandone siano puniti « in duplum ».

Infine che sia vietato ad ogni pubblico ufficiale l'intromettersi in cose dell'arte « excepto che habiano a prestarsi ogni aiuto brazo et favore per exequire ».

Nel 1547 i consoli dell'Arte presentano l'originale del Breve di Papa Paolo III, del 1539, (che conferma i privilegi dei mercanti della Lana e che statuisce doversi prestare piena fede ai loro libri di commercio) — lo daremo in Appendice, — che venne fatto trascrivere negli Statuti colle firme di cinque notai.

Dello stesso anno abbiamo i « Capitoli de l'Arte della Lana ed altre Arti de la Cità di Parma con le risposte del Consiglio di giustizia ». Sono 14 capitoli, contenenti ciascuno domanda e risposta, e troppo in lungo ci porterebbe l'esaminarne anche i principali: ma siccome per la loro importanza meritano di essere conosciuti, così li trascriveremo per intero in Appendice.

Nelle concessioni di Papa Giulio II al Comune di Parma, è da notarsi il cap. 16 che così parla:

« Quod officiales omnes iurisdicentes in Civitate Parmae, excepto nostro advogadro Mercantiae, et consulibus Artis Lanae externi et aliigenae semper sint numquam autem cives; eorumque omnium officia annua sint nec ulterius prorogentur, sindacarique debeant omnes et semper iuxta formas iuris et dispositionem Statutorum nostrorum etc. ». L'ultimo documento annesso allo Statuto è una nuova presentazione del breve di Papa Paolo III, anche questa volta autenticata da cinque notai.

Fra gli altri documenti che abbiamo consultato merita certo il primo posto una lettera del 1437 del Duca Filippo Visconti.

È noto come fosse proibita l'introduzione di panni forastieri, e specialmente di quelli chiamati gualdemanni: ora alcuni avversarii di queste franchigie, fattosi mediatore il nostro Comune, presentarono al Duca suddetto petizione perchè si tenesse in Parma, a somiglianza dei tempi passati, una fiera o mercato nel quale non si pagassero dazii di sorta. I dazieri attestarono che detta fiera avrebbe avvantaggiato ed il paese e la Camera Ducale. Allora l'Arte della Lana supplicò a sua volta il Duca affinchè non la concedesse, adducendo che per essa si sarebbero introdotti in città grande quantità di panni stranieri, specie di Bergamo, Brescia, Verona, Reggio, Modena; da questo ne deriverebbe che più di 500 bocche forestiere che in servizio dell'arte della Lana abitavano in Parma, mancando loro il lavoro, avrebbero abbandonata la città; e senza guadagno resterebbero grande numero di poveri della città stessa, impiegati ora nel lanificio pel quale erano allora in moto più di 300 telai, e più di 800 mulinelli per filare lana; cessati i lavori, cesserebbe l'introduzione di grande quantità d'olio, di sapone, di tinture per lavorare le lane stesse, con grave pregiudizio dell'erario; che infine 600 lavoratori di quell'arte, e molti colle loro famiglie avrebbero abbandonata Parma che ne rimarrebbe ognor più disabitata.

Prese il Duca le debite informazioni, capì che ne sarebbe derivata certamente la rovina dell'Arte della Lana che era « il più utile ed il più vigoroso membro » della città; per questo, nella precitata sua lettera, comandò che si facesse la fiera, al 21 settembre, ma nello stesso tempo per ciò che riguardava l'Arte della Lana si osservassero rigorosamente gli Statuti di questa.

Nei Capitoli convenuti nel 1449 tra Francesco Sforza ed il Comune di Parma, al 32° si dà la facoltà all'Arte della Lana di eleggersi un Rettore cittadino, contrariamente agli Statuti, che vedemmo poi in questa parte rimessi in vigore da Giulio II.

Nel 1487 l'Arte della Lana, che ne' suoi statuti abborriva l'usura, come già si vide, portò forte aiuto ad un'istituzione sorta in Parma per combatterla. Regalò infatti la forte somma di 300 ducati d'oro al Monte di Pietà, instituito in quell'anno fra noi per opera del Beato Bernardino da Feltre.

Nel 1525 fu rinnovato il consorzio dei Mercanti di Lana, nella Cattedrale, dove era stato già istituito sino dal 1358; ad esso si potevano ascrivere tutti gli onesti cittadini e ne era a capo il Vescovo. Tra gli statuti vi era quello di provvedere di dote le nobili giovani, che per famigliari strettezze, non potessero maritarsi.

Anche in quei secoli l'arte suddetta non trovò sempre prospera fortuna; vicende di guerre e di principi, cambiamenti di costituzioni e di leggi influivano potentemente sull'ambiente economico; nel secolo XVI l'arte cominciò a decadere e non si rialzò più, ma languendo a poco a poco andò, con nostro sommo disdoro, completamente spegnendosi.

Nel 1551 si fanno dai fatturieri della lana istanze perchè si proibisse l'introduzione dei panni forastieri; parea che questa dovesse essere la panacea di tutti i mali, per poter dare lavoro a migliaia di persone povere. Sono firmati quindici classi d'essi fatturieri e si osserva che in essi non sono comprese le filere di lana che sono, senza le rispettive famiglie, più di tremila. Gli Anziani appoggiarono la domanda con molti argomenti, rispondendo ai contrarii; osservando a chi obbiettava il troppo prezzo dei nostri tessuti come si lavorassero anche di lane venute di Spagna, da Costantinopoli, dalla Puglia, da Modena ecc. ed essere i panni forestieri « di minor condizione e di manco durata ». Che certo i mercanti li daranno a prezzi onesti « e quel che non farà un mercante lo farà un altro, perchè non tenghano botega aperta se no per tirare denari, che il pocco guadagno et farlo spesso, a cappo d'anno quel Mercante ha guadagnato molto più di quello che vuole vendere la sua mercanzia più cara, che molte

volte li resta anco alle spalle doppo che passato la stagione della vendita ». Allora il Duca « per levare l' ocio da cui derivano inconvenienti che turbano la città, e per augumentare l' arte già quasi smarrita » concede il chiesto.

L' odissea delle disposizioni sopra i panni forastieri non termina qui certo e se volessimo riferire tutti i documenti riguardo ad essi ne avremmo ancora per molto; aggiungeremo solo che con grida del 1628 detti panni furono nuovamente banditi, e che nel 1631 furono riammessi nello Stato « non fabbricandosi più in questa città tanta lana che sia bastante per il bisogno degli abitanti ». Nel 1655 si richiama in vigore il dazio di soldi 40 per ciascuna pezza alta e di 20 per pezza bassa, da pagarsi all' Università della Lana.

Da un atto del 1590 veniamo a sapere che l'Arte avea la sua sede, nelle case proprie « existentes iuxta a latere plateae sitae inter Ecclesiam maiorem et Palatium Episcopale et ante Ecclesiam Baptisterii »; detta sede chiarissimamente indicata, era nella casa ora Micheli sita in Piazza del Duomo; questo si ricava anche dal Mastro delle entrate e delle spese dell' Arte stessa dal 1668 al 1703 (XXXII); da esso si impara come l'Arte possedesse diverse altre case, come dovesse un annuo livello alla Mensa Vescovile, e come fosse molto in decadenza.

Questo risulta ancor più esplicitamente da una convenzione del 1666 fra detti Mercanti e la Compagnia del SS.^{mo} Sacramento della Cattedrale, colla quale si riducono a 3 i 5 pesi d' olio per mantenere accese 12 lampade; viene questo motivato « ex quo dicta eorum ars a multis annis citra amplius non est in statu, in quo antiquo tempore reperiebatur, et ab ea amplius non fabricantur pannos, prout consueverat, et, ut est notorium, est quasi extincta ». In quell' anno infatti dieci sono i mercanti iscritti. Inutile è più che aggiungiamo parola e che con altre citazioni ne veniam provando la lenta agonia nel secolo XVIII; questo solo aggiungeremo che se sessant' anni fa esisteva ancora una fabbrica di pannilani ai Molini Bassi (V. Rescritti Sovrani, 22 aprile 1824 e 18 marzo 1825), ora di quest' industria non rimane nemmeno la memoria.

— **Lardaroli.**

Di quest' arte, che deve avere avuto certamente non poca floridezza, come quella che negoziava di salumi e di frumaggio, che furono sempre, checchè altri ne dica, una specialità della città nostra, esistono gli Statuti del 1459 (XXXIII), in una copia autenticata del 1584.

Sono composti di capitoli 23, ed all' infuori delle disposizioni speciali dell' arte, non si ritrova in essi gran che di speciale.

Chi esercitasse, senza essere dell' arte paghi lire 20 imp. di multa.

L' ufficio dei morti si faceva celebrare nella bella Chiesa di San Francesco in Prato, ove ora sorge il Carcere; la carne salata ed i formaggi, d' ogni genere, erano di spettanza dell' arte; erano proibiti i rivenditori ambulanti di formaggeria e larderia; veniva concessa ai privati la macellazione senza dazio, dal mese di novembre a febbraio.

Del 13 aprile 1492 resta un rogito di Antonio Pavarani, stipulato fra l' Arte ed il Vicario Episcopale, intorno alla loro Chiesa.

Nel 1589 si fanno varie aggiunte agli Statuti; si stabilisce che i nuovi venuti o quelli da venire dieno sicurtà di scudi 50, e dieno l' esame; siccome molti tenevano bottega solamente al tempo dei porci, con grave danno degli altri, vengono obbligati a tenerla aperta continuamente. Come vedemmo pei beccai, anche ad essi è proibita la vendita di carni gramignose.

Il protettore era San Lucio, ed il quadro di ragione dell' Arte si trova ora nella Chiesa delle Cinque Piaghe; la sua immagine era incisa sulle licenze e sulle bollette di pagamento dell' arte; così in quelle che si concedevano, dietro certi pagamenti, ai vendenti in Piazza rubioli e ricotte.

— **Librari.**

In una memoria a stampa (1774) di Benedetto Soncini Anziano dell' Arte si dice che nell' anno 1641 « moltissime arti fiorivano in questa città, varie delle quali con ben regolati Sta-

tuti si governavano, e di alcune altre il Pubblico gioiva bensì della loro manifattura, ma Corpo non formando, disgiunti non solo gli artefici vedevansi, ma inoltre altra legge non contavano, che quella che venivale dettata dal loro rispettivo volere ». Fra questi si trovavano i Librai, i Venditori di carta ed i follatori. Nel 1649 questi presentano un loro memoriale in cui si fa noto il grave pregiudizio di non essere arte costituita, specialmente in tempo di pubbliche gravezze, delle quali non pagano mai un centesimo coloro che esercitano l'Arte abusivamente. Nel 1650 gli Anziani concedono l'erezione dell'Arte, e ne fissano gli Statuti in soli 5 capitoli (XXXIV), il secondo dei quali proibisce ai non iscritti nell'arte di vendere libri e carta, e il quarto inibisce ai forestieri l'esporre in Piazza banchi, ed in qualsivoglia luogo, e vendere senza licenza dello Anziano. Sono firmati da dieci librai, fra i quali da Seth Viotti, il famoso editore. Gli Statuti portano l'approvazione di Ranuzio II Farnese, del 1658.

In un memoriale del 1716 l'Arte espone le sue disgrazie derivanti dall'interrotto commercio coi paesi forestieri, coi quali non si può più fare esito di carta (la carta parmense, come asserisce Grapaldo, fu sempre una delle più rinomate), e dal fatto che molti, senza essere dell'arte vendono o in bottega o nelle loro case.

Si fa in proposito un'ordinazione che richiama in esecuzione il capitolo secondo.

Ci resta anche un fascicolo, non troppo interessante, *Pro Arte Bibliotecarum Parmae* in una questione con varii individui, nel 1720 (XXXV). Protettore era San Tomaso d'Aquino.

— **Magistri di Manara.** (Falegnami).

Gli Statuti Municipali se ne occupano di frequente. Nel primo Statuto (pag. 181) è stabilito che essi ed i muratori « sacramentum teneantur quod non facient aliquod sacramentum seu promissionem inter se quominus possint laborari mercede minori vel majori, et quod non habebunt, neque tenebunt consulatum. Et teneantur quod non facient dare pro mercede zignoribus suis, qui non stetissent in zignoria per duos annos, nisi tantum quantum haberet unus ex portatoribus maltae vel lapidum..... ».

In un'aggiunta a detto capitolo fatta nel 1241, il Comune fissa, agli uni ed agli altri, la tariffa, e precisamente:

— da ottobre a marzo, 9 den. imp. per sè e 6 pei garzoni, 7 pei maltaroli;

— da marzo ad ottobre, 12 den. imp. per sè e 8 pei garzoni, 9 pei maltaroli.

Nel secondo Statuto a pag. 191, si fissa una nuova tariffa tanto pei muratori che pei falegnami: « habeant singuli quolibet die a Pascha Resurrectionis usque ad festum omnium Sanctorum expensis ipsorum a conductore XVI imper., et expensis conductoris XIII imper. A festo vero omnium Sanctorum usque ad Pascha Resurrectionis quilibet eorum possit habere a conductore expensis suis propriis XII imper. et VIII imper. etc. ». Segue poi la disposizione riguardo alle ore da rimanere al lavoro: « quod nullus magister de manaria vel de muris nec aliqua persona, quae laborabit ulterius ad mercedem in laborerio alicujus in civitate seu extra in aliquo loco in quo possit audire campanam Communis, quae pulsatur pro oracione, debeat exire de laborerio aliqua die ante ultimum sonum dictae campanae in poena et banno C sol. parm. pro quolibet contrafaciente et qualibet vice et perdendi mercedem. Et annuatim.... jurent de hoc capitulo observando; et credatur sacramento conductoris contra quemlibet qui non observaverit capitulum supradictum ».

Negli altri due Statuti si ripetono le disposizioni antecedenti.

Gli Statuti che di quest'Arte ci restano sono fra i più interessanti, anche perchè scritti in barbaro volgare; la copia che ce ne resta, che è poi l'originale, porta la data del 1424 (XXXVI), ma da un rogito di Giov. Pelizzari, reperibile nell'Archivio del Comune, si afferma gli antichi Statuti dell'arte rimontare al 1388. Sono quaranta capitoli.

L'Anziano deve essere « un bon magistro de età d'anni 30 » (cap. 1).

Si tenga un bussolo col nome di tutti i maestri dentro e « quando caxo vegnesse ch'el bexognasse per alcune faciendi o de lo nostro Signore o de lo comuno di Parma o de larte predicta per andare fora de la cità in hoste o in alcune cavalchade debiano sir cavadi fora de quella buxola queli che bexognano a

ventura » (cap. 6). L'Anziano non possa ricevere personale tributo, e ciascun maestro non possa avere più di tre lavoranti, e che non possa condurre seco al lavoro chi non sia dell'arte (cap. 7-10). L'officio solenne da morto si farà « in la disciplina nova con X preti che tutti diga messa ».

Si ricordino i maestri di far festa il giorno di San Giuseppe « padre e conservator de larte como sel fusse el di de Pascha ».

Molto originale e che rivela l'avversione di quei tempi alle seconde nozze è il capitolo 18:

« Ancora quando el morisse la mojere de alcuno magistro che queli chi la portarano a sepelire, ch' el dicto magistro e quando el toga una altra mojere sia tegnu de dare o de fare uno disinaro alo antiano e a quilli chi laram portà a la sepultura. Ala pena de uno fiorino » aggiunta posteriore « salvo che se quello fosse povero e chel non possa far la spesa del desinare ».

L'anziano ed i consoli sieno esenti dalle cavalcate « azo (a ciò) che larte non porte damno alcuno » (c. 22).

« Anchora per honestà et religione la qualle si debbe observare in l' exequie di morti è ordinato per tuta larte che nesuno de la dicta arte vada alexequie di morti ne in altra congregatione con grembale denanzi o gelero intorno a pena de un soldo per volta » (c. 25).

Che nessun maestro vada, nei giorni di non lavoro, a fare *trepio* in piazza.

Ottenute nel 1425 alcune immunità dagli Anziani, si stabilisce l'art. 30 affinchè « quando caso e desgratia incoresse che se ficasse fogo in caxa alcuna in la cita de parma che tuti l magistri di manara che sono abili a dare secorso a li dicti fogi e chi sono abili a oldere li rumori de li dicti fogi sieno tenudi de fin a 12 vicinanze de secorere li dicti fogi a soa possa queli magistri che sono abili a zo e quando li se volesseno scuxare chi non avesseno sapiudo niente che lo antian o vero li sindaci siano tegnu de stare al so sacramento e queli che sarano stadi negligenti cazano in la pena de sol. XX per ciascadun magistro chi non se fosse trovà al fogo etc. ».

Un forestiero non possa lavorare in città più di sei mesi, e volendo lavorare ancora paghi la tassa all'arte (34).

Durante le adunanze non possa stare in piedi se non quello che parla; gli altri a sedere e si parli uno per volta (35).

Seguono le approvazioni sino al 1512; nel 1507, 1508 e 1510 c'è la firma di Grapaldo: il codice è pergamenaceo, con caratteri gotici larghi e molte aggiunte; i titoli e iniziali de' capitoli in rosso.

Abbiamo inoltre un altro Statuto, di capitoli 25, fatto sotto il dominio di Papa Leone X. Eccone le varianti (XXXVII).

Gli ufficiali vengono eletti dagli uscenti; il Consolato però sarà messo all' incanto e sarà aggiudicato a chi farà migliore offerta (cap. 1).

Devono sottostare all' arte tutti quelli « che lavorano de larte predicta de manara, et che tengono banco o no, così banco da vida, come senza vida, et che lavorano di veze, tine e vezoli e soj da dovelle et che lavorano de torchio scuti e arbori da molino e cotesser da tecchio et che faciano tasselli di legnamo et uscj e fenestre dove entrano legnami et che lavorano de torlo et ogni altra conditione de legnami » (cap. 4).

Per gli incendii dalla 12ª si riduce alla terza vicinanza.

« Si eleggano ogni anno oltre alli Ufficiali dodici uomini idonej periti nell' arte »; ad essi debbano questi riferire e partecipare in tutte le occorrenze dell' Offizio suo, ad essi si dà autorità di disporre quanto è necessario senza far convocare l' arte; ogni anno se ne estraggano sei, e questi scadenti eleggono gli ufficiali (c. 18).

« Sel fosse bisogno fare qualche fattioni et opere per el signor Gubernatore de Parma o per altre cavalchate o altre faccendi che sia in facoltà del antiano di darli talle opere a suo beneplacito così di quelli de fuori de la cità cioè sul Vescovado de Parma como quelli da dentro come appare per instrumento rogato per Zoanne Pelizzare, notario di Parma nel 1388, sotto pena di soldi vinti imper. » (cap. 19).

Al cap. 20 — intitolato della declarazione et concordia del primo e decimo ottavo capituli — perchè li soprascritti capituli pareno essere in sè molto contrarii, si dichiara che l' elezione degli Ufficiali deve farsi dagli Ufficiali vecchi e dai sei scadenti.

L'Arte deve essere esercitata « da homini fideli et da bene et non da tristi et de mala sorte » (cap. 23).

L'ultima disposizione, intorno all'Arte, di cui ci resta a far parola è un decreto firmato da Du Tillot nel 1762; il Principe in esso deroga al decreto del 1738, prescrivente il numero di 54 individui per formare il regolamento dell'arte. Si faccia un bussolo con tutti i maestri, poi se ne estraggano 24, questi nomineranno gli ufficiali, poi altri 24 che formeranno il Consiglio per trattare gli affari dell'arte; affinchè però tutte le cose procedano con frutto e senza disordine i bussoli si formeranno, e da essi si estrarranno i suddetti in presenza del Signor Conte e Governatore.

Del 1713 è a stampa una causa se gli scultori in legno appartengano all'arte (XXXVIII).

— Marescalchi.

Di quest'arte abbiamo gli *Statuti et Ordini* (XXXIX) del 1620; constano di 24 capitoli. Protettore è Sant'Alò, e nel suo giorno si farà grande festa nella Chiesa della B. Vergine del Carmine.

L'Anziano sia obbligato a leggere ogni anno gli Statuti.

Oltre che a ferrare le bestie essi le medicavano anche, e chi ne avesse ferrata o medicata una, curata già da altri, era passibile di 50 soldi di multa.

Nel cap. 16 si dà facoltà all'Anziano di domandare a tutti i maestri la parte loro per fare un desinare comune.

Il 17° stabilisce che l'Anziano sia obbligato ad andare a visitare i maestri quando saranno infermi, ricordando loro se vogliono lasciare qualchecosa all'arte per servizio dell'anima loro.

Restano soggetti all'arte anche i maniscalchi fuori di città, che siano però distanti da questa solo un miglio.

Seguono le approvazioni sino al 1624 nel quale anno gli Anziani riformarono ed ampliarono gli antecedenti, sovra istanza dell'arte stessa « perchè sieno poi inviolabilmente e perpetuamente osservati » (XL).

— Merzadri.

Della parte storica più antica di questa importantissima arte non occorre discorriamo giacchè già da tempo la cosa è nel do-

minio degli studiosi, avendone il chiarissimo Archivista Comunale, testè defunto, Enrico Scarabelli Zunti pubblicati gli Statuti (*Statuta Artis Merzadrorum;* Parma, Ferrari, 1869) il cui volume originale trovasi presso la Camera di Commercio (XLI).

In detta pubblicazione videro la luce gli *Statuta et ordinamenta* del Secolo XIV, gli Statuti più recenti del 1567, comprese tutte le aggiunte e le correzioni, numerosissime dell' epoca intermedia.

Ci limiteremo a ricordare gli « Statuti et Capitoli et nova riforma sopra l' Arte della Merceria della città di Parma » (XLII).

Sono del 1578, ne hanno molti uguali o con poche differenze, con quelli del 1567 e constano di 24 capitoli. L' originale pergamenaceo, che è in Biblioteca, ha quattro facciate miniate, con varii stemmi, fra cui quello del principe, e con una bella immagine di San Francesco « figlio di M. Pietro Bernardone qual fu mercante nella detta città d' Assisi et per non farsi mentione della mercantia, che esso faceva, o di lana o di seta, estimiamo fosse di merce diversa et havendo il detto padre S. Francesco esercito l' arte del padre sino alla vocatione del SS.^{mo} Iddio lo voliamo da qui innanzi per avvocato nostro » (cap. 1).

Prima dell' elezione degli Ufficiali si anderà a messa cantata alla Steccata nella quale si pregherà Iddio « che faccia camminare le nostre Mercantie ad honore et gloria di sua divina Maestà et a salute delle anime nostre (cap. 2) ».

Si eleggano tre dell' Arte, di 30 anni, affinchè con secretezza imbussolino 5 idonei al Rettorato e 5 al Provveditorato; se ne estragga uno per bussolo e questi sia il Rettore ed il Provveditore. Seguono tutte le disposizioni sopra i lavori di seta reale e fina, di bavella, e di tessuti d' oro e d' argento.

I forastieri che volessero esercitare in città non lo possano se non dopo aver provato con esame la loro sufficienza, pagheranno L. 40 all' arte, e dopo che avrà dimostrato al Rettore che non era fallito nella sua antecedente dimora, e presentata una sicurtà di scudi duemila.

Inoltre non potrà godere dei privilegi se non avrà bottega aperta da sei anni.

Tutti i Mercanti debbano avere tre libri. Il primo denomi-

nato *squarzo* « et sia di fogli num. 300 in circa di carta reale et sopra questo ciascun di bottega possa scrivere sopra ogni sorte di robba venduta et danari ricevuti, et un altro libro di carta reale di fogli n.° 300 in circa et come più piacerà ad essi Mercanti, coperto di corame con sopra l'Arma del Ser.^{mo} Principe, qual sia nominato il *giornale*, sopra quale si riporterà ogni partita scritta nello squarzo dal Mercante istesso o suoi agenti ai quali si dia giuramento di scrivere ogni partita fedelmente: ma ogni peso et misura che sarà in squarzo sia posto in libro giornale per lira et la somma per abbaco; et un altro libro di carta reale, di fogli 250, sopra quali siano riportati le partite del giornale per lira et per abbaco nominando a quanti fogli del libro si trovi la partita, coperto di corame con sopra la medesima arma, nominato *libro Mastro; et* un *altro della medesima sorta* per interesse delli fatturieri et perchè alle volte nasce qualche errore, o dallo scrittore, o da altro, questo tale non possa rimovere doppo averlo scritto da soldi quaranta in su senza farne ricorso al Rettore, che sarà per tempo, il quale Rettore chiamato la parte, et chiarita la novità possa fargli di sua mano un segno che si conosca per errore a causa, che niuno resti ingannato nè mal soddisfatto di tale mercante ».

Nel penultimo capitolo si parla dell'autenticazione di tali libri prescrivendosi « che il Rettore abbia facoltà d'autenticare detti libri quali siano scritti, o sottoscritti di sua mano con il sigillo dell'arte predetta nel modo, et forma saranno et sono autenticati quelli dell'Arte della Lana, et autenticati che saranno habbino il medesmo privilegio tanto in vita como in morte nel modo et forma nel far ragione, come hanno i Mercanti da panno per vigore del suo Breve ottenuto dalla felice memoria di Papa Paolo III l'anno 1547 ecc. (vedi Appendice).... qual si esibisce ai quali sarà data piena, et indubitata fede, per qualunque somma concernente l'arte della Merciaria in tutto et per tutto, come si contiene in detto privilegio, et sue confirmationi non ostante cosa alcuna facesse in contrario qual tutta si abbia per espresso, come se fosse qui narrata di parola in parola ».

Per ultimo viene la descrizione della roba pertinente all'arte, e cioè « ciascuna sorte d'oro et argento filato, tirato, battuto ecc.;

ciascuna sorta di drappi di seta da per sè, o seta et bavella ecc.; ciascuna sorta di condizione di sete, crude et cotte et tinte d'ogni colore, ogni sorta di cotone e bambagia filato; ogni sorta di lavorerii di Lana eccetto quelli che spettano alla drapparia di Lana; tutte le robbe che si conducano, et sono solite a condursi tanto da Lione, quanto da Bolzano, dalla Fiandra e da Venezia; infine ogni sorta di bottoni di cristallo, di smalto, di metallo ecc. ».

Segue l'approvazione di Ranuccio Farnese, 2 maggio 1678.

Vi sono inoltre alcune poche aggiunte.

Nel 1705, essendo nata controversia fra l'Arte degli Spadari e quella dei Merzari sopra la pretensione che aveva la prima di costringere l'Arte della Merceria, che teneva nelle proprie botteghe spade, pugnali e simili, che si fanno venire da Stati alieni, a pagare una recognizione a loro, fattosi ricorso al Principe, questi per ovviare litigi, comandò che dette due arti si uniscano di nuovo tra loro, come prima che ne avvenisse la separazione nel 1675. Solamente che i Merzari si elessero le cariche senza dirne nulla agli Spadari i quali fecero novella petizione per essere distaccati. Allora gli anziani l' 11 marzo sentenziarono che si dovesse formare una sola *Ars Merzariorum et Gladiariorum;* che i Merzari non possano nè ora nè in seguito lavorare di cose spettanti alli Spadari, ma si debbano servire invece di quelli iscritti come Spadari nell'arte; che gli Spadari si iscrivano entro 15 giorni senza bisogno di dare esame nè di pagare tassa; nelle elezioni si eleggano anche due Spadari eccetto che nelle cariche di Anziano e Massaro; nelle pubbliche funzioni si porti un solo stendardo. Detta arte degli Spadari non fu nel 1675 eretta a nuovo, ma rinnovata, giacchè se ne trova menzione in rogito del 1425.

Nel 1706 vi fu aspra contesa fra Merzari e Librai, pretendendo questi ultimi inibire ai primi il vendere uffizii legati, che venissero di Venezia e di Francia; ma con decisione degli Anziani vennero dette pretese dichiarate prive di fondamento.

Lo Statuto contiene inoltre le approvazioni sino al 1736.

Da tempo nel pagamento delle collette e delle imposizioni, le tre arti della Merceria, della Lana e della Seta venivano tassate di un'unica tassa, che fra esse poi si ripartivano: in detto anno si sentì il bisogno di un'unione completa e fu rogata il 9

di maggio a ministero Barbieri. Formarono le tre Arti l' *Università dei Negozianti* (XLV) e stipularono uno Statuto di 33 articoli, che diventato poi di 50, fu messo alle stampe nel 1751: essendo conosciutissimo e assai comune ci dispensiamo dal parlarne; l' Università suddetta poi, nel principio di questo secolo, diventò Camera di Commercio ed oltre alle tre arti suddette abbracciò tutte le altre.

— Molinari.

Intorno ad essi troviamo negli Statuti Municipali non poche disposizioni; ma non ci pare il caso qui di andare per le lunghe riferendole, giacchè in quei tempi non erano considerati come arte; ma bensì quasi impiegati municipali, sorvegliati da altri a ciò istituiti.

L'Arte si costituisce più innanzi e gli Statuti che di essa ci rimangono (XLVI) sono del 1448; scritti in latino constano di 23 capitoli.

Furono rogati da Bartolomeo da Pedrignacola, il quale asserisce di averli letti e pubblicati « volgariter ad eorum plenam intelligentiam ».

Un terzo delle multe andrà all'Avogadro « mercantiae et artium » (cap. 2).

Si ordina « quod nullus praesumat augumentare vel incantare molendina existentia intra ipsam Civitatem et quatuor plebes » (c. 6).

Inoltre « qui committet aliquam fraudem dolum vel ribaldariam possit et debeat abolleri, cancellari et repelli » (c. 10).

Per entrare occorre prestare giuramento di osservare gli Statuti e macinare con onestà (cap. 15). Non si possa lavorare di festa « nisi ex causa necessitatis, ex causa siccitatis acquarum » (cap. 22).

Oltre alle pene dello Statuto si ricordano quelle comminate dagli Statuti Municipali a coloro che esercitassero fraudi nel macinare.

Vi è unita una piccola riforma del 1484, per la quale è data facoltà all' anziano ed ai consoli di « inquirere quascumque

fraudes et baratamenta »; infine nel 1582 le tasse sono portate pei terrieri da lire 6 a 12 e pei forastieri da lire 25 a 50.

— Muratori.

Per quest' arte richiamiamo le citazioni fatte dagli Statuti Municipali, parlando dei falegnami, giacchè le disposizioni del nostro legislatore sono comuni alle due arti.

Gli Statuti dell' Arte, divisi in 34 capitoli, sono del 1425. (XLVII).

I danari che si pagano per entrare nell' arte « si debiano spendere in olio per mantenere una lampada accesa alla Vergine in Catedrale, acciò ne guarda da disgratie » (cap. 1).

A richiesta sia l' Anziano obbligato a presentare gli Statuti, e nelle congregazioni « debiano tutti sedere et tenere silenzio » e non possano parlare e stare in piedi se non uno per volta, pena soldi 10. (cap. 5).

Affinchè tutti sopportino egualmente le gravezze dell' Arte, debba il nome di ciascun Maestro essere posto in bussolo, e quando dovrà essere qualcuno comandato in servizio del Duca o della Comunità si estraggano a sorte dal bussolo, e gli estratti siano obbligati ad andare pena 20 soldi. Nel caso che venissero estratti gli Ufficiali, non siano tenuti nè ad andare nè a mandare ma si estraggano altri in loro vece (c. 7).

Il cappellano ed il Prevosto di San Pietro sieno obbligati ad accompagnare i defunti appartenenti all' Arte, ed i poveri senza alcuna ricompensa; debba inoltre l' Anziano far celebrare all' altare di San Marino una messa tutti i lunedì, e quei dell' Arte abbiano diritto di essere sepolti in detta capella, pagando soldi 5 per cadavere (cap. 13).

Chi non è iscritto all' arte non possa lavorare per più di due mesi se non paga una tassa di soldi trenta; i fattori, i famigli ed i mezzadri delli cittadini possano lavorare sempre. (cap. 18).

Sarà punito di 8 soldi chi « pianterà lì » un lavoro per andar ad un altro.

« Ancora che li maestri dell' Arte sieno obbligati ad ogni

richiesta delli Mag.^{ci} Signori Antiani della Comunità di Parma, ovvero del suo massarolo dare et prestare opere quaranta in gli servitii de detta Comunità di Parma in la cittada de Parma senza pagamento alcuno et così anche sieno obbligati quando accadesse la necessità per fatti della Eccellentia del nostro Illmo Signor ovvero della predetta Comunità de andar fuori della città con pagamento de soldi diece de imperiali per ciascuna opera, et le spese sia l' Arte tenuta a pagarle a quello serà mandato fuor della Città ». (cap. 27).

Se alcuno « fusse contrario et insopportabile overo impaziente ad obedire ... et perseverassi in simile contrarietà contra gli ordini et Statuti dell' Arte » possa venire cassato dagli Ufficiali (cap. 32).

Seguono i capitoli pattuiti fra i Muratori ed i Falegnami, nei quali questi s' interdicono ogni lavoro di muro, e quelli ogni lavoro di legname.

Nel 1448, fattasi dagli Anziani revisione generale dello Statuto anzidetto, vennero annullati, come inonesti, i capitoli nei quali si prescriveva che nessuno potesse lavorare di muro se non iscritto nell' Arte, che nessun maestro potesse fare lavoro alcuno con chi non fosse dell' Arte, e che non si servisse chi non avesse soddisfatto il debito per antecedente lavoro.

Nel 1518 c' è una approvazione di « Franciscus Francorum rex » colla quale si permettono le tasse per entrata, annullando gli Statuti Comunali che facevano giurare i consoli dell' Arte di non esigere nessuna tassa d' ingresso.

Nel 1449 « Magister Gabriel de Martinis de Placentia ingenierius » a nome dell' Arte de' Muratori fece una petizione agli Anziani nella quale esponeva « aver essi fatto per la Comunità questo anno opere sessanta e più, delle quale non ponno essere pagate e questo sia per impossibilità della Comunitade... et siendo utile per la Comunitade e Cittade et ad honor comune ge ne fosse più quantum ne ge ne sia pochi quando le Mag. Vostre si vogliano dignare di farli exempti come ha li magistri di legnamo, pagando imperò li dazi et Additioni » ed essi si obbligherebbero a fare gratuitamente opere trenta, e porranno l' obbligo a coloro che entreranno in seguito di eseguire un' opera ciascuno per il Comune.

Gli Anziani, considerata la « penuria pecuniae » concedono le chieste immunità come ai falegnami, considerando compensate tutte le opere fin qui insolute, ed obbligando ciascun Maestro a far un' opera all' anno.

Nel 1487, minacciando una casa, appartenente alla Chiesa di San Pietro e ad essa vicina, ruina, viene concessa in enfiteusi perpetua all' Arte dei Muratori, la quale si obbliga eziandio a costrurre in detta Chiesa una cappella a San Marino, con un altare e due sepolture, ed a regalare a detta Chiesa un calice d'argento, un messale, paramenti ecc.

Nel 1490, a rogito Andrea Cerati, l' Arte concede in affitto « unam domum copatam et muratam iure dictae Artis » essa pure vicina a San Pietro e forse la stessa.

Nel 1611 l' Arte chiede un aumento delle tasse, che viene concesso, essendo cresciuti li prezzi d' ogni cosa.

Lo Statuto porta le solite annuali segnature; l' ultima è del 1689; ma evidentemente non si fermarono a quell' anno: mancano i fogli seguenti che vennero posteriormente tagliati.

Nella Chiesa attuale di San Pietro la cappella dedicata all' Assunta fu decorata a spese dell' arte come fa fede la seguente epigrafe:

D. O. M.
PLASTICAM ARAM HANC
GEMINUMQUE TUMULUM
UTRUMQUE SEXUM
AMPLEXANTEM
ARS MURARIA
FIERI FECIT
TEMPORE TEMPLI RENOVATI

Alla rinnovazione di detta chiesa si dette principio l' anno 1707 e fine l' anno 1761.

È ancora conservata la matricola dell' Arte « Rotullo delli muratori che sono in su l' arte » che va dal 1594 al 1603. (XLVIII).

— Orefici ed Argentieri.

Troppo grave compito sarebbe per noi il toccare qui di quegli Orefici che illustrarono nei secoli scorsi e l'arte loro e la città nostra dove pure fiorì moltissimo la cesellatura: noi dovremo, come colle altre, limitarci ad una breve rivista degli Statuti, non essendoci speciali notizie, e tralasciando quella parte più vasta che più che al nostro lavoro s' addirebbe ad uno studio artistico.

Due sono gli Statuti che di quest' arte ci rimangono.

Il primo del 1509 (IL) è composto di due parti; la prima contiene le disposizioni intorno al reggimento dell' Arte, nelle quali, salvo una speciale benevolenza riguardo ai garzoni, non vi è nulla fuori dell' ordinario: l' altra, composta di 24 capitoli, intitolata *come si ha da lavorare*, che sono una minutissima descrizione teorica dei lavori, dei prezzi ecc. e che quindi non occorre che qui riportiamo in alcuna guisa.

Gli altri Statuti furono fissati dagli Anziani nel 1627 (L); anche in questi ventiquattro capitoli non troviamo nulla degno di rimarco; solo in ultimo gli Anziani promettono di trovare un buon saggiatore e di procurare una grida del Principe, che vieti a chiunque, fuorchè al Zecchiere, di contrattare di ori e di argenti. L' Arte però non si mostrò troppo pronta ad accettare l' articolo che imponeva si facesse il gonfalone, e l' altro si vendesse l' oro della bontà di danari 21 per onza, ma gli Anziani tennero duro per una cosa e per l' altra, imponendo si facesse il Gonfalone entro il 1629, ed aggiungendo inoltre l' obbligo per ciascun orefice di avere un sigillo coll' arma propria.

Protettore era Sant' Eligio, e Chiesa dell' Arte prima San Vitale e poi San Pietro, che resta sempre, come dicemmo a suo luogo, la chiesa classica delle corporazioni.

— Osti.

Molte volte gli Statuti Municipali hanno occasione di ricordarsi di loro: già vedemmo come i *tabernarii* avessero un console speciale come i giudici e i notaj, a differenza delle altre arti che li aveano fra loro comuni.

Nel primo Statuto si comincia a fissare ch' essi non abbiano più a vendere vino « post tercium sonum campanae ».

Nel terzo Statuto le leggi intorno all' arte si moltiplicano (pag. 264); prima vengono obbligati a vendere « vinum ad buzolas sibi datas per Commune, et non cum buchaletis vel cum aliquo instrumento de vitro »; ad avere scritte nella loro bottega « scripturas fissas ... de quibus vinum haurient, denotantes quantitates precii quo debebit vendi tale vinum ». Alla gente di male affare era proibito severamente vendere vino e solo sulle taverne si poteva tenere il Torello.

Siccome poi « cum pro vino quod venditur ad menutum et potatur continue, inebrientur homines infiniti, et facti ebrii sint proclives ad malum pocius quam ad bonum, pro conservacione boni et pacifici status civitatis Parmae et civium quorumcumque, et ad vitandos rumores misclanciae atque lictes quae occasione praedicta oriuntur et oriri possunt continue graviores » così si vieta, in pena di cento soldi, di vendere vino di sorta entro i confini della Piazza.

Debbono inoltre gli osti tenere i bigonci pieni di vino « copertos, pulcros et nitidos » e non mai permettere entrata nei loro spacci a gente di mal affare.

Il vino si deve misurare « ad legiptimam mensuram Communis » e ciascun oste « compellatur habere mensuram Communis bollatam et adaequatam cum mensura Communis, et bulletur et adaequetur quolibet anno quo bixestus curret ».

Un' altra importante disposizione si ha intorno alla quartina, che era allora il mezzo più usato per vendere vino. Devono essere di vetro « et debeant esse totae extensae et aequales sine aliqua pleta vel plegatura seu groppo ad spondas circomquaque intus et extra; et esse dabeant laciores desubtus, et desuper tantum esse debeant strictae quantum est quartina de ramo Communis. Et cum quartina sic facta de cetero debeant mensurare, implendo quartinam totam usque ad sommum desuper circulum bona fide ».

Era inoltre punito chi vendeva « vinum adaquatum pro puro », ed ogni settimana tutte le taverne doveano essere visitate.

In fondo allo Statuto si trova la *Reformatio tabernariorum*,

cioè le riforme introdotte in seguito dal Consiglio Generale agli articoli succitati dietro petizione dell' Arte « hominum tabernariorum »,

Nel 1317 l' arte fa una petizione nella quale espone « quod tam tehotonici, quam alii forenses et cives, bibentes in tabernis ipsorum tabernariorum multociens effondunt seu spargere et effondere consueverunt propter pressas et multitudinem ipsorum bibencium, et aliis pluribus de causis, de vino eis bene et recte mensurato, et postea, superveniente familia domini Capitanei inquirente de praedictis et tale vinum iterum mensurari facientem, propter talem effusionem vini quartina non potest reperiri nec videri bene plena seu mensurata: propter quod multociens dicti tabernarii indebite et iniuste et contra veritatem molestantur et condempnantur ». In seguito a questa domanda, con 664 voti favorevoli, si modifica il capitolo così: « quod poena tabernariorum ac vendencium vinum ad minutum cum quartina non plena, seu male mensurata, solum deinceps sit et esse intelligatur pro quolibet et qualibet vice, qua deliquerint in praedictis, viginti sol. parm. et in tantum et in tantam quantitatem possint et valeant condempnari, et non in plus seu pluri vel majori quantitate etc. ».

Nel 1323 altra domanda dei medesimi di riforma « quod quartina bene et diligenter mensurata per eos in majolis seu copis, expanditur et cadit in terram, propter moltitudinem gentium existentium in tabernis causa bibendi, aliqua pars dicti vini diligenter mensurati sine aliqua culpa dictorum tabernariorum, seu propter pressam seu propter culpam portancium vinum ». Nel 1324, chiedono nuovamente di potere vendere vino a qualunque persona, di qualsiasi sorte e condizione, loro si presentasse, non ostante gli articoli dello Statuto; ed entrambe le due domande furono accettate dal Consiglio Generale.

Nel quarto Statuto però troviamo rimesso in vigore l' articolo ora cancellato e che proibiva agli osti di ricevere e dare da bere a « ganeas, ruffianos, gaiuffos, latrones et alios malos homines, quos sciverint infamatos essent ».

C' è inoltre la nuova proibizione di porre nel vino « brugnolis, cassaris et moris ». Ed un capitolo speciale inibente che « aliquis alius vendens vinum ad minutum audeat vel praesumat vendere nec vendi facere eodem tempore vinum, nisi solum de

uno vase, nec tenere in taberna sua, tempore quo venditur vinum, aliquam claudendam de storis vel assidibus vel parietibus, nec de aliqua alia re quae prohiberet publice videri quamlibet vegetem vel in quacomque parte ipsius tabernae, nec tenere infra ostium ipsius tabernae aquam in aliquo vase etc. ».

Gli Statuti però che di quest'Arte ci sono rimasti sono troppo recenti; sono infatti del 1738 (LI) ed è da rimpiangere come siano andati certo perduti gli Statuti molto più antichi e molto più importanti che anche gli osti non avranno mancato di avere per quanto più innanzi si accenni ad una recente costituzione.

Dice il proemio alli Statuti che « avendo dimostrato l'esperienza, maestra delle cose, li moltissimi pregiudizii, che soffrono gli Osti di questa città di Parma e che ne risente anche il pubblico stesso, nel non essere da tempo radunati in un sol corpo legittimo e regolato da proprie leggi, come invece sono tant'altri Artefici e professori di questa stessa città, si sia pensato a scrivere gli Statuti ».

Protettrice è la Madonna dei Sette dolori; oltre all'Anziano ed al Massaro debbono avere quattro consoli. Un forestiero per essere iscritto dovrà dare sigurtà di scudi 100.

Non potranno essere accettate descritte nè matricolate nell'arte donne pubbliche da partito, nè altre persone notoriamente infami e ciò per maggior quiete e decoro dell'Arte. Ogni osteria dovrà avere la sua insegna, e se ne cita il nome d'alcune, il Pavone, la Fontana, la Gallina, la Croce Bianca, parecchie delle quali si sono perpetuate sino al dì d'oggi. Anche gli osti, fuori di Parma, non lontani più di 5 miglia saranno soggetti all'arte.

Gli Statuti vennero accompagnati da una grida del 27 settembre stesso anno, che ne raccomandano l'osservanza, ed aggiungono che le bettole, perchè ognuno possa distinguere queste ed altri luoghi simili dalle osterie, si devano aprire nei siti e nelle strade più remote che sarà possibile, e non potranno portare insegna ma solo una frasca od un cerchio.

Nel 1768 un'altra grida viene ad aiutare la prima nel comandare l'osservanza di detti Statuti, i quali, pare, non abbiano avuto troppa e spontanea adesione.

— Pelizzari.

Era una delle quattro Arti, delle quali già dicemmo a suo luogo. Non manca qualche disposizione a suo riguardo negli Statuti Municipali, ma di troppo lieve importanza, e relativa specialmente al non esporre nelle strade le pelli delle bestie appena scuoiate.

È arrivato sino a noi lo Statuto che l'Arte si dava nel 1568 (LII). Consta di 32 capitoli, fu rogato da Giovan Andrea de' Notari nel codice pergamenaceo ch' esiste in Biblioteca.

Non troviamo nè obbligo d' accettare cariche, nè pene ai renitenti; se vi è chi rifiuta si continui ad estrarre altri finchè si trovi chi accetti (cap. 2).

Gli eletti ad ufficiali, che si eleggono uno con l' altro, devono 3 giorni dopo entrati in carica giurare in mano del Cancelliere della Comunità osservanza agli Statuti.

Tutti quelli che non esercitano l' arte della Pellizzeria, ma che pure sono in essa iscritti, non possono nè debbono intromettersi nè intervenire nei consigli ed adunanze dell'Arte; nè in questa possono avere voce alcuna nè godere di quei privilegi ed emolumenti che godono i maestri dell'Arte (cap. 12).

Il Podestà ed i Sindaci debbono almeno due volte al mese visitare le botteghe e punire le fraudi (c. 15).

Chi condurrà fuori dello Stato pelle da confingersi, pertinente all' Arte, senza licenza dell' Anziano, perda la roba, e 10 s. di multa.

Nessuno dell'arte comperi pelli se prima non saranno scorticate e levate dai dorsi delle bestie (c. 20).

Non si possono durante l' anno conciare pelli, nè prima delle Calende di marzo, nè passato settembre, e di questo facciano gli Anziani diligentissima inquisizione (c. 21).

Perchè la Città possa avere le pelli a buon mercato a chiunque ne introdurrà si lascino vendere liberamente per otto giorni, nè i Pellizzari possano intromettersi per far crescere il prezzo, pena un giulio (cap. 24).

Sia lecito a chiunque vendere liberamente di detta mercanzia per tutto l' anno pagando all'Arte una recognizione di 20 sol.

I danari, che si riscuoteranno, si adoperino in maritar donzelle, sovvenire poveri, ed in simili altre opere pie. Gli Statuti si conservino presso il Podestà, solo quando l'Arte non abbia nella sua sede una cassa od armadio a ciò.

Segue la rubrica degli iscritti nell'Arte sino al 1657, e le revisioni comunali sino al 1703, nel quale anno, unendosi l'Arte dei Pelizzari insieme a quella dei Guantari, stabiliscono insieme nuovi Statuti (LII).

Assumono a protettore San Giovanni Battista e per loro Chiesa San Pietro. Molti articoli sono tolti di sana pianta dallo Statuto antecedente. L'arte dovrà avere *il libro delle prove* sul quale scrivere coloro che chiedono d'essere provati per entrare nell'arte. E per entrarvi ciascuno debba avere un capitale pel valore di doppie cento d'Italia. Le pelli d'animali porcini possano essere comprate anche dai Ballettini, come vedemmo già parlando dei Guantari.

Non s'intendono pregiudicati per nulla gli articoli del vecchio Statuto dei Pelizzari e del moderno dei Guantari, in quelle disposizioni però che non sieno contrarie ai capitoli suesposti.

— Pozzaroli e Dugaroli.

L'arte dei Pozzaroli e Dugaroli era come quella dei Fornaciai essenzialmente necessaria: era quindi come l'altra, sotto il dominio diretto del Comune che negli Statuti Municipali dà ad essa tutte le leggi e le disposizioni.

Oltre ai pozzi, ai canali, alle latrine doveano pensare anche ai selciati; erano quindi veri e propri impiegati municipali e nello Statuto viene sempre detto « ut in Statutum eorum officii continetur » appunto perchè le varie disposizioni Comunitative a loro riguardo formavano come uno Statuto.

È inutile del resto che riportiamo qui queste numerose disposizioni: esse per la loro specialità poco ci possono interessare.

Gli Statuti (LIV) sono del 1611, in 12 capitoli.

Quelli dell'arte « non faccino altro che far pozzi et fatti cavarli et expurgarli, et expurgare parimenti cloache, condotti, landrone et altri simili, stopar buche de condotti ecc. ».

Si obbligano ogni anno a maritare una donzella o a fare la dote a qualcuna che si volesse dedicare a Dio in qualche monastero.

Erigeranno un gonfalone con la loro insegna *cum aspa una sojola et un badile*, e scelgono per protettore S. Giovanni Battista.

Sono obbligati ogni anno ad espurgare il condotto che passa per la Piazza Grande, ed anche il pozzo del Palazzo del Governatore.

Si dichiara dipendente dalla Comunità, ma libera da qualunque altra arte della Città.

— **Ramari.**

Arte pur questa antichissima e che vediamo prender parte alla *Compositio Mercadanciae* sotto il nome di *Parolarii;* in seguito venne detta arte *Fabrorum Ærariorum*. Di essa però pochissime memorie ci rimangono.

Infatti lo Statuto che ce ne resta è del 1773 (LV). Erano allora riuniti all'Arte dei Fabbri Ferrai, dalla quale chiesero di staccarsi essendo « presentemente di un numero sufficiente, in maniera che possono da sè soli formare un corpo competente. Sentito il parere dell'Arte dei Ferrai la quale risponde che quanto è stata aliena dal promuovere detta segregazione altrettanto non intende opporvisi, gli Anziani li erigono in arte autonoma.

Lo Statuto è di 20 capitoli. A protettore è scelto Sant'Eligio. Possono lavorare rame e ferro spettante alla loro professione solamente, comprar carbone ovunque e vendere ogni sorta di ferramenta proveniente dall'estero.

Ciascun padrone potrà mandare in giro due lavoranti al più, munendoli d'una sua fede.

Tutti quelli che non essendo maestri approvati vorranno andare in giro colla bolgia dovranno levare licenza dall'anziano, col pagamento d'uno scudo d'oro da lire 7.

Tutti i Magnani dello stato di Parma saranno obbligati a riconoscere ed a dipendere dall'arte.

Per ultimo è proibito ai rigattieri, e ad ogni altro, il vendere e tenere esposti al pubblico vasi di rame.

— Sarti.

Abbiamo gli Statuti del 1568 (LVI) compilati in ventisette capitoli, ma che dal contesto si capisce non essere che una modificazione di Statuti antecedenti dei quali non conosciamo nè il contenuto nè la data.

Vi è un Anziano, un Massaro, due Sindaci ed un consolo per convocare le adunanze « et per fare tutte quelle cose che saranno espedienti alla dett' Arte secundo il solito ». Gli ufficiali devono esercitare le cariche personalmente e non per sostituti. Patrono Sant' Omobono.

Vietato qualunque lavoro ai non iscritti « eccettuate le fantesche dei Cittadini ».

La festa del Patrono è celebrata nella Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso, nella quale i Sarti possedevano una cappella; ad essa doveano intervenire anche i sarti foresi.

Se alcuno « per infirmità o per qualsivoglia altro sinistro accidente pervenisse in estrema necessità » l' arte lo sovvenga e non essendovi danari si ponga, caso per caso, un' imposizione. Nessuno osi tagliare drappi di seta e panni tanto di filo che di lana se non in presenza dei padroni, o se non ne avrà avuto da essi commissione e licenza. Nel caso di discordie, l'Anziano obblighi ad accomodarsi « et perchè ci sono alle volte qualche persone talmente seditiose et ostinate che non si vogliano acquettar mai al giudittio de suoi magiori et ufficiali perfidiando sempre la lor perversa et ostinata opinione in gran confusione e scandolo » sieno condannate e non possano appellarsi ad altri magistrati.

Nel 1596, avendo gli Anziani saputo che alcuni Sarti « poco timorati da Dio hanno cassati » tre capitoli, il 7°, 8° e 9° (di andare all' arte quando invitati; pene contro chi insulterà gli ufficiali; obbligo del riposo festivo) e ne hanno tagliato le carte nel libro degli Statuti, si rimettono in vigore minacciando per l' avvenire pene severissime a chi nuovamente commettesse tali mancanze.

Nel 1797 vengono fatte aggiunte in 17 capitoli, vietantí la consanguineità dell'Anziano coi Sindaci, concedenti piena libertà pel numero dei garzoni, crescente le tasse, con altre disposizioni di minor conto.

— Sellai.

Anche di quest'arte, che pure è antichissima e deve aver avuta la sua importanza, sfortunatamente non ci sono rimasti che gli Statuti, abbastanza recenti, del 1576 (LVII).

Sono 23 capitoli e furono compilati da Giacomo Bechigni e Paolo Zucchi per autorità loro conferita da tutti i sellai dell'arte.

Gli Ufficiali sono pochi: l'Anziano che fa anche da Massaro ed un Sindaco e l'uno non possa fare senza dell'altro. Il primo debba dare sigurtà di 100 lire imp. ed abbia per ricognizione delle sue fatiche un paio di guanti all'anno.

Gli articoli generali sono uguali a quelli dei Sarti, dallo Statuto dei quali essi sono evidentemente tolti. Anche i Sellai non possono interporre appello sulle sentenze dei loro ufficiali.

Non possono tenere insieme con loro al lavoro nessuno che faccia cose pertinenti all'arte dei Bastari.

Ciascun maestro paghi 10 soldi all'anno, ed i lavoranti due.

Gli Statuti portano la conferma di Ottavio Farnese.

— Seta (Arte della).

L'esempio della vicina Reggio e la speranza di apportare vantaggio non lieve alla città indussero il Duca Ottavio Farnese a far studiare il modo col quale anche in Parma si sarebbe potuta introdurre quest'arte.

Ai 3 di giugno del 1553 il Consiglio generale, sentito il desiderio del Duca a questo proposito, dà facoltà agli Anziani ed ai Conservatori di eleggere quel numero di persone che essi crederanno, appunto perchè la cosa venga eseguita. Vennero infatti eletti Niccolò Lalatta, Gerolamo Bajardi, Gerolamo Toccoli e Gerolamo Cavalca, i quali si radunarono molte volte (e delle loro adunanze sino al 1568 esiste verbale in un quinterno nell'Archivio Comunale) (LVIII) e fecero in modo che, introdotta l'Arte in città nel 1558 ne presentarono alla superiore approvazione gli Statuti.

Nel 1562 Cesare da Castiglione, milanese, tessitore « tellarum

siricarum aure compositarum » riceveva dal Comune lire 20 imp. pel semestre d' affitto di una casa da lui appigionata sin dal 20 decembre antecedente, allo scopo di abitare in Parma affinchè « artem ipsam siriceam parmenses edoceat ».

Nello stesso anno si fanno venire da Lucca due donne « artis siricei magistras ut alias feminas civitatis Parmae artem praedictam edoceant ». E sin nel 1584 Giuseppe Luppari di Lucca, rettore dell' Arte della Seta, godeva di uno stipendio di scudi 12 $^1/_2$ d'oro per ogni trimestre, che gli veniva pagato dal Comune nostro in seguito a convenzione tra essi antecedentemente fatta. In questo modo il Comune nostro riuscì ad introdurre quest'arte che fu poi di tanto vantaggio alla città.

Gli Statuti, in 28 capitoli (LIX) sono copiati alla lettera da quelli di Reggio Emilia, ed essendo questi editi dal Campanini in *Ars Siricea Regii*, 1888, è inutile che noi li ripetiano o li sunteggiamo in questo luogo.

Sono muniti di un decreto di Ottavio Farnese col quale si dà facoltà ai quattro deputati suddetti di condurre persone foresi in città per lavorare nella nuova arte; il Duca inoltre li rende « liberi sine solutione aliquorum datiorum et gabellarum » per quelle cose che detti foresi porteranno in città, « nessuno di loro si possa « conveniri vel gravari realiter... pro aliquibus eorum debitis vel obbligationibus per eos contractis per annos quinque ». Gli operai siano immuni « omnibus oneribus personalibus et hospitationibus in domibus in quibus habitaverunt,.. nec occasione militum possint ab eis durante earum locatione expelli ».

Per dieci anni poi possono entrare in città « sine aliqua solutione datiorum » sete, follicelli e lavori del genere; come pure è proibito il vendere e l' estrarre dal territorio Parmense sete e follicelli, ma tutti debbansi vendere in Parma.

Nel 1563 i mercanti di seta « che con ogni fatica et industria si sforzano introdurre et augumentare in questa città », essendo « con lungi litigi stratiati da suoi debitori a quelli danno a credito li suoi drapi » temono che ne possa derivare la fine dell' arte. Chiedono quindi di potere convenire i debitori di qualunque sorte innanzi a qualsivoglia giudice il quale abbia a « ministrar sommaria et expedita iustitia senza figura e strepido

di iudicio in di feriato e non feriato, et secundo il stillo mercantile, atesa la verità del fatto, remossa ogni cavillosa dilatione, nè la minorità excusi alcuno debitore purchè ecceda i vintidua anni ». Il che viene dal Principe concesso. Nel 1568 « per l'augumento dell' arte et perchè possino entrare altri » i mercanti chiedono al Principe che voglia prorogare loro di dieci anni « le immunitadi, privilegi, honoranze, esentioni et honori », che risponde annuendo, ma per un'epoca « minore, prorogamus ad triennium. » Nel 1572 si aggiunge un capitolo vietante di porre oro in cordoni di velluto pena 1 scudo d' oro. Nel 1587 fa una petizione nella quale chiede che il privilegio concesso, per breve di Paolo III, ai libri dei Mercanti delle arti della Lana e di Merceria, sia pure ad essa esteso, il che viene concesso con posteriore decreto.

Nel 1606 vi è una importante delibera dei Decurioni dell' Arte, intorno ai drappi di seta, che in quel tempo, godendo di straordinaria fama per tutta Italia, rivaleggiarono con quelli della vicina Reggio; si dànno intorno ad essi molte disposizioni tecniche, si dà facoltà ai cittadini di fabbricarseli per proprio uso, ma si comanda ai mercanti, che prima di porli in vendita, li facciano approvare dall' arte.

Si capisce però come queste disposizioni non abbiano in seguito ottenuto il desiderato effetto, perchè il Maggior Magistrato con grida del 5 luglio 1651 « intendendo i pregiudicii fatti continuamente al pubblico dall' Arte della Seta che viene fabbricando drappi di seta d' ogni sorta mal tessuto » fa obbligo al Rettore dell' Arte, di riceverli, in presenza di Notaio e del Cancelliere della Comunità, tutti in consegna. Nel 1687 l' Arte delibera che, non essendovi negli Statuti provvisione alcuna circa i denari della medesima, non si possano spendere in quantità alcuna fuori dei casi consueti, e contrafaciendo alcuno s' intenda questo aver speso del proprio e senza speranza di conseguire alcun men che minimo rimborso. Nel 1684 prende nuovo vigore la lite che da tempo esisteva fra l' Arte della Seta e quella degli Aromatari, le quali entrambe pretendevano di occupare nella processione per Sant' Ilario il secondo posto, e quindi subito dopo l' Arte della Lana; la questione era già stata risolta in antece-

denza dal Governatore che diede la precedenza a quei della Seta, ora rinasce e questi con loro memoriale sostengono i loro diritti, fra l' altro uno traendone dalla loro importanza « come quella che mantiene doi terzi della città colle loro maestranze e varietà d' operai ». Il 29 dicembre dello stesso anno un decreto di Ranuzio Farnese pone fine alla disputa dando completamente ragione all' Arte della Seta.

Per il periodo posteriore ci restano i verbali delle adunanze tenute dall' Arte dal 1610 sino al 1688 (LX), e se in animo avessimo di scrivere in ispecial modo dell' Arte della Seta, avremmo abbondante materiale al nostro servizio. Solo aggiungeremo, per la statistica, ed in Appendice, la stima dei capitoli dell'arte fatta nel maggio del 1816.

Vedemmo già come poi l' Arte della Seta siasi congiunta colle altre due affini della Lana e della Merceria, formando l'Università di negozianti. Non mancarono dopo molti provvedimenti sulla materia specialmente (LXI) durante il regime di Du Tillot, sotto il quale si introdussero nel nostro ducato i mori o gelsi.

Chi avesse vaghezza di più conoscerne in proposito può consultare « La Storia dell'Amministrazione di Guglielmo Du Tillot » studio del Prof. Bernardino Cipelli, pubblicato dal Cav. Casa nell' *Archivio Storico per le Provincie Parmensi* (1895).

— Sogai.

Abbiamo gli Statuti del 1531 (LXII), rogati da Martino Garbazio, presenti 16 dell' arte e compilati in 15 capitoli.

Quelli dell' arte « lavoreranno di corde, lasse, sforcino, cingie, spaghetti et fili ». Protettore San Paolo e loro chiesa San Pietro.

Oltre all' Anziano, c' è il *visitatore;* questi debbano scegliere per loro aiuto anche un corriere della Comunità per meglio potersi far obbedire. Chi porterà o venderà canepa fuori della città sarà punito di soldi 40. Vietato il commettere e fare corde bagnate.

L' Anziano debba visitare ogni mese le botteghe dell' Arte.

Le cause sono demandate all' Avogadro della Mercanzia.

— Tessadri da filo.

Le non poche leggi che intorno ai tessitori si trovano nei nostri Statuti Municipali, più che a questi, costituitisi in arte assai più tardi, si riferiscono specialmente a quelli che dipendevano dall'arte della Lana, e qualcosa già ne vedemmo nell'osservare gli Statuti di questa.

Gli Statuti per i Tessadri di tele di lino e di canepa sono del 1567, in capitoli 25, ed hanno molta affinità, nelle generali disposizioni, con quelli dei Sogai (LXIII). Eccone alcune norme.

Nell'estrazione dal bossolo per fare gli ufficiali non erano eleggibili che i presenti. Ogni telajo pagava una tassa annua.

Si erano obbligati a mantenere una lampada accesa alla Steccata in tutte le feste. Saranno privati dell'esercizio quelli che porteranno fuori della città tela così fatta che da farsi; non si poteva inoltre tenere in casa tela ordita per più di sei mesi, nè dar tela da fare fuori della bottega senza licenza dell'ufficiale.

Nel 1594 si aggiunge che nessun forestiere (e questi Tessitori erano in gran parte gente venuta di fuori) possa essere ufficiale se non è da dieci anni iscritto nell'Arte; e che, essendo gran parte dei telai esercitati da donne, era giusto che esse, pur non essendo iscritte nell'arte, sopportassero proporzionatamente i pesi e le gravezze comuni. Facessero però eccezione le serve dei cittadini, quelle degli ospedali, le figliole e sorelle di Tessadri che esercitano in compagnia d'essi.

Nel 1613 lo Statuto ebbe una specie di rinnovamento (LXIV), ed una copia se ne trova nelle minute delle Ordinazioni Comunitative di quell'anno, con poche ed inconcludenti variazioni.

Nel 1680, nelle Ordinazioni pure del Comune si trova un ordine « quod non admittatur aliqua excusatio cuiuscumque de arte textorum a fillo, eundi causa ad venerationem Sancti Protectoris dictae Artis » : il protettore era San Pellegrino.

— Vetturali.

« Li non pochi disordini, che sono accaduti, o che purtroppo tuttora accadono nell'Arte della Vettura di questa città di Parma,

hanno più volte dato motivo agli professori della medesima di radunarsi ad oggetto di togliere e sradicare i medesimi, ma siccomè li disordini stessi sonosi piutosto aumentati e resi irrimediabili, così gli Professori ed infrascritti principali sono venuti in parere d'unirsi affine di comporre la loro arte e con ciò rendere la medesima più propria e confacente anche a vantaggio del pubblico ».

Questo è il proemio agli Statuti, che sono del Secolo XVIII, ma che non portano più precisa indicazione (LXV).

A patrono eleggono San Riccardo « che vivendo ebbe maneggio di cavali ».

Per entrare bisogna avere almeno quattro cavalli; tutti però saranno dipendenti dall'Arte. Dipenderanno anche gli esercenti fuori di Parma « nel distretto della fortificazione, cioè dal Taro alla Città, da Enza per tutte e due le parte alla Città, da Corcagnano in giù, da Castelnovo in su e in qualsivoglia altra parte distante cinque miglia da Parma ».

I vetturini forastieri nei giorni di passaggio non possono stipulare contratti con chicchessia.

L'amministrazione è formata da un Anziano e due Sindaci: un Cassiere, che ci pare un vero impiegato, ed un Cancelliere.

Inoltre due Massari, che hanno l'obbligo di invitare alle adunanze, di sorvegliare i vetturali forestieri, sollecitare i debitori dell'arte; saranno pagati, ma non potranno assumere noli ma denunciarli all'Anziano che li dovrà cedere a quelli dell'Arte che avessero un maggior numero di cavalli.

APPENDICE

I.

Elenco degli Statuti delle Arti Parmensi.

I. — Statuto dei Barbieri, 1418. Copia in volgare del 1597. (Archivio Comunale).

II. — Statuto dell'Arte dei Barbieri e Chirurghi, 1646. Copia. (A. C.).

III. — Capitoli stabiliti et accomodati tra li Sig.ri Chirurghi e li Sig.ri Barbieri semplici, 1738. Copia. (A. C.).

IV. — Libro delle ordinationi dei Signori Chirurghi e Barbieri, 1732-1778. Originale. (A. C.).

V. — Statuta Artis Beccariorum, 1309. Copia molto scorretta. (A. C.).

VI. — Statuti Regole e Provissioni dell' Arte dei Macellari, 1707. Copia. (A. C.).

VII. — Statuti, Ordinazioni e Privilegi per l'Arte dei Boccalari, 1794. Copia. (A. C.).

VIII. — Statuti et Ordeni dell'Arte dei Brentatori, 1553. — Originale in pergamena presso la Società dei Brentatori.

IX. — Regolamento pei Brentatori della città di Parma, 1864; a stampa. (Tip. Carmignani, Parma).

X. — Statuti e Capitoli dell' Arte dei Professori nella fabbricazione e manipolature di Bevande ecc., 1751. Copia. (A. C.)

XI. — Statuto dell'Arte dei Callegari, 1473. Originale in pergamena. (R. Archivio di Stato.)

XII. — Statuti Capitoli et Ordini dell'Arte delle Calzette fatte all' Agocchio, 1597. Copia. (A. C.).

XIII. — Statuto dell'Arte dei Calzolai, 1867. Copia. (A. C).

XIV. — Matricola dell' Arte de sotularia, 1573. Originale in pergamena. (Archivio di Stato.)

XV. — Statuti delli Calzolari, 1686. Originale cartaceo. (Arch. d. S.).

XVI. — Statuti dell'Arte dei Capellari — a stampa. (Parma, 1768).

XVII. — Statuti dell' Arte degli Asinari, 1526. Copia. (A. C. e Biblioteca).

XVIII. — Statuta Artis Ferrariorum Parmae, 1439. Originale in pergamena. (Archivio della Camera di Commercio).

XIX. — Statuta Artis Ferrariorum Parmae, 1467. Copia. (Bibl. e A. Com.).

XX. — Statuti per l' Arte dei Festari, 1605. Copia. (A. Comunale).

XXI. — Statuta Artis fornaxariorum Civitatis Parmae, 1458. Originale in pergamena. (Arch. Comunale).

XXII. — Statuti per l' Arte delli Fornaciari. — Nelle Ordinazioni Comunitative dell'anno 1794. (Arch. Comunale).

XXIII. — Statuti dell' Arte dei Fornai — colla data del 1236 (1583?). Originale in pergamena. (Arch. Comunale).

XXIV. — Statuta Artis Fornariorum Parmae, 1461. Orig. pergamenaceo. (Archivio Comunale).

XXV. — Capitoli contrattati tra l' Ill.mi. Signori Anziani e l' Arte dei Fornai, 1576. Originale in pergamena. (Archivio Comunale).

XXVI. — Tariffa del pan venale calculata per me Stefano Trionfi d'ordine dell' Ill.mi Signori Anziani, 1673. Copia (A. Com.).

XXVII. — Capitoli per l' Arte de' Fornari da Massaro. Copia. (Archivio Comunale).

XXVIII. — Statuti dei fornai da pan venale, 1740. Copia. (Biblioteca).

XXIX. — Statuti e Capitoli con li quali gl' Ill.mi Signori Anziani ereggono l'Arte dei Guantari, 1628. Originale cartaceo. (Archivio di Stato).

XXX. — Matricola dei mercanti della Lana, 1307. Originale bellissimo pergamenaceo. (Camera di Commercio).

XXXI. — Statuta Artis Lanae Civitatis et Epātus Parmae compillata in anno presenti 1422. Originale e copia in pergamena. (Biblioteca).

XXXII. — Mastro dell' Arte della Lana. Originale cartaceo, 1668-1703. (Camera di Commercio).

XXXIII. — Statuti et ordini per reformatione et mantenimento dell' Arte di Lardaria, 1459. Copia. (Archivio Comunale).

XXXIV. — Statuti per l' Arte de' Librai, 1650. Copia. (Bibl.).

XXXV. — Pro Arte Bibliotecarum Parmae contra D.D. de Rosetis et Gerbelis, 1720. Copia. (Archivio Comunale).

XXXVI. — Statuti per l'Arte de magistri di manara, 1424 — Originale pergamenaceo. (Bibl.).

XXXVII. — Statuto per l' arte di manara, 1515. Copia in pergamena. (Biblioteca).

XXXVIII. — Juris et facti informatio (*si scultores et celatores sint de Arte Fabrorum Lignariorum*) J. Consulti A. Beghini. (Parma, Tip. Rossetti, 1713).

XXXIX. — Statuti et ordini dell' Arte di Magnifici Marescalchi. — Originale cartaceo. (A. Com.).

XL. — Statuti et ordini fatti dall' Ill.mi Sig. Anziani dell' Ill.ma Comunità di Parma alla M.ca Arte dei Marescalchi. Ordinazioni Comunit., 1624. (A. Comunale).

XLI. — Statuta artis Merzadrorum. — Contiene gli Statuti XLII e XLIII. Originale in pergamena. (Cam. di Comm.).

XLII. —. Statuta et ordinamenta Merzadrorum. Secolo XIV. Edito da E. Scarabelli Zunti. (Parma, Tip. Ferrari, 1869).

XLIII. — Statuti dell'Arte dei Merzari, 1567. Editi nello stesso volume.

XLIV. — Statuti et capitoli et nova Riforma sopra l'Arte della Merceria, 1578. Originale pergamenaceo. (Biblioteca; copia nell' Arch. di Stato).

XLV. — Costituzione e nuovi Statuti dell'inclita Università dei Mercanti, 1751. (Tip. Monti, Parma).

XLVI. — Statuta et ordinamenta artis molinariorum, 1448. Copia. (Arch. C. e Bibl.).

XLVII. — Statuti dell' arte dei Muratori, 1425. Orig. pergamenaceo. (Bibl.).

XLVIII. — Rotullo de li Muratori che sono in su l'Arte, 1594. Originale in pergamena. (Archivio di Stato).

IL. — Ordini dell' Arte degli Orefici, tanto nel fare gli ufficiali quanto alli ordini del lavorerio, 1509. Copia. (Archivio di Stato).

L. — Statuti degli Orefici ed Argentieri, 1627. (Copia. Archivi di St. e Com.).

LI. — Statuti e Capitoli da osservarsi inviolabilmente et in perpetuo dall'Arte degli Osti ecc., 1734. Copia. (Arch. Com. e Bibl.).

LII. — Statuti dei Pelizzari, 1568. Originale perg. (Bibl.).

LIII. — Statuti per l'Arte dei Pelizzari e Guantari, 1703. Copia. (A. C. e Bibl.).

LIV. — Statuti Capitoli et Ordini delli Pozzaroli et Dugaroli, 1611. Originale pergamenaceo. (Archivio Com.).

LV. — Statuto dei Magnani e Ramari, 1773. Copia. (A. Com.).

LVI. — Capitoli Statuti et Ordini fatti et stabiliti per gli Sartori di questa Mag.ca Città di Parma, 1568. Copia. (Archivio Comunale e Bibl.).

LVII. — Statuti dell' arte dei Sellai, 1576. Copia. (A. Com.).

LVIII. — Provvedimenti dei deputati per l'introduzione dell'Arte della Seta, dal 1553 al 1568. (Archivio Comunale).

LIX. — Capitoli che si hanno a fare sopra l'Arte della Seta dell'oro et argento nella Mag.[ca] Città di Parma, 1558. Originale pergamenaceo. (Cam. di Comm.).

LX. — Libro delle ordinationi dell'Arte della Seta, 1610 al 1688. Originale cartaceo. (Cam. di Comm.).

LXI. — Editto o sia nuovo regolamento ordinato da S. A. R. per il Commercio delle Sete, 1760. (Tip. Monti, Parma).

LXII. — Statuti dei Sogai, 1531. Copia. (Arch. Comunale).

LXIII. — Capitoli Statuti et Ordini fatti et stabiliti per gli Tessadri da tela di lino et canepa, 1567. Copia. (A. Com. e Biblioteca).

LIV. — Statuto dei Tessadri. Copia nelle Ordinazioni Comunitative del 1613. (Archivio Comunale).

LXV. — Capitoli concernenti all'Arte della Vettura in questa città di Parma. Sec. XVIII. Copia. (Archivio Comunale).

II.

Trovasi ora nel nostro Regio Museo d'Antichità, trasportatovi dalla facciata della Cattedrale, il seguente marmo con questa iscrizione acefala:

. . . .

PRAE. LEG. XX. VALER.
VICT. PRIMOP. LEG.
X. GEMIN. PIAE. FIDEL.
CENT. LEGION. IIII. SCI
THIC. XI. CLAVD. XIIII. GEM.
VII. GEMIN.
PATR. COL. IVL. AVG. PARM.
PATR. MVNICIPIORVM
FORO DRVENT. ET. FORO
NOVAN. PATRON. COL
LEGIOR. FABR. ET. CENT. ET
DENDROPHOR. PARMENS.
COLLEG. CENT. MERENTI.

È posteriore all' anno 49 di Gesù Cristo e da esso si apprende come sino dal 23 prima di G. C. esisteva in Parma un collegio di *Fabbri*, che con quello dei *Centonari* (fabbricatori di centoni o schiavine) e quello dei *dendrofori* (fabbricatori di navi), era occupato in cose di utile pubblico e necessarie alla difesa della patria (1). Altri due marmi, pure del Regio Museo, ci fanno menzione l' uno di un *tonsor*, l'altro di un *purpurarius*: segno evidente che queste arti erano anche allora esercitate fra noi; i detti due marmi non sono posteriori al 400 d. C.

Bonaventura Angeli poi nella sua *Historia della città di Parma*, ci dà, come esistente ancora a' suoi tempi, nelle case dei Zoboli, della vicinanza di San Bartolomeo, la seguente iscrizione, abbastanza importante, giacchè accennerebbe ad una corporazione di scardassatori di lana:

D. M.
HAEC LOCA SVNT
LANARIORVM
CARMINATORVM
SODALICI
QVAE FACIVNT
IN AGRO P. C.
ADVIAM P. LV. (2).

Così della non lontana Velleja si ha nel Museo un marmo che ricorda *Gnejus Antonius Sabinus Præfectus Fabrorum*.

III.

Ecco le iscrizioni, relative all'Arte dei Fabbri Ferrai, che si trovavano nella Chiesa di San Silvestro, e che dopo la sua distruzione, vennero trasportate nella Chiesa di San Tommaso, ove sono tutt' ora.

Fuori della Chiesa era la seguente:

(1) Vedi Affò, Storia di Parma, I, 44.

(2) Muratori la pubblicò come esistente a Brescello, e molti credono che l' Angeli possa aver preso abbaglio con questa. Vedi Affò, l cit., 59.

MCXXI Ferrarii Civitatis Parmae fieri fecerunt hanc trutnam (capella corale) *cum medietate Ecclesiae tempore Johannis de Giandis tunc potestas ferrariorum.*

Presso quella era pure quest'altra:

MCCCCLXXX hanc capellam redificatam per universitate ferariorum Parmae. — V'è scolpita un'incudine ed un martello (insegna dell'arte che si trova pure nelle altre due lapidi) e sotto: *Antonius Parmianii Magister.*

Nel coro della Chiesa ve ne erano altre due.

La prima così s'esprime;

Capellam hanc Ferrarii Parmae construxere anno 1121, restaurarunt 1480 ut extra parietem.

L'altra è la seguente:

D. O. M. Antonius de Soldatis potestas artis Ferrariorum restauravit anno domini 1627.

IV.

Elenco delle Corporazioni Parmensi, estratto da un rogito di Gherardo Mastagi (1425). Pagavano a lui come notaio della mercanzia una tassa per le capelline, ove forse celebravano la festa dei loro Protettori, e questo a cominciare dal 1 gennaio di detto anno.

1. Boccalari — 2. Pattieri — 3. Stacciaj — 4. Sellai — 5. Tessitori di Lana — 6. Pittori — 7. Cimatori — 8. Oliandoli — 9. Fornai — 10. Callegari — 11. Ferrai — 12. Correggiai — 13. Lardaroli — 14. Sogari — 15. Tessitori di Tovaglie — 16. Falegnami — 17. Muratori — 18. Pescatori — 19. Librai — 20. Beccai — 21. Barbieri — 22. Spadai — 23. Merciai — 24. Calzolai — 25. Brentatori — 26. Sartori — 27. Osti — 28. Speziali — 29. Scodellai — 30. Pellicciai — 31. Cordai — 32. Coramai — 33. Cardatori — 34. Fornaciai — 35. Fabbricatori di drappi — 36. Mugnai — 37. Maniscalchi — 38. Gualchierai — 39. Tintori — 40. Vetrai.

V.

Riparto sopra l' Arti della Città di Parma per occasione del donativo fatto a S. A. S. dalla Città stessa l' anno 1660. (Arch. Com.).

Le Arti { Mercanti da panno (Lana). Mercanti da seta. Marzari (complessivamente)	L.	24,345	14
Arte degli Speziali	»	2,303	—
» dei Lardaroli	»	2,960	—
» » Calzolari	»	888	—
» » Hosti	»	888	—
» » Fornari	»	888	—
» » Ferrari	»	740	—
» » Callegari	»	1,480	—
» degli Orefici	»	590	—
» dei Beccari	L.	295	—
» » Falegnami	»	295	—
» » Festari	»	29	—
» » Fornasari	»	295	—
» » Frutaroli e Polaroli	»	148	—
» » Venditori d' Acqua Vita	»	295	—
» » Pelizari	»	29	—
» » Tentori da Setta	»	59	—
» » » ». Lana	»	47	—
» » Boccalari	»	88	—
» » Cartari	»	11	—
» » Sellari	»	73	—
» » Tessadri da fillo	»	35	—
» » Sogari	»	92	—
» » Cassonieri	»	35	—
» di quelli che fanno lavori alla cassetta tavellami e pizzi	»	29	—
» dei Molinari	»	59	—
» » Venditori da panni vecchi	»	590	—
» degli Oleari da olio di noce	»	23	13

Arte dei Facchini	»	29	—
» » Muradori	»	41	—
» » Brentadori	»	148	—
» degli Agochini	»	23	: 13
» » Ortolani	»	207	—
» dei Librai	»	295	—
» » Folatori da carta	»	590	—
» » Bavellini	»	35	—
» » Picapietra	»	29	—
» » Venditori di Giesso e bianco . .	»	73	—
» » Pozzaroli	»	5	—
» » Cavagnari	»	35	—
» » Peltrari	»	47	—
Collegio dei Procuratori e Notai . . .	»	295	—
Arte dei Pestai	»	148	—
» » Barbieri	»	148	—
» » Sartori	»	236	—
» degli Offellari	L.	136	—
» dei Bicherari	»	500	—
» » Stuchatori e Bianchini . . .	»	50	—
» degli Indoratori e Battilora . . .	»	200	—
» dei Venditori di Maiolica	»	40	—

VI.

Riparto di una tassa sui Capitali dell' Arte della Sota. — Rogito G. Battista Valla, 14 maggio 1616.

Alessandro Bertacchini, stima del capitale,	L. 7,000	tassa L. 70.14
Pompeo Acerbo	30,000	303:—
Odovardo Lalatta	20,000	202,—
Camillo Gabbi	10,000	101,—
Michelangelo Piloso	17,000	171:14
Filippo Donino	20,000	202,—
Lodovico Curti e compagno	70,000	707,—
Ottavio Montanari	25,000	252:10

Biaso Guastalla	23,000	232:6
Giovan Domenico de' Felini	2,000	20:5
Pietro Paolo Carina	10,000	101,—
Luciano Zanella	4,000	40:8
Pietro Antonio de' Barbieri	5,000	50:10
Giulio Cosare di Pratiselo	1,000	10:2
Giulio Cesare Rondani	7,500	75:12
Francesco e Nepote de' Biondi	3,500	35:7
Gio. Maria Benecchio	25,000	252:10
Andrea e fratello de' Pelizzoni	70,000	707,—
Gioanni Tirelli e comp.	2,000	20:4
Paolo Forisi e fratello	20,000	202,—
Bartolomeo Tartaglia	63,000	636:6
Antonio e fratelli de' Banzoli	50,000	550,—
Lodovico de Gonesi	14,000	141:8
Giulio Panera	2,000	30:8
Claudio e Battista Musoni	70,000	707,—
Giulio e fratelli de' Martinelli	5,000	50:70
Giac. Antonio Ugolino detto Castelina	4,000	40:8
Alfonso Orlandino	6,000	60:12
	Somma	7028:14
Per il compimento della Tassa si aggiungono	Lire	234,—
che paga come da accordo con essa, l' Arte della Merceria.	Tassa totale L.	6162:14

VII.

Breve di Paolo III all' Arte della Lana. — (Da copia esistente alla Cam. di Comm.).

Paulus Papa III ad perpetuam rei memoriam.

In suprema iustitiae sede meritis licet imparibus disponente Domino constituti et personis quibuslibet presertim nobis, et Romana Ecclesia immediate subiectis iustitiam administrare cupientes nobis ad id tendentibus libenter annuimus aeque favoribus prosequimur

opportunis sane pro parte dilectorum filiorum Universitatis Mercatorum artis Lanae Civitatis nostrae Parmen. nobis nuper exhibita pretio continebat: quod licet ipsi Proconsules, et alii Offitiales ac iudices proprios qui de causis ad eorum forum pertinentibus cognoscunt, et illas decidunt ac particularia privilegia statuta, et consuetudines, et inter alia quod libris legalibus manu mercatorum artis lanae scriptis, et in partitis interesse scribentium concernentibus, fides cum eorum iuramento adhibeatur ab antiquo habuerint, et habeant quia tamen plerumque contingit quod mercatores qui merces suas crediderunt ante exactum illarum pretium moriuntur, et haeredes sui deficiente mercatorum defunctorum iuramento, contra illorum debitores partitas librorum eorumdem mercatorum negantes, credita sua per eosdem libros sufficienter probare non possunt, sitque pauperes haeredes in successione sua defraudantur, et probationes suas in vita morientis ammittunt, et nonnulli mercatores artis praedictae diversas merces siriceas, et laneas, ac tapeta, et alias mercerias noncupatas in diversis mundi partibus confectas ad dictam Civitatem conducant, et illas insimul cum rebus ad artem lanae spectantibus, in uno, et eodem fumdaco sive apotecha tenent, et vendunt, et propterea saepe haesitatur an libris mercatorum praedictorum easdem artes insimul exercentium, in his quae exercitium, et artem lanae huiusmodi non concernunt sit fides adhibenda, aliasque ob variationes rerum, et calumnias litigantium Statuta hujusmodi non sufficiunt, sed novis indigent declarationibus, et ampliationibus. Quare eadem Universitas nobis humiliter suplicare fecerunt, ut ad praedictas, et eas quae pro eo quod plerumque mercatores praedicti merces suas ad credentiam vendunt, et pro eorum cautela cedulas ab emptoribus manu trium testium subscriptas accipiunt in excussionibus bonorum debitorum, inter eosdem mercatores, seu eorum haeredes, et alios creditores habentes instrumenta posteriora, super potioritate crediti hujusmodi exoriuntur lites, contentiones, et ad controversias dirimendum. Quod libris legalibus Mercatorum tam vivorum, quam defunctorum, ac tam pro exercitio artis lanae quam merzariae, pro quibusvis summis partitis in dictis libris contentis, et descriptis fidem indubiam adhiberi, et ab eisdem Proconsulibus, et Offitialibus ius, et iustitiam secundum eorum Statuta, et consue-

tudines eisdem Mercatoribus ac pro rebus coniunctim, vel divisim utramque artem concernentibus reddi, et administrari debere decernere, et declarare ac talibus anterioribus cedulis in favorem mercatorum pro rebus ad utrasque artes praedictas pertinentibus sic, ut praefertur scriptis, et subscriptis privilegiis, hippotecae perinde, ac si tales cedulae manu Notarii publici solemniter factae et publicatae essent adiicere. Et cum saepe Mercatores praedicti credant merces suas et pro potiori cautela, duo principaliter praetium rerum creditarum in terminis conventis solvere promittant, et propterea dubitari contingat super facultate agendi in solidum contra debitores, sic principaliter obbligatos ad tollendum dubium hujusmodi eisdem mercatoribus contra quemlibet dictorum debitorum in solidum obbligatorum vigore scripturarum, et librorum praedictorum perinde, ac si ab eisdem debitoribus legibus loquentibus de duobus reis debentibus specialiter renuntiatum fuisset conveniendi, et contra eos agendi, et creditum ipsum exigendi auctoritatem, et facultatem concedere, et indulgere aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati, quod libris legalibus mercatorum tam vivorum, quam defunctorum, ac tam pro exercitio artis Lanae, quam merciariae dumodo libri praedicti sint fideliter compilati, et manu ipsorum mercatorum viventium vel post modum mortuorum scripti, et cum bastardello *(libro dei primi conti)*, ac giornali manu dictorum mercatorum vivorum, vel defunctorum, seu eorum institorum, et ministrorum scripto concordent, ac tales mercatores tam Artem Lanae de per se una cum merceria insimul, ut praefertur exercentes iuramentum in manibus Proconsolum, et Offitialium artis Lanae hujusmodi de arte ipsa de per se, seu insimul cum merceria fideliter exercendo praestiterint, et praestant pro quibusvis summis, et partitis in dictis libris contentis, et descriptis fidem indubiam adhibent, et ab eisdem pro consulibus et Offitialibus ius, et iustitiam secundum eorum Statuta, et consuetudines eisdem mercatoribus, ac pro rebus coniunctim, vel divisim utramque artem concernentibus reddi, et administrari debere apostolica auctoritate tenore praesentium decernimus, et declaramus, ac anterioribus cedulis in favorem mercatorum, et pro rebus ad utrasque artes praescriptas pertinentibus,

sic ut praefertur scriptis, et subscriptis privilegium hippotecae perinde, ac si tales cedulae manu Notarii pubblici solemniter factae, et publicatae essent auctoritate, et tenore praedictis adiicimus, nec non eisdem mercatoribus contra quemlibet debitorum in solidum obligatorum vigore scripturarum, et librorum praedictorum perinde, ac si ab eisdem debitoribus legibus loquentibus de duobus reis debentibus specialiter renuntiatum fuisset conveniendi, et contra eos agendi, et creditum ipsum exigendi auctoritatem, et facultatem eisdem auctoritate, et tenore concedimus, et indulgemus ac postremo Proconsulibus, et Offitialibus, ac iudicibus dictae artis pro tempore existentibus ad obviandum fraudibus, quae in Arte Lanae cujusmodi a diversis personis textoribus, tinctoribus, ac et mulieribus stamina nentibus committunt, contra easdem personas, ac mercatores in exercitio hujusmodi male se gerentes ad penas in statutis hujusmodi contra tales impositas procedendi, ac illas eorum arbitratu aggravandi et pro ut rei qualitas postulare eis visum fuerit, dumodo poenam sanguinis, aut mutilationem membri non inferant, nec duplum poenarum in ipsis Statutis contentarum excedant moliendi, ac penas ipsas pro una fisco nostro, et pro alia accusatori, et pro reliqua tertiis partibus ipsi arti applicandi facultatem, et auctoritatem concedimus, et indulgemus mandantes presentes litteras in volumine aliorum Statutorum ipsorum mercatorum describi, et annotari, et per eos ad quos spectat in locis solitis, et consuetis publicari, et descripta, ac publicata ab omnibus firmiter custodiri, et observari, et secundum illa in decisionibus causarum per quoscumque iudices quavis auctoritate fungentes etiam causarum per Pallatii apostolici auditores sublata eis, et eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate iudicari, et deffiniri debere, ac decernentes irritum, et inane quicquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingerit attentari non obstantibus costitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ac civitatis, et artis Lanae huiusmodi etiam iuramento, confirmatione apostolica vel gravis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus ceterisque contrariis quibuscumque caeterum volumus, et eadem apostolica auctoritate decernimus quod praesentium litterarum trasumptis seu earum registro in Libris dictae

artis manu Notarii pubblici, et legalis civitatis Parmae cum appositione signi, et aliis solemnitatibus requisitis subscriptis et facto in iudicio, et alibi ubi opus fuerit eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhibetur eisdem presentibus litteris si forent exhibite vel ostense.

Datum Romae apud S.m Petrum sub annulo piscatoris die X Januarii MDXXXIX Pontificatus nostri anno quinto.

Caesar Accursius, et cum sigillo a tergo in forma solita sub annulo piscatoris in cera rubea.

VIII.

Capitoli de l' Arte della Lana ed altre arti de la città di Parma con le risposte del Consiglio di Giustizia. (Dallo Statuto XXXI. Biblioteca).

Il Presidente et Consilio di Giustitia di Parma et Piacenza,

Havendo noi veduta la decimaquarta petitione fatta a l'eccellentissimo S. Duca nostro per gli Anciani de la Mag.ca città di Parma et la risposta data sopra di ciò per sua Alt. Ecc.ma e Ser.ma del susseguente tenore e cioè:

14ª petizione.

Gli onorevoli raccordi di V. Ecc.za già dati per gli mag.ci suoi ministri a li Mercadanti de larte della Lana per comisione di quella, che ciascuno sono giudicati di tanta prudenza e bontà che in nome del pubblico le rimanemo con obligo perpetuo: perciò umilmente la suplichiamo si degni far domandare M. Diomede Verri et compagni deputati in ciò et dar animo a loro di fare una honorata impresa et concederli le immunità, Seta, armi, birette, fustagni et altre il che nel vero saranno soggetti a perpetua memoria di quella et più che di bisogno per rimover l'ozio et povertà d'essa città per cui quanto sia possibile di cuor glie le raccomandiamo.

Risposta.

Ci piace et commettiamo al consilio nostro di giustitia che ci faccia tutte le provvisioni necessarie et opportune et si conceda quelle immunità che giudicherà espediente.

Non volendo noi mancar d'eseguire quanto sua Ecc.^{za} ci ha ordinato et havendo molte volte udito M. Diomede Verri et compagni deputati a questo negotio e fatto lungo discorso circa il provvedere et dare buon ordine così a l'accrescimento de larte de lana come ad introdurre nove arti ci hanno ultimamente dati li capitoli infrascritti ali quali avendo prima minutamente considerato tutto quello che sia convenevole et espediente per far questi buoni effetti havemo risposto nel modo che infine di ciascun d'essi capitoli sarà notato e così ordinamo che interamente sia eseguito et ordinato.

Primo Capitolo.

Sarà necessario far opera che molti manifaturieri qualli sono absentati dalla cità con loro famiglie per eserli mancato il lavorare da poi l'introduzione di detti panni forastieri havessino a ritornare a casa dove essendo essi panni banditti non li mancarà il lavorare.

Risposta — Procurisi di far opera di persone particolari et bisognando si faccia anchora per via di bandi promettere qualche esentione come di sotto si farà mentione.

Secondo Capitolo.

Che più sana cosa utile et proficua non solo ali mercanti accio che potessino haver copia de chi lavorasse circa a lesercitio del fabricare panni ma ancora util universale de tutta la città il provvedere che tanto numero di persone vagabonde facessino qualche esercizio.

R. — Facciasi per opera delli deputati sopra di ciò con l'aiuto del Signor Governatore.

Terzo Capitolo.

Ancora si potrìa fare una descrizzione per tutte le visinanze de la città dove si trovarano molte persone così maschi come femine di ettà di anni diece in vinti atti a farli imparare a chi non sapesse di lavorare e far molti e diversi essercizii a quali essendo postesi si potrieno convertire di molte elemosine forse di minor merito essendo date a chi possa e non voglia lavorare.

R. — Si faccia la descrizzione da li otto deputati con l' intervento de li parocchiani et provvedino a far convertire dette elemosine a quelle persone che vogliono lavorare.

Quarto Capitolo.

Ancora sarìa da provedere che le cenere non potessino essere escondutte dal territorio e conceder ch' esse cenere fossero esente del datio de l' intrata perche invero è cosa di poco valore e paga molto, et senza esse non si possono fabbricare saponi per purgare li pani.

R. — Si concede.

Quinto Capitolo.

Ancora si potrìa provvedere che tutte le lane che nasceno sul territorio si havessino a lavorare sopra esso territorio e non potessino esser escondutte fora perchè essendo necessario il fabbricare molto maggior numero de panni li serà bisogno di maggior quantità de lane.

R. Si concede ordinando però che le lane siano pagate per honesto pretio a dichiaratione del Signor Governatore o deputati da Lui, havendosi considerazione delli pretii dei luochi circonvicini.

Capitolo Sesto.

Anchor sarìa necesario prohibire tutte le fillere del contado il fillare lane da forasterii.

R. — Si concede purchè si preveda che gli sia dato da filare abbastanza dalli terrieri.

Capitolo Settimo.

Anchora se li fossino alchuni nella città qualli avessino il modo non serìa di poco utile suo et de la cità nostra esortarli e indurli a far qualche esercitio perchè moltiplicando li mercanti moltiplicherebbero le facende.

R. — Quest' opera si facia per li quatro eletti sopra ciò et si vagliano bisognando l' autorità e l' opera del S.r Governatore.

Capitolo Ottavo.

Anchora sarìa necessario acciò che avessimo tutte le sorte de panni secondo le qualità sue a esser ben lavorati e ben condizionati quali alle volte in ciò manchino tanto per defetto de mercanti quanto de manifaturieri et anchora acciò che molti ordini et Statuti fatti et che si firanno s' habbiano ad osservare pertanto sarìa da prevedere che persona alcuna così nella città come nel suo contado non potesse fabbricare vendere pani se prima non fosse descritto nella matricola d' essa arte et anchora s' obbligasse per giuramento esser sottoposto et ubbidiente al Tribunale d' essa arte in Parma e così tutti li manifaturieri havessino ad esser soggetti et obbedire a esso tribunale et potessero esser condennati mancando d' obbedire dalli proconsoli di detta arte et per essere essa arte sottoposta a molte spese si fosse lecito aplicare esse condemnationi a detta arte de la lana sino a la somma di scutti uno per volta.

R. — Si concede.

Capitolo Nono.

Anchora si considera per accrescimento de l' utile et honore di questa città et in l' avvenire proficuo a sua Ecc.za esser necessario far opera per introdurre in essa città l' arte della setta,

di frustagno, birette armi et altri nuovi esercizii quali al presente non sono in essere nella città nostra et per dar animo a molti di dar principio a tal impresa saria ben fatto fare essento da li carichi personali ciaschuno così tenero come forastieri che facessi detti arti per anni diece.

R. — Questa esenzione si concede a qualche persona che intra tre anni introdurano simili arti et quelli che lavoraranno di presente larte della setta nella città sieno compresi in detta esenzione.

Decimo Capitolo.

Anchora acciò che molti manifaturieri forastieri havessino a ritornare a la cità per far l' esercitio dependente da larte de la Lana et anchora de altre arti dette di sopra si li potrà far qualche essemptione per essi et per le loro famiglie per dieci anni.

R. — Si concede l' essenzione per detto tempo da tutti li carichi personali tanto di giorno quanto di notte da li alogiamenti di soldati.

Undicesimo Capitolo.

Anchora si potrà per il suddetto tempo fare essento da ogni dazio tutte le robbe che intrassero nella città quali son necessarie per la fabrica d' essi mestieri et arti cioè della seta, frustagnii berette ed armi et altri nuovi esercizii.

R. — Si concede l' essenzione predetta per la metà solamente.

Dodicesimo Capitolo.

Anchora si potrìa conceder ch' esse robbe fabricare potessino nel detto tempo essere escondutte fuor de la cità nostra e suo teritorio senza pagamento di datio alchuno purchè ne rimanesse in la cità per uso di quella intendendo però di tutto quello che depende da li detti esercizii et arti cioè di seta, berette, frustagni armi et altri nuovi esercizii.

R. — Si concede l' essenzione predetta per la metà solamente.

Tredicesimo Capitolo.

Pertanto facendosi le suddette provisioni con molte altr come meglio parerà al savio e prudentissimo consiglio di sua Ecc.za sperano che in breve tempo moltiplicarano li manifaturieri. ma acciò che si habbia a crescer l'animo non solo a noi mercanti di cominciare di presente a crescere il fabricare: ma si habbia ancora a dare animo a molti qualli non fabricano pani da cominciare et introdursi ne l'arte nostra teniamo esser cosa necessaria far di presente il bando che passato il mese di ottobre del 1549 s'intendessino banditi et espulsati tutti li panni forastieri eccetuando però li panni morelli di grana rosati accolonati di Spagna del segno de la spada et chiave et peluzzi di Fiorenza et anchora li panni bassi cioè lisetti grossi da Tossignano, Rustigasso, da Castelnovo di Grafagnana et di Provenza quelli per uso di contadini si potriano per qualche tempo tollerare.

R. — Si faccia il bando da parte di sua Ecc.za.

Decimo e quarto Capitolo.

Anchora si considera che vedendo li manifaturieri che di presente sono ne la cità che li mercanti si vorranno sforzare di fabricare maggior quantità di panni et altre robbe di quello che sin al presente si sia fabricato vorano come suo solito crescere li prezii alle sue manifature a modo loro per li che seriano costretti li mercanti a crescere li prezii a li pani et altre robbe ecessivamente dil che la città resteria danificata perchè non potessino absentarsi da la città e suo teritorio per andare in altro loco a lavorare ma restare in essa città o contado et lavorare ali prezii soliti overo a li prezii che si lavora ne la cità di Piacenza o vero di Reggio a sua ellezione et anchora che essi manifaturieri sieno obligati a insegnare li esercizii loro a qualonche li vorrà imparare et mancando essi in cosa alcuna pertinenti all'essercizio de l'arte de la Lana possano li proconsoli di detta arte che sono et saranno per tempo constringerli a fare quanto nel presente capitolo si contiene.

R. — Quanto a l'absentarsi si concede che si prohibisca purchè non li manchi di lavorare nella città quanto a li prezi de le manifature il S.or Governatore con li proconsoli li moderi secondo che porterà la qualità dei tempi.

Dato in Parma alli 4 de Febraio 1547.

Subscriptus: A. Charus.

Cum sigillo solito prelibati ex.mi et ill.mi D. Ducis in cera rubea more solito.

INDICE

CENNI STORICI

SULL' ARCHIVIO DEL COMUNE

DI PARMA

L'Archivio del Comune di Parma (già Archivio Segreto dell' Illustrissima Comunità) ha sede nel palazzo del Comune stesso (1), ed occupa tutto intero il secondo piano composto di dieci grandi saloni.

Le prime notizie che si hanno di questo Archivio sono ben tristi, perchè ricordano che per disastrose vicende e per lo sperpero fatto, andarono perduti molti antichi documenti che ora arricchirebbero il materiale storico.

Già fin dall' anno 1308 ebbe l'Archivio a subire gran danno. Quelli della famiglia Lupi volendo togliere il potere a Giberto da Correggio, corsero armati in città, e alle case degli avversari uccidendo e rubando senza pietà. I villani entrati con Rolandino Scorza, secondati dalla più vile plebe, assaltarono il vecchio e nuovo palazzo del Comune, le case del Podestà, del Capitano di Gabella, e del Giudice riscuotitore delle pubbliche entrate, non solo saccheggiando, ma cercando i libri de' bandi e de' malefizi, gli atti antichi e nuovi della Reformagione del Comune e del popolo, e quante scritture si conservavano negli armadi lacerarono

(1) L'attuale Palazzo fu eretto nel 1627 sopra disegno dell' Ingegnere Gian Battista Magnani, su una porzione d'area d'altro antico Palazzo costrutto dal Podestà Torello da Strada nel Sec. XIII, e che poi rovinò in parte nel 1606 per la caduta della Torre del Comune.

e gittarono dalle finestre, per modo che la piazza fu coperta di quei preziosi documenti i quali andarono per sempre perduti.

Altrettanto fecero nel palazzo Vescovile delle ricchezze, e dei libri e delle carte ritrovate nell' abitazione di Giberto, non ad altro fine che di liberarsi dalle condanne, bandi e debiti, di cui per alcune di quelle scritture potevano apparir gravati (1).

Ripresa Giberto nel 1313 in mano la somma delle cose e dispiegando l' antico dispotismo, giunse a dare alle fiamme i vecchi registri de' Consigli municipali, per abolire ogni traccia delle precedenti leggi non sue (2).

Nel 1324 divenne luogo di conservazione dei documenti antichi del Comune, salvati al saccheggio, una Chiesa entro il Comunale palazzo, dove solevano congregarsi gli Anziani ai Consigli, che in seguito si chiamò volgarmente la Chiesuola, come luogo sacro, ma ciò non bastò a preservarli da nuovi danni (3).

Nell' aprile del 1404 quando Ottobono Terzi e Pietro Rossi tolsero Parma ai Visconti, nel mutamento di dominio la plebe commise grandi nefandità, fra le altre abbruciò, non solo tutti gli usci del palazzo del Podestà, ma anche tutte le scritture che racchiudevansi in esso e nella Chiesuola (4).

Passata Parma nell' anno 1449 al dominio degli Sforza, fu turbata ancora da gravi disastri, dei quali ebbe a subirne anche il nostro Comune. La plebe, secondo il solito, arse tutti i libri e le scritture nella Chiesuola e spezzò gli usci e i banchi (5).

Restò per questa ribellione, vivo ma vano il desiderio di tante memorie che sarebbero state utilissime.

Malgrado tante perdite sofferte, l' Archivio nostro contiene grandi ricchezze.

Importantissima è la serie degli Statuti del Comune, che contengono le leggi fondamentali del nostro paese. Per primo diremo dell' unico esemplare, dei quattro che furono compilati

(1) Affò, Storia di Parma, Tom. IV, pag. 157.

(2) *Mon hist. ad Prov. Parm. et Plac. pertinentia* — Statuta Communis Parmae. Vol. III, pag. V.

(3) Affò, Storia di Parma, Tom. IV, pag. 240.

(4) Pezzana, Storia di Parma, Tom. II, pag. 52.

(5) Pezzana, l. c., pag. 715.

nell'anno 1226 all'anno 1446 che si trovava assicurato con catena nel palazzo del Comune a disposizione dei cittadini.

Sono quattro grossi volumi in foglio, tre dei quali in pergamena ed uno, cioè il secondo, in carta bambagina, i quali tutti furono pubblicati dal Prof. Ronchini nella raccolta dei *Monumenta Historica.*

Preziosissimo pure è quello impresso da Angelo Ugoleti nel 1494, in pergamena con miniature nelle iniziali. Altro cartaceo impresso nell'officina di Erasmo Viotti nel 1590.

Il codice Statutario *De Officio Sindaci* del 1317 (1).

A questa serie va pure aggiunta la ricca raccolta degli Statuti delle Arti e Mestieri; e quelli anche di altre città.

I libri *Pacta Datii Civitatis et Episcopatus Parmae* dall'anno 1426 al 1542; quelli dell'Equalancie dal 1510 e 1515; i Capitoli dell'estimo civile ordinati dal Re di Francia Francesco I nel 1517 e riformati dal Pontefice Clemente VII nel 1533 per la Città di Parma e suo Contado.

Le *Literae Decreta et Capitula* dal 1421 al 1548; le lettere missive e responsive che incominciano dall'anno 1347.

Le Ordinazioni Comunali che trattano tutto quanto riguarda la vita amministrativa del Comune. È un'ordinata raccolta con poche lacune, che abbraccia il periodo dal 1442 al 1805, in numero di 286 volumi (2). A corredo di esse ordinazioni vi sono unite le minute, le quali incominciano coll'anno 1432.

In apposito cassabanco sono riordinate quasi un migliaio di pergamene dal secolo XII al secolo XVIII, contenenti trattati di pace, diplomi imperiali, bolle, lettere e brevi Pontifici ecc.

A queste vanno aggiunti i Capitoli accordati al Comune di Parma da Francesco Sforza, da Giulio II, da Leone X, da Clemente VII, da Paolo III ecc.

Il Gridario, che comincia dall'anno 1389 e viene sino ai dì nostri, corredato da rispettivo indice.

Importante è il carteggio dell'Estimo, dello Studio Pubblico,

(1) Edito dal Dott. Umberto Benassi. (Parma, Tip. Sociale, 1898).

(2) Mancano gli anni 1449 al 1475 inclusive; il volume 1521 al 1523 fu dato a prestito e non più restituito. Mancano pure gli anni 1602 - 1603 - 1604, come risulta anche dal volume delle annotazioni del canc. Lunati.

i registri delle Entrate e Spese della Comunità dal 1448 in avanti; il carteggio dell'antica ragioneria, nonchè una quantità non indifferente di documenti riferentisi ai Canali Maggiore, Comune e Naviglio; e altri di Chiese e Conventi della Città e Diocesi.

Contiene pure i titoli da cui si rilevano le ragioni e azioni di non pochi privati, le prove delle famiglie patrizie, i documenti che corredano il Libro d'Oro; una gran quantità di documenti di case titolate che formano speciale Archivio gentilizio.

Più di seicento autografi d'uomini illustri, sia letterati, guerrieri, artisti; pregievole raccolta nella quale figurano i nomi di Enrico II Re di Francia, di Andrea Doria, di Gian Luigi Fieschi, di Annibal Caro, di Francesco Guicciardini ecc.

Tutto quanto siam venuti fin qui accennando forma la parte più importante del nostro antico Archivio Municipale.

Ed ora continuando nei nostri cenni storici, osserviamo che quasi un secolo trascorre dai fatali infortunii che ebbe a subire il nostro Archivio, senza che si trovino memorie precise di esso; solo nel 1518 gli Anziani volendo preservare l'Archivio da nuovi saccheggi, risolvettero di trovare un luogo più sicuro che non era il Palazzo del Comune, e deliberarono il 27 aprile di questo anno di mettere all'incanto alcuni lavori da eseguirsi a spese pubbliche, fra i quali anche quelli nella base della Torre della Chiesa Maggiore « *pro Archivio fiendo in ea pro reponendis scripturis communitatis* » (1), ma non ci fu possibile di trovare memoria che questo lavoro fosse poi eseguito.

Due anni dopo, e cioè il 1520, 24 febbraio, il Consiglio generale deliberò di eleggere quattro persone da bene alle quali venisse data autorità di far fare un Archivio nella base della Torre del Duomo, dove si dovevano riporre tutte le scritture della Magnifica Comunità (2).

In esecuzione di detta deliberazione il 27 dello stesso mese, gli Anziani nominavano a Deputati per detta fabbrica, Gabriele Longhi, Gherardo Cerati, Simone Cozzano (3) Diomede

(1) Ordinazioni del Comune, 1518, pag. 336.

(2) Documento II.

(3) In atto notarile di Domenico Ambanelli dell' 11 febbraio 1513 (Arch. Notarile) è detto: « *Egregius vir Simon de Cozanno, filius condam D.*

Verri (1), i quali vennero poi confermati in carica il 17 ottobre (2), e questi diedero subito mano a far eseguire i lavori necessari e a provvedere gli armadi per custodirvi i documenti; spendendo complessivamente circa 400 lire imperiali (3).

Ma poi non sappiamo perchè si cessò di tenere l'Archivio nella Torre del Duomo, e si trasportò in quella del Comune.

Si può però affermare che detto trasporto sia stato effettuato prima del 1531, perchè troviamo un ordine di pagamento dell'Anzianato di lire 25 imp. soldi 17 e denari 6 a Francesco di Grate marmista (4) « *pro eius mercede ponendi lapidem unum marmoreum ad hostium Archivii in Turri communis* » (5) — E ci conferma detto trasporto una lettera degli Anziani del 1° aprile 1531 al nostro concittadino Nicolò Cassola, in allora residente a Roma per servizio del Comune, che gli partecipava che avevano fatto riporre nell' Archivio nuovamente allestito, tutte le scritture, libri, privilegi e ragioni della Comunità, incaricandolo di ottenere l'autorizzazione di pubblicare un editto, onde ricuperare i documenti, privilegi ecc., posseduti da altri, sotto pena di scomunica (6).

L'autorizzazione venne infatti, e gli Anziani in base alle disposizioni a loro assegnate, in conformità della delibera del 24 aprile, dal Consiglio generale (7), elessero a Deputati per raccogliere tutte le carte del Comune nell'Archivio nuovo, Cristoforo Aleotti e Angelo Cantelli, con autorità di farsi consegnare da

Nicolai civis et habitator civitatis Parme in vicinia Sancti Johannis pro b. Riolo.

(1) Ordinazioni a. 1520, pag. 515. Per Diomede Verri vedi rogito d'Andrea Ambanelli 28 febbraio 1520 (Archivio Notarile) ove è detto: « figlio del fu Baldassarre e cittadino di Parma della vicinanza di S. Marcellino ».

(2) Ordinaz. com., 1520, pag. 566.

(3) Minute delle Ordinaz., a. 1520, 11 luglio — 1521, 24 aprile — 1521, 3 agosto — 1522, 7 marzo — 1524, 28 settembre.

(4) Francesco d'Agrate parmigiano, Architetto civile e militare, Idraulico e Scultore in marmo, assai lodato.

(5) Ordinazioni, 1531, pag. 9.

(6) Documento III.

(7) Documento IV.

chiunque, sotto pene civili e ecclesiastiche, tutte le scritture del Comune e raccoglierle nell'Archivio prima della festa della Madonna d'agosto, assegnando a ciascuno dei Deputati tre scudi d'oro, da pagarsi ad opera finita.

Il Cancelliere del Comune doveva ordinarle e stenderne il catalogo (1).

Era allora Cancelliere e Notaio del Comune Francesco Sacca, e nel dicembre del 1538 fece la consegna dell'Archivio già ordinato e presentò l'esatto inventario. Esistono tutt'ora due copie di questo inventario fatte dal Sacca (2), una delle quali senza data, composta di due parti, di cui la prima in fogli 19 portante il seguente titolo: « *Repertorium eorum iurium que continentur inventario seu summario scripturarum communis parme in publico eiusdem Archivio existentium et confecto per me Jo: Franciscum de Sacca;* la seconda parte in fogli 27 e così intitolata: *Repertorium nonullorum contentorum in registris Cancellarie et ecclesiole communis existentibus in Armario Archivii scripturarum Cancellarie.*

L'altra consiste in un volume di fogli numerati 135, legato, avente per titolo: *Sacca - Indice 1531*, ed è precisamente quest'ultima copia che fu compiuta e consegnata dal Sacca nel dicembre 1538 dopo sette anni di lavoro pel quale gli fu dato una ricompensa di scudi 6 d'oro (3).

Il 31 agosto del 1531 i Deputati Cristoforo Aleotti e Angelo Cantelli venivano compensati dal Comune con lire 34 e soldi 10 pei lavori fatti, secondo l'ordine avuto il 28 aprile dello stesso anno (4).

Di nuovo nel 1534, 22 gennaio si deliberava dal Consiglio generale di eleggere altri Deputati per la sorveglianza, e per comporre ordini mediante i quali si avesse a governare l'Archivio, e per curare la raccolta in esso di tutte le scritture e ragioni della Comunità che fossero presso terze persone, limitando le

(1) Documento V.
(2) Archivio Com — Sala d'Uff.° H. p. 2.
(3) Ordinazioni, 1538, pag. 158.
(4) Ordinazioni, 1531, pag. 43.

spese occorrenti (1). Due giorni dopo con altra delibera incaricarono a tale lavoro Cosimo Tagliaferri, Cristoforo Aleotti e Giuseppe Balestrieri (2).

Con pubblico atto rogato il 1540, 27 novembre dal Notaio Cancelliere Baldassarre de' l'Aquila, gli Anziani, considerando che spesso per interesse pubblico o privato venivano tolti dall'Archivio del Comune documenti importanti contenenti diritti, privilegi, capitoli, lettere apostoliche ecc. e che per la mutazione degli Uffiziali quei documenti non erano restituiti, deliberarono che d'allora in poi non si potessero portare fuori d'Archivio scritture, se non alla presenza di due Anziani e di uno dei Cancellieri della Comunità, il quale doveva annotare in apposito libro il contenuto degli atti esportati, e il giorno e l'ora dell'esportazione, e questo allo scopo che gli Uffiziali del Comune potessero far ricerca di essi documenti e procurarne la restituzione prima di riferire al Consiglio generale sull'operato degli Anziani scaduti; essi Uffiziali dovevano poi riporre tali scritture nell'Archivio ed uno dei Cancellieri doveva notare nel suddetto registro di fronte all'esportazione la restituzione del documento con l'ora e giorno (3).

Ma l'impresa doveva essere lunga e difficile e quindi ancora nel 1545, ai 4 dicembre, il Consiglio domandava ed otteneva di eleggere uno o due depositari idonei e fedeli, e capaci di riordinare l'Archivio, coll'obbligo di ritirare i documenti, come altre volte s'era prescritto di fare; e ogni anno di compilare un inventario e render conto dell'operato ai Signori Anziani (4).

In conseguenza dell'autorità attribuita dal Consiglio generale con la deliberazione suddetta, gli Anziani elessero Gian Battista Lalatta e Pietro Angelo Cozzano (5) a custodi e depositari, ossia

(1) Documento VI.
(2) Ordinazioni c. 1534, pag. 169.
(3) Documento VII.
(4) Documento VIII.
(5) Il Cozzani fu buon verseggiatore del suo tempo. — Il Pezzana nelle Memorie dei letterati, dice che « fabbricò pur versi latini di cui stanno al- « cuni autografi presso l'Abate Tonani. Da questi si trae com'egli scrivesse « in tempi di Pier Luigi e di Ottavio Farnese. Ivi è un epigramma contro

Deputati alla conservazione dei libri, instromenti, provvisioni e scritture di qualunque genere esistenti nell'Archivio, e coi capitoli e modi che seguono detta deliberazione, e collo stipendio di un solo scudo per ciascuno ogni mese, finchè durasse il loro ufficio, ad arbitrio degli Anziani (1).

Nel febbraio del 1550 il Cozzani venne rieletto in tale carica, avendo per alcuni anni disimpegnato il suo ufficio con diligenza e regolarità.

In seguito poi restò in tale ufficio senza ulteriori confermazioni (2). Invece il Lalatta figura soltanto avere prestato servizio pochi mesi, senza poi sapere il motivo del suo abbandono.

Così da questo tempo si comincia ad avere Custodi Archivisti stipendiati, de' quali si fa seguire fra i documenti una serie cronologica (3).

Nel giugno del 1552 moriva il valente Pietro Angelo Cozzano (4) che da anni occupava la carica di Custode depositario, e a' 14 giugno dell'anno medesimo per deliberazione degli Anziani succedevagli il M.co Gio. Battista Dalla Torre « *agnoscentes bonam fidem, virtutem et prudentiam ac sufficientiam predicti magnifici D. Jo. Baptistae* » (5).

Gli Anziani deliberarono l'8 ottobre del 1555 di spendere 50 scudi d'oro sull'entrate della Magnifica Comunità per lavori diversi, fra i quali, le riparazioni all'Archivio (6).

« Carlo V infesto ad Ottavio suo genero, ed uno al suo contemporaneo Ni-
« colò Manlio, di cui dicemmo. — È quel Cozzani di cui l'Angeli riferì
« versi elegiaci a 531 della sua storia, ristampati poscia dal Pico a 200
« dell'appendice. Sguardano essi la Torre della Piazza di Parma incendiata
« dal fulmine, regnando Pier Luigi. — Forse era da Cozzano Castello poco
« distante da Berceto nel Parmigiano.

« Il Gozzi dice che le sue poesie furono stampate, e che nel libro V
« predisse la morte di Pier Luigi accaduta sette mesi dopo ».

(1) Documento IX.

(2) Ordinazioni, 1550, pag. 25.

(3) Documento I.

(4) L'Affò ne' suoi spogli notò che il Cozzani morì nel 1577; ora possiamo accertarci che invece morì nel giugno 1552, come si ricava dall'Ordinazione del Comune, a pagina 62.

(5) Ordinazioni, 1552, pag. 62.

(6) Ordinazioni, pag. 93.

Morto nel maggio del 1558 l'Archivista Gio. Battista Dalla Torre, si propose al Consiglio generale la nomina di altro, ma tale proposta venne respinta (1). Restò quindi per alcuni mesi detto ufficio privo di chi lo governasse, e lo sarebbe restato chissà per quanto tempo, se il Cardinale Alessandro Farnese non avesse mosso lagnanze, per lettera agli Anziani in data 9 aprile 1559, colla quale faceva intendere, che con suo sommo dispiacere avea saputo che i documenti conservati nell'Archivio del Comune erano in disordine, anche per la poca pratica delle persone adibitevi, e per questo ordinava a loro di eleggere un cittadino idoneo alla carica di Archivista custode salariato, e fargli consegna con inventario di tutte le carte e stampe coll'obbligo assoluto di non ne dar fuori se non per ordine degli Anziani (2).

Dietro tale comando nel dì 21 aprile il Consiglio del Comune nominò Baldo Puelli, retribuendolo con 120 lire imperiali annue da pagare trimestralmente; coll'obbligo per lui di osservare quanto il Cardinale aveva ordinato (3).

In questo tempo un repertorio fu compilato dal Cancelliere del Comune Alessandro Callegari, e questo pure conservasi nel nostro Archivio (4). È un repertorio compilato nel 1559, disposto a rubrica in un grosso volume di pagine numerate 390. Nella pagina anteriore della prima numerata si legge:

Deo op. Max: Auspice.

Repertorium jurium, et munimentorum Magnifice Communitatis Parmae in eius Archivio inventorum hic per me Alexandrum de Callegarijs Notarium Parmensem per ordinem alphabeti nuper reformatum sub Illustrissimo et Excelentissimo D. N. Octavio Farnesio Parmae, et Placentie Duce Secundo meritissimo. Ita mandantibus magnificis et clarissimis viris Dominis Christophoro Longo, Jureconsulto, Baptista Pennatio, Hieronymo Tocculo, Julio Cesare Balduchino, Angelo Cassio, Joanne Malgario, Arcangelo Spagio, Francesco Balduchino, Augustino Rocca, Francesco Cerato, et Aemilio Zandemaria regimini huius

(1) Ordinazioni, pag. 145.
(2) Documento X.
(3) Ordinazioni, 1559, pag 69.
(4) Arch Com. — Sala d'Uff.° H., p. 2.

Reipublicae: Trimestri potestate presentibus. B. Me: capiendo initium sub anno virginei partus quinquagesimonono supra millesimum quingentesimum septimo calendas Maji.

Morto Baldo Puelli sul finire del 1587, fu prescelto a sostituirlo, con deliberazione dell' 11 gennaio 1588, Battista Andreotti, detto de Cassi; ma questi non potè esercitare subito il suo mandato perchè gli eredi del Puelli ritardarono a fare la consegna dell' Archivio al nuovo eletto.

Perciò gli Anziani, visto che molto si indugiava con danno del Comune e della cittadinanza, ordinarono ai detti eredi di consegnare la chiave dell' Archivio, e tutte le scritture che fossero presso di loro. E questo ebbe luogo il 30 giugno 1589 (1).

Un altro notevole danno ebbe a soffrire il nostro Archivio nel 1606 per la caduta della Torre maggiore della Città, nel piede della quale custodivasi, come abbiamo accennato, l' Archivio segreto. In causa di quella rovina ben molte carte andarono perdute e segnatamente quelle che alle Ordinazioni antiche si riferivano, non che parte di altre più recenti e di pregio.

Il sinistro caso fu cagione che l' Archivio venisse alla rinfusa trasportato in due umide stanze del palazzo Farnesiano, ove ebbero a patire deperimento.

L' anno stesso l' Archivista Enea Biondi incominciò a fare il regolare inventario, di cui aveva già preparato l' abbozzo nel 1603. Rimessosi all' opera nel febbraio per ordine del Duca Ranuccio I, compilò il nuovo inventario che fu completo, e che costituisce un volume di 166 fogli col titolo: *Biondi - Inventario dell' Archivio, MDCVI* (2).

Nel frontespizio di questo registro leggesi:

Si è cominciato a fare l' Inventario delle scritture dell' Archivio dell' Ill.re Communità d' ordine dell' Alt. Serenissima del Signor Duca Ranutio nel suo Pallazzo redutte per la ruina della Torre, et Pallazzi alla presenza dell' Illustre Cavagliero Cantelli Deputato sopra a ciò d' ordine della medesima A. S.ma et del Signor Enea Biondi Archivista, et di Alberto Visdomini Vice Archivista sotto la ressidenza degl' Illustrissimi SS.ri An-

(1) Ordinazioni, 1589, pag. 172.
(2) Archivio Com. — Sala Uff.° H., p. 2.

relio Giandemaria Dottore et Cavagliero, Furio Camillo Cornazzani, Signor Claudio Vaghi, Signor Ottaviano Garimberti, Signor Hercole Balestrero, Signor Pompeo Cavalca, Signor Gaspar Melleri de Pezzina, Signor Ottobono Baiardi, Signor Agesilao Sacchi, Signor Marsiglio Ventura, Signor Alessandro Tanasi Bonzagni, Anziani.

Per l'età decrepita dell'Archivista Enea Biondi fu duopo assegnargli un coadiutore, e questi fu Alberto Visdomini, impiegato alla Ragioneria; che stette nel nuovo incarico fino alla morte del Biondi in luogo del quale subentrò Gerolamo Mamiani (30 dicembre 1622) (1).

Gli Anziani deliberarono in quest'anno che le cariche della Comunità non dovessero essere affidate sempre alle stesse persone; perocchè tutti i cittadini hanno diritto di partecipare agli Uffici pubblici, agli onori ed ai vantaggi, sia che le elezioni si abbiano a fare di anno in anno, o di biennio in biennio; purchè le persone abbiano idoneità. Due sole eccezioni vennero ammesse, quella dell'Archivista e del Cancelliere (2).

Per non tenere occupate le stanze del Ducale Palazzo, avute provvisoriamente dal Duca Ranuccio, non atte a contenere i documenti dell'Archivio, perchè umide e malsane, gli Anziani rivolsero domanda nel giugno del 1626 alla Duchessa Margherita Farnese, perchè tali documenti fossero trasportati in altre stanze nel Palazzo del Comune, e così togliere il pericolo ch' esse andassero a male. La Duchessa concesse la domandata permissione, raccomandando che si avesse cura di detti documenti (3).

A preparare il locale del nuovo Archivio si elesse dagli Anziani Angelo Garimberti, il quale compiuto il lavoro ne avrebbe fatto consegna all'Archivista Ferrante Ambanelli (4). Pel restauro del locale ed il trasporto dei documenti dal Palazzo Ducale a quello del Comune, e per la custodia in avvenire, furono stabilite norme speciali che hanno la data del 30 giugno 1626 (5).

(1) Ordinazioni, pag. 289.
(2) Ordinazioni, pag. 272.
(3) Documento XI.
(4) Ordinazioni, pag. 176.
(5) Documento XII.

Nel 1630, il 26 giugno, gli Anziani nominarono il Cancelliere del Comune Vice Archivista senza stipendio, coll'incarico di tenere una chiave dell'Archivio differente da quella dell'Archivista; e ordinarono che nell'Archivio si dovessero riporre tutte le scritture non più in uso che si trovavano nelle mani dei Ragionieri, ed anche i libri e le scritture della Macina e degli incanti; ed inoltre che si comprassero per l'Archivio tutte le opere stampate reperibili e sopratutto quelle concernenti l'ufficio della Sanità, delle quali specialmente si lamentava la mancanza (1).

Ma poi ad esempio di tante altre città gli Anziani vennero nella determinazione, li 30 marzo 1643, di nominare quattro Archivisti obbligati a prestare gratuitamente servizio, in sostituzione di Giulio Cesare Bravi (2), revocando la delibera d'elezione di Galeazzo Cerati, fatta il 20 dicembre 1642, comprendendolo però negli eletti, i quali erano il Dottor Pietro Lodovico Toccoli, il Cav. Paolo Camillo Tagliaferri e Troiano Fognani, e il mentovato Galeazzo Cerati, che dovevano restare in ufficio a vita.

Il Cancelliere della Comunità doveva essere anche Cancelliere di detti Archivisti con determinati obblighi e diritti. Coll'istessa deliberazione si stabilirono pure speciali norme per l'Archivio, per le quali rimandiamo il lettore al documento numero tredici.

Galeazzo Cerati saputo di questa nuova disposizione, e della revoca della sua nomina, non accettò la nuova elezione, protestando perchè egli era già stato eletto solo coi privilegi sin allora in uso. Così gli Anziani dovettero surrogarlo con altro.

La Duchessa non contenta delle raccomandazioni già fatte, e per aver saputo che in causa del trasporto delle carte da un luogo all'altro s'era generata in esse molta confusione, scrisse

(1) Ordinazioni, cart. 38.

(2) Non si ha notizia della nomina di questo Archivista nè della di lui morte.

Nella deliberazione di nomina dei quattro Archivisti fatta li 30 marzo 1643, dice: . ... « Giulio Cesare Bravi ch'era Archivista dell'Illma Comu-
« nità, benchè non si vede ordinazioni della sua elletione, qual sera stata
« fatta a bocha, non si sà publicamente che con effetto tal fontione eserci-
« tava anzi per essa essigeva il solito salario ».

agli Anziani il 7 novembre 1644, ordinando che tutte le scritture fossero riposte nelle casse stesse nelle quali erano prima, secondo l'ordine dell'inventario già esistente, per potere ad ogni bisogno trovarle; lasciando la facoltà agli Anziani stessi di deputare uno o più Consiglieri a tenere la chiave dell'Archivio per la cura e custodia del modesimo (1).

L'esperimento dei quattro curatori dell'Archivio, fatto ad imitazione di tante altre città d'Italia, non ebbe in Parma buon esito; infatti nel 1645 si tornò al vecchio sistema, nominando ad Archivista Agosto Mamiani, in luogo di Giulio Cesare Bravi (2).

Nell'anno 1658 si deliberò di fare un inventario di tutte le scritture dell'Archivio segreto e furono deputati a ciò alcuni del Consiglio generale. Ma essi non ne fecero nulla, per cui gli Anziani stabilirono addì 31 dicembre 1660 che a tale lavoro « giudicato di molta utilità » s'avesse a dar mano nei giorni di lunedì e giovedì d'ogni settimana, alla presenza dell'Archivista o del Cancelliere e d'uno dei Consiglieri Piazzesi a ciò deputato (3).

Ma anche questa volta il desiderio degli Anziani restò deluso; onde l'Archivista Giulio Cesare Garimberti, con lettera del 14 novembre 1661, propose che fosse accresciuto il numero dei deputati a far l'inventario « essendovi più signori Deputati — « esso diceva — si potrà non solo tirare con più facilità avanti « il suddetto Inventario, ma non sarà ne anco di grande inco- « modo ad alcuno dei detti Signori ». Gli Anziani aderendo alla proposta dell'Archivista elessero altri quattro deputati (4).

Avendo dal 1659 in poi il Vice Cancelliere Pizzelli omessa la trascrizione solita di tutte le ordinazioni ed instromenti nei libri del Comune per la sua poca abilità, il 21 maggio 1670 gli Anziani, per riparare a tale mancanza, diedero l'incarico della trascrizione per gli anni 1659 al 1670 al signor Stefano Enzola, la cui scrittura piaceva ad essi Anziani. Inoltre avendo in luogo

(1) Documento XIV.
(2) Ordinazioni, pag. 15, 76.
(3) Ordinazioni, 1660, pag. 355.
(4) Ordinazioni, 1661, cart. 254

del Pizzelli fatte le trascrizioni per gli anni 1654 al 1658 alcuni amanuensi poco pratici e poco attenti, da cui omissioni ed errori molti, si ordinò una nuova e più accurata trascrizione, che fu eseguita dal già mentovato Enzola. Venne eseguita per volumi annuali, colle rispettive rubriche. Il compenso fu di otto soldi per carta (1).

Avendo il Duca Ranuccio II provveduto la città nostra di un Archivio pubblico (2), e riordinato il suo particolare, volle pensare anche a quello del nostro Comune, e nell'aprile del 1681 scrisse agli Anziani perchè si disponessero a riordinare l'Archivio segreto, dando a loro per fare il detto riordinamento, e un inventario di tutte le scritture, il Presidente Nicolli e con esso il Cancelliere Ferri ed un Zileri; avvisando che a tal fine l'Archivista Visconti dovesse consegnare le chiavi dell'Archivio agli incaricati per ripigliarle a lavoro ultimato. E il Consiglio approvando tale risoluzione sovrana, elesse all'uopo il D.r Lodovico Cantelli (3).

Gli Anziani in una lettera a S. A. in data 18 dicembre 1705 le rimostrarono che trovandosi spesso fuori di Parma Pier Francesco Visconti depositario della chiave dell'Archivio, già da anni ne seguiva l'inconveniente, che non si potevano in caso vedere d'urgenza gli archetipi dei pesi e delle misure conservati in Archivio, nè le scritture bisognevoli; per cui proponevano che fosse tolta la chiave al Visconti, e che se ne facesse un'altra differente; e così, una di esse fosse affidata al capo della Comunità, e l'altra al Cancelliere (4). A noi non risulta se questo desiderio degli Anziani fosse esaudito. Sappiamo che la carica d'archivista il Visconti la tenne sino al 31 marzo 1707, e che in questo tempo l'ebbe a rinunziare per essere passato dallo stato secolare a quello ecclesiastico.

Allora si nominò Giambattista Bardini. Questi, come d'obbligo, fece una parte d'inventario, che però il nostro Archivio

(1) Ordinazioni, 1670, pag. 171.

(2) L'Archivio pubblico o notarile, come oggidì suole chiamarsi, venne eretto nel 1678 dal Duca Ranuccio II.

(3) Documento XV.

(4) Ordinazioni, 1705, cart. 169.

ora non possiede; essendo stato di gradimento del Duca, allo sguardo del quale il Bardini lo aveva sottoposto, ebbe in ricompensa l'aumento dello stipendio (1). Tale carica il Bardini occupò sino al 1717, anno in cui fu dispensato dal servizio per gravi mancanze commesse (2).

Nel 1721 il Cancelliere del Comune compilò in un grosso volume l'indice di tutte le carte d'Archivio, che tuttora è conservato (3). — Esso porta per titolo: *Indice delle scritture e libri che si custodiscono nell' Archivio segreto dell' Illustrissima Comunità di Parma, compilato l' anno 1721 dal Cancelliere Giovanni Corradi;* diviso in cinque parti: La prima, contiene l'indice delle scritture attinenti a diversi interessi della Comunità; la seconda, l'indice dei libri; la terza, l'indice dei libri del Dazio della Macina; la quarta, dei libri e scritture antiche; la quinta, dei libri della riparazione.

Il Ministro Du-Tillot scrisse nel 1767 agli Anziani che permettessero agli Uffiziali della Ragioneria, di fare nell'Archivio la scelta delle filze e dei libri a quella relativi, già trasportati

(1) Ordinazioni, 1707, pag. 140 ; — 1708, cart. 125-130.

(2) Questo Bardini da molti anni occupava anche la carica di Commissario generale degli alloggi e godeva molta fiducia. Nelle incombenze che aveva in occasione dei passaggi di truppe si scoperse nel 1716 ch'egli commetteva infinite « *mangerie* » con danno grande della Cassa militare, avendo per complici anche tre scrittori della Comunità, e un certo Cesare Scorza suo amico, che in tale circostanza egli aveva creato Commissario generale. — Per simile enorme fatto furono presentati al Duca molti ricorsi, affinchè la Congregazione dell' Uguaglianza rivedesse i conti, ma questa fu impotente a farlo, avendo il Bardini fatto sparire le filze nelle quali contenevansi tali conti, e di più ne furono trovate un'enorme quantità semi-abbruciate. — Intanto che si istruiva la causa, la Polizia aveva l'ordine d'arrestare il Bardini, e tentò il 28 settembre di sorprenderlo in sua casa posta in Borgo della Pace, ma egli accortosi del tiro, riuscì a salvarsi rifugiandosi nell'Oratorio della Pace, contiguo alla sua abitazione. — Nel 1717 gli fu fatto il processo e il 6 di aprile il Bardini venne condannato alla pena di morte. — Esso ricorse al Duca di Mantova per avere il salvacondotto, ma non l'ottenne. — La sentenza poi non veniva eseguita essendo il Bardini rimasto nel luogo d'esiglio. — (*Vedi* BORRA - *Diarii Parmensi*, Vol. II. Autografo nell' Archivio del Comune di Parma.).

(3) Archivio Comunale — Sala Uff.° H, p. 2.

nell'Archivio stesso, per tenerli in seguito presso di loro; e invitò gli Anziani stessi a proporre quanto stimassero necessario per regolare le scritture rimaste nella Comunità. — Quindi gli Anziani ordinarono di farne la consegna agli Uffiziali, incaricando il Dottor Antonio Garbarini di assistere alla scelta, con l'intervento dei Cancellieri, ritirandone ricevuta all'atto di consegna (1).

Pel riordinamento delle scritture, in seguito a deliberazione presa il 12 settembre dell'anno stesso, gli Anziani con lettera al predetto Ministro, in data 4 gennaio 1768, gli esponevano la necessità che l'Archivio venisse riordinato e fornito di imposte: chiedendo pure che le loro deliberazioni in proposito fossero confermate dal Duca (2).

Avutane l'approvazione e fatta dall' Ingegnere Cocconcelli (3) la perizia dei lavori, che ammontò a lire quattromila, vennero eseguiti sotto la sorveglianza di Gaetano Bernini e Pietrantonio Zurlini (4).

Nel 1781 il Padre Ireneo Affò Vice Bibliotecario di S. A. S. ottenne la permissione di esaminare tutti i documenti che si trovavano nel nostro Archivio segreto, onde potere raccogliere i materiali per dettare le sue Memorie sugli scrittori parmigiani (5).

In tale circostanza essendo la camera contigua all'Archivio molto in disordine, e ingombrata da un ammasso di carte appartenenti all' Ufficio dell'Annona, il Decurione legale incaricato di visitare l'Archivio, trovò sconveniente tale disordine, anche per rispetto alla prossima visita dell'Affò; e attesa l'inutilità delle scritture anzidette, (le quali però erano state esaminate attentamente), propose che si vendessero al libraio Ceresini che aveva offerto cinque lire al peso; e di convertire la somma ricavata nel provvedere una tavola col tappeto, ed una guantiera

(1) Ordinazioni, 1767, cart. 181.

(2) Documento XVI.

(3) Giuseppe Cocconcelli, bravo Ingegnere Idraulico, fu padre all'Ingegnere Antonio, che ai tempi nostri fece i disegni dei Ponti del Taro e della Trebbia

(4) Ordinazioni, 1768, pag. 205.

(5) Documento XVII.

per l'Anzianato. Tale proposta venne accettata ed eseguita dagli Anziani (1).

Il padre Affò ottenne pure nel 1794 da S. A. S. di trasportare dall'Archivio al suo convento, gli antichi statuti del Comune, per valersene nella Storia patria che stava scrivendo: « ma sic« come alcuni di detti Statuti trovansi assai logori nei cartoni « e quasi affatto sciolti con pericolo di andarne anche i fogli « dispersi » si deliberò di farli rilegare con altri volumi di Ordinazioni, purchè la spesa non oltrepassasse le lire 2865 (2).

Per la morte seguita il 24 aprile 1787 del Dottor Giampaolo Volpi, che copriva la carica di Archivista, gli Anziani conosciuta la necessità, in cui era l'Archivio, d'essere sistemato, credettero conveniente che invece di un solo vi fossero in avvenire quattro Archivisti, e così uno per ciascuna classe del Generale Consiglio (3).

Se non che notificata tale proposta al Ministro per ottenere l'approvazione del Duca, questi volle che due soli Archivisti si nominassero, quali furono il Marchese Francesco Bergonzi della Classe dei legali (4), ed il Conte Giuseppe Antini della Classe dei Cavalieri (5).

Per porre poi in regolare sistema tutto l'Archivio, gli Anziani destinarono a coadiuare i nuovi Archivisti il Dottor Alessandro Maestri, impiegato della Cancelleria Civica, il Capitano

(1) Documento XVIII.

(2) Ordinazioni, 1794, pag 26-86-98.

(3) Ordinazioni, 1787, cart. 104.

(4) Bergonzi Francesco figlio del Marchese Giulio Cesare e della D. Teresa Bonetti, nato nel 1720. Sposò Teresa Maraffi. — Patrizio parmigiano — Decurione dell'Illustrissima Comunità — Cittadino Cremonese — Impiegato per comando del Supremo Governo, e come dagli atti civici per gli affari d'annona — Impiegato anche al mantenimento delle truppe Francesi e Cisalpine transitanti in questo R.le Stato — Delegato sopra le Collett civiche e Conservatore dei Civici Archivii — continuamente impiegato in servizio del pubblico e della patria (Vedi Arch.° gentilizio). Nel 1804 fu collocato a riposo dall'incombenza di Archivista, ponendolo fra gli onorari della classe degli individui attivi del generale Consiglio (Ordinazioni c. 1804, cart. 170-190-199.

(5) Ordinazioni, 1787, cart. 123.

Gianfrancesco Corradi, il Tenente Carlo Venturini, e il Capo Mastro Ferrari.

Nel 26 giugno si approvò un'altra perizia dell'Ing. Cocconcelli, ascendente alla spesa di lire 2200 per lavori diversi (1).

Il nostro Archivio fu visitato nell'11 febbraio del 1788, come tutti gli altri uffici municipali, dal Duca Don Ferdinando di Borbone, il quale più di ogni altra cosa, si interessò delle lettere di S. Ignazio di Lojola e volle assicurarne la conservazione facendole porre sotto cornice ed in armadio appositamente costrutto, come si ha dal rogito steso in tale circostanza (2).

A compimento delle opere già eseguite nell'Archivio in quest'anno (1788) dietro proposta del Deputato, Capitano Gianfrancesco Corradi, fu provveduto l'ufficio di tavole e sedie, furono colorati i credenzoni ed armadi, e dipinta la stanza che serve d'ufficio agli Archivisti (3). Per riordinare le scritture, per sistemare i registri, copiare documenti, furono assegnate lire trecento mensili, che sarebbero state pagate finchè l'Archivio medesimo non fosse condotto in ottimo riordinamento (4).

L'onorario di lire 120 annue fissate agli Archivisti, nel 1794 venne soppresso; e furono ammessi per l'avvenire a partecipare « di tutte quelle regalie » di cui partecipavano i Deputati Civici all'erario (5).

Il libro delle Ordinazioni Comunali dal 27 dicembre 1442 al 31 dicembre 1447, già da anni, anzi da secoli tolto dall'Archivio comunale, venne nel 1802 restituito al Comune dal Padre guardiano e Frati dell'ordine di San Benedetto di Parma; percui i Decurioni scrissero a costoro una bella lettera di ringraziamento, che porta la data del 1° agosto 1802 (6).

(1) Ordinazioni, 1787, cart 132-156.
(2) Ordinazioni, 1788, cart. 32.
(3) Ordinazioni, 1788, cart. 62.
(4) Ordinazioni, 1788, cart. 106-120.
(5) Ordinazioni, 1794, pag. 280.
(6) « Reverendissimo Patri Antistiti ac R R.is Monachis Ordinis Sancti Benedicti.

« Decuriones Regiminis Communis Parmae — Quod ammissum non « annis tantummodo, sed variis ab hinc Saeculis injuria temporum, seu in-

Aderendo all'istanza del Cittadino Antonio Ceretoli, Civico Archivista, per avere un aiuto nella circostanza delle operazioni straordinarie che si facevano nell'Archivio segreto, per porsi ad ordinare il Gridario, del tutto disordinato e scomposto, gli Anziani decretarono il 23 gennaio 1804 di concedergli come aiutante una persona a di lui scelta e piacimento con una mercede di lire sei al giorno; di più pagargli tutte le spese sostenute per l'addietro pel suo Ufficio (1). Fu scelto dal Ceretoli il Dottor Zanmatti, che in seguito fu nominato (1805, 23 gennaio) Segretario particolare dell'Archivio collo stipendio di lire tremila annue (2).

Nel 1821 si diede incarico a Francesco Fereoli, vecchio impiegato del Comune, di mettere in chiaro molte e molte cose attinenti all'antica Communità, e riordinare le carte dell'Archivio degli ultimi anni, che erano in grande parte confuse, e fu scelto per riordinatore il Fereoli stesso perchè più d'ogni altra persona in grado di fare tale lavoro (3).

I libri dei Notai riguardanti i contratti privati che anticamente erano tenuti nella Chiesuola, ne furono tolti nel 1606 per la caduta della Torre, e custodironsi nel nostro Archivio, ove rimasero sino al 1850; anno nel quale vennero consegnati all'Ar-

« curia fortasse alicujus ex custodibus Tablini Secreti Communis Parmae
« restitutum hodie comiter obtinemus ab humanitate vestra, Reverendissime
« Pater Antistes, et R.R Monachi Ordinis Sancti Benedicti hujusce Urbis.

« Liber enim, in quo conscripta leguntur Acta praefati Communis a
« die vigesima septima decembris 1442 inclusive, usque ad et per totam
« diem ultimam anni 1447 ex Tabulario Vestro nuperrime sponte depromptus,
« Nobisque benigne largitus gratum Communis animum, ut fas erat, summopere
« excitavit.

« Vobis igitur pro hac erga Nos largitate publicas hisce Litteris grates
« quam maximas aequo, libentique animo rependimus.

1803: die prima Augusti.

« Firmat.: Decuriones.

« Subscript. — I. C. Fridericus Pavesi Cancellarius.

« It. — Cum Sigillo Comunis Parmae in nebula rubea impresso. (Vol. Ordinaz c. 1442-1447).

(1) Ordinazioni comunali, 1804, Lib. I, cart. 41.

(2) Ordinazioni comunali, 1805, Lib. I, cart. 89.

(3) Delibera del Consiglio degli Anziani, 29 settembre 1821.

chivio pubblico, come da lettera del Presidente dell' Interno (11 luglio 1850, n. 3665) e dalla risposta alla postilla Governativa (10 giugno 1850, n. 7593) (1).

Con decreto Sovrano del 30 aprile 1821, la custodia degli Archivi Comunali venne affidata ai Segretari, sotto la vigilanza e l' ispezione dei Podestà; ma morto il Fereoli nel 1825, nessun impiegato speciale attese al riordinamento dell' Archivio.

Finalmente il Segretario generale Dottor Luigi Ronchini, collocato a riposo nel 1853 « . . . . . . si ritirò nell' Archivio « Comunitativo, e ne intraprese il riordinamento: attingendovi « anche per proprio conto importanti notizie storiche; colle quali « potè, infra l' altro, compilare una memoria intorno all' origine « e alle vicende dell' Archivio stesso, degne di vedere la luce » (2).

Più tardi, cioè nel 1867, il Segretario Giuseppe Ubaldi, dietro sua domanda fu collocato a riposo col titolo di Segretario emerito, e incaricato alla continuazione del riordinamento dell' Archivio (3). Ma poco tempo potè il Comune giovarsi ancora dell' opera di questo egregio impiegato, perchè questi già vecchio e affranto dalle fatiche moriva nel 1873.

Nel 1860 per incarico avuto dal Governo, il Prof. Francesco Bonaini visitò, come gli altri Archivi dell' Emilia, il nostro, e ne fece una succinta relazione, parlando sopratutto degli Statuti e delle Ordinazioni, senza potere che ricordare fuggevolmente i documenti raccolti in tre grandi stanze, tanto era il disordine e la confusione in cui si trovavano (4).

Il Chiarissimo Dottor Cav. Emilio Casa nel 1866, allora Consigliere Comunale, concepì il disegno di far lo spoglio e dar sesto agli antichi documenti che giacevano scomposti nel nostro Archivio segreto; e dopo intelligenze seguite tra lui e il Prof.

(1) Documento XIX.

(2) Così il Ianelli — *Dizionario biografico*, vol. I, pag 506 — Ma per quante ricerche abbiamo noi fatte e presso il Sig. Dario Ronchini, e nel R.° Archivio dello Stato, di cui il figlio Prof. Amadio Ronchini era Direttore, non ci fu dato di trovare queste memorie.

(3) Delibera Giunta 1867, 13 marzo; - del Consiglio com. 5 aprile 1867.

(4) Bonaini Francesco — *Gli Archivii delle Provincie dell' Emilia e loro condizione al finire del 1860.*

Amadio Ronchini Archivista di Stato, convennero di affidare tale opera al Prof. Emilio Bicchieri, impiegato sotto il Ronchini. Quindi la cosa fu proposta alla Giunta, che ad unanimità l'accettò, e per due anni si stanziò nel bilancio Lire 800,00 (1).

Ma per infermità sopraggiunta al Prof. Bicchieri questo lavoro non venne eseguito, e nel preventivo del 1869 scomparve lo stanziamento delle 800 lire (2).

Finalmente nel 1876 durante l'Amministrazione del Sindaco M.se Guido Dalla-Rosa si pensò sul serio al riordinamento del nostro Archivio, che per le troppe carte accumulate ne aveva necessità.

Con atto della Giunta del 28 aprile si deliberò di mettere a concorso il posto di Archivista, e nel maggio si nominò una commissione per rivedere i titoli dei concorrenti (3); la quale poi con sua relazione del 14 settembre « riconoscendo (fra i « concorrenti) il Signor Cav. Enrico Scarabelli-Zunti, fornito di « buoni studi di storia locale, ed esperto in materia di paleografia, « ritiene che per questo rispetto il Municipio parmense potrebbe « avere in lui un ottimo Archivista ».

Il Consiglio comunale accogliendo il 18 ottobre 1876 il voto della Commissione, nominava lo Scarabelli Archivista del Comune.

Questa carica egli occupò per 17 anni, e così sino al gennaio 1893, nel qual tempo morì nell'avanzata età di 84 anni (4).

(1) Deliberaz. di Giunta, 12 marzo 1866 — Deliberaz. del Consiglio, 31 marzo 1866.

(2) Cade qui in acconcio notare che tutte queste proposte di riordinamento dell'Archivio che noi siamo venuti riportando, hanno valore solo in quanto ci manifestano il buon volere del Comune: ma nessuna di esse fu seriamente e totalmente eseguita, e di veri riordinamenti non si può parlare prima dello Scarabelli

(3) Detta Commissione era composta degli Egregi Signori: Prof. Amadio Ronchini — Dottor Giovanni Mariotti — Peroni Avv. Leonida — Róndani Prof. Camillo — Zanzucchi Prof. Ferdinando

(4) Dopo la morte dello Scarabelli il R.° Commissario nominò una Commissione di vigilanza dell'Archivio composta dei Signori Mariotti Dott. Cav. Giovanni, Callegari Cav. Carlo, Amadei dott. Alberto e Bruni Cav. Avv. Ernesto.

In proposito di quest' egregio e benemerito personaggio, ai cui meriti di Archivista debbono essere aggiunti quelli di cultore della storia generale e della storia dell' arte cittadina, sotto del quale l' autore di questi *Cenni storici* ebbe la fortuna di iniziare la sua modesta carriera, si riferisce quanto è stato scritto dal Chiarissimo Comm. Dott. Giovanni Mariotti, nel cenno necrologico di lui (1): non si potrebbe anzi meglio finire se non riportando dal cenno medesimo la parte che riguarda l'opera sua nel nostro Archivio Comunale.

. . . .

« Chiamato, infine, il 18 ottobre 1876, con deliberazione « unanime del Consiglio Municipale di Parma, a dirigere il ricco. « importantissimo Archivio del Comune, si accinse, con giovanile « vigore, a riordinare quelle svariatissime serie di carte, che rac- « colgono gran parte dei ricordi politici, amministrativi, giudi- « ziari della nostra Città dal secolo XII sino ai nostri giorni.

« E in quel lungo e faticoso lavoro potè trarre in luce « documenti che si credevano per sempre perduti; fra i quali è « sopratutto degno di nota il codice statutario: *De Officio Sin- « daci generalis Civitatis Communis et populi Parmae*, scritto « splendidamente in un volume di pergamene nel 1317; .

« . . . .

« Nè fra i molti documenti che lo Scarabelli ha tratti di « nuovo in luce in quella colluvie di vecchie carte, si debbono « dimenticare i Rotoli dei professori, le matricole degli scolari e « altri atti relativi alla storia della nostra Università; . .

« . . . .

« Ma lo Scarabelli non si limitò a riordinare le carte che « trovò nell'Archivio del nostro Comune. — Egli, che da tanti « anni andava raccogliendo documenti sulla storia delle famiglie « illustri di Parma; che aveva coadiuvato il Litta nella pubbli- « cazione delle genealogie dei Pallavicini, dei Rossi, dei Sanvi- « tali, dei Torelli e di molte altre famiglie; che aveva già pre- « parato tutto il materiale per pubblicare, in continuazione al

(1) Atti e Memorie della R.ª Deputazione di Storia Patria — Archivio Storico, vol II, pag. VIII.

« Litta, le genealogie dei Terzi e degli Scotti, donò al Comune « e ordinò nell'Archivio tutto il materiale raccolto, e vi aggiunse « il proprio Archivio domestico, e quello importantissimo dei « Zunti, a lui pervenuto in eredità. — E volle poi completare « l'insigne dono con molte centinaia di volumi di manoscritti e « di stampati relativi alla storia patria, affinchè chi dovrà, d'ora « in poi, recarsi, per ragione di studio, all'Archivio del Comune, « vi trovi, oltre a preziosi documenti, anche tutti i libri neces- « sari per consultazioni e raffronti ».

Rimasta vacante la carica d'Archivista per la morte dello Scarabelli, questa venne dal Commissario straordinario pel Comune, con sua deliberazione del 3 aprile 1895, affidata all'Egregio Avvocato Italo Bianchedi, che attualmente la esercita con tutto zelo.

GIUSEPPE SITTI.

DOCUMENTI

I.

Numero d'ordine	Cognome e Nome	Carica	Data della nomina	Data della cessazione
1	Lalatta Gio. Battista . .	Custodi Depositari	1545, 30 Dicemb. (1)	
2	Cozzano Pietro Angelo .			Morto nel Giugno 1552
3	Dalla Torre Gio. Battista.	Custode Prefetto	1552, 14 Giugno (2)	Morto nel Maggio 1558
4	Puelli Baldo	Custode Archiv.ª	1559, 21 Aprile (3)	Morto nel 1587
5	Andreotti Battista . . .	Prefetto	1588, 11 Gennaio (4)	
6	Biondi Enea	Prefetto	(5)	
7	Visdomini Alberto . . .	Vice Archivista		Cessa nel 1622 25 ottobre
8	Mamiano Gerolamo. . .	Prefetto	1622, 25 Ottobre 30 Dicembre. (6)	Morto nel 1625
9	Ambanello Ferrante . .	Archivista	1625, 21 Ottobre (7)	
10	Bravi Giulio Cesare . .	Archivista		Morto nel 1642
11	Cerati Galeazzo	Archivista	1642, 9 Dicemb. (8)	

(1) Ordinaz. pag. 159. (2) Ord. pag. 62. (3) Ord. pag. 69. (4) Ord. pag. 6. (5) Non fu possibile trovare la data della nomina — Morto alcuni anni prima della nomina del Mamiano. (6). Ord. pag. 239-289. (7) Ord. pag. 191. (8) Ord. pag. 96.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Carica	Data della nomina	Data della cessazione
12	Toccoli Dott. Lodovico .	Archivisti	1643, 30 Marzo (1)-(2)	
13	Tagliaferri Cav. Camillo .			
14	Cerati Galeazzo. . . .			
15	Fognani Troiano . . .			
16	Monticelli Paolo	Archivista	1643, 31 Marzo (3)-(4)	
17	Vandoni Alessandro . .	Archivista	1643, 11 Aprile (5)	
18	Mamiani Agosto. . . .	Archivista	1645, 3 Giugno (6)	Morto nel Febbraio 1657
19	Garimberti D.r G. Cesare	Archivista	1657, 26 Febbraio (7)	Morto il 18 Agosto 1671
20	Visconti Francesco . . .	Archivista	1671, 25 Agosto (8)	Morto il 4 Gennaio 1679.
21	Visconti Pietro Francesco.	Archivista	1679, 26 Settemb. (9)	Rinuncia 1707, 31 Marzo (10)
22	Bardini Gio. Battista . .	Archivista	1707, 17 Marzo (11)	Licenziato 1717, Aprile (12)
23	Bonesi Gio. Battista . .	Archivista	1717, 27 Aprile (13)	Morto, 1722, Dicembre
24	Maghenzi Cav. Giuseppe .	Archivista	1722, 24 Dicemb. (14)	Morto, 1753, Agosto
25	Scutellari Conte Giulio .	Archivista	1753, 7 Agosto (15)	Morto, 1771, 12 Febbraio
26	Sacco Giuseppe	Archivista	1771, 25 Febbraio (16)	Eletto Ministro di Stato, 1773, 31 Dicembre
27	Volpi Gian Paolo . . .	Archivista	1774, 15 Febbraio (17)	

(1) Ordinaz. 1643 pag. 25. (2) Ordinaz. 1642 pag. 96. (3) Ord. 1643 pag. 30. (4) Ord. 1643 pag. 31 (5) Ord. 1643 pag. 31. (6) Ord. 1645 pag. 76. (7) Ord. 1657 pag. 17-22. (8) Ord. 1671 pag. 282-286 (9) Ord. 1679 pag. 270-277. (10) Passato dallo stato secolare a quello ecclesiastico. (11) Ordinaz. 1707 pag. 14-15. (12) Borra — Diarii parm. Vol. II, 176. (13) Ordinaz. 1717 pag. 42-50. (14) Ord. 1722 pag. 151. (15) Ord. 1753 pag. 155. (16) Ord. 1771 pag. 15. (17) Ord. 1774 pag. 18.

Numero d'ordine	Cognome e Nome	Carica	Data della nomina	Data della cessazione
28	Bergonzi M.se Francesco .	Archivisti	1787, 24 Maggio (1)	Collocato a riposo nel 1804
29	Antini Conte Giuseppe .			Morto, 1798, Febbraio
30	Maestri Alessandro. . .	Coadiutore	1787, 29 Maggio (2)	Promosso V. Cancelliere - 1798, 12 Maggio
31	Ceretoli C.te Cav. Antonio	Archivista	1798, 23 Febbraio (3)	Morto 1830, 5 Maggio
32	Pavesi Dott. Antonio . .	Coadiutore	1801, 14 Agosto (4)	
33	Nasalli Gaetano. . . .	Archivista	1804, 27 Marzo (5)	
34	Zanmatti Dott. Giuseppe.	Coadiutore Segretario	1804, 23 Gennaio 1805, 23 Gennaio (6)	Morto 1828, 27 Febbraio
35	Fereoli Francesco . . .	Incaricato di riordinare l'Archivio	1821, 29 Settemb. (7)	
36	Ronchini Dott. Luigi . .	Incaricato del riordinamento	1853. (8)	Morto 1867, 8 Febbraio
37	Ubaldi Cav. Giuseppe. .	Incaricato del riordinamento	1867, Aprile (9)	Morto 1873, 21 Agosto
38	Scarabelli-Zunti Cav. Enrico	Archivista	1876, 18 Ottobre (10)	Morto 1893, 6 Gennaio
39	Vismara Dott. Odoardo .	Aggiunto	1877, Aprile	Nel 1887, trasferito in altro ufficio.
40	Sitti Giuseppe	Commesso	1893, 20 Gennaio (11)	
41	Bianchedi Avv. Italo . .	Archivista	1895, 3 Aprile (12)	

(1) Ordinaz. 1787 cart. 123. (2) Ord. 1787 cart. 132. (3) Ord. 1798 pag. 41-42-83. (4) Ord. 1801 pag. 289-298. (5) Ord. 1804 Vol. II, c. 1-3. (6) Ord. 1805 Vol. I, c. 89. (7) Ord.; Del. Cons. Anziani 1821, 29 Settembre. (8) Ianelli — Dizionario Biografico, Vol. I, pag. 505. (9) Del. Giunta, 1867. 13 Marzo — Cons. Aprile 1867 (10) Del Cons. 1876, 18 Ottobre. (11) Del. R. Commissario, 1893, 20 Gennaio. (12) Del. R. Commissario, 1895, 3 Aprile.

II.

(*Ordinazioni Comunali,* a. 1512-20, pag. 514).

MDXX, die XXIIII februarij

Convocatis etc.

A chi piace de le S. V. Ill. sia dato auctorità a li presenti magnifici Signori Antiani de ellegere quatro homini da bene, quali habiano auctorità de far fare uno Archivio in lo piede di la Torre del Domo, dove se habia ad repponer tutte le scripture di la magnifica comunità, et di spendere in questo de ogni sorte de dinari de la predicta comunità, et etiam se bisogno serà, de quelli dinari che avanzano rescosso le Notarie de L'aduogadria, qual resto se haveva etiam ad convertir in rescoter altri beni et intrate alienate de la predicta comunità, et de dare omni neccessario ordine per la repositione de dicte scripture et conservatione de dicto Archivio et scripture se reponerano in quello, dia la fava, et a chi non piace dia lo fasollo. Obtentum nemine discrepante, auctorante Spectabili D. Vic.° et Locumtenente Magnifici D. Potestatis Parmae.

III.

(*Reg. Copia Lettere*, a. 1530-31, fog. 57, Arch.° c.).

Comunitas D. Nicolao de Cassolla.

R.de Concivis Char.me — Procuramo de reponer in lo Archivio novamente fatto tutte le scritture, libri, privillegi et ragioni della Magnifica Commmunità nostra, a ciò se qualchune a mane de qualche persone fosse pervenute, meglio se possano rehavere, vi pregamo senza dimora vogliate far expedir uno significavit in forma a ciò possiam fare comettere le monitorie et publicare la excomunicazione contra li occupatori . . . . . .

. . . .

Bene valete — Parmae, a lo primo aprilis 1531.

IV.

(*Ordinazioni Communali*, a. 1531-32, pag. 22).

MDXXX, XXIV aprile.

Convocatis etc.

A chi piace de le S V. che alli Magnifici Signori Antiani presenti sia data auctorità de ellegere quello numero de idonee persone gli parerà, quali habiano facultà di reponere o sij procurare chel sia reposto cum effetto in lo Archivio novo tutte le scritture, ragioni, privilegii et libri sono de la magnifica Communità cum quello bono ordine serà expediente, et a talli elligendi constituirli una honesta mercede et termine per far detto effetto, quale effetto fatto cessi tal mercede et non possino haver essa mercede insino non sia compita l'opera; dia la fava, et a chi non piace, dia lo fasollo. Obtentum quatuor discrepantibus etc.

V.

(*Ordinazioni Communali*, a. 1531-32, pag. 23).

MDXXXI, XXVIII aprilis.

Convocatis etc.

Volentes omni cura providere quod iura magnifice Communitatis Parme in unum reddigantur in Archivio novo, juxta ordinacionem magnifici generalis Consilii sub die XXIIII^{a} instantis mensis celebrati, providendo ellegerunt in curatores ad premissa facienda D. Cristophorum Aliotum et D. Angelum Cantellum cum auctoritate compelli facendi per officiales civitatis quoscumque qui penes se habent iura et scripturas quaslibet ac libros Communis ad ipsa consignanda Communi Parme, tam per viam proclamacionum penalium quam penarum et censurarum ecclesiasticarum et seu excomunicationis, et hec fieri et omnia reponi hinc ad festum D. S. Marie mensis augusti proxime futurum, et cum

salario scutorum trium auri pro utroque eorum per Commune Parme solvendo cum opus perfectum fuerit;

Ordinantes quod Canzellarii Communis ope et opera in unum redigantur omnia et ordinentur ac repertorium reponendorum conficiatur, solvanturque pro huiusmodi labore scuti sex auri, cum opus predictum completum fuerit, a Commune Parme. Obtentum etc.

VI.

(*Ordinazioni Comunali,* a. 1533-35, pag. 168).

MDXXXIIII: 22 jannuarij.

Convocatis etc.

A chi piace delle S.S. V.V. che per li magnifici S.S. Antiani presenti si debba fare un bussolo o più, come parerà expediente, de Deputati sopra l'Archivio di questa Magnifica Comunità, qualli habbino a componere et stabillire ordini, medianti li qualli se habbi a governare et conservare esso Archivio, ragioni e scritture de questa Magnifica Comunità et pertinente et concernente interesse suo, sonno et seranno per l'avvenire collocati in esso Archivio, et habbino auttorità di procurare che le scritture, raggioni, libri, privillegij, instromenti et comparti di questa Magnifica Comunità sonno et seranno appresso qualunque persona di qualunque grado se voglia, se debbano in esso Archivio ponere, et in ciò far quelle spese seranno necessarie e opportune, come puotria questo Magnifico Conselio, servati però l'ordini nel spendere; dia la fava, a chi non piace, dia el fassolo. Obtentum duobus licet discrepantibus, authorante ut supra.

VII.

(*Ordinazioni Comunali*, a. 1540-41, pag. 212).

MDXXXX, 27 novembris.

Convocatis:

. . . . . . consciderantes predicti magnifici D. Anciani quod annis retro actis in scrinio seu Archivio turris Communis ex ordinatione magnifici generalis consilij colecta fuerunt omnia instrumenta, scripture omnes et alia quamplura nova iura, instrumenta, privillegia, capitula principum, litere apostolice et omnis alterius generis scripture ad hunc usum fabricato et de quibus in inventario seu repertorio earum omnium in eo existente apparet; et quia pro debito eorum officij spectat providere ne extra ipsum archivium remaneant ipsa jura, instrumenta, privillegia et alia munimenta pertinentia utilitati Communis, que sepissime pro interesse publico extrahuntur et ob mutationem officialium extra ipsum Archivium remanent; propterea indemnitati Communis Parmae providere volentes ordinaverunt quod si contingent pro futuro extrahi aliqua jura et omnes alterius generis scripturas tam pro interesse publico quam privato, ipsa extractio similium jurium et scripturarum fiet et fieri debeat per duos ex magnificis D. Ancianis rescidentibus in presentia unius ex canzelarijs magnifice Communitatis Parmae qui teneatur illo tunc scribere et annotare sustantiam et naturam sive continentiam similium jurium extrahendorum diemque et mensem extractionis et per quos ancianos extracta fuerunt similia jura super vacheta nova reponenda in ipso Archivio de qua infra, ut in fine cuiuslibèt trimestris ancianatus possit per magnificos Dominos sindicatores inspici et videri si ex ipso Archivio extant aliqua jura et possint propterea dare operam ut reponantur in ipso Archivio ante quam refferant magnifico generali consilio gesta per dominos Ancianos et que jura omnino ipsi Domini sindicatores debeant reponi facere, et si per aliquem recusatum hoc fuerit debeant refferre magnifico generali Consilio ut opportunam

provisionem adhibeat; et quotiescumque acciderit reponere aliqua jura, debeat interesse tali repositioni et consignationi unus ex ipsis canzelariis qui teneatur annotare diem et horam talis repositionis et consignationis talium scripturarum et per quos facta fuerit ad incontrum alterius annotationis similis scripture et privillegii. Et hoc ordinaverunt in perpetuum observari inviolabiliter per quoscumque futuros D. Ancianos et magistratus pro bono publico. Obtentum nemine discrepante, auctorante predicto Domino Vicario ut supra.

Ego Balthasar de Laquila notarius et Cancellarius ut supra rogatus fui et in fidem me subscripsi cum appositione signi mei tabellionatus.

VIII.

(*Ordinazioni Comunali,* a. 1545, pag. 271).

1545, 4 dicembre.

Convocatis etc.

A chi piace delle S.rie V.re che sia datta auttorità alli magnifici Signori Antiani presenti et futuri d'elegere uno o due Depossitarij iddonj et fedeli et bene intendenti sopra all'Archivio di questa magnifica Communità, qual o quai siano tenuti et ubligati ad accettare tutti li libbri, scritture, brevi et d'ogni altra sorte d'Instrumenti, che sono in detto Archivio et fuori d'esso, concernenti all'interesse di questa Magnifica Communità per Instrumento publico et Inventario, con segurtà idonea et con li Capitoli saranno fatti per li Signori Antiani, et ch'essi Depossitarij siano obbligati ogn'anno farne novo Inventario, et renderne conto alli magnifici Signori Antiani che saranno alla prima mutta dell'anno, con quel salario honesto, patti e conventioni parreranno a sue Signorie; dia la fava, et chi non piace, dia il fasuolo. Obtentum tribus reprobantibus auctorante ut supra.

IX.

(*Ordinazioni Comunali*, pag. 317).

1545, 30 decembris.

Convocatis etc.

Volentes uti auctoritate sibi attributa per magnificum generale consilium celebratum sub die quarto decembris presentis rogatum per D. Archangelum de Spagijs Cancellarium predicte magnifice comunitatis, providendo ut supra ellegerunt et elligunt Dominos Jo. Baptistam de Lalata et Petrum Angelum Cozanum eorum collegam antedictum ipso in hoc non utente voto suo, in custodes seu depositarios, et Deputatos librorum, instrumentorum, provisionum et aliarum quarumcunque scripturarum existentium in Archivio predicte magnifice Communitatis et sic Archivij predicti cum capitulis et modis infrascriptis ac etiam cum sallario et mercede scuti unius pro utroque eorum singulo mense durante dicto eorum officio; quod durare voluerunt et volunt ad eorum et successorum suorum arbitrium.

Obtentum nemine discrepante etc.

Tenor autem dictorum capitulorum sequitur ut infra: videlicet:

Capitoli per li Sovrastanti dell' Archivio.

P.° che li Sig.ri Antiani habino da tenire una chiave di lusio desso Archivio nel luoco solito, a causa che senza saputa di loro S.ri et anchor presenza non possino li sovrastanti p.ti andare in detto Archivio.

E più che siano obligati li presenti detti Sovrastanti di tuorre in consigna et in deposito per instromento publico et per nota dun libro o sia rubrica overo inventario scritto tutte le scritture, instromenti, libri et ragioni d' ogni sorta d' esso Archivio che vi si ritrovino esser al presente, et oltre di ciò siano obligati

di far tutta l'opra a loro possibile discretamente per ritrovare qualunque altre scritture, libri, instromenti et ragioni date fuori d'esso Archivio che non vi sono state insin a lora ritornate, et in questo li Signori Antiani saranno per tempi habbino da dargli ogni favore per far che dette ragioni siano restituite a detto Archivio facendo notare il tutto sopra l'inventario predetto quando ne sarà uscito effetto. Et il simile si dice in tutto et per tutto di tutti li libbri, scritture, instromenti et raggioni che sono o saranno appresso li Canzelieri Ragionati et qualunque altra persona di ragione et d'interesse d'essa Republica de anno in anno che meritano d'esser reposti in detto Archivio et tanto più quando gli sarà fatto instantia da detti sovrastanti.

E più siano obligati detti sovrastanti di dar segurtà di rendere buon conto d'ogni cosa ogni anno, et ogni volta sarano richiesti mentre durarà il suo officio a detti Signori Antiani.

E più che siano obligati di consegnare alla prima muta d'Antiani et nel principio d'ogni anno tutto detto Archivio, et renderne bon conto, et se detti Signori Antiani ritrovassino detto Archivio non esser ben governato per detti sovrastanti come sarebbe conveniente debbano privarli di tal ufficio et locarlo ad altri da qualli sperassino meglior governo di ciò.

E più che non possino dar fuori cosa alcuna d'esso Archivio a persona particolare, se non per copia, ne ancora per copia senza licenza et partecipazione delli Signori Antiani presenti, et non possino avere per mercede di ciò se non quanto importerà la simplice scrittura cioè soldi tre per carta de scrittura. E pur quando fosse necessario per beneficio d'essa Comunità dare fuori qualche originale d'esse ragioni allora s'havessi fargli sovra ciò ordinatione per partito per li Signori Antiani presenti.

E più che detti sovrastanti siano tenuti di locare et tenere per bon ordine dette scritture, instromenti, libri et ragioni in esso Archivio per alphabeto o per altra via come parerà essere meglio, a causa che a un tratto si possa ritrovare qualunche scrittura o altra ragione fossi ricercata a beneficio d'essa Communità, o d'altri particolari come si dice disopra.

E più ogni volta quando per li Signori Antiani presenti o vero per alcuno deputato d'essa Republica fossi ricercato cosa

e ragione alcuna in beneficio di detta Communità che fossi in detto Archivio, siano obligati detti soprastanti ricercarli trovarli, et instruirsi dil tutto, et dargli nota, o, a bocha o vero in scritto et per copia auttentica, come parerà meglio. Ma acascandovi scrittura di notabile qualità quella habbia da essere judicata dalli Signori Antiani presenti, che se gli debba per mercede pagare tal scrittura a soldi tre per carta ut supra.

Et di più per tal caricho habbino d' havere dal pubblico in ragione d' ogni mese per ciascuno di loro ducato uno d' oro.

Ultimo se non fossino detti sovrastanti persone habili per autentichare le copie s' havesero a dare fuori d' esso Archivio per loro come si dice di sopra, che siano obligati di farsi habilitare per quella meglior via gli parerà, altrimente non possino esercitare detto ufficio.

Subscripti: PETRUS RUGERIUS — ANTONIUS CARPESANUS
BALTHASAR GARIMBERTUS.

X.

(*Ordinazioni Comunali*, a. 1559, pag. 69-70).

Magnifici Antiani nostri Dilettissimi. — Habbiamo inteso con molto nostro dispiacere come poco anzi per un' altra nostra simile havemo fatto intendere ai Predecessori vostri che li libri, scritture, instromenti, capitoli et altre ragioni di cotesta Communità che sono nell' Archivio così antiche come moderne sono in molto disordine, et alle volte per la poca pratica che hanno quelle persone che al presente governano detto Archivio, è dificile cosa a ritrovarle ancor che vi siano, et molte volte ne sono state cavate per alcune cause, le quale non sono poi state restituite, cosa di molto male essempio et danno del publico. Perciò desiderando noi quanto più possiamo di provedere che siano nell' avenire meglio governate et conservate che non sono state fin qui, vi ordiniamo et comandiamo che senza alcuna eccettione debiate subito ellegere un cittadino vostro che sia idoneo et sufficiente

di buona et timorata consienza in Archivista et Custode di dette scritture con quel sallario honesto che vi parerà ragionevole et tutte quelle che si trovarano al presente in esso Archivio consignargliele per inventario con obbligo di conservarle et non darle fuori altrimente si come ordinarete, et quelle che sono state date fuori rihaverle, et così non mancherete di esseguire questa nostra volontà, non ostante ordinat.e de altri nostri precessori, ne alcuna cosa che sia in contrario alle quali tutte deroghiamo. Et conservativi sani.

Di Parma li IX d'Aprile 1559.

Sub.a A. Car. Farnesius. pro Duce.

Jo. Picus. sec.s

(Et cum sigillo).

XI.

(Cartella - Archivio - Ricevute e memorie - Sala Uff.o U.).

1626, 20 giugno.

Madama Serenissima

Per non continuare in tenere impedite due stanze di V. A. S.ma dove sono le scritture dell'Archivio della Communità, et perchè anco dette stanze che furono prestate per modo di provisione dalla gloriosa memoria del Serenissimo Signor Duca Ranutio (che Iddio l'habbi in Cielo come si crede) sono humide per non essere cavate anci sono malsane da tenervi scritture, et causano pericolo di fare marzire esse scritture anci quando si va in dette stanze il fettore che esce da esse scritture che stano rinchiuse et in loco humido causano a chi li va dolor di capo come ne può far fede il Signor Cancelliere Borgarello, et altri che ci sono stati, et l'esperienza moderna lo mostra, perciò li Antiani della Comunità di Parma hanno piliato ispidiente per schiffare danno maggiore a dette scritture di riporle in uno luocho essistente nel Palazzo della Communità atto et sicuro qual ha molt'aria

per essere in luocho eminente del che ne danno parte a V. A. S.^{ma} per attendere quanto comanda et con questa occazione li fanno humilissima reverenza.

A tergo:

Memoriale a V. A. Serenissima
Per la Com.^{tà} di Parma.

Molto Mag.^{co} nostro Amatissimo. — Questi Antiani ci hanno pregato per la licenza di trasportare le scritture del loro Archivio dalle stanze del Duca nostro figlio ad altro luogo, et come vedrete nell' incluso memoriale. Ci è parsa la loro dimanda molto ragionevole trattandosi di conservare le scritture attinenti al servigio publico. Però direte alli medesimi Antiani, che potranno far trasportare le dette scritture a loro piacere, et che ci sarà di molta sodisfattione, che di dette scritture s' abbia quella cura, che conviene. E Dio vi conservi.

Di Parma li 20 di giugno 1626

Firmata: Marg.^{ta} Duc.^{a} di Parma.

Nel piede:

Al Governatore di Parma, col Memoriale de' Signori Antiani.

XII.

(*Ordinazioni Comunali*, a. 1626, pag. 228).

1626, 30 giugno.

Poichè li Signori Antiani dell' Illustrissima Communità di Parma vogliono estraere le scritture dell' Archivio di essa Communità dalle Camere dove sono, et ridurle nel palazzo dell' Illustrissima Comunità; perciò si è eletto il loco che è sopra la Cancellaria, ma perchè esso luoco pare picolo per farlo più amplo si ordina che si levi via il primo tassello.

— Che si levi via la cana del camino, che va dalla Raggionaria in predetta muralia, et in alcuna d'esse muralie non si possi fare camino alcuno ne meno cane da camino.

— Che si faccia a detta Camera una fenestra, qual sia ordinaria, ma sia in mezzo alla faciata di detta Camera, et tanto sia il mezzo per rispetto dell'altezza quanto delle sguanze, qual fenestra habbi due ferrate di ferri grossi.

— Che si facci fare all'uscio di detta Camera anco uno carcaro di ferro, che risguarda al contrario, et così vi siano tre carcari per parte, et che esso uso sia fatto di buono legno di rovere, et habbi la sua lamara di ferro, qual lamara debbi anco essere alla finestra che riguarda la corte della casa, che si affitta a Gio. Maria Brusco, con ramata et fenestra di vetro di quello che e in casa.

— Che il Massarolo dell'Illustrissima Comunità di Parma tenghi conto di quanto si spenderà, et ad esso si dij il carico di spendere quello che occorerà.

— Che l'Illustre Signor Angelo Garimberto habbi la sopraintendenza di questo negotio sino che sarà perfetato et asisti à fare operare conforme all'ordine che ha da tutto l'Antianato, ma non se gli dij danari da spendere.

— Che si faccino fare in detto Archivio li cassetti da porsi in questo novo Archivio, quali siano della qualità di quelli, che sono restati dall'Archivio vecchio della Comunità, et parte anco ve ne sono dove adesso sono le scritture, nelli quali si ponerano poi le scritture di esso Archivio.

— Che quando si trasportarano le scritture vi sia sempre presente il Signor Ferrante Ambanello Archivista, il Signor Angelo Garimberto, il Cancelliere, il Vice Cancelliere et Massarolo, quali tutti stiano occulatissimi a far fare tale trasportatione fedelmente.

— Che detta Camera dell'Archivio habbi due chiavadure grosse differenti, et due chiavi pur differenti una delle quali tenerà il Signor Archivista, et l'altra il medesimo Cancelliere della Comunità come anco di presente, ne tengono una per ciascuno, ma quando sarà fatto l'inventario delle scritture, quello si debbi rogare dal Cancelliere, et tenere una copia in Cancellaria oltre

il rogito, affine che li Signori Antiani, che sarano per tempo possino sempre sapere quello che sarà nell' Archivio senza andarvi et che al Cancelliere e Vice Cancelliere si dij conveniente mercede per esse fatiche straordinarie, et fatto che sarano queste cose la chiave che ha il Cancelliere si debbi consignare all' Archivista qual dovrà tener particolar cura d' esse scritture.

— Che detto Archivista non possi condurre alcuno nell' Archivio ne dar copia di scritture ad alcuno se non havrà la licenza in scritto dalli Signori Antiani, che sarano per tempo.

— Che non permetti che alcuno porti fuori dell' Archivio predetto scrittura alcuna, come anco questo si prohibisse a detto Signor Archivista.

— Che si debbi questi Capitoli scrivere sopra il libro delle ordinationi.

— Che non si possi mai andare ne dal Signor Archivista, ne da altro nell'Archivio di note, ne meno di giorno con lume alcuno, ne con focho, ne con tenervi escha, ne fucile, o polvere, o cosa atta ad accendervi fuocho.

— Che li presenti ordini si debbano racopiare sopra una tavoleta da tenersi in detto Archivio, et da osservarsi inviolabilmente dalli Signori Archivisti futuri sotto pena della privatione dell' officio.

Dat. in Parma il di ultimo giugno 1626.

XIII.

(*Ordinazioni Comunali*, a. 1643-44, cart. 25).

1643, 30 marzo.

Convocatis etc.

Essendosi estimato bene, che in loco del Molt' Ill. Signor Giulio Cesare Bravi ch' era Archivista dell' Illustrissima Comunità di Parma benchè non si vede ordinazione della sua elletione qual sara stata fatta a' bocha ma si sa publicamente, che con effetto tal fontione essercitava anzi per essa essigeva il solito salario,

et perche si ha che nelli altri Archivij de altre Città insegne vi sono più Archivisti l'infrascritti Signori tutti in solido li nomi de quali sono li seguenti:

Il Molt'Ill. Signor Dottor Pietro Ludovico Tocculo, Il Molt' Ill. Sig. Cavagliere Paolo Camillo Tagliaferri, Il Molt'Ill. Sig. Galeazzo Cerati et L'Ill. Sig. Troiano Fagnani, qualli debbano servire gratis senza emolumento alcuno et debbino durare sin tanto che viverano.

Che il presente Giulio Lunati Canzeliere dell' Ill.ma Communità sia anco Canzeliere di essi Archivij et che ancor lui debbi avere una chiave di esso Archivio, che sia differente delle altri et quando occorrerà darsi fuori qual si voglia copia di scritture, instromenti, o altra qual si voglia cosa, che siano in qual si voglia Archivio di essa Communità quelli debba autenticare (mediante la sua condegna mercede) da darsegli da chi ricercara tal copia qual mercede dovrà essere comune col Vice Canzeliere di essa Communità qual Canzeliere dovrà anche con il Vice Canzeliere et non altri ordinare le scritture, instromenti, libri, privileggij et altro di esso Archivio, con l'assistenza di essi Signori Archivisti ò almeno uno di essi, et cosi fare loro quelle fontioni che saranno necessarie, con bello, et laudabile ordine, che di sotto si dirà, et sarà anco con maggior comodità prescritta.

(Seguono le prescrizioni per l'Archivio notarile, dopo le quali a carte 28 vengono le seguenti norme per l'Archivio segreto):

. . . .

Che sopra l'Archivio Secreto dell' Ill. Communità vi debbino essere quattro chiavi tute differenti una delle quali dovrà tenersi da qual si voglia Archivista d'essi, ma il detto Canzelliere non dovrà havere chiave dell' Archivio Secreto, ma si bene una degli altri duoi Archivij dell' Instromenti, et ordinationi.

Che non si possi andare in detti Archivij se non in tempo di giorno, et che non vi si possi mai portare ne candelle accese ne fuocho per modo alcuno.

Che occorrendo, che qualche particolare volesse condurre qualche notaro per vedere qualche instromento o altro, che fosse o sperasse fosse profitevole al detto interessato glielo possi menare ma

sempre con l'assistenza delli detti Signori Archivisti o almeno uno di loro, et del detto Canzeliere o in sua abzenza del Vice Canzeliere ma che questo non habbi loco se non nelli Archivij ove sono rogiti de Notari morti escludendosi sempre che non s'intende concessa tal facultà d'andare nel Archivio Secreto d'essa Ill. Communità.

Che il detto Canzeliere, et vice Canzeliere debbino, (sempre però con l'assistenza di essi Signori Archivisti almeno uno di loro) regulare tutti li libri si di ordini come de altra sorte di scritture, instromenti, protocolli, privileggi, filze di lettere, motti proprii et altro con belli ordini, et regole ben distinti et separati uno dall'altro, et quelli instromenti et altre scritture, che sono sparse chi qua chi là, et senza cartone infilzarli, et farvi sopra le sue inscritioni denotante, che cosa sono, et farvi li suoi numeri con li inventarij a filza per filza, et poi fare un inventario generale, et sempre regolarsi con belli ordini et facili a potersi ritrovare le cose che si vorano cercare.

. . . . ,

Che in occasione che moresse alcuno di detti Archivisti l'Ill.^{mi} Signori Antiani, che saranno per tempo, debbano fare ellettione de un altro si che sempre vi siano quattro.

A chi piace dunque tutto ciò dia la balla gialla a' chi non piace la dia biancha. Obtentum etc.

XIV.

(Ordinazioni Comunali, a.1643-44, cart. 92).

Molto Magnifico nostro Dilettissimo.

Conviene per servitio di cotesta Città, che le scritture quali voi faceste sigilare quando morse il Canzeliere Lunati, siano esposte a' servitio, e commodità pubblica.

. . . .

Quanto poi alle scritture proprie della Communità dirette agli Antiani, che sapendo noi, che furono alquante confuse, quando

dal Pallazo vecchio si trasportarono al novo, premiamo grandemente, che le medeme scritture si riponghino nelle casse istesse nelle quali erano prima servendosi per ordinarle del reportorio delle dette scritture, il quale come ci dice il Presidente Moresco, che ha havuto occasione di vederlo più volte è assai ben distinto onde conviene di agiustare le scritture come erano perchè così in un momento si potrà trovare la scrittura che farà bisogno.

Quanto poi alla deputatione di persone alla cura e custodia delle scritture suddette, farete sapere alli Antiani, che rispetto a quelle del loro Archivio Segreto notate nel detto repertorio lasciamo ch' essi medesimi si faciano quella provisione, che gli parerà con deputare uno o due del Consiglio, che ne tenghino le chiave.

. . . .

Dovrete di più sugierire a' gli Antiani, che deputano uno ò dui del Corpo del Conseglio ad assistere mentre gli notari faranno la recognitione de rogiti publici, e molto più quando si farà la recognitione di quelle dell'Archivio Secreto.

Confidiamo nella vostra prudenza che incaminarete questo negocio con applicatione proportionata alla premura grande, che ne habbiamo.

. . . .

et Dio vi guardi — Di Piacenza li 7 di Novembre 1644.

Sott. — La Duchezza di Parma.

Nella mansione sta scritto:

Al molto Mag.co nostro Dilettissimo

il Governatore di Parma.

XV.

(*Ordinazioni Comunali*, a. 1681, cart. 135).

Ill.mi e Molti Magnifici Nostri Amatissimi.

Dopo d' haver proveduto al bene universale de' nostri sudditi colla fondazione dell' Archivio pubblico e fatto fare i registri del nostro privato habbiamo subito rivolto l'animo à far noi ancora

partecipe di così qualificato benefizio col farci disporre, et ordinare quello ancora della Communità onde voi abbiate in tutte le occasioni ogni maggior contrasegno del nostro cordial affetto verso cotesto pubblico da noi molto stimato et ugualmente amato: e peró ci contentiamo di concedervi il Presidente Nicolli e di tenere sospeso qualche nostro grave affare à cui dovrebbe egli applicare, perchè impieghi l'opera sua in vostro serviggio preferendo noi sempre volentieri i vantaggi vostri a nostri interessi. Potrete voi ancora deputare altra persona che sia col detto nostro Ministro per l'accennato registro, et ordinare al Ferri vostro Cancelliere che v'intervenga quando non sarà occupato per altri affari pubblici perchè in quel tempo supplirà il Zilerio che vogliamo contribuisca pur anche l'opera sua in questa funzione. Avisarete l'Archivista Visconti che à tal fine consegni le chiavi dovendo poi ripigliarle con un Inventario esatto delle scritture registratte quando si sarà dato sesto all'Archivio. Sia questo a voi argomento della ottima nostra volontà e del nostro vero affetto che vi confermiamo pregandovi da Dio ogni bene.

Parma, 22 aprile 1681.

Vostro:

Sott.° Ranu. Farnese.

Nel piede: Antiani di Parma.

XVI.

(Ordinazioni Comunali, a. 1768, cart. 3).

Convocatis etc.

Eccelenza,

Dopo aver consegnato agli Uffiziali di questa Ragioneria Civica, le filze, ed i libri già un tempo trasportati nell'Archivio di questa Comunità, e contenenti materie più importanti di detto uffizio, essendosene anche formata la nota di dette filze, e libri giusta l'ordinatoci da V. E. dovendo ora passare a proporre

quanto si è da noi giudicato necessario per meglio regolare le rimanenti scritture di detto Archivio a norma pure di quanto in secondo luogo ci ordinò la prefata E. V., veniamo perciò di riferirle, che usatesi da noi le dovute deligenze, sonosi appunto ritrovate le filze, e le scritture in detto Archivio molto disordinate, ed i proclami segnatamente, e le gride qua e là sparse, e malmenate dal vento, che entra per le aperte finestre senza li dovuti ripari , e però si è da noi giudicato indispensabile una nuova diligente, e generale visita di tutte le ridette gride, e scritture, onde poterle in seguito riordinarle con migliore, e più accurato metodo, e simetria, separando anche e collocando in luogo appartato certe scritture di minor conto, e di rarissimo uso.

Per l'esecuzione di tutto ciò abbiamo destinato il nostro Cancelliere, e Vice Cancelliere, e scrittore di questa Cancelleria Civica sotto sempre la vigilanza, e direzione del Dottor Antonio Garbarini presentaneo Decurione Legale di Reggimento, che dovrà prestare la sua assistenza sino al compimento di tal operazione; abbiamo pur stabilito di far eseguire alcuni necessari risarcimenti con li dovuti ripari alle finestre, del che ne faremo in appresso rilevare l'occorente perizia, dipendendo tutto dalla Sovrana Real approvazione che veniamo ora implorare col mezzo ossequiatissimo della E. V. passando intanto a confermarci col più distinto rispetto.

D. V. E.

Parma, 4 gennaio 1768.

XVII.

(*Ordinazioni Comunali*, a. 1781, 25 maggio, cart. 69).

Convocati etc.

Ill.mi Signori Miei Signori Col.mi.

Il Padre Ireneo Affò Vice Bibliotecario di S. A. R. che stà raccogliendo le Memorie degli Scrittori Parmigiani per pubblicarle colle stampe, ha ottenuto dalla prefata R. A. S. il permesso di

poter avere con libero accesso all'Archivio Segreto di codesta Comunità, per indagare nel medesimo quelle notizie che potranno essere conducenti all'utile fine che si è proposto. In conseguenza di ciò debbo di R. ordine prevenirne le Signorie Vostre Ill.^{me} acciocchè diano le disposizioni opportune, onde il detto Padre Affò possa l'accesso suddetto, e quindi trarre dai documenti esistenti in codest'Archivio tutte le nozioni, che gli occoreranno; E con piena stima passo a dichiararmi

Delle Signorie V.^{re} Ill.^{me}

Parma, 22 maggio 1781.

Sottost. — Div.^{mo} Obb.^{mo} Serv.^{e} Gioseffo Sacco.

Nell'occhio: Signori Anziani di Parma.

XVIII.

(*Ordinazioni Comunali*, a. 1781, carta 73).

1781, 2 giugno.

Convocati etc.

Avendo rappresentato il Signor Decurione Legale d'aver visitato l'Archivio grande di questa Illustrissima Comunità, e d'aver osservato nella camera contigua all'Archivio Secreto un ammasso sorprendente di scritture inutili in confuso collocato per terra non essendovi luogo di disporle con ordine nelle scanzie presso che tutte occupate, e per cui non bastarebbe un'intera camera, e le quali scritture altro affatto non sono che tutte antiche notificazioni di grani, e cose simili appartenenti al detto ufficio, le quali furonvi collocate in occasione che fu trasportato l'ufficio medesimo dal palazzo del Governo a questo dell'Illustrissima Comunità, e che perciò attesa l'inutilità delle scritture anzidette, già visitate attentamente, e la mancanza del sito ove riporle, e l'indecenza di un tale ammasso, e di tal confusione, massime nella circostanza che devesi portare all'Archivio Segreto il Padre Vice Regio Bibliotecario Affò per Supremo Regio ordine, come

dagl'atti crederebbesi espediente di farne esito al maggior offerente, e dopo d'essersi informato, quanto al peso possansi vendere dette scritture, abbia detto Signor D.r Decurione sentiti alcuni oblatori, e fra questi due librai vale a dire i Signori Antonio Borsi, che ha esebite lire quattro, e Donnino Ceresini, che ne ha esebite cinque, senza che siano comparsi migliori oblatori, e quindi aver egli pensato di deliberarle al predetto Ceresini, e di convertire il prezzo in far provvedere una tavola grande con suo tapeto per l'Illustrissimo Anzianato, e di provvedere anche una fruttiera d'argento per servirsene in occasione di distribuire agl'Ill.mi Signori Anziani li guanti, e le pernici, senza che abbiavi l'indecente necessità di andare, come per lo passato, in prestito di una fruttiera per tali distribuzioni.

Li medesimi Illustrissimi Signori hanno approvato in tutto quanto resta divisato da esso Signor Decurion Legale, e per la suddetta vendita, non meno, che per la successiva provvista di tavola, tapeto e fruttiera, e tutt'altro che crederanno convenire, hanno deputati il Signor Decurione medesimo, ed il Signor Conte Cesare Ventura.

XIX.

(*Cartella - Archivio - Ricevute e Memorie, Sala Uff.° U.*).

Risposta alla postilla Governativa
del 10 giugno 1850 - N. 7593 — $\frac{4921}{5655}$.

Il Cardinale Gambara, Legato del Governo Pontificio al di quà del Pò, ad ovviare alle malizie degli uomini, e a prevenire le frodi, con decreto del 28 gennaio 1543 ordinò che i contratti di donazione di vendita o alienazione, ed altri contratti speciali avessero ad essere notificati entro otto giorni, a cura delle parti contraenti, alla Cancelleria dell'antica Comunità, e registrati con indicazione della data dei contratti, dei nomi dei contraenti, dell'oggetto delle obbligazioni, e del notaio che ne era stato rogato.

I relativi registri erano custoditi in una Chiesuola entro il palazzo della Comunità, siccome luogo sacro e inviolabile. Caduta nel 1606 la Torre del Comune, la quale trasse seco gran parte del palazzo Comunitativo i registri furono trasportati nell' Archivio privato della Comunità, non essendosi aperto l'Archivio pubblico che verso l'anno 1680.

Giusta l'art. 35 del Sovrano Decreto del 26 agosto 1757 siffatti registri dovevano trasportarsi e incorporarsi con quelli della notulazione, e non potendosi ciò facilmente eseguire, lasciati nello stesso luogo dove erano conservati, cioè nell'Archivio privato della Comunità, dove sono anche di presente.

Col trasportare i registri di cui si tratta, nell'Archivio publico non si fa che adempiere la detta Sovrana disposizione, che senza dubbio non ebbe effetto, perchè allora mancava il sito opportuno per collocarveli.

Oltre l'utile che può venirne al publico per la facilità di trovarne gli atti che si cercano, ne verrà l'acconcio di far luogo nell' Archivio privato del Comune agli atti dell'odierna amministrazione.

Parma, 4 luglio 1850.

Il Commissario Straordinario
Firmato: Enrico Mazzari Fulcini.

COMMEMORAZIONE

DEL SOCIO CORRISPONDENTE

Cav. ANTONIO GALLENGA

È bello, o Signori, di raffigurarci l'imagine d'un Collega rapito non ha guari da morte, il quale fu in vita Antonio Gallenga; cittadino di mente vigorosa, di saper vasto, degli avvenimenti politici presagente avveduto e giudice sicuro; che amò la patria fervidamente, e fu instancabile nel pensiero e nell'azione del suo risorgimento. Ripensando a lui si dimenticano le meschinità che spesso ci umiliano, perocchè l'animo assorge alla grandezza degli avi nostri, i quali, pur vivendo modesti nelle loro repubbliche, diventavano oratori nelle assemblee e guerrieri in campo, allora che ai diritti e alla libertà del popolo si attentava.

Gallenga appare a me uno di quei forti, che agitati dallo spirito istesso che in altri tempi e in altri cuori ispirò generose imprese, seppero nel secol nostro stringersi insieme e restituire all'Italia la nazionalità. Furono essi, i quali con gl'insegnamenti dati e l'esempio del sacrifizio, provarono al mondo che la terra nostra non poteva più essere nè divisa in feudi, nè sfruttata da stranieri. Solo è a dolersi, che mentre l'avventurato periodo politico si compie, la morte rapisca i più insigni di loro.

*
* *

Antonio Gallenga nacque in Parma nel 1810, e sortì dal padre, piemontese-canavesano, l'indole fiera e la mente acuta degli alpigiani. A lui che di storia seppe fin da giovinetto, apparvero

in armi e pugnanti, que' soldati della valle d'Aosta, cui il battagliero Vittorio Amedeo II diede le ordinanze nel 1690, serbate intatte e gloriose di guerra in guerra, di governo in governo, dal memorando assedio di Torino alla vittoria di S. Martino; e certamente s'infiammò alle glorie d'Italia meditando i volumi di Carlo Botta, storico insigne, pensatore profondo, scrittore purgato; canavesano anch'esso, di S. Giorgio, non lungi da Castellamonte, ove ebbe origine, e dove tutt'ora esiste la discendenza dei Gallenga.

Antonio nacque fra noi, ma si credette e si sentì sempre legato con affetto al suo castello, alla valle, alla famiglia d'origine; i ricordi della quale rispondevano così bene al proprio carattere.

Il nonno era stato medico: de' numerosi figli suoi, tre seguirono le milizie repubblicane francesi, per esser quindi soldati napoleonici. Uno morì in Spagna, due in Russia. Celso (il padre d'Antonio) fuggì dal seminario e andò a combattere con Massena; poi in Lombardia, in Egitto, in Germania, in Spagna....... ovunque le aquile imperiali conducevano a vincere o a morire. Caduto l'Imperatore e mutati gli ordini politici, Celso si trovò in Parma, dove prese stanza e sposò Marianna Lombardini, che è ricordata per donna avvenente, di bello ingegno e di elevati sentimenti. La poveretta morì giovane, lasciando cinque figli in tenera età. Il marito, insofferente di posa, e forse poco adatto alle cure della famiglia, abbandonò la città e i figli, in cerca di fortuna, che non trovò. A cinquant'anni accorse con altri patrioti a combattere per la indipendenza della Grecia; e, sinistrato il glorioso impeto di quegli eroi, fece ritorno alla famiglia: ma, scoppiata nel '31 in Parma la rivoluzione suscitata dal partito liberale e presto domata dagli Austriaci, l'irrequieto patriota non potè sopportare il freno del ristaurato governo ducale.

Saputo che il figlio Antonio, che alla ribellione aveva preso parte coraggiosa, s'era messo in salvo fra gli africani del Marocco, pensò di raggiugnerlo comecchè si trovasse in malferma salute.

Furono vane le rimostranze e le preghiere; volle partire, e partì. Arrivato a Livorno gli si aggravò il male, e morì.

Ho insistito alquanto sulle avventure e la vita randagia del padre per dimostrare che la propensione a mutar di luogo, di

nazione, di ufficio che ebbe Antonio, fu per avventura ereditata: colla differenza però, che il giovane non formò propositi all'impensata, ma ponderatamente. Battè bensì vie diverse e usò diversi modi, senza deviare dallo scopo prefisso; quello, cioè, di acquistar fama e fortuna per sè medesimo, non che autorità bastevole a ben servire la patria.

Intanto che il padre stette lontano dalla famiglia, i figlioli vennero allevati dallo zio professore Lombardini, e Antonio, il maggiore de' maschi, si era dato agli studi della medicina, dai quali in breve si distolse, per attendere alle lettere e alle lingue.

Melanconico spesso, solitario quasi sempre; raccolto in sè e lungamente astratto, non lasciava conoscere l'interna agitazione dell'anima ardente, nè le idee che s'affollavano in quella mente di poeta. Chissà quali imagini, o aspirazioni, o speranze, o sogni di lotte e di vittorie, tormentavano il suo spirito!

Attendeva allo studio con intensità meravigliosa; e diceva a me una sua sorella (anch'essa di bella mente e di forte animo) che una volta il suo diletto Antonio si raccolse in una stanza appartata della casa, e vi passò ben sei mesi, non uscendo che qualche ora del mattino o a sera tarda per prender aria alla campagna. In quei sei mesi egli aveva sì bene appreso la lingua greca, che i più dotti letterati della città l'incoraggiarono a concorrere alla cattedra venuta vacante nella Università. Sostenne infatti la prova, e si disse allora, e si ripetè dopo, che egli superò di molto un suo competitore, il quale venne preferito, perchè la fortuna giudica e manda secondo che protegge.

L'ingiustizia l'offese e lo irritò; e forse depose in cuor suo il germe della ribellione contro tutte le altre ingiustizie, ben più gravi, e pur tollerate e soventi volte applaudite nella società in cui viviamo.

* * *

Aveva vent'anni quando nel 1830 il celebre professore di fisica Macedonio Melloni, reduce da Parigi dopo la rivoluzione di Luglio, aprì il corso delle sue lezioni nella parmense Università

con una prolusione nella quale inneggiò al valore degli studenti parigini, che avevano combattuto, e non pochi data la vita per la libertà. — « Infiammatevi, o giovani, diss'egli, a quell'amore di patria, a quello sprezzo della vita, a quel glorioso esempio! »

Nessuno potrebbe descrivere i trasporti di commozione, d'entusiasmo, a cui si abbandonarono i giovani a quelle insolite e coraggiose parole del maestro: le aule, i lunghi corridoi dell'Ateneo risuonarono d'applausi, d'*evviva*, di arditi propositi....; e Gallenga, che già aveva dedicato un oda saffica al Fisico illustre, fu tra la scolaresca plaudente, uno di quelli che maggiormente sfidarono l'ira del Governo. — In quel giorno, in quelle aule, la balda gioventù si preparò alla rivoluzione, che poco dopo scoppiò. Intanto la *polizia* reagì. Essa imprigionò Gallenga e altri sette con lui (1) — che furono chiusi nel forte di Compiano, sull'alto Appennino.

Se alla prigionia di Gallenga e de' compagni suoi, si volessero attribuire rigori e patimenti gravi, si peccherebbe di esagerazione; perciocchè la Sovrana e i Ministri non erano propensi a troppa severità. Il popolo, insorto contro il Governo nel dì 13 febbraio 1831, mandò subito a liberare i prigionieri, che arrivarono in città fra la pubblica esultanza.

Gallenga diventò presto uno dei campioni più attivi della ribellione, com'era stato oratore primario della parte liberale. Si dedicò a raccogliere armi, a organizzare le milizie cittadine e a infervorare la gioventù.

*
* *

Domato il moto insurrezionale di Parma, e quello più vasto del Modenese e delle Romagne, il nostro concittadino dovette pensare a mettersi in salvo. Lo accolse nella propria villa la spettabile famiglia Mariotti, e ve lo tenne nascosto finchè non si trovò il modo sicuro di mandarlo a salvamento. Superò l'Appennino coll'aiuto d'amici e parenti de' suoi primi ospiti, i quali

(1) Campanini Pietro — Rondani Emilio — Gasparotti Agostino — Ricci Antonio — Sidoli Giovanni — Dazzi Giacomo — Mori Alessandro

gli diedero un passaporto al nome di Luigi Mariotti, col quale raggiunse senza ostacoli la nave che doveva condurlo in esilio. Fu pertanto in causa di questo passaporto che sostituì al nome proprio quello di Luigi Mariotti, sotto del quale venne per molti anni conosciuto in varie parti d'Europa e d'America.

Tale fu il principio della vita aspra e perigliosa di un fuoruscito al quale fu dato, per la tempra fortissima e la costanza nel lavoro, di vincere le avversità e raggiugnere la mèta, che nei giovanili entusiasmi aveva sognato.

Forestiero alla patria sua per più di sessant'anni, senza averla mai dimenticata, senza aver cessato di amarla e di cospirare per la sua indipendenza! Ecco quello che vorrei scolpito sull'avello che accolse a Chepstow il dì 16 dicembre 1895 la salma dell'esule parmigiano.

***

La Francia di Luigi Filippo diede rifugio ai profughi italiani, assegnando loro la dimora, e soccorrendoli di qualche denaro. Gallenga andò in Corsica, quindi nell'interno della Francia; ma deluso nella aspettativa d'aiuto per l'Italia oppressa, nè volendo vivere del pane altrui, riparò in Isvizzera, dove sperava di trovare una proficua e decorosa occupazione. A Ginevra conobbe Mazzini, antesignano, maestro, idolo di tutta la nuova generazione di liberali. Si ascrisse alla *Giovine Italia* e cominciò l'apostolato, di cui non mutò gl'intenti nè i modi, se non quando gli parve più savio e sicuro di accettare con Garibaldi e coi patrioti più insigni, la formola plebiscitaria.

Fu in questi giorni di intimità con Mazzini che gli accadde un caso giudicato gravissimo dalla voce pubblica, un caso di cui durò la memoria lungamente e il biasimo, quantunque così vivo e insistente nol meritasse.

A Luigi Mariotti venne fatto rimprovero acerrimo d'avere assunto l'incarico d'uccidere Carlo Alberto.

Vi fu chi lo rappresentò quale un sorteggiato esecutore del comandato regicidio: vi fu chi risalì alla giovinezza del nuovo sèttario, e vi trovò le tendenze a far sangue; vi furon quelli, i

quali asserirono che spontaneo offrì il braccio, aspettando che Mazzini gli offrisse il pugnale; e, finalmente, s'è detto che in Torino, nella reggia, stette in agguato; ma che alla vista del Re, titubò, si sentì vinto e fuggì.

Errori, giudizî arrischiati o fantastici, che tardarono molto ad esser corretti, se pure interamente li furono.

Sentiamo lui stesso nella storia che ha scritto del Piemonte e prestiamogli fede.

— « Giunse in Ginevra la madre di Ruffini col rimanente « della famiglia, che veniva a ricovero in Svizzera ancor tutta « trambasciata dalla fatale tragedia, che aveva insanguinato le « mura del carcere di Genova. (1) — Quello spettacolo di muto « dolore scaldò la fantasia del giovinetto (Gallenga) ammiratore « dei Bruti e dei Tolomei, il quale si offerse di vendicare la « desolata madre, togliendo di vita il tiranno.

« Fu fornito da Mazzini di denaro e di lettere; e venne « così a Torino nell'agosto del 1833, sotto il mentito nome di « Luigi Mariotti ».

Non è dunque vero che avesse alienato a Mazzini il privilegio della propria volontà per farsi esecutore obbediente e feroce d'un terribile assassinio in nome di lui e della sètta — non è vero che l'indole sua lo spingesse al delitto; fu, invece, uno slancio di sentimento, una vivissima commozione dell'animo, la pietà verso una madre straziata dal dolore, che superando il limite assegnato dalla prudenza e dalla giustizia alle azioni umane, suscitò il fanatismo inconscio, che addusse a proposito di regicidio. Quando si distolse da sì truce intento, non fu per atto subitaneo, o per causa sopravvenuta, o per altrui consiglio: fu invece, l'effetto dell'intima riflessione della mente, già da tempo tornata in calma; furono i dubbî, la voce della coscienza, l'amore cristiano disceso spontaneamente nel cuore a scacciarvi il sentimento pagano della vendetta.

A quest'avventura giovanile si è dato un carattere sèttario

(1) Jacopo Ruffini si uccise in prigione per sottrarsi al patibolo. — Sul muro della gran torre del palazzo ducale di Genova si legge la seguente iscrizione: — « Consacrò questa carcere il sangue — di Jacopo Ruffini — morto per la fede italiana - 1833. »

che non ebbe; e ne sia luminosa prova la generosità, dico anzi, la giustizia di Vittorio Emanuele, il quale dopo molti anni e in casi nuovi che al Gallenga si riferivano, riconobbe che fu l'errore d'una mente esaltata, e perdonò. E noi possiamo essere contenti se del perdono ottenuto, che è poi l'assoluzione di Gallenga, abbia or ora data la dimostrazione irrefragabile un egregio nostro collega, col pubblicare la lettera istessa colla quale il Ministro Cavour annunziava i generosi sensi del Re. (1)

Questa pubblicazione concorre così bene e tanto opportunamente, a preservare da ogni sospetto la memoria d'un illustre patriota.

Vittorio Emanuele non sarebbe mai stato indulgente se vera colpa avesse riconosciuto in Gallenga. Ecco la lettera di Cavour:

« Signor avv. Gallenga. — Torino. — (manca la data) - (2)

« Avendo reso consapevole il Re degli esagerati rumori che « tuttora circolano in Inghilterra intorno ai fatti che determinarono lo spontaneo di Lei ritiro dal Parlamento, S. M. mi ha « autorizzato a rinnovarle l'assicurazione che, tirato il velo del- « l'oblio sugli atti della sua prima gioventù, ricordava solo le « molte e numerose prove date da oltre dieci anni dalla S. V. « di devozione ed affetto alla causa nazionale ed all'augusta sua « dinastia, che la rappresenta; onde la considerava siccome non « immeritevole dei contrassegni onorifici di benevolenza e di « stima che gli erano stati concessi.

« Possa quest' assicurazione animare viemaggiormente la « S. V. a continuare in Italia e fuori, a propagare virilmente « con la distinta sua penna le idee e le opinioni che debbono « condurre all'italiano risorgimento.

« C. Cavour. »

Ho voluto sbarazzare la via da un importuno intoppo, e

(1) P. Vayra, *Documenti di un episodio della vita di Antonio Gallenga* in *Riv. Storica del Risorgimento italiano*, Vol. I. (a. 1896) pag. 551-54 (Torino, Roux, Frassati e C.°).

(2) La lettera fu scritta omettendo la data, che le si diede poi col giorno 15 Gennaio 1858 (Si noti anche che Gallenga non era avvocato).

nello istesso tempo render nota la stima che il gran Re aveva d'un uomo, la cui condotta politica nell'età matura non lasciò dubbio sulla rettitudine delle intenzioni e la bontà del cuore.

*
* *

Un'occasione propizia lo fece allogare a Tangeri presso il Console di Napoli, che lo tenne in ufficio di segretario due anni, e ve lo avrebbe tenuto di più se all'altro fosse piaciuto restare.

Ha scritto Giuseppe Gallenga in una affettuosa necrologia del fratello Antonio, che questi mandava dal Marocco alla famiglia i risparmi che faceva sullo stipendio che gli era assegnato dal Console; la qual cosa addimostra quanto fosse regolare e prudente la maniera del viver suo, e quanto grande l'affetto pei suoi congiunti. Se non che nell'agosto del 1836 prese commiato dal Console, passò lo stretto, toccò Gibilterra e andò diritto a Boston, senza che ivi fosse alcuno che gli stendesse una mano amica mentre approdava.

Era coraggio o baldanza o indole avventuriera che lo spingeva ai lontani lidi? — Non sarebbe facile il giudizio: ma certo è, che quegli che sa, e sa di sapere, e ha voglia di lavorare, non trova ostacoli che lo fermino, nè paesi che lo respingano.

I cittadini di Boston furono lieti d'accogliere un forestiero, che parlava e scriveva la loro lingua, che sapeva la loro storia, che volontieri s'assideva pensoso all'ombra dell'albero sotto il quale Beniamino Franklin aveva parlato al popolo di indipendenza; un italiano che versava nei loro cuori gli affanni dell'esule; un letterato che illustrava colle opere del proprio ingegno le pagine della Rivista dell'America del Nord; la famosa effemeride della libertà; che insegnava la lingua italiana e commentava agli ammirati bostoniani i grandi poemi che l'Italia aveva dato al mondo. Là tutto sorrideva all'esule: ma l'esule non poteva sopportare a lungo che fra sè e l'Europa si distendesse l'Oceano immenso.

Nel 1839 tornò in Inghilterra.

Gallenga ebbe anch'esso una grande predilezione per l'Inghilterra, pel suo popolo, per la forma del governo, per la sicurezza che vi si godeva. Quell'aura di libertà che ivi si respirava,

la difesa sempre pronta per gli onesti, le vie aperte ai guadagni, attirarono in ogni tempo quanti dovevano sottrarsi alle tirannie di casa loro. Ma io credo che Gallenga, più che altri, avesse in sè le tendenze, direi il temperamento dell'anglicano. Non gli mancava neppure l'aspetto esteriore. La fronte larga e un po' depressa, gli occhi cilestri e fissi, il crine biondo, la persona membruta, l'incesso grave, poche le parole e concitata la frase; nessuna esclamazione, nè gesto, nè atteggiamento scomposto: pareva un anglosassone. Il suo giungere a Londra non fu del tutto avventurato. Nella immensa metropoli, fra milioni d'abitanti, nel campo vasto e aperto ad ogni espansione del pensiero, fra le innumerevoli officine della stampa, pronte a servire l'universalità delle idee, degli studi, delle novità, egli, forse egli solo, meritevole quanti altri mai, corse pericolo di non trovare da vivere!

Mazzini lo rivide in quella grave congiuntura, e lo conobbe Enrico Mayer, eletto patriota livornese, il quale tanto gli fu amico e benevolo e intimo, da potergli fare intendere che non era più opportuno di restare avvinto al maestro cospiratore.

» — Che volete far qui pel vostro paese? — cospirare con
» Mazzini? ma siete troppo franco e impetuoso per questi lavori
» sotterranei: lasciateli a lui. Unitevi a noi. I suoi istinti sono
» la cospirazione, il nostro la educazione. Egli lavora nelle te-
» nebre, noi alla luce aperta. Venite in Italia con me (1) ».

Gallenga si lasciò persuadere e il dì 4 aprile '40 lasciò Londra con Mayer, e viaggiò alla volta di Firenze. Non fu un distacco assoluto da Mazzini, ma le parole del nuovo amico, la rivelazione de' modi onde voleva procedere la scuola italiana e la speranza di propugnare in piena luce la indipendenza nazionale, gli accrebbero il dubbio già sorto nella sua mente, che la via battuta da Mazzini non fosse la buona.

*
* *

Giunto a Firenze — la città ospitale che accoglieva i liberali che in altre parti d'Italia correvano pericolo di galera o di

(1) V. Biografia di A. Gallenga scritta da David Levi in *Risorgimento italiano* — Biografie etc. per cura di *L. Carpi*, Vol. III.

patibolo — ebbe amichevole entratura nell'Istituto Vieusseux, ove conobbe i più dotti e illustri patrioti. Ivi parlavasi di scienze, d'arti belle, di letteratura, d'ogni altro argomento nobile e gentile: ivi si divisavano i libri e i periodici che dovevano, come disse Mayer, educare il popolo al metodo nuovo, lento ma sicuro, di ricostituire la nazione, senza congiure tenebrose e uso di pugnali. Gallenga rallegrossi d'aver trovato il campo aperto all'esercizio del proprio valore e mandò fuori scritti che gli fecero onore; non però cessando dal fornire ai giornali di Londra i riferimenti sulle condizioni politiche d'Italia, le quali premeva che fossero conosciute dai più influenti uomini di Stato. Di più: trovò impiego di maestro in una famiglia inglese che dimorava a Firenze; e così le cose gli andavano a seconda. La fortuna di vivere in patria e in mite governo; l'onore (direi volontieri la gloria) di trovarsi diuturnamente nel consorzio di personaggi quali erano Capponi, Peruzzi, Ridolfi, Lambruschini, Salvagnoli, e altri non pochi fra i più celebri cultori delle lettere e i più ardenti fautori di libertà. Pareva quindi che Firenze dovesse prestare all'esule parmigiano l'opportunità d'una lunga sosta, ma così non fu.

Non indagherò le cause per le quali egli abbandonò quasi improvvisamente il soggiorno e gli amici di Firenze, restringendomi a ricordare quelle che al suo biografo Levi sembrarono le vere.

— « Il governo Toscano (dice egli) aveva già scoperto che « il nome di Mariotti copriva quello del cospiratore, dell'esule « Gallenga; i suoi discorsi troppo liberi e importuni, il frequentare che faceva i liberali e i mazziniani accrebbero i sospetti... « . . . . Fu consigliato a lasciare l'Italia per evitare danni e « dispiaceri. Egli non se lo fece ripetere. Appena un amico gli « disse d'andarsene, salutò gli amici, corse a Livorno a stringer « la mano a Mayer, e s'imbarcò per l'Inghilterra. »

A Londra dovette faticare non poco per vivere: scriveva e pubblicava libri di vario genere; articoli pei giornali; insegnava le lingue..... ma il profitto non rispondeva alle speranze. Provò un insolito abbattimento, s'irritò contro la fortuna; ma sollevato l'animo virilmente, deliberò di tentarla altrove; nè fu tarda l'occasione. Tornò nell'America Settentrionale ed ottenne in un col-

legio non lungi da Halifax la cattedra di lingue moderne. Afferma il Ch.mo Levi nella ricordata biografia, che Windsor (il luogo ove sorgeva il Collegio) teneva un po' della città e un po' del villaggio; che nell'istituto si conduceva una vita quasi claustrale. Era dunque da aspettarsi che il nostro concittadino non avrebbe dimorato a lungo in quella terra silenziosa, in quell'isolamento uggioso. Infatti, dopo quindici mesi sbarcava di nuovo sulla riva del Tamigi.

Non credo, o Signori, che un sì frequente mutar di paesi debba attribuirsi a incontentabilità di stato in un uomo di senno e di modeste aspirazioni qual era Gallenga: credo piuttosto che fosse la febbre dell'esilio che tormentasse lo spirito d'un giovine il quale in ogni luogo, sentiva la mancanza della patria, degli amici — per lui non v'era più splendore di cielo, nè sorriso di natura: lo affannava la continua lotta fra un ardente desiderio e una forzata privazione.

« Pellegrino io vidi
« Città diverse, ma nessuna avea
« Una memoria che parlasse al cuore;
« E d'ogni loco mi sembrò più bella
« La terra ove tornava il mio pensiero — »

Londra questa volta gli fece migliore accoglienza.

Nei cinque anni in cui vi tenne stanza (dal '43 al '48) venne in fama di robusto e originale pensatore, di letterato esimio e fecondo, riempiendo di meraviglia i sommi scrittori inglesi, e fra questi Bulwer e d'Israeli, per la sicurezza e l'eleganza colle quali parlava e scriveva la loro lingua. Pubblicò volumi che meritarono ed ebbero fortuna; e si assicurò il campo del giornalismo nel quale doveva fra non molto essere uno degli ammirati campioni. Ma oltre il miglioramento notevolissimo della condizione economica, venuto formandosi colle opere del proprio ingegno, un altro bene ottenne; e fu l'amore e la mano d'una gentile e ricca donzella, Giulietta Shunk, di famiglia tedesca da anni stabilita a Manchester per esercizio fortunato di commercio. Fu allora, come ce ne assicura il biografo Levi, che andando a nozze nel

luglio del '47, lasciò il nome di Mariotti per assumere il proprio e tramandarlo ai figli.

L'esule riceveva finalmente dalla Provvidenza il bene prezioso dell'amore e della famiglia, e dall'opera propria l'agiatezza.

*
* *

Sul principio del '48 corse oltre la Manica la notizia che l'Italia stava per insorgere contro l'Austria, e che il Pontefice benediceva il suo popolo; e Mazzini esultò sperando che l'impeto della insurrezione conducesse a repubblica. Quasi tutti gli emigrati partivano con lui e con Gallenga alla volta d'Italia: ma arrivati che furono a Parigi seppero che l'esercito piemontese, duce Carlo Alberto, s'era messo alla testa della grande impresa. L'intento mazziniano falliva e Gallenga, che nei convegni di Londra aveva già sostenuto che il dovere di tutti i patrioti stava nel combattere, senza curarsi della forma di governo che la nazione vittoriosa avrebbe preferito, pregò il maestro di desistere da propositi, che avrebbero divise le forze e data causa vinta all'Austria; ma non fu possibile di persuadere un uomo, che fra molte virtù e prerogative, era orgogliosamente tenace nella propria opinione. Perduta la speranza di convincerlo, Gallenga mosse da solo verso l'Italia, staccandosi dagli altri. Giunse difilato in Lombardia e al campo del Re, oltre il Ticino: domandò d'essere accolto nell'esercito piemontese e gli fu risposto che l'ordinamento fondamentale vi si opponeva; cosicchè procedette in cerca di un corpo di volontari che lo arruolasse, e fu quello di Griffini. Volle l'ordine di marcia che la colonna in cui era Antonio Gallenga raggiugnesse l'altra de' volontarî parmigiani capitanata dal di lui fratello Giuseppe, valoroso soldato che già s'era fatto onore a Pastrengo, e uomo di criterio retto e sicuro.

Calmata la gioia d'essersi incontrati dopo quasi vent'anni di separazione, Giuseppe procurò di persuadere il fratello d'allontanarsi dal campo alle cui fatiche non avrebbe potuto resistere; e cercare invece di giovare alla buona causa percorrendo le città, e colla parola e la penna eccitare il popolo alle generosi azioni. Insistette perchè si recasse tosto a Parma, dove la sua presenza

sarebbe stata utile. Antonio titubò alquanto, poi cedette alle ragionevoli osservazioni del fratello e prese la via di Parma.

Non ricorderò a Voi, onorevoli colleghi, i casi di quei giorni; casi gloriosi e in uno infelicissimi — pure provvidenziali. Gl'italiani combattevano valorosamente; e quella era la sola prova che doveva condurre la patria nostra a migliori destini.

Gallenga propugnò l'unione dei minori Stati d'Italia al Piemonte; aderì fortemente e lealmente al partito costituzionale: corse a Torino e sotto l'egida dell'Ambasciadore inglese, Sir Hudson, lavorò energicamente, lodato e richiesto da Cavour, a propagare savî principii e risolute azioni, che avrebbero risparmiata la rotta di Novara, più dovuta alla malvagità dei partiti estremi, che al valore delle schiere nemiche.

Chi volesse conoscere i particolari della nobile condotta del compianto nostro collega in questo periodo di dolorose vicende, legga ciò che egli medesimo ha scritto nel volume « Episodî della mia seconda vita » che fu vita saggia e operosa d'un patriota monarchico costituzionale.

*
* *

Le prove che diede allora d'essersi ben persuaso della necessità d'aversi a stringere attorno alla bandiera spiegata dal Re Sabaudo fu la cagione per cui il Governo di Torino gli affidò la missione di rappresentare il Piemonte presso il Vicariato Imperiale Germanico in Francoforte. Doveva egli perorare la causa italiana al cospetto dei membri più autorevoli di quell'Assemblea: se non che la missione non approdò per vicende politiche di cui sarebbe penoso il ricordo.

Tornato dalla Germania nel tempo che trascorse fra l'armistizio Salasco e la ripresa delle ostilità nel '49, impiegò tutte le proprie forze ad evitare i danni che le male arti del partito radicale arrecavano alla causa che stava per decidersi sul campo di battaglia. Dimostrò con assennate e vivaci scritture come fosse vero tradimento quello di spargere diffidenze e odî nell'esercito, e dubbî sulla fede del Re.... Ma a Novara si chiuse il periodo degli errori di governo, e delle iniquità de' settarî.

Dopo sì dolorosa caduta parve a Gallenga che la patria non avesse, almeno per allora, più bisogno dell'opera sua, e fe' ritorno coll'animo affranto in seno alla famiglia, che aveva lasciata in Inghilterra.

Ebbe una sola consolazione dipartendosi dall'Italia; quella di portar seco la stima e l'affezione del Conte di Cavour, e la promessa che si sarebbe ricordato di lui quando fosse venuto il momento di ritentare le prove.

E il grande ministro tenne la promessa più presto di quello che si sarebbe creduto.

***

L'azione diplomatica tra la Francia imperiale e il Piemonte — diventato egemone della ricostituzione nazionale italiana — era svolta dal conte di Cavour e dai ministri francesi, con vastità di concetti ed ispirazioni ardite. Attorno al Conte si era formata una corona di eletti ingegni e di liberali coraggiosi: egli stesso chiamava a sè i migliori e più fidati onde l'aiutassero. Chiamò Gallenga, che nel '54 ottenne seggio in Parlamento. L'inflessibilità del carattere e la sua ammirazione per le forme e i metodi di governo inglesi gli fecero credere che si potessero mettere in pratica in un popolo di natura accesa e in periodo di formazione. Gli accomodamenti, le transazioni pur necessarie in momenti d'asprezze partigiane, erano agli occhi suoi errori politici e offese alle leggi.

L'educazione politica ricevuta in Inghilterra, e veramente pregevolissima, gli faceva scordare d'essere al di quà della Manica e in luogo di confusione grande.

Non ebbe quindi fra i Deputati l'autorità che gli era dovuta, nè sentì egli d'essere in un campo a sè propizio.

Fece ritorno alla prediletta Inghilterra e vi si fermò a lungo, componendo libri e dimostrando nei grandi e più diffusi giornali la necessità di liberare la più bella e meritevole contrada d'Europa dal servaggio straniero e dai pessimi governi che in questa o in quella parte di essa, sedevano come un'onta alla moderna civiltà.

Stretta che fu l'alleanza tra la Francia e il Piemonte; intimata la marcia dei due eserciti, rotta la guerra, Gallenga ripassò lo stretto e tornò fra noi corrispondente del *Times*. Seguì gli eserciti, assistette alle battaglie, scrisse, e il popolo inglese seppe, di giorno in giorno, mercè sua, gli eventi della guerra e le fasi politiche dell'azione memoranda che stava svolgendosi.

L'evoluzione ardita che doveva cacciare i sovrani assoluti dalla parte mediana della penisola, dopo la pace di Villafranca, chiamò Gallenga nei Ducati, nelle Romagne, nella Toscana, dove per due diversi modi serviva l'opera di emancipazione del paese; scrivendo nel *Times* la storia dei pessimi governi, e consigliando le popolazioni a liberarsi dalla tirannia. Giammai si ebbe esempio d'un'azione così finamente condotta; nè mai si raccolsero a compierla tanti valorosi operai. In questa scabrosa impresa Gallenga addimostrò non solamente un grande coraggio, ma un'avvedutezza, una instancabilità prodigiosa e l'acutezza dell'uomo di stato.

Compiute le annessioni al Piemonte della mediana parte d'Italia, cominciò il miracolo dei *Mille*.

Egli non indugiò — scese in campo, vestì la camicia rossa, ottenne dal duce un grado nei militi e l'amicizia di lui. Passò lo stretto, e a fianco del trionfatore entrò in Napoli, rappresentando la vittoria degl'italiani e la simpatia del popolo inglese che l'aveva aiutato.

Conquistato il regno di Napoli e sospese per allora le armi, prese stanza in Torino, sedendo di bel nuovo in Parlamento.

Ma il Deputato non seppe rassegnarsi alla quiete succeduta al romore delle trascorse vicende; nè seppe la direzione del *Times* far senza di lui in altre regioni verso le quali avvenimenti nuovi e gravi attiravano l'attenzione e la preoccupazione dell'Inghilterra.

Qui cominciò pel nostro concittadino e collega una meravigliosa odissea. Egli accorse da un estremo all'altro del mondo con un moto che apparve soggetto anch'esso alla legge fisica — *in fine velocior*.

Il *Times* lo mandò nel '63 in America spettatore e narratore della guerra di secessione. Sei mesi dopo in Danimarca ad osservare gli eventi di un'altra guerra; e fu allora che rinunciò la dignità di Deputato alla Camera, non potendo esercitarvi il mandato.

Di questi suoi viaggi David Levi ci ha lasciata una traccia così sicura ch'io non potrei far di meglio di presentarla anche a Voi.

— « In Danimarca (scrive Levi), nella Spagna, nelle Ame-
« riche, in Oriente, egli prese parte a tutti gli eventi che agita-
« rono i due mondi nel decennio dal '64 al '74; e le sue cor-
« rispondenze, che poscia iva di mano in mano riassumendo in
« altrettanti volumi, ritraggono le condizioni politiche, sociali e
« gli avvenimenti che agitarono il mondo in questi vent'anni.

« ...... Accenneremo di volo, che dalla Danimarca recossi in
« Austria e in Inghilterra. Nel '66 fu presente alla battaglia di
« Sadowa: quando fu conchiusa la pace fra l'Austria e la Prussia,
« va, inviato sempre dal *Times*, nella penisola Iberica: nel '68-'69
« assiste alla caduta della Regina Isabella, al trionfo della rivo-
« luzione con Prin alla testa del governo. Dalla Spagna veleggia
« verso Cuba; visita le Antille e l'America Meridionale.....

« Rientra in Londra, incaricato di scrivere articoli su argo-
« menti esteri, e sopratutto di seguire le operazioni militari della
« guerra Germanica e della Franco-Prussiana del 1870; sull'as-
« sedio di Parigi, sulla caduta dell'Impero, sui furori della Co-
« mune, sulla repubblica che si costituì sotto il dominio di
« Thiers.

« La campagna e l'ingresso degl' Italiani a Roma furono
« descritti da lui una serie di articoli in cui inneggia all'evento
« provvidenziale......

« La pace in Europa pareva assicurata, quando fu mandato
« nell' India orientale..... visitò Cuba, poi nel '77 passò alla
« Giamaica: ritornando in Europa ardeva di rivedere l'Italia.....
« Fissò la sua dimora in Roma, ma percorse per due anni la
« penisola, terra per terra, città per città; descrivendo le città,
« le campagne, le provincie, prendendo ad esame tutte le qui-
« stioni politiche, religiose e sociali..... poi ritornò in Ispagna. ..
« e fu presente alla ristorazione Borbonica e all'ingresso di Al-
« fonso XII in Madrid.

« Dalla Spagna all'Erzegovina: due anni a Costantinopoli;
« indi a Roma per la morte di Vittorio Emanuele e di Pio IX.
« In Grecia, e un' altra volta in Spagna e nell' America Meri-
« dionale sino alla metà del 1880. »

Finalmente intraprese nella grave età di oltre settant'anni (1881) il faticoso viaggio attraverso la Russia.

« Pubblicò a Londra due opere: L'America Meridionale e « una gita in Russia nell'estate » (1882).

Tornato a Londra non fu più contento della Direzione del *Times*. Credette forse che essendo morto il vecchio Direttore, col quale da molti anni s'era accontato e di cui godeva la benevolenza e la fiducia, i nuovi facessero men conto di lui, o volessero introdurre novità che a lui non andavano a versi. Era vero? Era un'apprensione sua e non altro? -- Nol posso saper io; ma è ben vero ch'egli stimò opportuno di cessare da ogni impegno col *Times* per riposarsi nell'agiatezza. Comunque sia, si può essere certi che negli uffici del maggiore istituto di pubblicità che esista in Europa la memoria del cavaliere Antonio Gallenga non anderà mai perduta; avendo egli date prove luminose d'essere stato uno dei più illustri pubblicisti del nostro tempo. Aggirandosi pei due mondi, testimone delle gravi perturbazioni insorte nelle società civili e nelle barbare, fu un attento osservatore e un savio giudice, che dai fatti veduti, e non da altro, ricavò ammaestramenti che sotto forme semplici e persuasive presentò al popolo.

L'opera sua, lunga, faticosa e talvolta perigliosa, sarebbe stata maggiormente utile, se tutti sapessero discernere e volere il proprio bene.

*
* *

Presa dimora a Chepstow, nella contea di Montmouth, colla seconda moglie sua — Anna Robinson, signora di vivo ingegno, di buoni studi, e scrittrice di merito non comune — seguitò a pubblicare libri e articoli ne' giornali inglesi e italiani, nei quali manifestava le sue opinioni sulle cose del mondo con quella franchezza rigida e coraggiosa che era propria del suo carattere.

A Chepstow morì — come ho detto in principio — il dì

16 dic. 1895 nella tarda età di ottantacinque anni; ed è a tener per fermo che il suo ultimo pensiero sarà stato rivolto alla patria, che tanto amò.

Voglia Dio che le generazioni nuove gli sieno riconoscenti e scrivano il nome di lui fra i gloriosi operai della risurrezione nazionale.

E. Casa.

COMMEMORAZIONE

DEL SEGRETARIO

Dottor UMBERTO ROSSI

L' Università di Parma, a pochi mesi di intervallo, il 26 giugno e il 25 ottobre 1878, laureava in Giurisprudenza Solone Ambrosoli e iscriveva al primo corso di Medicina Umberto Rossi: i due giovani valentissimi che, pochi anni appresso, dovevano indiscutibilmente tenere il campo nella Numismatica fra tutti gli studiosi italiani; novella prova — se nuove prove occorressero — che non giusto, non provvido fu il decreto 22 gennaio 1860, col quale, all'alba del nuovo Regno, il Governatore delle Provincie dell'Emilia toglieva all'Ateneo Parmense una delle Facoltà che avevano fra noi più antiche e splendide tradizioni: quella di Filosofia e Lettere.

Infatti l'Ambrosoli, della natia Como, e il Rossi, dalla sua Guastalla, erano attratti all' Università di Parma, non soltanto dalla indiscutibile valentia dei dotti uomini che vi insegnavano leggi e medicina; qui fra noi li chiamava la fama di Musei, di Gallerie, di Gabinetti Numismatici ricchissimi di preziosi cimelii; qui essi cercavano le copiose Biblioteche accomodate ad ogni studio di Archeologia, di Storia, di Arte, che il Paciaudi, l'Affò, il De-Lama, il Lopez, il Pigorini erano venuti man mano accumulando in due secoli di assiduo lavoro; qui li attraeva l' Archivio di Stato, ricco, quant'altro mai, di inediti documenti sulle zecche, sui zecchieri, sui medaglisti d'Italia; qui li chiamava il nome illustre di Amadio Ronchini, maestro a tutti in quei dì,

non pel sapere soltanto, ma più ancora per la rara bontà con cui era largo ai giovani di preziosi documenti e di saggi consigli.

E il Rossi, nel giorno stesso in cui dava il suo nome al-l'*albo* dell'Ateneo Parmense, veniva al Museo di Antichità e al Medagliere, che egli, tratto da naturale inclinazione agli studi numismatici, aveva sognato per tanti anni.

Gli fu guida, in quel suo primo ingresso al Museo, un uomo insigne per potente ingegno di Artista: Francesco Scaramuzza, Direttore dell'Istituto di Belle Arti e della Galleria Parmense; il quale, nel presentarmi e raccomandarmi il Rossi, non sapeva darsi pace che, ai meravigliosi capolavori ammirati pochi minuti prima nella Galleria, quel giovane, che pur si mostrava di svegliatissimo ingegno e di fine gusto artistico, dovesse preferire le piccole monetuccie e i libri polverosi del Museo.

Quei libri — una delle biblioteche speciali più complete che si abbiano per gli studi numismatici — quei libri da quel giorno non ebbero segreti per Umberto Rossi; non ne ebbero le collezioni del Medagliere; non i manoscritti della vicina Biblioteca Palatina, affidati alle cure dotte, affettuose, ma non avare, di Pietro Perreau e di Luigi Barbieri; non i registri Farnesiani e gli altri inediti documenti dell'archivio di Stato, sui quali Amadio Ronchini, col modesto nome di *lezioni di paleografia*, dava ai suoi giovani alunni insegnamenti vastissimi in ogni ramo delle scienze filologiche e storiche.

***

Umberto Rossi, nato il 12 maggio 1860 in Guastalla, ebbe fin da giovanetto spinta e incoraggiamento agli studi della Numismatica, oltrechè dalla naturale propensione alle ricerche storiche ed artistiche, dal fatto di aver passati i primi anni nel centro di quella pianura mantovana e modenese ove quasi ogni terra aveva avuto zecca, dacchè i diversi rami dei Gonzaga di Guastalla, di Novellara, di Pomponesco, di Sabbioneta, di Ródigo, di Bozzolo, di San Martino dell'Argine, di Castiglione delle Stiviere, di Médole, di Solferino, e gli Ippoliti di Gazzoldo, e i

Pico della Mirandola, e i Pio di Carpi, e i Principi di Correggio, tutti avevano ottenuto il privilegio di battere moneta propria, e tutti, o quasi tutti, si erano anche arrogato il diritto di contraffare monete altrui.

E le vecchie monete di tutti questi Signori e le altre dei duchi di Mantova, di Ferrara, di Modena, di Parma e di altri stati vicini, coi conii alcuna volta splendidi di bellezze artistiche ignote alle monete d'oggi, con rovesci fantastici pieni di riminiscenze classiche e di strane allegorie, colle leggende latine irte di abbreviature ribelli ad ogni interpretazione, molte volte destinate a celare la contraffazione di altre monete d'Italia e di oltralpe, tutto pareva fatto per fermare l'occhio osservatore e per stuzzicare la mente immaginosa del giovinetto, che avidamente cercava vedere, spiegarsi, acquistare, ordinare in collezione tutte le monete che venivano man mano scoprendosi sotto terra o nei ripostigli di qualche vecchio mobile dimenticato nei solai.

Unica guida a lui in quei primi studi fu un libro che a caso gli era capitato frà mano; la classica opera sulle *Zecche e Monete di tutti i Principi di Casa Gonzaga che fuori di Mantova signoreggiarono*, edita dal Padre Affò fino dal 1782; ma quell'opera eruditissima, scritta a tanta distanza di tempo e per menti più mature agli studi, mal poteva adattarsi ai desideri del giovane raccoglitore; e pare che egli stesso se ne rammentasse ancora molti anni dopo, quando nel suo primo scritto di numismatica, cercó di raccogliere compendiosamente tutte le notizie sulle monete guastallesi che restano ancora sconosciute; notizie, egli dice, che « sono sparse in tutta l'opera » del dotto storiografo parmense, ove riesce « malagevole il cercarle, essendo « esse frammischiate a tutte quelle cognizioni erudite di cui ri-« boccano gli scritti dell' Affó, che rasenta qualche volta il « pericolo di diventare indigesto ». (1)

Negli studi giovanili fu grande fortuna pel Rossi l' avere avuto a Professore di Filosofia, nel Liceo Spallanzani di Reggio, un uomo dottissimo in ogni ramo delle scienze archeologiche,

(1) *Monete sconosciute di Guastalla* — (In *Gazzetta Numismatica* di Como, anno I, n. 1, 15 maggio 1881, a pag. 2).

Don Gaetano Chierici, che gli fu guida sapiente ed affettuosa nelle prime ricerche scientifiche e nei metodi razionali di studio che dovevano tramutare, a poco a poco, il giovane raccoglitore di monete patrie in uno scienziato profondo ed acuto.

Per chi ha potuto conoscere davvicino Don Gaetano Chierici, non può recare oggi meraviglia che un suo giovane alunno del primo anno di Liceo, a soli sedici anni, vista a caso « fra le « mani di un negoziante » una moneta sconosciuta, e non avendo i mezzi per acquistarla, abbia però avuto « cura di rilevarne il calco e la descrizione »; sicchè poteva poi, cinque anni dopo, richiamare su di essa, con dati esattissimi, l'attenzione degli studiosi (1).

*
* *

Tale era Umberto Rossi, quando nell'ottobre 1878, terminati in Reggio gli studi liceali, si iscriveva alla Università e cominciava a frequentare con assiduità ammirabile il Museo di Parma.

Quivi lo attendeva una nuova fortuna. — Il Dottor Solone Ambrosoli, laureatosi in giurisprudenza pochi mesi prima, volle ritornare a Parma per completare il biennio di studi pratici di avvocatura sotto la scorta di uno de' suoi antichi maestri, vicino al Museo che egli ormai considerava casa sua.

Così i due giovani studiosi si conobbero, lavorarono a lungo insieme e contrassero quell'amicizia esemplarmente fraterna che durò inalterata per tanti anni e sopravvisse alla immatura fine

(1) Dopo aver lamentato che alcune monete battute dal Duca di Guastalla Don Ferrante Gonzaga nel 1599 e nel 1602 rimangano ancora sconosciute, il Rossi soggiunge: « Altrettanto non può dirsi della moneta da « soldi 42 battuta nel 1604 che io vidi fra le mani di un negoziante circa « cinque anni fa e di cui ebbi cura di rilevare il calco e la descrizione. Essa « reca nel diritto l'arme del Gonzaga sormontata da corona a gigli e deco « rata dal Toson d'Oro, entro cerchio di punti; in giro corre la leggenda « FERDINANDUS: GON: GUAS: DNS: il rovescio ha il solito tipo del « l'Annunciata, entro cerchio di punti, col motto ECCE: ANCILLA: « DOMINI, e nell'esergo il valore in cifre romane XLII. » *Gazz Num.* anno I, n. I, 15 maggio 1881, a pag. 3).

del povero Rossi, cui l'Ambrosoli intesseva il più completo ed affettuoso elogio funebre che mente di scienziato e cuore d'amico potesse immaginare (1).

La coltura dell' Ambrosoli, varia, profonda, di carattere affatto moderno, i suoi lunghi viaggi giovanili in ogni paese di Europa e in America, la conoscenza pratica e lo studio filologico di molte lingue straniere, parevano fatti appositamente per completare la coltura vasta, ma severamente classica, del Rossi, già espertissimo conoscitore della letteratura greca e latina e di ogni ramo delle discipline filosofiche e storiche.

Le vaste cognizioni di entrambi furono presto poste a base di un lavoro comune; lavoro reso più facile, sia dalla biblioteca del Museo, cui nulla mancava delle antiche e delle nuove pubblicazioni sulla Numismatica, sia dalle ricchissime collezioni del Medagliere cui, in ogni dubbio, si poteva avere ricorso.

Ai due giovani sopratutto doleva che, cessata nel 1874 la pubblicazione del *Periodico di Numismatica e Sfragistica* edito in Firenze dal Marchese Carlo Strozzi, niun'altra pubblicazione fosse venuta a sostituirlo.

« Il riflesso che simili periodici si sostengono e fioriscono « presso le altre nazioni » poteva naturalmente far nascere il dubbio che la vita effimera del periodico fiorentino e degli altri che lo avevano preceduto dovesse attribuirsi « alla sconsolante « teorica che l'Italia numismatica non possa alimentare un pe-« riodico proprio ». (2)

Da ciò il progetto di un nuovo giornale italiano di Numismatica, a lungo accarezzato e maturato dai due giovani amici nel Museo di Parma, e attuato poi due anni appresso in Como, dopo che l'Ambrosoli, terminati fra noi anche gli studi pratici di avvocatura, era ritornato in patria.

L'Ambrosoli si assunse generosamente le spese, le maggiori

(1) AMBROSOLI S., *Necrologia: Umberto Rossi* — (In *Rivista Italiana di Numismatica*, anno IX, 1896. fasc. II, Milano. Cogliati, 1896, a pag. 261-278, con ritratto inciso)

(2) AMBROSOLI S., *Programma* — (In *Gazz. Num.* anno I, n. I, 15 maggio 1881, a pag. 1).

cure e la direzione del nuovo periodico: e il Rossi gli si offerse — e fu davvero — il più assiduo e infaticabile collaboratore.

*
* *

Il primo numero della *Gazzetta Numismatica* di Como usciva in luce il 15 maggio 1881, quando Umberto Rossi, allora studente del III corso di medicina, compiva il ventunesimo anno.

In quel primo numero il Rossi comincia uno studio accuratissimo sopra molte monete dei Gonzaga, ricordate da antichi documenti, ma che « restano ancora sconosciute »; e inizia il lavoro dalle monete guastallesi. « La *carità del natio loco* » egli dice « mi spinge a cominciare il mio esame da Guastalla, « che del resto fu anche la principale e la più onesta di tutte « le officine monetarie minori della famiglia dei Gonzaghi (1).

Lo studio continuò poi, nei numeri successivi, su altre monete guastallesi e su quelle di Bozzolo, di Castiglione delle Stiviere, di Sabbioneta e di Ródigo (2); importante sopra tutti quest'ultimo lavoro, che dando notizia di diverse monete inedite del duca Vespasiano Gonzaga, che fu anche Conte di Ródigo, portanti nel rovescio la leggenda ROTINGI - QVE - COMES, fà si che quell'oscuro paesello del Cremonese « debba prender posto « fra le zecche italiane per monete più certe che non è quella « di cui il Zanetti fornì il disegno all'Affò ricavandolo da un « manoscritto Forlivese dell'Avvocato Marcantonio Albicini » (3).

Altre due monografie dedica il Rossi nei numeri 6.° e 8.° della nuova *Gazzetta* a due ripostigli di monete, dissotterati sull'Appennino Reggiano, uno nei lavori per « aprire una nuova

(1) *Gazz. Num.* anno I, n. 1, 15 maggio 1881, a pag. 2.

(2) Veggasi l'elenco bibliografico, che fa seguito a questa commemorazione, ai numeri 2, 3, 4 e 11.

(3) *Le monete di Ródigo* = (In *Gazz. Num.* anno I, n. 9, 20 novembre 1881, a pag. 46) — Si confronti l'Affò, *Delle zecche e monete di tutti i principi di Casa Gonzaga che fuori di Mantova signoreggiarono* Bologna, tip. Dalla Volpe, 1782, a pag. 123, e tav. VI, n. 1.

« strada fra le Carpineti e Vallestra », l'altro « presso Vezzano « e precisamente sulla strada del Crostolo », acquistati entrambi al Museo di storia Patria di Reggio dall'illustre Prof. Chierici, entrambi di non lieve importanza per gli studi numismatici, perchè il tesoretto di Vezzano giova al Rossi per assegnare data certa ad « una moneta di Mantova a cui fino ad oggi furono date diverse attribuzioni » (1), e l'altro, delle Carpineti, contiene, in mezzo ad un centinaio di monete di Parma, Cremona, Pavia e di altre zecche italiane, nove *mezzani* della zecca piacentina di tipo ancora inedito, coniati durante il dominio di Oberto Pelavicino dopo la convenzione monetaria del 25 maggio 1254, e contiene pure un'altra moneta, rarissima, di Urosio II Re di Serbia o Rascia, quel troppo famoso Re

. . . . . . di Rascia
Che male aggiustò il conio di Vinegia,

come notò Dante nelle ultime terzine del canto XIX del *Paradiso*. — E infatti, osserva il Rossi, anche la moneta di Urosio II trovata alle Carpineti è precisamente una falsificazione dei *matapani* di Venezia (2).

Alla zecca di Reggio-Emilia durante la dominazione dei Papi Giulio II, Leone X e Adriano VI; alle tre zecche del Ducato di Urbino (*Urbino*, *Gubbio e Pesaro*) durante il Governo di Lorenzo de' Medici e di Leone X; alla zecca di Messerano durante la dominazione di Lodovico e di Pier Luca Fieschi (dal 1521 al 1528); ed a questa stessa zecca durante il governo dei Ferrero e dei Besso, successi ai Fieschi, dedicò il Rossi nello stesso primo anno della *Gazzetta Numismatica*, quattro erudite monografie, dando la prima notizia e la descrizione di molte monete inedite del Museo di Parma (3); e pure da monete inedite ed interessantissime del nostro Museo, traeva argomento ad altre due memorie sopra *una nuova imitazione del Matapane*

(1) *Un nuovo ripostiglio nel Museo di Reggio Emilia* — (In *Gazz. Num.* anno I. n. 8, a pag. 42).

(2) *Un ripostiglio di monete nel Museo di Storia Patria di Reggio Emilia* — (In *Gazz. Num.* anno I, n. 6, a pag. 33).

(3) V. i num. 7, 9, 12 e 13 dell'elenco bibliografico.

Veneto coniata da un Gran Maestro dell'Ordine Gerosolimitano nel sec. XIV o nel XV (1), e sopra *un quarto di grosso di Secondotto Marchese di Monferrato;* quello sventurato Secondotto Paleologo, che, sposo ancor giovinetto a Violante Visconti, perseguitato dallo suocero e dagli altri congiunti, fuggente dalla infida Corte di Pavia, « nel passare per lo stato di Parma « a Langhirano, ricevette un colpo di spada sulla testa da « un soldato tedesco e dopo quattro giorni morì, senza lasciar « figli, nel dicembre 1378 « (2).

***

Ancora più abbondante è la messe di monete inedite e rare che il Museo di Parma offre al giovane numismatico nel 1882 e negli anni successivi.

Un mezzo bisante di Giovanni di Brienne Re di Gerusalemme e diverse altre monete di quattro Re di Cipro (Guido, Enrico I, Enrico II, e Ugo IV) gli porgono materia ad una monografia nel primo numero della *Gazzetta Numismatica* pel nuovo anno (3); un gettone di Carlo d' Orleans, terzo genito di Francesco I di Francia, gli dà modo di pubblicarne, pochi giorni dopo, una seconda (4); e così via via, quasi in ogni numero della *Gazzetta* escono nuove illustrazioni di monete del Museo Parmense; e basta citare per tutte — dacchè l' indugiarsi su ognuna non è possibile in una modesta commemorazione — basta citare per tutte la lunga serie delle *Monete inedite del Piemonte*, iniziata nel III anno della *Gazzetta Numismatica*, e continuata nel IV e nel VI, lavoro magistrale, che è « fondato quasi interamente » come osserva l' Ambrosoli (5) « sulla

(1) *Gazz. Num.* anno I, n. 3, a pag. 14-15.

(2) *Gazz. Num.* anno I, n. 4, a pag. 18-19.

(3) *Alcune monete dei Principi Crociati in Oriente* — (In *Gazz. Num.*, anno II, n. 1, 25 gennaio 1882, a pag. 2-3).

(4) *Un gettone inedito di un pretendente al Ducato di Milano nel secolo XVI* — (In *Gazz. Num.*, anno II, n. 2, 22 febbraio 1882, a pag. 5-6).

(5) *Necrologia: Umberto Rossi* — (In *Rivista Ital. di Numism.*, anno IX, 1896, fasc. II, a pag. 273).

doviziosa suppellettile scientifica del Museo di Parma » e che illustra molte monete inedite della Casa di Savoia, di Torino, di Susa, di Vercelli, di Aosta, di Asti, di Novara, di Acqui, di Ceva, di Chivasso, di Casalmonferrato, di Carmagnola, di Messerano, di Desana, di Passerano e di Frinco (1).

Nè le cure e gli studi assidui per le antiche zecche piemontesi gli fanno dimenticare quelle dell'Emilia e della Lombardia; alla zecca di Guastalla dedica altre quattro memorie (2); due a quella di Parma (3); due a Mantova (4); una a Modena (5); una a Castiglione delle Stiviere e a Correggio (6); e, non essendo più ormai campo sufficientemente ampio a' suoi studi le zecche numerosissime dell'Alta Italia, pubblica nuove e preziose notizie sulle tre zecche pontificie di Macerata, Ancona e Fano e su quella farnesiana di Camerino (7), sulle monete dei Vescovi di Volterra (8), sulle zecche siciliane di Catania (9) e di Pa-

(1) *Monete inedite del Piemonte* — (In *Gazz. Num.*, anno III, n. 11-12; anno IV, n. 8-10; anno VI, n. 9-11).

(2) *Un documento inedito sulla Zecca di Guastalla* — (In *Gazz Num.* anno II, n. 12) — *Una moneta inedita di Guastalla*, (ivi, anno II, n. 18) - *Documenti sulla Zecca di Guastalla*, (ivi, anno III, n. 3) — *Le ultime vicende della Zecca di Guastalla* (ivi, anno IV, n. 3-4).

(3) *Una grida parmense inedita* — (In *Gazz. Num.*, anno III, n. 1-2, gennaio febbraio 1883, a pag. 10-11) — *Contraffazioni inedite di monete parmigiane* (ivi, anno III, n. 9 10, settembre-ottobre 1883, a pag. 69-72, con disegni del Rossi a pag. 65).

(4) *Di alcune monete inedite dei Gonzaghi di Mantova* — (In *Gazz. Num.*, anno II, n. 23, 22 dicembre 1882, a pag. 90-91 e n. 24, 31 dicembre a pag 94-96) — *Nuove monete inedite di Mantova* (ivi, anno III, n. 1-2, gennaio-febbraio 1883, a pag. 3-5, con disegni del Rossi).

(5) *Capitoli della Zecca di Modena* — (In *Gazz. Num*, anno III, n. 9-10, settembre-ottobre 1883, a pag. 72-75)

(6) *Di alcune contraffazioni operate in Castiglione delle Stiviere ed in Correggio* — (In *Gazz Num*, anno II, n. 10, 3 agosto 1882, a pag. 37 39.

(7) *Notizie su alcune Zecche pontificie al tempo di Paolo III* — (In *Gazz. Num*, anno VI, 1886, a pag 84-87).

(8) *Volterra e le sue monete* — (In *Gazz. Num.*, anno II, n. 21, 7 dicembre 1882, a pag. 81-83).

(9) *Le monete di Catania* — (In *Gazz. Num.*, anno II, n. 3, 9 marzo 1882, a pag. 10-11 e n. 4, 18 marzo a pag. 13-14).

lermo (1) e su quella riaperta in Avignone nel 1548 durante il pontificato di Paolo III (2).

E a tanta e così svariata produzione di memorie numismatiche par quasi che più non possa bastare il nuovo periodico di Como; sicchè nei primi mesi del 1883, quando il Rossi, studente del V corso di medicina, ancora non aveva compiuto il ventesimo terzo anno, il *Bulletin de la Société suisse de Numismatique* accoglie, con viva soddisfazione di quegli scienziati, una nuova monografia su *Alcune monete inedite di Bellinzona*, nella quale il Rossi pubblica, disegnate magistralmente da lui stesso, e illustra con raffronti storici e artistici, alcune monete bellinzonesi del Museo di Parma ed un'altra moneta dello stesso Museo, uscita dalla zecca dei Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, manifesta contraffazione di quelle coniate a Bellinzona dai tre Cantoni di Uri, Schwitz e Unterwalden (3).

***

Tutte queste pubblicazioni destavano vivo interesse negli studiosi, non solo per le monete inedite che il Rossi veniva man mano illustrando, ma anche per i molti e interessantissimi documenti, del pari inediti, che secondato dalle cortese liberalità del Ronchini, traeva dagli Archivi Farnesiani e da quelli dei Gonzaga di Guastalla, riuniti insieme a formare il R. Archivio di Stato di Parma.

Già in molte delle monografie or ora accennate aveva potuto porre in luce documenti preziosi; le carte dei Gonzaga gli avevan dato modo di completare la storia di diverse delle zecche minori di quella famiglia, e di portare nuova luce sulle vicende delle zecche di Sicilia ove Don Ferrante fu, per lungo tempo, Vicerè; quelle dei Farnesi gli avevano consentito di aggiungere

(1) *Un documento inedito sulla Zecca di Palermo* — (In *Gazz. Num.*, anno II, n. 22, 14 dicembre 1882, a pag. 87-88).

(2) *La Zecca di Avignone nel secolo XVI* — (In *Gazz. Num.*, anno VI, 1886-1887, n. 19, a pag. 89-91).

(3) *Bulletin de la Société suisse de Numismatique;* année II, n. 3 [Fribourg,] Imprimerie Ant. Hensler, 1883; con una tavola disegnata dal Rossi;

molte pagine alla storia, non soltanto delle zecche farnesiane di Parma e di Camerino, ma anche di quelle pontificie di Macerata, di Ancona, di Fano, e specialmente di Avignone.

Ma nello spogliare quei carteggi collo scopo di trovare documenti nuovi per la storia delle zecche italiane, il Rossi si era « imbattuto molte volte in lettere, che parlavano di medaglie o « di antichità acquistate dai Farnesi o ad essi regalate dai per- « sonaggi con cui erano in relazione . . . . . documenti che « gettano luce su una delle più celebri raccolte di Antichità, « qual'è il Museo Farnese ».

Alcune di quelle lettere, e fra esse venticinque di Fulvio Orsini, erano già state pubblicate ed ampiamente illustrate con prefazione e note da altri Soci della nostra Deputazione, il Ronchini ed il Poggi (1); ma ne rimanevano inedite molte altre scritte al Cardinale Alessandro Farnese dai luogotenenti pontifici di Tivoli e di Spoleto e dal vicelegato a Perugia, relative a tesoretti di monete ed altre anticaglie dissepolte in quelle città; altre del Governatore di Roma relative alle scoperte archeologiche fatte negli scavi per le fondazioni del baulardo di Belvedere presso il Vaticano; altre del Nunzio a Lisbona, che inviava medaglie di oro e d'argento colà rinvenute e mandate in dono al Cardinale dal Re di Portogallo, Giovanni III; altre del Re Francesco I di Francia e di parecchi altri personaggi, tutte relative a monete, a medaglie, ad antichità d'ogni fatta, raccolte con gran cura dal Cardinale Farnese e dallo stesso Papa Paolo III, e primo inizio del celebre medagliere Farnesiano e di quel grande Museo che fu un tempo uno dei maggiori vanti di Parma, come oggi lo è di Napoli. — E il Rossi trascrisse, ordinò e illustrò con erudite annotazioni tutte quelle lettere dell'Archivio Parmense e le pubblicò nelle annate V e VI della *Gazzetta Numismatica;* aggiungendovi, con altre annotazioni, il Catalogo del medagliere di

(1) *Fulvio Orsini e sue lettere ai Farnesi, memoria di* AMADIO RONCHINI *con Annotazioni di* VITTORIO POGGI — (In *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le Provincie dell' Emilia*, Nuova Serie, Vol. IV, parte II, a pag. 37-106).

Monsignor Camillo Capranica trovato inedito fra le carte farnesiane del 1545 (1):

Dallo stesso Archivio di Parma trasse pure un progetto per il rovescio di una moneta di Clemente VII (2); sei lettere inedite di Cipriano De Rore e diverse di Ottavio Farnese, di Margherita d'Austria e di altri personaggi relative a questo grande musicista fiammingo venuto a Parma nel 1561 a fondare la Cappella Ducale (3); e ne trasse pure altri preziosi ricordi, che qui non è possibile accennare ad uno ad uno, ma che portano nuova luce alla storia artistica e letteraria delle nostre Provincie.

*
* *

La maggior parte degli articoli scientifici e delle monografie ricordati fin qui, furono pubblicati in meno di tre anni, dal maggio 1884 ai primi mesi del 1884, mentre il Rossi era intento nella nostra Università agli studi di medicina e di chirurgia; e quegli articoli e quelle monografie valsero ad acquistare fin d'allora al giovane studente di Parma la fama di scienziato provetto e coltissimo.

In sui primi del 1883 la Società Svizzera di Numismatica lo nominava suo Socio attivo; e la nostra Deputazione, che dal 19 febbraio 1882 lo aveva avuto Socio corrispondente, lo nominava Segretario nel luglio 1883 e lo aveva poco dopo Socio attivo pel R. Decreto 20 dicembre dello stesso anno.

Del molto lavoro fatto dal Rossi per la Deputazione fanno fede i verbali delle nostre tornate dal 1° dicembre 1883 al 21 novembre 1889, compilati da lui con grandissima cura.

In quei verbali sono riassunte in breve, ma con cenni pre-

(1) *Le raccolte archeologiche dei Farnesi*, *documenti raccolti nell'Archivio di Stato Parmense* — (In *Gazz. Num.*, anno V, 1885, n. 10 a pag. 74-78, e anno VI, n. 8, pag. 57-73).

(2) *Un progetto per il rovescio d'una moneta di Clemente VII* — (In *Gazz. Num.*, anno VI, 1886, a pag. 87-88).

(3) *Lettere di Cipriano De Rore* musico del secolo XVI — (Reggio Emilia, tip. Degani, s. a.).

cisi dei fatti e dei documenti di maggiore rilievo, le molte Memorie da lui presentate e lette alla Deputazione.

Nella tornata del 1° dicembre 1883 commemorava il compianto collega Dottor Domenico Bosi e leggeva una memoria sopra alcune *Contraffazioni inedite di monete parmigiane*, dimostrando come « Parma non fu tra le meno colpite dalla rea in- « dustria » di alcuni principotti contraffattori delle monete altrui, e più specialmente dei Signori di Frinco, di Passerano, di Castiglione delle Stiviere e di Bozzolo (1); nella tornata del 19 dicembre 1884 comunicava i risultati di alcuni suoi studi sulle ultime vicende della Zecca di Guastalla (2) e in quella del 12 maggio 1885 illustrava novantadue monete inedite di zecche piemontesi conservate nel nostro Museo (3).

Di argomento meno strettamente numismatico sono le comunicazioni fatte dal Rossi alla nostra Deputazione nelle due tornate del 1° e del 28 marzo 1886; una relativa ad *Ermes Flavio de Bonis* architetto, scultore e medaglista padovano del sec. XV (4), l'altra riguardante *Pier-Jacopo Alari-Bonacolsi detto l' « Antico »* scultore e medaglista mantovano dello stesso secolo (5). Su entrambi egli raccoglie dai copialettere e da altri documenti inediti

(1) *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le Provincie Modenesi e Parmensi*, Serie III, vol. III, parte I, a pag. XXXV-XXXVI — Modena, Vincenzi 1885. — La memoria fu poi pubblicata nella *Gazz. Num.*, anno III, n. 9-10, a pag. 69 72, con disegni del Rossi a pag. 65.

(2) *Atti e Mem.*, c. s. serie III, vol. IV, parte I, a pag. XXV — La memoria fu pubblicata nella *Gazz. Num.*, anno IV, 1884, n. 3-4 a pag. 17-29.

(3) *Atti e Mem.*, c. s. serie III, vol. IV, parte I, a pag. XXVIII — XXIX. Anche questa monografia fu pubblicata nella *Gazz. Num.*, anno III, a pag. 82-94 con disegni del Rossi a pag. 81; anno IV, a pag. 57-62 e 73 76; anno VI, a pag. 81-83 con disegni del Rossi a pag. 81.

(4) *Atti e Mem*, serie III, vol. V, parte I. a pag. LXIII-LXIV — Fu inserita nella nuova *Rivista Italiana di Numismatica di Milano,* anno I, 1888, fasc I. a pag. 25 40 e tav. III.

(5) *Atti e Mem.*, serie III, vol. V, parte I, a pag. LXIV-LXVI — La lettura di questo interessante studio fu continuata nella successiva tornata del 5 dicembre 1887 (v. *Atti e Mem.* serie III, vol. V, parte I, a pag. LXX-LXXI); e l'intera memoria fu poi pubblicata nella *Riv. Ital. di Num.* anno I, fasc. II, a pag. 161-194, e fasc. IV, a pag. 433-38 e tav. XII.

degli Archivi di Parma e di Mantova notizie preziose; e può così ricostruire la biografia di quei due insigni artisti, dei quali, fino ad ora, poco o nulla avevano saputo dirci gli storici del rinascimento dell'arte.

E alla storia del rinascimento portano pure luce novella la Memoria intorno alle relazioni del Pisanello coi Marchesi di Mantova letta dal Rossi nella tornata del 19 novembre 1886 (1) e l'altra sopra lo scultore e medaglista Cristoforo Geremia letta nella tornata del 4 marzo 1887 (2).

Tre lettere inedite di Francesco Marchi, scoperte dal Rossi nell'Archivio di Parma, gli offrono occasione di fare, nella tornata del 3 giugno 1877, una nuova comunicazione di grande interesse per alcune notizie intorno alla vita giovanile di Alessandro Farnese, intorno alle lotte fra il Duca d'Alba e Margherita d'Austria nel governo delle Fiandre, e intorno alle medaglie coniate per Margherita da Giacomo Jonghelinck (3). Nella tornata del 10 gennaio 1888 il Rossi ritorna agli artisti italiani del rinascimento, e comunica alla Deputazione due lettere inedite relative al Pastorino scoperte nell'Archivio di Parma e cortesemente comunicate a lui dal Ronchini; e su quelle lettere e su altri documenti ricostituisce una pagina avventurosa della vita del grande artista e una pagina gloriosa della storia della Zecca di Reggio, ove il Pastorino lavorò negli anni 1553 e 1554 (4).

Gian Marco Cavalli orefice e scultore viadanese del secolo XV (5) *Francesco Porbus il giovane*, pittore fiammingo dei

(1) *Atti e Mem.* serie III, vol. V, parte I, a pag. LXVII — Fu inserita nell'*Archivio Storico dell'Arte*, anno I, fasc. XI-XII, novembre-dicembre 1888, a pag. 453-56.

(2) *Atti e Mem.* serie III, vol. V, parte I, a pag. LXVIII — Fu inserita anch'essa nell'*Arch. Stor. dell'Arte*, anno I, fasc. X, ottobre 1888, a pag. 404-411.

(3) *Atti e Mem.*, serie III, vol. V, parte I, a pag. LXVIII-LXIX — È pubblicata nella *Riv. Ital. di Num.* anno I, 1888, fasc. III, a pag. 332-350.

(4) *Atti e Mem.*, serie III, vol. V, parte I, a pag. LXXI — Queste lettere furono pubblicate nell'*Arch. Stor. dell'Arte*, anno I, fasc. VI, Roma, giugno 1888, a pag. 229-30.

(5) *Atti e Mem.*, serie III, vol. V, parte I, a pag. LXXII — Fu pubblicata nella *Riv. Ital. di Num.*, anno I, 1888, fasc. IV, a pag. 439-454.

sec. XVI e XVII (1) *Zaccaria e Giovanni Zacchi da Volterra* scultori del secolo XVI (2) diedero argomento a tre nuove memorie lette da Rossi alla Deputazione nelle tornate del 12 marzo e del 17 novembre 1888 e in quella del 28 marzo 1889.

Nello stesso anno 1889 il Rossi rappresentò la Deputazione nostra al IV Congresso Storico Italiano, tenuto in Firenze dal 19 al 28 settembre, e vi difese l'antonomia delle Deputazioni Parmense e Modenese contro l'avviso del Presidente di quel Congresso, l'illustre Prof. Ariodante Fabretti; il quale credendo « che « le Deputazioni dell'Emilia (Bologna, Modena, Parma) costi- « tuiscano in sostanza una sola Società » riteneva che a questa Deputazione unica Emiliana dovesse spettare nel Congresso un solo voto (3).

Presentò, pure, a quell'Assemblea una Relazione sui lavori e sulle pubblicazioni della nostra Deputazione nei quattro anni decorsi dal Congresso di Torino a quello di Firenze (4); e due mesi dopo, nella tornata del 21 novembre 1889, lesse alla Deputazione un'altra relazione sui lavori del Congresso fiorentino notando le divergenze insorte sui metodi di votazione e riassumendo brevemente i temi svolti e le « deliberazioni prese in ordine alle « relazioni delle Società e Deputazioni storiche coll' Istituto; alla « Scuola Superiore di paleografia e Archivistica di Firenze; e al « Catalogo generale degli oggetti d'arte del Regno » (5).

*
* *

Questa, ora accennata, del 21 novembre 1889 fu l'ultima

(1) *Atti e Mem.*, serie III, vol. VI, parte I, a pag. XLI-XLII — Fu pubblicata nell'*Arch. Stor. dell'Arte*, anno II, fasc. X, ottobre 1889, a pag. 404-408.

(2) *Atti e Mem.*, serie III, vol. VI, parte I, a pag. XLII-XLIII — Fu pubblicata nell'*Arch. Stor. dell'Arte*, anno III, fasc. I-II, Roma, gennaio-febbraio 1890, a pag. 69-72.

(3) *Atti del IV Congresso Storico Italiano* — Firenze Vieusseux, 1890, a pag. 39.

(4) *Atti del IV Congr. Stor. Ital.*, a pag. 200-201.

(5) *Archivio Storico per le Provincie Parmensi*, vol. I, 1892, Parma, Battei, 1894, a pag. IX.

delle nostre tornate cui potè prendere parte Umberto Rossi; il quale, obbligato ormai, per ragioni di ufficio, a risiedere stabilmente lungi da Parma, dovette poco dopo rassegnare le dimissioni dall'ufficio di Segretario della Deputazione; e, con grave rincrescimento di tutti, fu necessità accettarle.

Già altra volta egli aveva espresso il desiderio di rinunciare all'ufficio; e fu quando — ottenuto dalla nostra Università, con splendido esame, il 13 luglio 1884, la laurea in medicina e chirurgia — dovette, per doveri di servizio militare, passare alla Scuola d'applicazione di Sanità militare in Firenze; ma allora contribuirono a dissuaderlo le insistenze dei colleghi e la fortunata circostanza che, appena terminato il corso d'applicazione, potè subito essere di ritorno fra noi, Tenente Medico in questo Ospedale militare.

Volle di nuovo rassegnare le dimissioni nel 1887, quando fu chiamato alla condotta medica di Gazzuolo Mantovano; ma la vicinanza di quella borgata a Parma, e le facili comunicazioni, e le nuove insistenze nostre valsero anche allora a distorlo dal proposito di lasciare l'ufficio tenuto nella nostra Deputazione con tanta soddisfazione di tutti.

Ma con decreto del 18 agosto 1888, senza alcun concorso, per la meritata fama che già correva di lui, il modesto medico condotto di Gazzuolo era nominato Conservatore dei Musei e gli veniva affidato uno dei più insigni Istituti Archeologici ed Artistici del Regno, il Museo Nazionale di Firenze.

E il Rossi entrava nel grande Museo fiorentino proprio quando Luigi Carrand « francese che amò l'Italia » morendo il 21 settembre 1888 lasciava al Comune di Firenze i « tesori di « antichità, conquista, cura ed amore di tutta la sua vita » come ben dice il marmo che la Città fece murare al munifico donatore.

Quella collezione ricchissima veniva dal Comune affidato al Museo Nazionale; e Umberto Rossi « con vari anni di assiduo « studio » ne curava l'ordinamento e ne compilava il catalogo che « riuscì lodatissimo dai conoscitori italiani e dagli estranei »; come affermò il ch. Enrico Ridolfi Direttore delle RR. Gallerie di Firenze nell'affettuoso discorso funebre pronunciato innanzi al feretro del nostro compianto amico.

In quel discorso l'Illustre Uomo, che più d'ogni altro potè conoscere davvicino ed apprezzare l'opera del Rossi nel Museo fiorentino, ci ricorda anche come « egli imprese a rinno-« vare con non lievi fatiche tutte le schede dell'amplissima col-« lezione dei Sigilli, onde le leggende di molti fossero dichia-« rate con maggiore esatezza »; e come « con eguale ardore « pose mano ad un nuovo catalogo generale ed illustrativo del « Museo, che per l'accrescimento grande degli oggetti e per il « rinnovato ordinamento era divenuto indispensabile ».

« Ed è ben da dolere » soggiunge il Ridolfi « che a com-« piere il lavoro già in parte condotto gli venissero meno le « forze, perchè sarebbe certo tornato d'onore a lui ed al Museo « tanto era l'amore e lo studio che vi poneva » (1).

*
* *

Le gravi cure pel Museo, quelle per l'Ufficio di esportazione degli oggetti d'arte della Toscana e le altre per la *Scuola professionale delle arti decorative industriali di Firenze*, della quale il Rossi fu per più anni Ispettore « chiamato a tale uf-« ficio dalla fiducia del Consiglio Direttivo di quella fiorente ed « utilissima istituzione » (2), valsero, per dura necessità di cose, a privare la nostra Deputazione dell'opera sua, così apprezzata e gradita da tutti noi; non valsero, però, a far cessare la sua feconda operosità letteraria e scientifica.

La *Gazzetta Numismatica* di Como, alla quale il Rossi aveva collaborato con tanta assiduità, aveva dovuto cessare le sue pubblicazioni quando il fondatore e Direttore di essa, Dottor Solone Ambrosoli, col R. Decreto 1 agosto 1887, fu nominato

(1) Il bel discorso del Prof. Ridolfi è riportato per intero nel periodico fiorentino *Arte e Storia*, anno XV, n. 8, 30 aprile 1896, a pag. 62-63.

(2) Ridolfi E., *Discorso* già citato — (In *Arte e Storia*, anno XV, n. 8, a pag. 63.

Per giudicare dell'opera commendevolissima del Rossi in quell'Istituto veggasi: — *Scuola professionale delle arti decorative industriali di Firenze* (Relazione letta dal Dott. Umberto Rossi nella solenne distribuzione dei premi agli alunni il 14 marzo 1894) Firenze, Tip. Cooperativa, 1896.

Conservatore del R. Gabinetto Numismatico di Brera; ma col nuovo anno 1888 essa risorgeva in Milano, sempre sotto la direzione dell'Ambrosoli, ma con più ricca veste, e col nuovo nome di *Rivista Italiana di Numismatica* — Il Rossi fu, fin dal primo anno, membro del Consiglio di Redazione della *Rivista* e vi scrisse pregiate memorie, dapprima in ogni numero, poi, man mano che il lavoro del Museo si faceva maggiore, a lunghi intervalli, finchè negli ultimi mesi del 1895, colto dalla grave malattia che doveva trarlo a così immatura fine, dovette cessare del tutto. *Il fiorino d'oro di Urbano V*, pubblicato nel III tremestre del 1895, parve, e fu pur troppo, l'ultimo saluto del povero Rossi ai suoi diletti studi di Numismatica. (1).

Il Rossi fu pure apprezzato collaboratore del *Giornale Storico della Letteratura Italiana*, diretto e redatto da Arturo Graf, Francesco Novati e Rodolfo Ranier. La interessante memoria sulle *Commedie classiche in Gazzuolo nel 1501-1507*, formata su documenti inediti dell'Archivio di Parma e pubblicata nel vol. XIII di quel *Giornale*, fu l'ultimo saluto del Segretario della nostra Deputazione alle carte parmensi, sulle quali tanto aveva affaticato l'occhio e la mente; fu l'ultimo saluto del valente Medico Condotto ai buoni terrazzani di Gazzuolo, ai quali volle ricordare le antiche glorie della loro terra, sede un giorno di una delle più munifiche ed intellettuali fra le piccole Corti d'Italia (2).

Anche al periodico *Arte e Storia* di Firenze, diretto dal Prof. Guido Carocci, il Rossi diede largo contributo della sua operosità; ed ha speciale importanza lo studio, in esso pubblicato, sulle maioliche di Faenza e Cafaggiolo (3).

Ma il periodico che, più di ogni altro, assorbì l'attività del Rossi dal 1888 sino agli ultimi anni fu l'*Archivio Storico del-*

(1) Le pubblicazioni del Rossi nella *Rivista Italiana di Numismatica* sono indicate partitamente nell'unito elenco bibliografico ai num. 47, 50, 51. 52, 55, 59, 72, 73 e 77.

(2) Rossi Umberto, *Commedie classiche in Gazzuolo nel 1501-1507* — (In *Giornale Storico della Letteratura Italiana*, vol. XIII. pag 305-315) Torino, Loescher, 1889.

(3) Rossi U. *Faenza e Cafaggiolo* — (In *Arte e Storia*, anno 1890, n. 14).

l'Arte, pubblicato in Roma dal Danesi sotto la direzione di Domenico Gnoli (1).

E fra le molte monografie del Rossi che videro la luce in quel classico *Archivio* dell'Arte italiana, sono pure le due magistrali relazioni sulla Collezione Carrand (2) e sui progressi del Museo fiorentino dal 1889 al 1891 (3); relazioni le quali, non soltanto fanno fede della grande dottrina e dello squisito gusto d'arte del Rossi — ciò che del resto era già largamente dimostrato da tante altre sue pubblicazioni — ma attestano luminosamente l'attività, lo zelo, l'affetto immenso da lui posto a servigio del Museo Nazionale; e sono eloquente conferma che « nel Museo l'opera sua fu per otto anni indefessa nello stu- « diarne le collezioni, nell'ordinarle, con un ardore ed una pas- « sione commendevolissimi » come il ch. Ridolfi aveva solennemente affermato (4).

*
* *

Nè le molte e gravose occupazioni d'ufficio, nè la costante collaborazione a tanti periodici scientifici, letterari, artistici, impedirono al Rossi di coadiuvare con larga liberalità altri scienziati italiani e stranieri fornendo loro comunicazione di documenti inediti di grande interesse per gli studi cui essi intendevano.

Alfredo Armand nel III volume della opera classica *Les Médailleurs italiens des quinzième et seizième sciècles*, mette il Rossi, ancora giovanissimo, alla pari con due illustri e provetti scienziati, lo Schneider di Vienna e il Frati di Bologna, ed esprime in

(1) Le pubblicazioni del Rossi nell'*Archivio Storico dell' Arte* sono indicate nell' unito elenco bibliografico ai num. 49, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 70, 71 e 74.

(2) *La collezione Carrand nel Museo Nazionale di Firenze* — (In *Arch. Stor. dell'Arte*, anno II, fasc. I, gennaio 1889, a pag. 10-23 e fasc. V-VI, maggio-giugno 1889, a pag. 215-228; anno III, fasc. I-II gennaio-febbraio 1890, a pag. 24-34).

(3) *Il Museo Nazionale di Firenze nel triennio 1889-1891* — (In *Arch. Stor. dell'Arte*, anno VI, 1893, a pag. 1-24).

(4) Ridolfi E. *Discorso* c. s. — (In *Arte e Storia*, anno XV, n. 8, a pag. 63).

ugual modo a quei tre valenti e generosi collaboratori la sua più viva gratitudine (1).

Eugenio Plon, altro dotto francese, al pari dell'Armand amantissimo dell'Italia, ebbe dal Rossi preziose comunicazioni di documenti inediti intorno alla celebre statua di bronzo eretta a Ferrante Gonzaga in Guastalla, uno dei capolavori di Leone Leoni Aretino (2); e si dichiara pure debitore al Rossi di altri documenti inediti della Biblioteca Comunale di Guastalla, relativi alle opere commesse al Leoni da Maria Regina di Ungheria (3) e di una interessantissima lettera inedita di Carlo V a don Ferrante Gonzaga riguardante altri lavori del grande scultore aretino (4). Ciò che spiega come il Plon unisca poi il nome del giovane Segretario della nostra Deputazione a quello dei più insigni letterati e scienziati d'Italia e dell'estero, rivolgendo loro parole di ringraziamento vivissimo (5).

Nè il contributo del Rossi agli studi di questi e di altri dotti stranieri si limitava alle comunicazioni di nuovi documenti fatte loro durante la preparazione dell'opera.

Se a lavoro finito e pubblicato si avvedeva di qualche

(1) « En publiant ce Supplément, notre premier devoir est de payer un tribut de reconnaissance à ceux qui ont bien voulu nous en fournir les materiaux.

« Une grande partie des médailles et monnaies que nous venons ajouter à celles décrites dans les deux premiers volumes de cet ouvrage provient du Cabinet impérial de Vienne, du « Museo civico » de Bologne et du Musée royal de Parme; nous les devons à l'obligeance de MM. Robert von Schneider, Luigi Frati et Umberto Rossi » ARMAND ALFRED. *Les médailleurs italiens des quinzième et seizième siècles Paris, Libr.* Plon 1887, a pag. III.

(2) PLON EUGÈNE, *Leone Leoni sculpteur de Charles V et Pompeo Leoni sculpteur de Philippe II,* Paris, Librairie Plon, 1887, a pag. 303-304.

(3) PLON E. l. c., a pag. 56-57 — L'illustre scrittore pubblicando dal manoscritto della Biblioteca Comunale di Guastalla la lettera della Regina Maria di Ungheria a Don Ferrante Gonzaga, nota che deve la interessante comunicazione al Segretario della nostra Deputazione: — Nous devons l'obligeante communication de cette pièce à M. le docteur Umberto Rossi, secretaire de la Deputation royale d'histoire de Parme ».

(4) PLON E. l. c., a pag. 97-98 — Il Plon pubblica poi il testo spagnolo della lettera di Carlo V al Gonzaga nell'Appendice a pag. 369-370.

(5) PLON E. l. c., a pag. IV.

lacuna non mancava di dare all'autore elementi e documenti nuovi per eventuali aggiunte all'opera; oppure con accuratissime rassegne bibliografiche procurava colmare quelle lacune, come appunto gli avvenne nel dar conto della splendida opera del Plon nella *Gazzetta Numismatica;* ove trovò modo di aggiungere all'accuratissimo catalogo delle sculture di Leone Leoni « il « monumento sepolcrale di Vespasiano Gonzaga esistente a « Sabbioneta » nel quale « la statua di bronzo che ne forma la « parte principale porta la firma del nostro artefice » (1).

In quella rassegna bibliografica — che per vasta erudizione è davvero un modello in siffatto genere di scritti — il Rossi, valendosi delle lettere di Pietro Aretino, restituisce a « Lodovico Marmitta artista parmigiano » una medaglia che l'Armand aveva erroneamente attribuita al Leoni, ma che l'occhio acuto del Plon aveva riconosciuta di altra mano; a ne trae argomento per notare le differenze di stile fra le medaglie della scuola parmigiana al principio del secolo XVI e quelle della stessa scuola dopo che i Bonzagni le « diedero un altro indirizzo, affatto diverso dal « primitivo » (2).

Il dire della collaborazione del Rossi nelle opere di molti dotti italiani ci trarrebbe a troppo lungo elenco; ci limiteremo quindi a notare che alla raccolta di documenti e studi pubblicati dalla R. Commissione Colombiana pel IV Centenario della scoperta dell'America contribuì colla accurata illustrazione di otto medaglie coniate in onore del sommo navigatore in tempi ed in paesi diversi (3); e contribuì del pari alla versione che il Luzio e il Carotti ci diedero dell'aureo libro di Eugenio Müntz sull'arte italiana nel Quattrocento, introducendovi tutte le varianti « rese necessarie dagli spostamenti avvenuti nelle colle- « zioni di Firenze e dai nuovi documenti venuti alla luce » (4).

(1) *Rassegna bibliografica:* EUGÈNE PLON, *Leone Leoni* etc. — (In *Gazz. Num.*, anno VI, 1886-87, n. 12 a pag. 96, colonna 1, nota 1.

(2) Ibidem, a pag. 95, colonna I, nota 2.

(3) *Raccolta di documenti e studi pubblicati dalla R. Commissione Colombiana pel Quarto Centenario della scoperta dell'America.* Parte III, vol III, Roma, 1804.

(4) MÜNTZ EUGENIO, *L'Arte Italiana nel Quattrocento* (trad. di Alessandro Luzio e Giulio Carotti) Milano, Tip. Bernardoni, 1894; lettera agli abbonati, a pag. V.

*
* *

Recherà meraviglia che in mezzo a così assiduo lavoro di collaborazione nei maggiori periodici scientifici ed artistici e nelle opere di insigni scienziati italiani e stranieri rimanesse ancora tempo al Rossi per curare altre pubblicazioni proprie.

Eppure nel 1887 dava in luce, coi tipi del Calderini in Reggio Emilia, una completa illustrazione delle due zecche dei Malaspina di Tresana e di Fosdinovo, interessanti entrambe, ma sopra tutto quest'ultima per i *luigini* coniati per il Levante e contraffatti da quelli di Dombes (1); nel 1888, pure in Reggio, coi tipi del Degani, pubblicava la monografia su Cipriano de Rore, ricca di nuovi interessantissimi documenti sulla vita di quel grande musicista fiammingo (2); nei primi mesi del 1891, in Firenze, coi tipi del Carnesecchi, dava in luce il Catalogo del Museo che l'Opera di Santa Maria del Fiore aveva formato per accoglierví le Cantorie di Luca della Robbia e di Donatello e le iscrizioni, i mosaici, i dipinti, e le altre numerose opere di arte che erano state man mano tolte dalla insigne Basilica (3); e poco dopo, nello stesso anno 1891, pure in Firenze, coi tipi Bonducciani, pubblicava in un volume di oltre trecento cinquanta pagine il Catalogo della collezione numismatica del Senatore Tomaso Corsi, straordinariamente ricca di medaglie moderne (4).

Ma l'opera a cui negli ultimi anni rivolse maggiori cure fu il Catalogo generale del Museo Nazionale di Firenze, lavoro magistrale a cui, contro le prescrizioni dei medici e le vive preghiere della sua gentile Signora, de' suoi figliuoletti, degli

(1) *Nozze Malaspina - Giacobazzi* — Reggio nell'Emilia, Calderini, 1887, con due tavole litografate.

(2) *Lettere di Cipriano De Rore musico del secolo XVI* — Reggio Emilia, Tip. Degani s. a.

(3) *Catalogo del Museo di Santa Maria del Fiore* — Firenze, Carnesecchi, 1891.

(4) *Catalogo della collezione del fu comm. Senatore Tomaso Corsi* — Firenze, Tip. Bonducciana, 1891.

amici, dedicò il febbrile lavoro delle ultime sue giornate, delle sue ultime notti (1).

Invano la Famiglia e gli amici lo pregavano di prendere un po' di riposo, di uscire all'aperto abbandonando per qualche giorno il vecchio Palazzo del Bargello, ove in poche e piccole stanze, prive di aria, di luce, tenea casa e ufficio per lasciare più spaziosi i locali destinati alle collezioni ricchissime, cui le sue cure solerti procuravano ogni giorno nuovi aumenti. — Rispondeva costantemente che voleva completare e dare in luce il più presto possibile il Catalogo del Museo, perchè poi doveva metter mano ad altro più ampio e più geniale lavoro intorno alle monete italiane!

Infatti il povero Rossi — lo ricorda anche l'Ambrosoli nella sua affettuosa commemorazione — « intorno alle monete italiane « stava meditando ed apparecchiando un'opera di lunga lena, « inconscio come egli era della prossima fine alla quale lo spin- « gevano le troppe diuturne fatiche » (2).

Ma, e quella poderosa opera, a cui il Rossi voleva affidare più che ad ogni altra, la sua fama di scienziato; e il Catalogo del Museo Nazionale, opera meravigliosa per diligenza di ricerche per gusto d'arte, per erudizione; e l'avvenire di felicità che egli

(1) L'opera, rimasta incompiuta per la immatura fine dell'autore, fu data alle stampe, due anni dopo la morte del Rossi, a cura del suo dotto successore Prof. I. B. Supino, in un volume di 484 pagine coi tipi dell'Unione Cooperativa editrice di Roma.

In quel volume appartiene integralmente al Rossi l'illustrazione della Collezione Carrand (da pag. 71 a pag. 340); e sono pure dovute a lui le descrizioni delle stoffe e degli arazzi della detta collezione collocati nella *Sala della Torre* (pag. 69-72), nella *Sagrestia* (pag. 359-365) e in diverse altre sale del Museo.

Le parti che ancora mancavano a completare il catalogo furono aggiunte dal Prof. Supino, continuatore veramente degno dell'opera del Rossi.

Nella prefazione al volume il Prof. Supino promette che « sarà dato « alle stampe in edizione separata » un altra parte del *Catalogo del Museo*, già condotta a termine del Rossi; quella che illustra la ricchissima collezioni *dei Sigilli*.

(2) Ambrosoli l. c. — (In *Rivista Italiana di Numismatica*, anno IX 1896, fasc. II, Milano, Cogliati, 1896, a pag. 295).

sognava per la Sposa adorata, per i suoi due angioletti, tutto fu troncato dalla inesorabile anemia che lo uccideva, a soli trentasei anni, il 31 marzo 1896.

Fu quello per il giovane medico che troppo aveva presunto delle forze di un uomo, per l'infaticabile lavoratore che alla scienza, all'arte avea data la mente elettissima, l'indomabile energia, la ferrea tenacità di propositi, tutta la sua giornata e alcuna volta la notte intera..... fu quello per Umberto Rossi il primo dì di riposo.

G. Mariotti

PUBBLICAZIONI
NUMISMATICHE E STORICHE

DEL

Dott. UMBERTO ROSSI

1881

1. — *Monete sconosciute di Guastalla* (In *Gazzetta Numismatica* di Como, anno I, n. 1, 15 maggio 1881, a pag. 2-3).

2. — *Monete sconosciute di Guastalla* — (In *Gazz. Num.*, a. I, n. 2, 1 giugno 1881, a pag. 5-6 — È una breve aggiunta alla memoria precedente.

3. — *Bozzolo e Castiglione delle Stiviere, monete sconosciute.* (Ibidem, a pag. 6).

4. — *Sabbioneta, appunti numismatici.* — (Ibidem, a pag. 6-7).

5. — *Una nuova imitazione del Matapane Veneto.* — (In *Gazz. Num.*, a. I, n. 4, 20 giugno 1881, a pag. 14-15).

6, — *Un quarto di grosso di Secondotto march. di Monferrato.* — (In *Gazz. Num.*, a. I, n. 4, 1 luglio 1881, a pag. 18-19),

7. — *Alcune monete inedite di Messerano.* — (In *Gazz. Num.*, a. I, n. 5, 15 luglio 1881, a pag. 25-26).

8. — *Un ripostiglio di monete nel Museo di Storia patria di Reggio-Emilia.* — (In *Gazz. Num.*, a. I, n. 6, 5 agosto 1881, a pag. 30-33).

9. — *Osservazioni sopra alcuni sesini di Messerano.* — (Ibidem, a pag. 33-34).

10. — *Un nuovo ripostiglio nel Museo di Reggio-Emilia.* — (In *Gazz. Num.*, a. I. n. 8, 10 sett. 1881, a pag. 42).

11. — *Le monete di Ródigo* (In *Gazz. Num.*, a. I, n. 9, 20 novembre 1881, a pag. 46-47).

12. — *La Zecca di Reggio nell'Emilia sotto la dominazione pontificia.* — (In *Gazz. Num.*, a. I, n. 11, 15 dicembre 1881, a pag. 54-55).

13. — *Le Zecche del Ducato d'Urbino sotto Lorenzo de' Medici e Leone X.* — (In *Gazz. Num.*, a. I, n. 12. 31 dicembre 1881, a pag. 58-59, e a. II, n. 1, 25 gennaio 1882, a pag. 2).

14. — *Rassegna bibliografica:* Promis Vincenzo, *Le monete di Castiglione de' Gatti,* Torino 1881. — (In *Gazz. Num.* a. I, n. 12, 31 dicembre 1881, a pag. 60).

1882

15. — *Alcune monete dei Principi Crociati in Oriente.* — (In *Gazz. Num.*, a. II, n. 1, 25 gennaio, 1892, a pag. 2-3).

15 — *Un gettone inedito di un pretendente al Ducato di Milano nel secolo XVI.* — (In *Gazz. Num.*, a. II, n. 2, 22 febbraio 1882, a pag. 5-6).

17. — *Rassegna bibliografica:* Biondelli Bernardino, *Dichiarazione di parecchi medaglioni e monete romane inedite,* Milano, 1881. — (In *Gazz. Num.*, a. II, 22 febbraio 1882 a pag. 7).

Questa rassegna bibliografica e le altre indicate più sotto ai num. 18 24 e 25, relative a pubblicazioni del Trachsel, dal Serrure e dello stesso Biondelli, non portano la firma dell'autore; ma il ch. Direttore della *Gazzetta Numismatica* Dott. Solone Ambrosoli, nell' affettuosissima necrologia del Rossi, già più volte citata, le dice opera di lui.

18. — *Rassegna bibliografica:* Trachsel C. F., *Monografie des monuments numismatiques des comtes et du prince de Linange*, Bruxelles, 1891. — (Ibidem, a pag. 7-8).

19. — *Le monete di Catania.* — (In *Gazz. Num.*, a. II, n. 3, marzo 1882, a pag. 10-11, e n. 4, 18 marzo, a pag. 13-14).

20. — *Di alcune contraffazioni operate in Castiglione delle Stiviere ed in Correggio.* — (In *Gazz. Num.*, a. II, n. 10, 3 agosto 1882, a pag. 37-39).

21. — *Di un piccolo ripostiglio in Piemonte.* — (Ibidem, a pag. 39-40).

22. — *Rassegna bibliografica:* Kunz Carlo, *Monete inedite o rare di Zecche italiane, Massa Lombarda. Memoria IV.* — (In *Gazz. Num.*, a. II, n. 11, 11 settembre 1882, a pag. 44).

23. — *Un documento inedito sulla Zecca di Guastalla.* — (In *Gazz. Num.*, a. II, n. 12, 19 settembre 1882, a pag. 45-46).

24. — *Rassegna bibliografica:* Serrure C. P., *Notice sur le Cabinet monétaire de S. A. le prince de Ligne*, Gand. — (In *Gazz. Num.*, a. II, n. 13, 26 settembre 1882, a pag. 51-52).

25. — *Rassegna bibliografica*: Biondelli B., *Prima serie di monete e medaglioni greci inediti del R. Gabinetto Numismatico di Milano*, Milano, 1882. — (Ibidem, a pag. 52).

26. — *Una moneta inedita di Guastalla.* — (In *Gazz. Num.*, a. II, n. 17, 31 ottobre 1882, a pag. 62-66, e n. 18, 5 novembre, a pag. 69-70).

27. — *Volterra e le sue monete.* — (In *Gazz. Num.*, a. II, n. 21, 7 dicembre 1882, a pag. 81-83 e n. 22, 14 dicembre 1882, a pag. 86-87).

28. — *Un documento inedito sulla Zecca di Palermo.* — (In *Gazz. Num.*, a. II, n. 22, 14 dicembre 1882, a pag. 86-87)

29. — *Di alcune monete inedite dei Gonzaghi di Mantova.* — (In *Gazz. Num.*, a. II, n. 23, 22 dic. 1882, a pagina 90-91, e n. 24, 31 dicembre, a pag. 94-96).

1883

30. — *Nuove monete inedite di Mantova.* — (In *Gazz. Num.*, a. III, n. 1-2, genn. febb. 1883, a pag. 3-5, con disegni di U. R. a pag. 1).

31. — *Una grida parmense inedita.* — (Ibidem, a pagina 10-11).

32. — *Di alcune monete inedite di Bellinzona.* — (In *Bulletin de la Société Suisse de Numismatique;* a. II, n. 3; Fribourg, Imp. Aut. Henseler, 183; — con una tav. dis. da U. R.).

33. — *Documenti sulla Zecca di Guastalla.* — (In *Gazz. Num.*, a. III. n. 3, marzo 1883, a pag. 18-19).

34. — *Contraffazioni inedite di monete parmigiane.* — (In *Gazz. Num.*, a. III, n. 9-10, sett. ottobre 1883, a pagina 69-72, con disegni U. R. a pag. 65).

35. — *Capitoli della Zecca di Modena.* — Ibidem a pag. 72-75).

36. — *Necrologia: Domenico Bosi.* — (In *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le Provincie Modenesi e Parmensi,* Serie III, vol. III, pag. XXXV-XXXVI, tornata 1° dicembre 1883).

37. — *Monete inedite del Piemonte.* — (In *Gazz. Num.*, a. III, n. 11-12, nov. dic. 1883, a pag. 82-94, con disegni di U. R. a pag. 81; a. IV, n. 8, a pag. 57-62, a. IV, n. 10 a pag. 73-76; e a. VI, n. 9-11, a pag. 81-83, con disegni di U. R. a pag. 81).

1884

38. — *Le ultime vicende della Zecca di Guastalla.* — (In *Gazz. Num.*, a. IV, 1884, n. 3-4, a pag. 17-29).

1885

39. — *Le raccolte archeologiche dei Farnesi.* — (In *Gazz. Num.*, a. V, 1885, n. 10, a pag. 74-78, e a. VI, n. 8, a pagina 57-63).

1886

40, — *Lodovico e Giannantonio da Foligno, orefici e medaglisti Ferraresi.* — (In *Gazz. Num.*, a. VI 1886, n. 9-11 a pag. 66-78, con fotografie a pag. 65).

41. — *Notizie su alcune Zecche pontificie al tempo di Paolo III.* — (In *Gazz. Num.*, a. VI 1885, a pag. 84-87).

42. — *Un progetto per il rovescio d'una moneta di Clemente VII.* — (Ibidem, a pag. 87-88).

43. — *La patria di Sperandio.* — (In *Gazz. Numis.*, a. VI, 1886-87, n. 12, a pag. 89-01).

44. — *La Zecca d'Avignone nel secolo XVI.* — (Ibidem, a pag. 93-94).

45. — *Rassegna bibliografica*: Eugène Plon, *Leone Leoni, sculpteur de Charles V et Pompeo Leoni, sculpteur de Philippe II, Paris.* — (In *Gazz. Num.*, a. VI, 1886-87, n. 12 a pag. 94-96).

1887

46. — *Nozze Malaspina-Giacobazzi* — Reggio nell'Emilia, tipografia di Stef. Calderini e figlio, 1887.

È un opuscolo di 30 pagine con 2 tavole litogr. dedicato il 10 gennaio 1887 dal Ragioniere Prospero Montanari alla Marchesina Laura Malaspina per le sue nozze col Conte Francesco Giacobazzi; contiene una interessante monografia del Dott. Rossi sulle zecche dei Malaspina di Tresana e di Fosdinovo.

1888

47. — *I medaglisti del Rinascimento alla Corte di Mantova.* — I. — *Ermes Flavio de Bonis.* — (In *Rivista Italiana di Numismatica* di Milano, anno I, 1888, fasc. I, a pag. 25-40 e alla tav. III).

48. — *Lettere di Cipriano De Rore musico del secolo XVI.* Reggio Emilia tip. Degani, senza data — (Dal *Registro dei Doni* del Museo di Antichità di Parma risulta, per la copia donata dal Rossi al Museo, la data del 7 giugno 1888).

49. — *Pastorino a Reggio d'Emilia.* — (In *Archivio Storico dell'Arte;* a. I, fasc. VI; Roma, giugno 1888; a pagina 229-30)·

50 — *I medaglisti del Rinascimento alla Corte di Mantova.* — II. — *Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l' « Antico ».* — (In *Riv. Ital. di Num.*, a. I, 1888, fascicolo II, a pagina 161-94, fasc. IV, a pag. 433-38 e alla tav. VII).

51. — *Francesco Marchi e le Medaglie di Margherita d'Austria.* — (Ibidem, fasc. III, a p. 332-50).

52. — *Necrologia: Alfredo Armand.* — (Ibidem a pagina 377-69, con ritratto).

53. — *Cristoforo Geremia.* — (In *Arch. Stor. dell'Arte;* a. I, fasc. X; Roma, ottobre 1888; a pag. 404-11).

54. — *Il Pisanello e i Gonzaga.* — (Ibidem, fasc. XI XII, novembre-dicembre, a pag. 453-56).

55. — *I medaglisti del Rinascimento alla corte di Mantova.* — III. — *Gian Marco Cavalli.* — (In *Rivista Ital. di Num.*, a. I, 1880, fasc. IV, a pag. 430-54).

1889

56. — *La Collezione Carrand nel Museo Nazionale di Firenze.* — (In *Arch. Stor. dell'arte;* a. II, fasc. I, Roma, gennaio 1889, a pag. 10-23, fasc. V-VI, maggio-giugno, a pagina 215-228; e a. III, fasc, I-II, gennaio febbraio 1900, a pagina 24-34).

57. — *Quadri del Sustermans nella Galleria degli Uffizii in Firenze.* — (In *Arch. Stor. dell' Arte;* a. II, fasc. III-IV, marzo aprile 1889, a pag. 172).

58. — *Jehan Baudonyn, arazziere fiammingo.* — (In *Arch. Stor. dell'Arte;* a. II, fasc. V-VI; maggio giugno 1889; a pag. 252-253).

59. — *La Zecca di Tresana.* — (In *Riv. Ital. di Num.*, a. II, 1889, a pag. 35-52, con disegni nel testo).

60. — *Commedie classiche in Gazzuolo 1501-1507.* — (In *Giornale Storico della Letteratura Italiana*, vol. XIII, pagina 305-315 — Torino, Loescher, 1889).

61. — *Dei lavori e delle pubblicazioni della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie Parmensi,* relazione inserita negli *Atti del VI Congresso Storico Italiano*, settembre 1889, a pag. 200-201; Firenze, Vieusseux, 1890.

62. — *Francesco Porbus il giovane e il suo soggiorno a Parigi.* — (In *Arch. Stor. dell' Arte;* a. II, fasc. X, ottobre 1889, a pag. 404-408).

63. — *Sui lavori del IV Congresso Storico Italiano tenuto in Firenze nel settembre 1889;* relazione letta alla Deputazione nella tornata del 21 novembre stesso anno, e riassunta nel vol. I di questo *Archivio Storico*, pag. IX.

1890

64. — *Zaccaria e Giovanni Zacchi da Volterra.* — (In *Arch. Stor. dell'Arte;* a. III, fasc. I-II; Roma gennaio-febbraio 1890; a pag. 69-72).

65. — *I deschi da parto.* — (Ibidem, a pag. 78-79).

66. — *Due dipinti di Piero Pollajolo.* — (In *Arch. Stor. dell' Arte;* a. III, fasc. III-IV; marzo-aprile 1890; a pagina 160-161).

67. — *Faenza e Cafaggiolo.* — (Nel periodico: *Arte e Storia*, a. 1890, n. 14).

1891

68. — *Catalogo del Museo di Santa Maria del Fiore.* — Firenze, Tip. Carnesecchi, 1891. — (Un opuscolo di pag. 35, in 8).

69. — *Catalogo della collezione del fu comm. senatore Tomaso Corsi.* — Firenze, Tip. Bonducciana, 1891. — (Un vol. in 8, di pag. 138).

1892

70. — *Bassorilievo in maiolica nel Museo Nazionale di Firenze.* — (In *Arch. Stor. dell' Arte;* a. V, 1892, fasc. V; a pag. 366-367).

71. — *Oggetti di orificeria acquistati dal Museo Nazionale di Firenze.* — (Ibidem, a pag. 367).

72. — *Gian Marco e Gian Battista Cavalli.* — (In *Riv. Ital. di Num.*, a V, 1892, fasc. IV, a pagina 481-86).

73. — *Gride relative al corso delle monete milanesi in Reggio d'Emilia.* — (Ibidem, a pag. 487-92).

1893

74. — *Il Museo Nazionale di Firenze nel triennio 1889-91.* — (In *Arch. stor. dell' Arte;* a. VI, pag. 1-24; Roma, Danesi, 1893).

1894

75. — *Le medaglie di Cristoforo Colombo.* — (In *Raccolta di documenti e studi pubblicati dalla R. Commissione Colombiana pel Quarto Centenario dalla scoperta dell'America.* Parte II, vol. III; Roma, 1894).

1895

76. — *Il fiorino d'oro di Urbano V.* — (In *Riv. Ital. di Num.*, a. VIII, 1895, fasc. III, a pag. 385-87, con fotoincisione).

OPERE STAMPATE DOPO LA MORTE DELL'AUTORE

1896

77. — *Scuola professionale delle arti decorative industriali in Firenze.* — (Relazione letta dal Cav. Dott. Umberto Rossi nella solenne distribuzione dei premi agli alunni il 14 marzo 1894) — Firenze, Tip. Cooperativa.

Questa relazione pubblicata a cura del Consiglio Dirigente della Scuola pochi mesi dopo la morte del Rossi, era stata letta in occasione del 25° an-

niversario dalla fondazione di quell'Istituto, e ne tesse brevemente la storia — Credo, quindi, non debba escludersi dall'elenco delle opere storiche del Rossi, quantunque lo scopo dello scritto sia sopratutto didattico.

1898

78. — *Catalogo del R. Museo Nazionale di Firenze*, — Roma, Tip. Unione Cooperativa editrice, 1898 — (Un vol. di pagine 484).

L'edizione fu curata con vivo affetto e completata con grande dottrina dal Prof. I. B. Supino, successo al Rossi nella direzione del Museo fiorentino. Già si notò più sopra, alla pag. 225 quale parte dell'opera spetti al nostro compianto Rossi, quale al suo illustre successore.

G. M.

INDICE DEL VOLUME V.

Cinque Lire